



Istit. di Dir. Pubblico
dell' Univ. di Padova

Leggi
CQ
87

COLLOCAZIONE

B10 | L1
L2

IND
SC

PUB-ANT. B.10
PRE 28853

MOTO PROPRIO
DELLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE
PAPA PIO SETTIMO

In data dei 6. Luglio 1816.

SULLA ORGANIZZAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA


ESIBITO

NEGLI ATTI DEL NARDI SEGRETARIO DI CAMERA

NEL DI 14. DELL' ANNO E MESE SUDETTO



ROMA



Presso Vincenzo Poggioli Stampatore della R. C. Apost.

ОБЯЗОВАНИЯ ОТ ОДНОГО
СТАРИКА ДЛЯ ПОДРОБНОГО ПОВЕДЕНИЯ
СВОИХ ДЕТЕЙ

Из книги для детей Г. Тегнера 1810г.
Сборник рассказов для детей
Сборник рассказов для детей Г. Тегнера 1810г.
Сборник рассказов для детей Г. Тегнера 1810г.

А. Г. О. Л.

PIUS PP. VII.

MOTU PROPRIO

Quando per ammirabile disposizione della Provvidenza Divina col potente appoggio dei gloriosi Monarchi Alleati rieuperò questa Santa Sede le Provincie di Bologna , di Ferrara , della Romagna , delle Marche , di Benevento , e di Ponte Corvo , le quali erano state distaccate dal di lei dominio più lungamente delle altre , nella impossibilità in cui Noi eravamo di regolare nel momento il Governo stabile , e definitivo di esse Provincie , vi stabilimmo col mezzo dell' Editto del Cardinale Nostro Segretario di Stato de' 5. Luglio dello scorso anno un Governo Provisorio . Meno alcuni indispensabili cambiamenti , Noi conservammo temporaneamente nelle medesime quell' ordine di cose , che vi trovammo in allora ; ma fino da quel momento facemmo sentire , che ci saremmo incessantemente occupati di un nuovo sistema generale di Amministrazione definitiva , il più conveniente ai veri , e solidi interessi del Nostro Popolo .

Molte e gravi considerazioni ci mossero ad annunziare fin d'allora un tale Nostro disegno , con la ferma risoluzione di ridurlo ad effetto subito che ci fosse stato possibile .

Noi riflettemmo in primo luogo , che la unità , ed uniformità debbono esser le basi di ogni politica Istituzione , senza delle quali difficilmente si può assicurare la solidità de' Governi , e la felicità de' Popoli ; e che un Governo tanto più può riguardarsi come perfetto , quanto più si avvicina a quel sistema di unità stabilito da Dio tanto

nell' ordine della natura , quanto nel sublime of-
ficio della Religione . Questa certezza c'indusse
a procurare per quanto fosse possibile la unifor-
mità del sistema in tutto lo Stato appartenente al-
la Santa Sede . Presentava , egli è vero , lo Stato
medesimo un modello di Legislazione , e di Ordin-
ne , fondato com' era nei suoi grandi principj sulle
invariabili regole della Religione , e Morale
Evangelica , e sulla Canonica Giurisprudenza , la
quale regolata dalla solida equità , e dal verace
diritto della natura , ad onta delle calunnie , col-
le quali è stata attaccata , dovrà sempre ricono-
scersi come quella , che ricondusse l'Europa al-
lo stato di civilizzazione , da cui le irruzioni de'
Barbari l'aveano allontanata . Ma pure per giungere
alla perfezione (in quanto può questa esser
compatibile colla natura delle umane cose) man-
cava ancora al Nostro Stato quella uniformità ,
che è così utile ai pubblici , e privati interes-
si , perchè formato colla successiva riunione di
Dominj differenti , presentava un aggregato di
usi , di leggi , di privilegj fra loro naturalmente
diformi , cosicchè rendevano una Provincia be-
ne spesso straniera all'altra , e talvolta disgiun-
geva nella Provincia medesima l'uno dall' altro
Paese .

Penetrati i Somimi Pontefici Nostri Predeces-
sori dalla verità delle massime sopra enunciate ,
profittarono di ogni opportunità per richiamare
a principj uniformi i diversi rami di pubblica
Amministrazione , e Noi medesimi nel comin-
ciamento del Nostro Pontificato procurammo di
servire in parte a queste vedute medesime . La
collisione però dei diversi interessi , l' attac-
camento alle antiche abitudini , gli ostacoli che
sogliono multiplicarsi , ove si tratti di cangiare
stabilimenti esistenti , ed usi inveterati , non per-

misero fin qui di condurre al compimento quell' opera , che solo potè tentarsi in qualche parte .

Ma la sempre ammirabile Provvidenza Divina , la quale sapientemente dispone le umane cose in modo , che talvolta d'onde sovrastano maggiori calamità , indi sa trarre anche copiosi vantaggi , sembra che abbia disposto . che le stesse disgrazie de' trascorsi tempi , e l'interrompimento medesimo dell' esercizio della Nostra temporale Sovranità aprissero la strada ad una tale operazione ; allorchè pacificate le cose si dasse luogo alla ripristinazione delle legittime Potestà . Noi dunque credemmo di dover cogliere questo momento per compire l'opera incominciata .

Questa non era solamente utile in se stessa , ma rendevasi per le circostanze ancor necessaria . Infatti in una gran parte delle Provincie recentemente recuperate la tanto più lunga separazione dal dominio di questa Santa Sede ha fatto quasi dimenticare le antiche istituzioni , e costumanze ; onde si è reso in esse quasi impossibile il ritorno all' antico ordine di cose . Nuove abitudini surrogate alle antiche , nuove opinioni invalse e diffuse quasi universalmente nei diversi oggetti di Amministrazione e di pubblica economia , nuovi lumi , che sull' esempio di altre Nazioni d' Europa si sono pure acquistati , esigono indispensabilmente l'adozione nelle dette Provincie di un nuovo sistema più adattato alla presente condizione degli abitanti , resa tanto diversa da quella di prima .

Nell' applicare la mente a questi pensieri non abbiamo potuto non considerare , che sarebbe cosa mostruosa , e totalmente opposta a quel sistema di unità indicato di sopra , che una parte di un medesimo Stato riunito sotto il comando del So-

vranò medesimo, ed insieme di una non tanto vasta estensione, fosse regolata con principj, e con sistemi diversi dall'altra: che se le circostanze locali possono richiedere alcune modificazioni, queste però debbono esser leggiere, e tali, che non tendano a distruggere l'unità del sistema. Se pertanto in una gran parte dei Dominj distaccati da lungo tempo dal Pontificio Governo il ripristinamento degli antichi metodi si rende presso che impossibile, o tale almeno, che non possa ottenersi senza un notabile disgusto, o incomodo delle Popolazioni, diviene indispensabile per l'integrità del corpo, e per la riunione di tutte le membra, lo stabilimento di un sistema, che tutte le comprenda nella medesima uniformità.

Rivolgendò quindi le nostre più serie riflessioni a questa verità, Noi avremmo creduto di mancare a Noi stessi, e a quello zelo, che animar ci deve a costantemente vegliare alla stabile felicità de' Nostri Sudditi, se non ci fossimo studiati di porre a profitto i preziosi momenti, che la Provvidenza Divina sembra aver preparati per procedere ad una generale, ed uniforme sistemazione di tutto lo Stato.

Appena pertanto stabilito da Noi, come si è detto, nelle Province felicemente recuperate nell'anno scorso un Provvisorio Governo, non tardammo un istante ad occuparci dei preparativi necessarj alla sistemazione suddetta. Questa opera quanto grande, altrettanto interessante in se stessa, non poteva essere maggiormente sollecita; ed esigeva pure, che per mezzo di tal provvisorio regime si andassero raccogliendo le più esatte notizie sullo stato attuale delle Nostre Province, onde servir potessero di lume nella formazione di un Piano di stabile, e definitivo Governo, che convenir potesse a tutte indistintamente le Province

della S. Sede. Fu ordinato da Noi, che nel conciliare un tal progetto si avessero in vista tre cose: la prima di accelerare il lavoro quanto più fosse possibile, onde nel termine dell' anno dall' impianto del Governo provvisorio venisse pubblicato il sistema del Governo stabile, il quale messo in attività con tutta quella sollecitudine, che permettono le predisposizioni necessarie alla sua esecuzione, assicurasse la felicità dei Nostri Sudditi: la seconda, che il tutto venisse combinato per quanto fosse possibile coi principj di uniformità, come quella dalla quale derivano non solo il decoro di un sistema, ma ben' anche gl' immensi vantaggi di esso: finalmente, che si procurasse di conservare, per quanto fosse combinabile coi sopraesposti riflessi, quegli stabilimenti, che con tanta saviezza erano stati introdotti dai Sommi Pontefici Nostri Antecessori, in modo però da non escludere quei cambiamenti, che la utilità, ed i bisogni pubblici esiger potessero dopo tante, e sì straordinarie vicende; poichè nè gli umani stabilimenti giunger possono a prevenire tutti gli abusi, nè la sapienza dei Legislatori potè tutto prevedere, scorgendo Noi medesimi tuttogiorno tante cose immaginate in addietro, che sono poi migliorate dalla ingegnosa investigazione degli uomini.

A queste Nostre vedute ha corrisposto il Progetto presentatoci. Noi però a fine di procedere in cosa di tanta importanza, e di tanto interesse per i Nostri Sudditi colla necessaria maturità di consiglio, lo facemmo sottoporre all'esame della Congregazione Economica già da Noi deputata, e composta di diversi Cardinali della Santa Chiesa Romana, e di altri egregj Soggetti, i quali e per le loro vaste cognizioni in materia di Amministrazione, e di Governo, e per la consumma-

ta esperienza negli affari, e per la integrità, e rettitudine d'intenzioni credemmo più atti a portar giusto, e adeguato giudizio di quanto ci fu progettato, ed a contribuire coi loro lumi al pubblico bene. La Congregazione medesima dopo aver tenute molte conferenze, nelle quali tutte le parti del Piano sono state diligentemente esaminate, e discussæ, ci ha presentata la sua relazione; e Noi dopo averla maturamente considerata, ci siamo determinati a sanzionare con qualche cambiamento, e modificazione le risoluzioni da Essa prese.

Le Nostre sollecitudini non sono state solamente rivolte alla pubblicazione di un Piano, che contribuisse colla uniformità dei principj al ben'essere dei Nostri Popoli; ma abbiamo ancor voluto far loro sperimentare gli effetti del Nostro amore Paterno. Già con gli Editti dei 13 Maggio 1814, e dei 5. Luglio 1815. facemmo provare a tutte le Nostre Province di prima, e di seconda ricupera i benefici effetti della Nostra affezione con una notabile diminuzione dei diversi rami delle pubbliche imposizioni. Niuna cosa essendo di tanta compiacenza al Cuor Nostro, quanto il migliorare la sorte dei Nostri Sudditi, abbiamo sempre nudrito il dolce pensiero di accordar loro in questo incontro anche nuovi, e più sensibili alleggerimenti. Così l'enorme peso de' carichi già esistenti, e di quelli ripartibili fra le Province componenti il cessato Regno d'Italia per i debiti inerenti al Monte ch'existeva in Milano, i quali vanno ora a gravitare sul Nostro Erario già oppresso dai straordinarj, ed inopinati dispendj, a cui lo hanno assoggettato, e il Cordone sanitario, e le Sovvenzioni a tante Comunità, che in questa penuria stagione mancavano di sussistenza, Ci avesse permesso di fare in tutta la estensione, ciò che l'Ani-

mo Nostro era impaziente di fare pei Nostri Popoli ! Se però non abbiamo potuto far tutto quello , che volevamo , abbiamo voluto almeno spingere l'amor Nostro fin dove è stato possibile : moderando le gravezze de' Nostri Sudditi quanto lo consentivano gli aggravj e gl' impegni , ai quali il Governo è indeclinabilmente obbligato a far fronte , non dubitando che negli sgravj , che si accordano , troverà il Nostro Stato un giusto motivo di esser grato alle Nostre Paterne sollecitudini , le quali non lasceranno anche di migliorare la sorte de' Nostri Popoli , subitochè miglioreranno le circostanze del Governo . Animati da tutti questi pensieri , di Nostro Moto proprio , certa scienza , e pienezza della Nostra Apostolica , e Sovrana Potestà , ORDINIAMO :

T I T O L O I .

Organizzazione Governativa .

Art. 1. Lo Stato Ecclesiastico è ripartito in Divisione dello Stato in Delegazioni di tre Classi diecisepte Delegazioni , oltre i luoghi suburbani soggetti alla Capitale . Le Delegazioni sono si . di tre classi , come dall' annessa Tabella , e si distingueranno con trattamenti , ed onorificenze particolari .

Destinandosi al Regime di qualche delle Delegazioni di prima classe un Cardinale , la Delegazione assumerà il titolo di Legazione , ed il Cardinale prenderà il titolo , ed avrà tutti gli onori di Legato , con quelle speciali prerogative , che gli saranno attribuite colle lettere in forma di Breve .

2. Ogni Delegazione è suddivisa in Governi di Suddivisione delle Delegazioni in Governi . primo . e di secondo ordine .

3. La suddetta Tabella dimostra l'estensione di Tabella de' Lec-ghi appartenenti a ciascuna Dele-gazione . ciascuna Delegazione coi rispettivi Goyerni .

Deputazione di 4. È stabilita in Roma una Congregazione par-
una Congregazio- ticolare composta di Monsignor Segretario di Con-
ne per le diffe- renze intorno al sulta, di un Chierico di Camera, e di Monsig-
riparto territorio- Segretario del Buon Governo, il quale assumerà
riale. le funzioni di Segretario per ricevere, ed esami-
nare stragiudizialmente, e per via di semplici me-
memorie, i ricorsi, che potranno sopravvenire per
la rettificazione delle respective demarcazioni del-
le Delegazioni, e dei Governi.

Regolamento per
la Congregazione
territoriale.

5. L'annesso Regolamento determina il tempo, ed il modo di trasmettere, ed esaminare i ricor-
si, e di farne in seguito la relazione da sottoporsi
all' oracolo Sovrano.

Giurisdizione dei
Delegati.

6. Il Delegato in ciascuna Delegazione eser-
terà, sotto la dipendenza dei Dicasterj superiori
per tutto ciò, che è conservato nelle rispettive
sue attribuzioni, la giurisdizione in tutti gli atti
di Governo, e di pubblica amministrazione, ec-
cettuati gli affari, che per ragion di materia
appartengono alle Potestà Ecclesiastiche, quelli,
che riguardano l'ordine Giudiziario Civile, quel-
li, che spettano alla direzione del pubblico Era-
rio, e quelli che nelle quattro Delegazioni di Bo-
logna, Ferrara, Ravenna, e Forli potessero mai o
in tutto, o in parte essere attribuiti a qualche de-
putazione speciale pel regolamento delle acque.

Presso ogni De-
legato si desti-
neranno due Asses-
sori.

7. Presso ogni Delegato vi saranno *due* Asses-
sori da nominarsi dal Sovrano, dei quali il Dele-
gato si prevarrà pel disbrigo degli affari.

I medesimi dovranno dipendere dal Delegato
in tutto quello, che non verrà ad essi attribuito
specialmente a tenore dell'Art. 28. del Titolo II.,
e degli Art. 77., e 79. del Tit. III.

Congregazione
governativa in o-
gni Delegazione.

8. Presso ogni Delegato esisterà una *Congrega-
zione governativa*, composta di *quattro* Indivi-
dui, *due* del capo luogo, e *due* degli altri luoghi
della Delegazione per quelle di prima classe;

di *tre* Individui, *due* del capo luogo, ed *uno* degli altri luoghi della Delegazione per quelle della seconda classe; e di *uno* del capo luogo, e di *uno* degli altri luoghi della Delegazione per quelle di terza.

Si eccettua da questa disposizione la città di Bologna, nella quale, attese le sue particolari circostanze, si permette, che i quattro Individui della Congregazione suddetta possano essere della medesima città.

9. Questi Individui da nominarsi dal Sovrano Qualità de' Consultori. dovranno avere passato l'età di *anni trenta*, essere di oneste famiglie, distinguersi pel loro costume, e per la loro istruzione, ed avere preventivamente esercitato qualche impiego pubblico, o comunitativo, ovvero atteso lodevolmente al Foro almeno per lo spazio di tre anni.

10. Si aduneranno presso il Delegato tre volte in ciascuna settimana nei giorni, che verranno stabiliti, e straordinariamente ogni volta, che saranno dal Delegato richiesti. Quando debba adunarsi la Congregazione governativa.

11. Saranno consultati in tutti gli affari di qualche rilievo, in cui abbia luogo una deliberazione da prendersi pel regime della Delegazione su i vari oggetti amministrativi. Attribuzione della Congregazione governativa.

12. Il loro voto sarà consultivo. La risoluzione definitiva dipenderà dal Delegato. Saranno registrati i pareri di ciascuno, o i motivi principali, a cui si appoggiano. Il Delegato nel rendere conto della risoluzione alla Segreteria di Stato, ed ai rispettivi Dicasterj di Roma, dovrà trasmettere una copia della discussione fatta nella Congregazione uniforme al registro. Il voto della Congregazione è consultivo.

13. Ogni cinque anni si procederà alla rinnovazione della Congregazione per mezzo dell'estrazione a sorte da eseguirsi nella maniera seguente. Rinnovazione della Congregazione governativa da farsi ogni cinque anni.

Nelle Delegazioni di prima classe due saranno

i membri che sortiranno, e due rimarranno; in quelle di seconda classe due saranno i sortiti, ed uno di restante; in quei di terza uno soltanto sortirà.

Si procederà all'elezione in rimpiazzo dei sortiti a norma del disposto nell'Art. 9.

I sortiti potranno essere rieletti.

Officio del Segretario della Delegazione.

14. Vi sarà inoltre sotto gli ordini dei Delegati, ed a scelta del Sovrano un *Segretario Generale*. Questi interverrà senza voto nella Congregazione, sarà incaricato della estensione delle risoluzioni, della scritturazione de' registri, e del carteggio.

Non potrà essere rimosso senza la intesa della Segreteria di Stato.

Attribuzione dei Governatori di primo, e secondo ordine di primo, e secondo ordine.

15. I Governatori di primo, e secondo ordine dipenderanno intieramente dal Delegato nell'esercizio delle loro facoltà, eccettuati i casi di urgenza, ed eccettuate quelle attribuzioni, che riguardano l'ordine giudiziario negli affari civili, e nelle cause minori, che saranno di loro competenza, nel modo prescritto agli Articoli 25., e 26. del Titolo II.

Corrispondenza tra i Delegati ed i Governatori.

16. Sarà in facoltà del Delegato regolare la corrispondenza, o eseguendola immediatamente coi rispettivi Governatori, e facendola passare pel canale intermedio dei Governatori di primo ordine a quelli di secondo.

Qualità dei Delegati, dei Governatori, e degli Assessori.

17. I Delegati dovranno essere Prelati. I componenti le Congregazioni dovranno essere nativi della Delegazione, o aventi origine dalla medesima, o possidenti in essa, o almeno tra quelli, che hanno ivi contratto il domicilio da dieci anni. I Governatori non dovranno mai esser nativi del luogo, che governano, né domiciliati nel medesimo da lungo tempo. Questo sistema si dichiara comune anche agli Assessori.

18. I Delegati , ed i Governatori saranno tutti nominati dal Sovrano per organo della Segreteria di Stato . Per li Delegati , e per li Governatori di primo ordine si spedirà il Breve , e per quelli di secondo ordine si spediranno le Lettere patenti .

19. Rimane confermata l'abolizione delle giurisdizioni baronali nelle Provincie di Bologna , di Ferrara , di Romagna , delle Marche , d'Urbino , e dei Ducati di Camerino e Benevento . Nelle altre Provincie , nelle quali tali giurisdizioni si trovano ripristinate in virtù dell'Editto , che pubblicò il Pro-Segretario di Stato nel di 30. Luglio 1814 , i Governatori da sciegliersi dai Baroni non potranno incominciare l'esercizio del loro officio , se non precederà l'approvazione della Segreteria di Stato .

Sarà in facoltà dei Baroni il rinunciare alla giurisdizione Baronale , anche per li futuri chiamati , e compresi nelle investiture , senza bisogno di alcuna formalità per supplire al loro consenso . Appresso tale rinuncia cesseranno tutti i diritti , e tutti i pesi relativi all'esercizio della giurisdizione baronale , conservando però sempre per loro , e per li successori il titolo onorifico . I Baroni , li quali vorranno conservare la loro giurisdizione , dovranno fissare ai loro Governatori un assegnamento congruo mensuale , e così anche ai Cancellieri , e Fiscali , e subire le spese occorrenti per la forza armata , non che ogn'altra spesa necessaria alla retta amministrazione della giustizia : il tutto da approvarsi dalla Segreteria di Stato .

20. I Governatori baronali saranno obbligati , come tutti gli altri Governatori , ad eseguire gli ordini , che potranno loro pervenire dai Delegati , o dai Governatori di primo ordine , se saranno questi autorizzati dai Delegati a forma dell' Art. 16.

Le nomine de' Delegati , e Governatori appartenendo al Sovrano

Le giurisdizioni baronali sono sopprese nelle Legazioni , nelle Marche , nella Provincia di Urbino , e Ducati di Camerino e Benevento . Regolamenti per li Governatori baronali nelle altre Provincie .

21. Le loro attribuzioni sono le medesime, che quelle degli altri Governatori, eccettuati i casi, che verranno espressi a suo luogo nei Titoli seguenti, nei quali si parlerà non solo delle funzioni, che i Governatori baronali non potranno esercitare, ma anche de'diritti degli stessi Baroni :

Corrispondenza dei Governatori del Distretto di Roma.

22. Nel Distretto, o sia Comarca di Roma, i Governatori corrisponderanno immediatamente colla Segreteria di Stato, e coi rispettivi Dicasterj della Capitale.

Si conserva la giurisdizione del Cardinal Decano in Ostia e Velletri, e del Prefetto de' Sagri Palazzi Cardinal Decano, e del Prefetto de' Apostolici in Castel Gandolfo rimangono nella Sagri Palazzi Apostolici. 23. Le giurisdizioni del Cardinal Decano in

loro integrità.

T I T O L O II.

Organizzazione dei Tribunali Civili.

Il potere giudiziario civile non appartiene al Delegati. Giurisdizione de' Governatori.

Art. 24. Il potere giudiziario nelle materie civili non entra nelle attribuzioni de'Delegati.

25. I Governatori nei rispettivi luoghi saranno giudici competenti.

1.^o Nelle cause, che in capitale non oltrepassino la somma di *scudi cento*. Se la somma è indeterminata, e che sia tale, che possa eccedere questo valore, non sara di loro competenza.

2.^o Nelle cause di *sommariissimo possessorio*, nelle quali dovranno giudicare sul solo fatto del possesso, senz'assumere veruno esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il *petitorio*. Se il possessorio non potrà essere definito col solo fatto del possesso, dovranno rimettere le Parti avanti il Tribunale di prima istanza.

3.^o Nelle cause di *alimenti* dovuti o per officio di Giudice, o per diritto di azione :

4.^o Nelle cause di *danni dati* nei rispettivi territorj :

5.^o Nelle cause di *mercedi* dovute agli Operaj giornalieri ;

6.^o Nelle controversie , che insorgono in tempo di *fiera* , o di *mercato* per le contrattazioni , le quali intervengono in tali congiunture , e devono giudicarsi sulla faccia del luogo .

26. I giudicati dei Governatori nelle controversie , che non oltrepassano il valore di *scudi dieci* , in quelle di sommariissimo possessorio , di alimenti , di danni dati , di *mercedi* , di contratti nundinali , e di esecuzione di obbligazioni deri- vanti da scritture pubbliche , e private non attaccate di falsità , o di nullità , saranno soggetti al ricorso soltanto in *devolutivo* ; nelle altre contro- versie il ricorso avrà luogo in *sospensivo* .

27. Le appellationi , che s'interporranno dai decreti dei Governatori , saranno portate al Tribunale di prima istranza della Delegazione .

28. Nel capoluogo delle Delegazioni uno dei due Assessori eserciterà nelle cause minori la giurisdizione attribuita ai Governatori nei tre precedenti Articoli .

29. Nelle cause , nelle quali hanno interesse i Baroni , i Governatori dei Feudi non saranno giudici competenti , che per la somma di *scudi dieci* . Quando la causa del Barone sorpasserà la detta somma , ne sarà giudice competente il Governatore del luogo vicinore , che non sia baronale , sempre però dentro i limiti delle facoltà accordate agli altri Governatori .

30. In ogni capoluogo delle Delegazioni sarà istituito un Tribunale di *prima istranza* composto di *cinque* Giudici con *due* Aggiunti nelle Delegazioni di *prima classe* , e di *tre* Giudici con *un* Aggiunto nelle delegazioni di *seconda* , e *terza classe* .

Come siano appellabili i loro giudicati .

Appellazione al Tribunale di prima istranza .

Nel capo luogo della Delegazione un Assessore giudica le cause .

Nelle cause d'interesse baronale , giudica il Governatore più vicino .

Forma del Tribunale di prima istranza .

Il più anziano dei cinque, o tre Giudici farà le funzioni di *Presidente*; quello di *Relatore* si faranno per turno.

*Giudica colle-
gialmente.*

31. Gli anzidetti Tribunali di prima istanza giudicheranno sempre collegialmente nel numero *non minore di tre*,

In caso di assenza, o di legittimo impedimento di uno dei Giudici, sarà questo rimpiazzato dall'Aggiunto, o da uno dei due Aggiunti, che sarà destinato dal Presidente nei Tribunali composti di cinque Giudici.

*Si divida in due
turni, ove sono
cinque Giudici,
nel caso di mol-
tipleca di cau-
se.*

32. Se nei Tribunali composti di cinque Giudici, per la molteplicità delle cause, si crederà espediente di formare due turni diversi, appartenenti al Tribunale medesimo il prendere questa risoluzione, che dovrà essere dedotta a notizia del pubblico con Notificazione, la quale rimarrà affissa alla porta della Cancelleria.

In questo caso ogni turno sarà di tre Giudici, destinando uno degli Aggiunti per completare quello, che rimarrebbe mancante di un Individuo, e lasciando l'altro Aggiunto per supplire *in caso di bisogno*.

Il Presidente distribuirà a ciascun turno per sortizione le cause, e nel margine dell'elenco, che dovrà tenersi affisso in Cancelleria, sarà individuato, a qual turno ciascuna causa appartenga.

Ogni causa dovrà consumarsi nel turno, a cui sarà stata rimessa.

*Giudica respet-
tivamente in ap-
pellazione, e in
prima istanza.*

33. Il Tribunale di prima istanza giudicherà in figura di Tribunale di appellazione a tenore degli Articoli 26., e 27. in tutte le cause di competenza dei Governatori, e degli Assessori, e giudicherà in prima istanza tutte le altre cause, ad eccezione di quelle, che sono riservate alle giurisdizioni speciali come si dirà in appresso.

34. Il Tribunale terrà in pubblico le sue udienze per sentire a voce li difensori delle Parti. Metodo, che deve tenere nel giudicare.

La Parte più diligente farà fissare dal Presidente il giorno destinato all'udienza, e lo intimerà all'altra.

Il Presidente invigilerà al buon'ordine da osservarsi nelle udienze.

I Giudici potranno interporre nell'atto stesso dell'udienza i decreti interlocutorj, o dilatorj, e perciò nelle udienze interverrà l'Attuario, che ne terrà il registro.

Le sentenze definitive dovranno essere pronunciate, e sottoscritte dai Giudici, che si riuniranno a quest'effetto nei giorni, e nelle ore destinate dal Presidente.

Esse dovranno essere motivate.

35. Vi saranno in tutto lo Stato quattro Tribunali di Appellazione: uno in Bologna per le cause delle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì; uno in Macerata per quelle delle Delegazioni di Macerata, Urbino, e Pesaro, Ancona, Fermo, Ascoli, e Camerino: due in Roma per tutto il resto dello Stato, che saranno il Tribunale dell'A. C., e quello della Rota.

Sarà permesso a tutti i litiganti di deferire le cause di appellazione ai suddetti due Tribunali di Roma, purchè ciò siega di comune consenso.

36. Il Tribunale di appellazione tanto di Bologna che di Macerata sarà composto di *sette* Individui, e di *due* Aggiunti. Numero dei Giudici di appellazione in Bologna, e Macerata.

Non potrà giudicare in numero *minore di cinque*.

37. Il più anziano di età sarà il Presidente. Il Relatore sarà preso per turno. Come si scelga il Presidente, e il Relatore.

Metodo di giudicare.

Giurisdizione del Tribunale dell'A. C.

Numero dei Giudici dell'A. C.

Quando giudichino singolarmente.

Quando colleghialmente.

38. Il Presidente destinerà i giorni di udienza, e della proposizione delle cause.

Sono applicate ai suddivisati Tribunali di appella-
lazione le disposizioni contenute nell'Art. 34.

39. Il Tribunale dell' A. C. , (salvo il disposto negli articoli seguenti circa gli altri Tribunali, che sono conservati in Roma ,) sarà di prima istanza nelle cause del Distretto di Roma demarcato nell' annessa Tabella , e di appella-
zione nelle altre cau-
se nel modo , che si dichiarerà in apprusso .

40. In vece di due , come è al presente , il det-
to Tribunale sarà composto di tre Giudici Prelati , che conserveranno lo stesso titolo di Luogotenenti , e di un quarto Giudice , che potrà esser an-
che un togato col titolo di A.C. Met , come è stato
altra volta.

41. Ognuno dei tre Luogotenenti giudicherà singolarmente ,

1.º Nelle cause di un valore minore di scudi 825. , che saranno di sua competenza in pri-
ma istanza :

2.º Nelle cause giudicate dai Governatori della Comarca , o sia Distretto di Roma in seconda istanza :

3.º Nella cause di un valore inferiore ai scudi 300. giudicate in prima istanza da uno de'suoi Colleghi.

42. Il Tribunale dell'A.C. giudicherà collegial-
mente ,

1.º In prima istanza nelle cause della Comar-
ca di Roma eccidenti il valore di scudi 825. , e di valore indeterminato :

2.º In seconda istanza nelle cause di un valore minore di scudi 825. giudicate , sia dai Tribunali di prima istanza delle Delegazioni di Perugia , Spoleto , Viterbo , Civitavecchia , Rieti , Frosinone , e Benevento , sia dai singoli Luogotenenti:

3.^o In terza istanza nei giudicati difformi pronunciati dai Governatori in prima istanza, e dai singoli Luogotenenti in appellaione;

4.^o Parimente in terza istanza nei giudicati difformi dei Luogotenenti nelle cause di valore minore dei scudi 300.

43. Quando il Tribunale dell'A.C. procederà in grado di appellaione, o ricorso dalla sentenza di uno dei Luogotenenti, sarà composto dagli altri due e dall'A.C. Met.

44. Quando procederà in terza istanza in ordine alle due sentenze difformi dei Luogotenenti, sarà composto del terzo Luogotenente, che non ha giudicato, dell'A.C. Met, e dello stesso Monsignor Uditore della Camera, il quale però, volendo, potrà suddelegare il suo Uditore privato, o altro Giudice in suo luogo.

45. In tutti i casi, sempre, che il detto Monsignor Uditore della Camera vorrà intervenire in persona, e giudicare nelle cause deferite al Tribunale Collegiale, o sia Congregazione, sarà in sua facoltà di farlo, ed allora non interverrà l'A.C. Met, che nel caso, in cui il suo voto sia necessario per compire il numero di tre Giudici, a causa di legittimo impedimento, o di assenza di taluno dei Luogotenenti.

46. La Rota sarà il Tribunale di appellaione in tutte le cause di un valore maggiore di scudi 825. giudicate dai Tribunali di prima istanza delle Delegazioni non soggette ai Tribunali di appellaione di Bologna e Macerata.

Lo sarà pure in tutte le cause maggiori di scudi 300., e minori di scudi 825. in caso di difformità dei precedenti giudicati.

Lo sarà in tutte le cause, in cui i giudicati degli altri Tribunali d'appellaione, compreso quel-

Come giudichino in appellaione da un giudicato di uno dello stesso Tribunale.

Come giudichino in terza istanza nei giudicati difformi di due Luogotenenti.

Monsignor Uditore della Camera può sempre intervenirvi.

Giorisdizione del Tribunale della Rota.

lo dell'A. C. , siano difformi dai giudicati di prima istanza.

Per le cause di un valore minore di scudi 300. , in cui li giudicati degli altri Tribunali di prima istanza , e di quello dell'A. C. , come Tribunale di appellaione , siano difformi , si ricorrerà al Cardinal Prefetto della Segnatura , il quale deputerà una Congregazione di tre Prelati per giudicare definitivamente.

Si conserva lo stesso numero di Soggetti, e le stesse onorificenze, prerogative, privilegi al Tribunale della Rota. 47. Il Tribunale della Rota , così meritamente pertutto rispettato , seguirà ad esser composto dello stesso numero di Soggetti , conserverà preminenze , intieramente tutte le sue onorificenze , preeminenti prerogative , prerogative , e privilegi , di cui gode , senza alcuna alterazione ; continuerà a procedere ne' suoi giudizj cogli stessi metodi , e colle stesse forme , con cui ha proceduto in passato , e procede presentemente , tanto nelle cause profane , quanto nell'Ecclesiastiche , e tanto in quelle dello Stato , che nelle estere.

Due sentenze conformi formano la cosa giudicata. 48. In tutti i giudizj le due sentenze conformi di prima istanza , e di appellaione formeranno sempre la cosa giudicata. Quando le due sentenze saranno difformi , avrà luogo la terza istanza innanzi ai Tribunali di Roma nei modi prescritti di sopra.

Si conferma la Giurisdizione civile del Tribunale del Campidoglio. 49. In Roma la Giurisdizione civile del Tribunale del Campidoglio sarà conservata nella forma , e dentro i limiti in cui esiste , tanto in prima istanza , che in appellaione.

Tribunale della Segnatura. 50. Il Tribunale della Segnatura non esisterà , che in Roma. Seguirà ad esser composto dello stesso numero di Prelati.

Ad oggetto però di facilitare lo studio , ed il disbrigo delle cause , sarà diviso in due turni composti ognuno di sei Individui da fissarsi dal Cardi-

nal Prefetto , a ciascuno de' quali presiederà il più anziano fra li sei componenti.

La Parte , che ricorre , avrà l' elezione del turno.

51. Apparterrà a questo Tribunale privativa- mente il diritto di circoscrivere , ossia di annullare gli atti giudiziali , e decreti , e le sentenze di tutti i Tribunali dello Stato senza eccezione.

Giurisdizioni del Tribunale della Segnatura.

Non potrà però ordinare la circoscrizione , che per uno dei tre seguenti capi di nullità , cioè per difetto o di *citazione* , o di *Giurisdizione* , o di *mandato* da esprimersi , e specificarsi nel rescritto.

Sarà in facoltà della Segnatura rimettere , in seguito della circoscrizione , fa causa o allo stesso Tribunale , il di cui giudicato è stato circoscritto , o ai Tribunali dell'A. C. , o della Rota nelle rispettive loro attribuzioni , come stimerà più conveniente.

Potrà , quando lo crederà opportuno , delegare ai Giudici , o Tribunali , che devono giudicare sul merito , la facoltà di circoscrivere.

52. Insorgendo questione di competenza de' Tri- bunali , il giudizio dipenderà dal Tribunale di Se- gnatura.

La Segnatura giudicherà sulla competenza de' Tribunali.

53. Nei giudicati conformi a tenore del dispo- sto nell'Art. 48. non si potrà mai ricorrere in Se- gnatura per sospendere la esecuzione. Si potrà so- lo ricorrere in devolutivo , ed in grado di *restitu- zione in intiero* per ottenere una seconda appella- zione , quando però il precedente giudicato di ap- pellazione non abbia anche esso avuto luogo in de- volutivo.

Quando debba concedersi la re- stituzione in in- tiero ,

Questa seconda appellazione non dovrà accor- darsi , che o per fatti nuovamente scoperti , e pro- vati con documenti autentici , i quali siano decisi- vi , ovvero per una ingiustizia , che risulti o dal non essersi ayuta ragione nei giudicati di qualche

legge , o dall'essersi manifestamente contravvenuto ad una legge vigente.

Anche in questo caso la revisione si commetterà ai Tribunali dell'A.C. , o della Rota , secondo le competenze respective in ragione della somma.

Come debba formarsi il rescritto, o decreto per la restituzione in intero.

Resta salva la giurisdiziooe dei Vescovi, e Tribunali Ecclesiastici.

Nelle cause riguardanti gli interessi Camerali non possono interloquire gli altri Tribunali. Le suddette cause saranno giudicate in prima istanza dagli Assessori camerali da destinarsi nelle Province.

In Roma da Monsignor Uditore del Camerlengo, e dall'Uditore di Monsignor Tesoriere.

54. Il rescritto , o decreto , con cui la Segnatura a termini del precedente articolo accorderà l'appellazione in grado di restituzione in intero , dovrà esprimere uno dei sopraccennati motivi.

55. Con quanto fin qui si è disposto nulla s'innova , e rimangono ferme le attuali disposizioni rispetto alle giurisdizioni degli Ordinarj , e dei Tribunali Ecclesiastici nelle materie di loro competenza.

56. Nelle cause , che riguardano l' interesse della Camera Apostolica non potranno interloqui- re gli altri Tribunali.

57. Saranno destinati nelle Province , riunendo (ove occorrerà) più Delegazioni insieme , gli Assessori camerali , i quali , dentro i confini della giurisdizione loro assegnata , saranno giudici di prima istanza nelle cause interessanti la Camera , quando non oltrepassino il valore di scudi duecento.

58. In Roma , e sua Comarca continueranno a giudicare le cause camerali di prima istanza cumulativamente Monsignor Uditore del Camerlengo , e l'Uditore di Monsignor Tesoriere , quando però le cause suddette conterranno un valore non eccedente li scudi 825.

Se il valore delle cause contenute nelle rispettive giurisdizioni degli Assessori camerali oltrepasserà li scudi 200. , e quelle di Roma , e sua Comarca saranno di un valore eccedente li scudi 825. , le cause suddette saranno giudicate in prima istanza da un Tribunale composto collegialmente da Monsignor Uditore del Camerlengo , da Mon-

signor Presidente della Camera , e dall'Uditore di Monsignor Tesoriere.

Questo Tribunale sarà anche giudice di appello nelle cause giudicate dagli Assessori camerali , ed in caso di difformità di giudizio si potrà ricorrere al Tribunale della Camera.

59. Dai giudica i di prima istanza del Tribunale composto come sopra , non che dai giudicati singolari similmente di prima istanza di Monsignor Uditore del Camerlengo , e dell'Uditore di Monsignor Tesoriere , l'appellazione si deferirà al Tribunale della Camera.

60. Il Tribunale della Camera procederà coi metodi già stabiliti , colla sola differenza , che sarà diviso in turni composti di un egual numero di Chierici di Camera , al primo de'quali procederà il Decano , al secondo il più anziano.

La elezione del turno apparterrà all'appellante.

61. Quando vi sarà luogo all'ulteriore appallazione da un giudicato della Camera , questa sarà deferita all'altro turno , che non avrà giudicato.

62. Colle disposizioni prese negli articoli antecedenti non s'intende fatta alcuna innovazione alla spedizione , ed esecuzione dei mandati di mano regia , li quali per li crediti fiscali provenienti da dazi , e da risposte dovute all'Erario , potranno continuarsi a rilasciare , ed eseguire per qualunque somma , tanto dagli Assessori camerali , quanto cumulativamente da Monsignor Uditore del Camerlengato , e dall'Uditore di Monsignor Tesoriere , secondo le regole , e pratiche vigenti.

63. Non vi saranno in appresso Giudici commissarij , nè Giudici privativi.

64. In materia contentiosa civile sono sopprese tutte le giurisdizioni , e tutti i Tribunali particolari , e privilegiati per ragione delle persone , o per ragione delle cose dedotte in giudizio , esis-

Cause da giudicarsi collegialmente coll'intervento anche di Monsignor Presidente della Camera.

Cause di appallazione al Tribunale della Camera.

Come si debba procedere in caso di ulteriore appallazione .

Come si proceda per le mani regie .

Si tolgono i Giudici commissarij e privativi .

Si sopprimono alcune giurisdizioni particolari , e privilegiate , ed altre sono conservate .

stanti tanto in Roma, che nello Stato, salvo il già disposto nell'Art. 55., circa i Tribunali Ecclesiastici, e nell'Art. 49. circa quello del Campidoglio, e salve ancora le giurisdizioni della Congregazione de' Vescovi e Regolari, del Tribunale della Dateria, e di quello della Fabbrica di S. Pietro. Sono inoltre eccettuate, e rispettivamente man tenute le giurisdizioni.

1.^o Della Congregazione del Buon Governo a forma della Costituzione della San. Mem. di Benedetto XIV;

2.^o Dell'Uditore del Camerlengo negli affari riguardanti i mercati di Piazza Navona:

3.^o Del Presidente della Grascia nei mercati soggetti alla sua giurisdizione:

4.^o Dell'Annona nelle materie, che la riguardano a tenore dei Pontificj Chirografi dei 31. Ottobre 1800., e 19. Settembre 1802:

5.^o Dell'Agricoltura nelle materie agrarie di sua stretta competenza:

6.^o Del Tribunale del Cardinal Vicario nelle cause di alimenti a norma delle facoltà, di cui attualmente è investito:

7.^o Del Giudice de' mercenarj negli affari di sua competenza.

Se vi sarà luogo ad appellaione dai giudicati dell'Annona, o della Grascia, questa si deferirà al Tribunale della Camera; rispetto poi ai giudicati dell'Agricoltura, qualora l'appellaione avrà luogo, la medesima sarà portata al Tribunale dell'A. C., o della Rota, secondo le respective lcro competenze. Lo stesso si osserverà per i giudicati del Cardinal Vicario in materia di alimenti.

Le cause nuove
de' Tribunali sop-
pressi apparten-
gono agli altri
stabiliti in que-
sta Legge.

65. Le cause nuove, che o privativamente, o cumulativamente appartenevano a tali Tribunali, o Giudici particolari, e di privilegio, che sono

soppressi, entreranno nella competenza dei Tribunali di sopra stabiliti.

66. Quelle però, che si trovano già introdotte innanzi i Tribunali, e Giudici, che cesseranno di avere la giurisdizione contenziosa, come anche quelle, che si troveranno introdotte avanti i Giudici commissari, e privativi per ispeciale delegazione, e non saranno terminate dagli stessi Tribunali, e Giudici prima del giorno, da cui comincia l'esecuzione del presente Moto proprio, passeranno in istato, e termini avanti i Tribunali di prima istanza, che saranno competenti, i quali Tribunali procederanno tanto in grado di prima istanza, quanto in grado di appellaione, secondo lo stato, in cui la causa siasi deferita ai Tribunali, e Giudici, de' quali cessa la giurisdizione. Sono però eccettuate le deputazioni delle Congregazioni particolari.

67. La nomina dei Giudici di tutti i Tribunali è riservata immediatamente al Sovrano.

68. Niuno potrà esser Giudice in un Tribunale di prima istanza nelle Delegazioni, che non abbia passata l'età di anni *venticinque*, che non sia laureato, che non provi di avere esercitato il Foro almeno per lo spazio di tre anni, e che non giustifichi l'onestà de'suoi natali, e la irrepprensibilità della sua condotta.

Le stesse prescrizioni avranno luogo per i Giudici supplenti ad eccezione dell'età, per la quale basterà, che abbiano oltrepassato gli anni *ventuno*, e della laurea, che non si esigerà nei medesimi.

69. Nei Tribunali di appellaione l'età dei Giudici dovrà essere *di trent'anni* compiti; oltre la quale dovrà esser di *appellaione*, e gli altri requisiti dell'onestà dei natali, e della buona condotta, dovranno provare di aye.

Nelle cause pen-
denti si proroga
la giurisdizione
fino all'esecuzio-
ne del presente Mo-
to proprio.

La nomina dei
Giudici è riserva-
ta al Sovrano.
Qualità de' Giu-
dici di prima is-
tanza nelle Pro-
vincie.

re lodevolmente atteso all'esercizio del Foro almeno per lo spazio di cinque anni.

Si osserveranno le stesse regole per gli Aggiunti, ad eccezione dell'età, che potrà essere sopra gli anni venticinque, e della laurea dottorale.

Provvedimenti circa l'onorario de' Giudici, e di altri ufficiali: facoltà rispettiva de' Delegati circa le nomine, e remozioni dei medesimi, e circa la disciplina delle persone addette al Foro.

70. Sarà determinato un onorario fisso, e congiunto ai Giudici, agli Attuari, ed ai loro sostituti da pagarsi dal Governo, escluso ogni altro emolumento fuori di quelli, che verranno individualmente preservati. Ai Cursori, Balivi, ed altri Messi sarà assegnato uno stipendio ristretto per il servizio, che dovranno prestare al Governo, ed al pubblico, lasciando che possano godere degli emolumenti per le citazioni, ed altri atti, che faranno in servizio de' privati, secondo le discrete tasse, che per ora saranno ordinate dai rispettivi Delegati.

Gli Aggiunti non avranno onorario, ma subentreranno in caso di vacanza al Giudice, che verrà a mancare nel loro Tribunale. Si avranno anche in particolare considerazione nelle vacanze de' Giudici di altri Tribunali, e nella collazione di altri impieghi. Ai Delegati apparterrà la nomina de' Cancellieri, ed ufficiali suddetti, ponendosi però di concerto col Tribunale, e con i Governatori, ai quali dovranno essere addetti, e rendendo intesa la Segreteria di Stato delle nomine da loro fatte.

In caso, che alcuno dei suddetti ufficiali mancasse al suo dovere, si potrà dal Tribunale rispettivo sospendere dall'ufficio, e surrogare altro provvisoriamente, dandone subito parte al Delegato, da cui dipenderà la remozione, e surrogazione definitiva.

Ai Delegati stessi, con la intelligenza però dei Tribunali, apparterrà per ora il prescrivere le regole per la continuazione, o ammissione dei Pro-

curatori, e degli Avvocati, e lo stabilire le discipline, che dovranno da essi osservarsi nell'esercizio delle loro funzioni; rimanendo su questo proposito, rapporto agli Avvocati, e Procuratori esercenti questi officj nei Tribunali di Roma, in pieno vigore le prescrizioni vigenti, fin tanto che non sia provveduto con altri regolamenti.

71. Fino al termine prescritto per mettere in attività la presente Organizzazione, proseguiranno le Autorità giudiziarie ad esercitare le loro funzioni nella maniera, con cui le esercitano attualmente. All'epoca suddetta, in cui entreranno in esercizio le nuove Autorità, le cause passeranno avanti le Autorità medesime nello stato, e termini, in cui si troveranno a tenore del disposto nell'Art. 66.

72. Gli atti di giurisdizione volontaria, quali sono i decreti, che si devono interporre nei contratti delle donne, e de'minori, ed altri simili, de' quali non vi è esercizio di giurisdizione contentiosa, apparterranno ai Delegati, ed ai capi de'Tribunali in tutta la estensione delle respective giurisdizioni, e nella circonferenza dei Distretti ai Governatori.

In Roma l'esercizio di questa giurisdizione, rimarrà presso i Giudici, che la esercitano, e presso i loro successori, eccettuato il Luogotenente del Governatore, che rimane soppresso.

73. Fino alla pubblicazione di una nuova Legislazione si continuerà lo stesso metodo di attitazione, che, si osserva presentemente tanto in Roma, che nei rispettivi luoghi dello Stato.

74. Le leggi del diritto comune, moderate secondo il diritto Canonico, e le Costituzioni Apostoliche, regoleranno fino alla pubblicazione di un nuovo Codice legislativo i giudizj in tutto ciò,

Sino al termine, che si prescrive, continueranno i Giudici attuali.

A chi appartengono gli atti di giurisdizione volontaria.

Si conserva per ora l'attuale pratica civile.

Si osservano per ora le leggi, e costituzioni vigenti.

che non si troverà disposto diversamente nel presente Moto proprio.

Commissioni per
la compilazione
de' nuovi Codici.

75. Colla maggiore speditezza compatibile con la maturità necessaria, sarà pubblicato un sistema di universale Legislazione, al quale effetto sono deputate tre Commissioni composte di Soggetti forniti dei lumi più estesi, le quali dovranno occuparsi indefessamente della formazione di altrettanti Codici legislativi, che comprenderanno la intera Legislazione da osservarsi nei giudizj Civili, Criminali, e Commerciali, ed i metodi, di attitazione, e di tela giudiziaria, con i quali si dovrà procedere in ciascuno di essi.

Una Commissione composta di cinque Individui si applicherà alla formazione del Codice civile, e quello di Procedura civile. Un'altra composta dello stesso numero d'Individui attenderà alla formazione del Codice criminale, e di quello di Procedura criminale. Una terza Commissione formata di cinque Individui, due Giusperiti, e gli altri tre scelti tra i Negozianti più rinomati, e più istruiti, si occuperà della formazione del Codice di Commercio, e di Procedura in materia commerciale. Terminato, che sarà da queste tre Commissioni il lavoro con la maggior possibile celerità, sarà sottoposto all'esame della Congregazione Economica, la quale proporrà le modificazioni, ed aggiunte, che crederà convenienti. Tutto sarà in appresso posto sotto gli occhi del Sovrano, a cui è riservata la sanzione delle leggi componenti detti Codici, cambiando, togliendo, ed aggiungendo, secondo che crederà opportuno.

T I T O L O III.

Organizzazione dei Tribunali Criminali.

Art. 76. La giurisdizione criminale si eserciterà nel modo seguente,

Per comodo delle Popolazioni, e per maggiore speditezza nell'amministrazione della giustizia, i Governatori locali di primo, e secondo ordine procederanno dentro i limiti del rispettivo loro territorio nei delitti minori, cioè in quelli punibili con pene pecuniarie, ed afflittive, estese, e considerate come equivalenti ad un anno di opera inclusivamente.

Quando la condanna pronunciata dai suddetti Governatori di primo, e secondo ordine si estenderà all'intiero anno di opera, sarà luogo all'appellazione suspensiva. Quanto ai Governatori, che esercitano la giurisdizione baronale, restano ferme le disposizioni prese dalla Costituzione *Post diuturnas*.

77. In ciascuna Delegazione vi sarà un Tribunale criminale, il quale sarà composto di cinque Giudici, cioè del Delegato, che ne sarà il Presidente, dei due suoi Assessori, di uno dei Giudici del Tribunale di prima istanza civile, e di uno degl'Individui componenti la Congregazione governativa.

Questi ultimi due sederanno nel Tribunale per il corso di un anno, e saranno rinnovati secondo il turno di anzianità, incominciando in ciascuno dei detti due corpi dal più vecchio fino al più giovine di età, e ricominciando nella stessa guisa il turno dopo consumato l'anno dell'ultimo.

In caso di assenza, o impedimento di alcuno dei suddetti Individui componenti il Tribunale,

Giurisdizione
criminale de' Go-
vernatori, e co-
me possa appel-
larsi dalle loro
condanne.

Tribunale Cri-
minale in ogni
Delegazione.

sarà in facoltà del Delegato di surrogarne altro fra i Consiglieri, e Giudici summentovati, e ciò avrà luogo anche per gli Assessori.

Al detto Tribunale si appella dai giudicati de' Governatori.

78. I Tribunali criminali costituiti, come sopra, nelle singole Delegazioni saranno Tribunali di appellazione nelle cause giudicate dai Governatori locali, nelle quali compete l'appellazione a norma dell'Art. 76.

Nel capoluogo la giurisdizione criminale nelle cause minori si esercita da un Assessore.

79. In queste medesime cause nei capoluoghi di ciascuna Delegazione la giurisdizione criminale sarà esercitata sotto la dipendenza, ed approvazione del Delegato dall'altro Assessore, che non avrà l'esercizio della giurisdizione nelle cause minori civili.

Nelle cause di entità maggiore di quella attribuita ai Governatori, giudica il Tribunale criminale.

Dalla condanna di questo Tribunale non si appella in sospensivo, eccetto il caso, che per l'assoluzione, o per una pena più mite.

80. Nei delitti, per i quali è prescritta una pena maggiore di un anno di opera, il giudizio apparterrà al Tribunale criminale del- la Delegazione.

81. Se la condanna pronunciata dal detto Tribunale non eccederà la galera, o l'opera di cinque anni, non competrà al reo l'appellazione *in sospensivo*, fuorichè nel caso, in cui almeno uno dei Giudici abbia votato o per l'assoluzione, o per una pena minore; nel caso poi, che la condanna sia emanata a pieni voti, l'appellazione non avrà luogo, che *in devolutivo*.

A tal effetto nella sentenza si dovrà specificare l'unanimità dei voti, quando vi sia concorsa.

Dai Tribunali dette Province conosciute sotto il nome di Legazioni si appella a Bologna, da quelle delle Marche, d'Urbino e Camerino, a Macerata, dagli altri alla Consulta.

82. L'appellazione nel caso espresso nell'Articolo precedente sarà deferita per le Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forli al Tribunale di appellazione di Bologna; per quelle di Macerata, Urbino, e Pesaro, Ancona, Fermo, Ascoli, e Camerino al Tribunale d'Appello a Macerata; e per le altre Delegazioni alla S. Consulta.

83. Se la condanna eccederà i cinque anni di galera, e molto più, se sarà capitale, l'appellazione si deferirà a' respectivi trè Tribunali, come all'articolo precedente.

84. Vi saranno in ogni capoluogo della Delegazione due Giudici processanti, ed un Cancelliere, ed in ogni Governo di primo, e secondo ordine vi sarà un Cancelliere, il quale unito al Governatore locale sarà obbligato alla compilazione dei processi in tutti i delitti, che accadono nella propria giurisdizione, ancorchè il giudizio appartenga al Tribunale della Delegazione.

I suddetti due Giudici processanti saranno all'occorrenza obbligati ad impinguare, e rettificare i processi dei sopraenunciati Governatori.

85. Assumendosi il Governo il peso di un congruo mensile onorario per li suddetti Governatori, Processanti, Cancellieri, ed altri ministri, resta ad essi proibito di applicarsi i prodotti delle sposte, e delle inquisizioni criminali, le quali si esigeranno dai medesimi per renderne conto a Monsig. Tesoriere Generale.

86. Nei delitti commessi nei paesi, che compongono la Comarca di Roma, il Tribunale del Governo sarà giudice di appello dalle condanne pronunciate dai Governatori a termini della loro competenza.

87. Il sistema lodevole rapporto alle appaltazioni, che si osserva nel Tribunale del Governo, e negli altri Tribunali criminali di Roma, è conservato.

88. Nei delitti comuni commessi dentro la città di Roma si procederà tanto dal detto Tribunale del Governo, quanto da quelli dell'A. C., del Vicariato, e di Campidoglio, secondo le regole attualmente vigenti.

Dalle condanne alla galera oltre cinque anni, o a pena capitale si appella rispettivamente a Bologna, a Macerata, ed alla Consulta.

Vi saranno Giudici processanti e Cancellieri.

I Giudici, ed ufficiali della giustizia debbono essere contenti dello stipendio loro fissato dal Governo, senza esigere altro a loro profitto.

Dalle condanne de' Governatori del Distretto di Roma si appella al Tribunale del Governo.

Si continua il sistema delle appaltazioni nel Tribunale del Governo, ed altri di Roma.

Nei delitti comuni in Roma procedono il Governo, l'A. C., il Vicariato, e Campidoglio.

Nei Contrabbandi e delitti a danno dell' Erario , commesse a danno dell' Erario , i Giudici compendono gli Assessori camerlìi nelle Province , ed in Roma i

ed in Roma i Tri-
bunali criminali del Camerlengato , e del Te-
bunali criminali del Camerlengo , e del Tesoriere .

89. Nei delitti per contravvenzioni , e frodi commesse a danno dell' Erario , i Giudici compendono gli Assessori camerlìi sorierato destinati nelle Province , ed in Roma i Tribunali criminali del Camerlengato , e del Tebunali criminali del Camerlengo , ai quali si potrà portare l'appellazione dalle condanne degli Assessori *in devolutivo* sol- tanto , quando la pena da loro pronunciata non ecceda la somma di scudi 150. compreso il valore della cosa caduta *in commissum* , e della multa , e non porti pena afflittiva ; nel caso poi , che la condanna ecceda la somma di scudi 150. nella maniera espressa di sopra , o porti pena afflittiva , competerà l'appellazione *in sospensivo* .

Giurisdizioni criminali alle quali non è deroga-

90. Con le precedenti disposizioni non s'intenderà derogato in alcuna parte alle giurisdizioni della Sagra Inquisizione , della Congregazione de' Vescovi , e Regolari , del Prefetto de' Palazzi Apostolici , e del Tribunale militare , le quali in materia criminale continueranno ad esercitarsi secondo il passato , come altresì nulla s'intende innovato circa il Foro Ecclesiastico .

Sono abolite le altre giurisdizioni criminali di privilegio .

altre giurisdizioni criminali di privilegio .

91. Tutte le altre giurisdizioni criminali di privilegio , ad eccezione di quelle espresse nei precedenti articoli (siano tali o per ragione di persona , o per ragione di materia) sono abolite , ed in virtù di questa abolizione quelli , che presiederanno alle Amministrazioni pubbliche , dovranno , ancorchè si tratti di contravvenzioni ad ordinanze riguardanti la loro azienda , ricorrere ai Tribunali ordinari , i quali però nel procedere , e nel condannare , dovranno osservare le forme prescritte dalle ordinanze medesime .

Viseranno i Di-
fensori de' rei
presso ogni Tri-
bunale .

92. Presso ogni Tribunale criminale vi sarà un Difensore de' rei di officio nominato dal Sovrano . Potrà però l'inquisito prevalersi di altro

Difensore, purchè sia nel catalogo di quelli, che dovranno essere in ciascun capo luogo approvati dal Delegato col consiglio della Congregazione governativa.

93. Vi sarà inoltre in ogni Delegazione un **Procuratore fiscale**, che sarà parimente scelto Vi sarà presso
ogni Tribunale
un Procuratore
fiscale.

In Roma il Procuratore fiscale generale continuerà colle solite sue attribuzioni in tutte quelle cose, che non si oppongono alle presenti disposizioni.

94. In tutto ciò, che riguarda i Cancellieri, gli esecutori, la forza armata, e tutt'altro occorrente per l'amministrazione della giustizia punitiva, sarà provveduto con separate istruzioni, che si daranno ai Delegati. Si annunziaoo
particolari istru-
zioni circa i Can-
cellieri ed altri
ufficiali della giu-
stizia.

95. Fino alla pubblicazione del nuovo Codice criminale, la quale seguirà quanto prima, si procederà in tutto lo Stato colle leggi attualmente vigenti. Si osserveran-
ti no per ora le leg-
gi vigenti.

96. L'uso dei tormenti, e la pena della corda, amendue già interdetti, rimangono perpetuamente aboliti, ed a quest'ultima è surrogata la pena di un anno di opera. E' abolito l'uso
de' tormenti, e
della corda.

97. Le pene rimesse nell'attuale Legislazione criminale all'arbitrio dei Giudici, e Tribunali sono abolite, in quanto riguardino l'esasperamento e l'accrescimento di quelle nomminate espressamente dalla Legge. Rispetto a quelle; che nei Bandi generali, o particolari, o in altre leggi sono rimesse interamente al detto arbitrio dei Giudici, e Tribunali, non potranno mai le medesime eccedere un anno di opera; e solo rimarrà ai Giusdici, e Tribunali suddetti la facoltà di minorarle sotto questo grado, semprechè o la natura del delitto, o le circostanze, che lo accompagnano, li convincano nella Si limita la po-
testà de' Giudici
nelle pene com-
minate ad arbi-
trio s

loro coscienza della giustizia, e della equità di tal minorazione.

Queste prescrizioni riguardo alle pene arbitrarie avranno luogo fino alla pubblicazione del nuovo Codice criminale, in cui dovrà sparire affatto ogni pena rimessa all'arbitrio del Giudice, e solo potrà in alcuni delitti fissarsi un minimo, ed un massimo di pena ad oggetto, che dentro questi limiti il Giudice possa proporzionarla alle circostanze, che aggravano, o diminuiscono la imputabilità dell'azione delittuosa, le quali circostanze stesse per quanto è possibile saranno definite dalla Legge.

Si continuerà 98. Finchè non sarà pubblicato contemporaneamente al Codice penale quello d'istruzione, o forma de' processi criminali con alcune modifiche, si osserveranno le regole, che si trovano attualmente in vigore. I processi però, e le sentenze si faranno, e si promulgheranno da tutti i Giudici, e Tribunali dello Stato, compresi anche quelli di Roma, in lingua italiana, e le sentenze saranno motivate.

Così anche per la legittimazione, e pubblicazione di questi.

Potrà il reo domandare il confronto de' testi monj avanti i Giudici.

Si osserveranno i Canoni e Costituzioni sulla Immunità Ecclesiastica.

99. Le stesse regole saranno osservate per le legittimazioni, e pubblicazioni dei processi, salvo il disposto nel seguente articolo.

100. Nelle cause capitali, quando il reo ricusi di legittimare il processo nel modo presentemente in uso, e domandi il confronto dei testimonj, questo dovrà farsi avanti i Giudici, che lo dovranno giudicare.

101. In tutto ciò, che riguarda le persone degli Ecclesiastici, ed il privilegio del Foro competente alli medesimi, si osserveranno le regole Canoniche, e le Costituzioni Apostoliche attualmente vigenti, e rispetto all'estrazione degli inquisiti dagli asili sagri, saranno osservate le forme Canoniche a norma delle istru-

zioni già date, e di altre, che si credesse opportuno dare in appresso.

T I T O L O IV.

Disposizioni Legislative.

Art. 102. Tutte le Leggi municipali, statuti, ordinanze, riforme, sotto qualunque titolo, o per mezzo di qualunque Autorità emanate in qualsivoglia luogo dello Stato, comprese ancora quelle pubblicate per un'intera Provincia, o per un particolare Distretto, rispettivamente sono abolite, a riserva di quelle, che contengono provvedimenti relativi alla coltura del territorio, al corso delle acque, ai pascoli, ai danni dati nei terreni, o ad altri simili oggetti rurali,

103. In tutte le parti dello Stato, alla infinita varietà delle Leggi statutarie, con le quali si trova a favore dei maschi agnati corretta la disposizione del gius comune, che deferisce indistamente le successioni intestate agli agnati, ed ai cognati dell'uno e dell'altro sesso, sono surrogate le seguenti disposizioni.

104. Nella linea diretta discendente i figli maschi, o altri discendenti maschi agnati escluderanno sempre dalla eredità intestata del padre, scendenti, es dell'avo, di altro ascendente maschio dell'agnazione le femmine, ed i cognati, ancorchè eguali, o prossimiori in grado.

105. Nella linea diretta ascendente, allorchè si tratterrà di succedere nell'eredità intestata del figlio, nipote, o altro discendente maschio di maschio, il padre, l'avo paterno, o altro ascendente maschio, ed agnato escluderà le ascenden-
ti femmine, ancorchè prossimiori in grado, ad

Nuove disposizioni per le successioni.

eccezione della madre, a cui rimane preservata la successione, o consuccessione luttuosa del figlio, a termini del comune diritto in concorso dell'avó, o altro ascendente paterno, come anche in concorso degli altri figli.

Sono escluse anche dall'eredità dei collaterali salva la dote, e gli alimenti.

106. Nelle eredità dei collaterali maschi, le femmine coi loro figli, e discendenti dell'uno, e dell'altro sesso, quantunque in eguale, o in più prossimo grado, saranno escluse dai maschi agnati congiunti col defonto, fino al quarto grado della computazione civile inclusivamente.

Se per altro saranno innutte, e priye di dote, la quale non possano conseguire altronde, dovranno riceverla in sussidio dalle persone, per le quali saranno escluse, e sulla porzione dei beni, in cui sarebbero succedute *ab intestato*. Questa dote sarà tassata secondo il ragionevole arbitrio del Giudice regolato dalla necessità di un onesto collocamento.

Giò, che si prescrive per la dote nel suddetto caso, avrà anche luogo per gli alimenti necessarj, durante il tempo, che rimarranno innutte.

Sono anche escluse le avole d'ascendenti i lati, e gli ascendenti ma terni, salva la legittima.

107. Saranno pure escluse da ogni consuete cessione in concorso dei maschi, ed agnati contemplati nell' articolo precedente, le avole, proavole, ed altre ascendenti femmine di ambidue i lati, come anche gli ascendenti maschi del defonto per lato materno, salva però la legittima, sempre che sia loro dovuta per disposizione di ragione, la quale in tal caso sarà la terza della terza parte della intiera eredità.

In tutti gli altri casi si osserva il diritto civile.

108. In tutti gli altri casi, fuori di quelli espresi negli Articoli 103. 104. 105. 106. e 107., succederanno i maschi, e le femmine, gli agnati, e i cognati, senza distinzione, nella forma prescritta dal diritto novissimo Giustinianeo.

109. Tra gli agnati invitati alle successioni intestate rimangono ferme le disposizioni del diritto comune, rispetto alle prerogative dei grandi, ed ai diritti di rappresentazione.

110. La esclusione delle femmine e dei cognati non avrà mai luogo nell'eredità intestata di femmine, tanto nella linea diretta discendente, che nell'ascendente, e collaterale:

111. In niun caso la figlia, o altra discendente sarà esclusa dall'eredità intestata del padre, dell'avo, o altro ascendente, morto senza figli, o discendenti masehi, ed agnati.

112. Le figlie, o nepoti, che si troveranno già collocate in matrimonio al tempo della morte del padre, o dell'avo paterno con una dote congrua dai medesimi a loro costituita in vita, null'altro potranno pretendere sulla di loro eredità, o testata, o intestata.

Si avrà sempre per congrua la dote, quando con essa la femmina sarà stata collocata in matrimonio con persona di pari condizione.

113. Le figlie, o nepoti, ovvero altre discendenti, escluse per la esistenza dei maschi agnati, come anche quelle collocate in matrimonio senza dote, o con dote non congrua, avranno il diritto a conseguire una dote la quale equivalga alla porzione, che sarebbe loro dovuta a titolo di legittima, secondo il numero totale dei figli, ed a norma del gius comune.

Quelle, che avranno ricevuto una dote, ma non congrua, dovranno farne la imputazione per conseguire un equivalente alla legittima.

114. Li fratelli non saranno obbligati a consegnare la dote alle sorelle innutte, che allor quando seguirà il loro collocamento, o giunte che siano alla età di anni 25. compiti senza essere collate.

Per gli agnati rimane fermo il diritto comune.

Le femmine non sono escluse dall'eredità delle femmine.

Le femmine non sono escluse dall'eredità degli ascendenti morti senza maschi.

Le figlie, e nipoti già maritati alla morte del padre, o dell'avo, con dote congrua, è tale si presume, se siano maritate a persona di pari condizione, non possono pretendere altro.

Le discendenti escluse, e le malitate senza dote congrua, debbono essere congiuntamente detrate.

La dote non si potrà consegnare prima del matrimonio, ma investirsi per consegnarla quando giungeranno all'età di anni 25.

In questo secondo caso sarà a carico dei fratelli l'interporre l'ufficio del Giudice, acciò la dote sia investita, e posta in salvo pel caso del futuro matrimonio.

Le femmine non maritate dovranno essere alimentate, e mantenute dai fratelli nella casa comune, se convivono insieme, o presso uno di essi a spese comuni, se vivono separati, e dopo l'anno 25, potranno domandare i frutti della dote in luogo de-

In qual tempo: e con quali condizioni abbia luogo la consegna della dote.

Prima dell'anno 25, si potrà domandare la liquidazione, ed assicurazione della dote.

Competenza dell'ipoteca dote.

Qual dote sia dovuta alle figlie di un fratello prediletto.

Il diritto della dote passa agli eredi, e la donna può disporre anche prima del matrimonio.

115. Nel tempo intermedio dovranno essere alimentate, e mantenute dai fratelli nella casa comune, se convivono insieme, o presso uno di essi a spese comuni, se vivono separati,

116. Passata la età di anni 25., senza che sia dote in luogo de- no collocate, rimarrà in loro facoltà, o di obbligare i fratelli a consegnare loro la dote a norma dell'Art. 113., e 114. (nel qual caso cesseranno gli alimenti), o di continuare a ricever questi (nel qual caso non avrà luogo la consegna della dote).

117. Potranno bensì le femmine nubili, o i loro tutori, e curatori astringere in ogni tempo i fratelli, o altri collaterali escludenti, a liquidare la quantità della dote dovuta alle dette femmine, e ad assegnare i fondi, sopra i quali dovranno conseguirla.

118. Per la sicurezza, e conservazione della dote dovuta dai fratelli, o altri, in concorso de' quali le femmine sono escluse, competerà alle dette femmine la ipoteca nei termini stabiliti nel contemporaneo Regolamento risguardante il regime ipotecario di cui si parlerà in appresso.

119. Nel caso, in cui restino escluse le figlie di un fratello prediletto, esse non potranno consegnare per ragione di dote, che la porzione di legittima, che al loro padre sarebbe appartenuata, se fosse rimasto superstite in tempo dell'aperta successione.

120. La dote dovuta alle figlie, o ad altre femmine discendenti passerà ai loro eredi legittimi, in caso che muoano senza testamento, e potranno disporne liberamente per ultima volontà.

ancorchè non si sia fatto luogo alla tradizione nei casi contemplati nell'Articolo 114.

121. Potranno i fratelli, o altri preferiti, come sopra, nella successione, essere astretti a dare i dovuti alimenti alle femmine innutte, anche fuori della loro casa, ed in denaro, quando concorra un ragionevole motivo.

Questi alimenti potranno anche essere tassati in una somma, che superi il frutto della dote, secondo il prudente arbitrio del Giudice, dal quale dipenderà anche la destinazione del luogo, e delle persone, presso le quali dovranno decentemente (in tal caso) collocarsi.

122. Trovandosi superstite la madre, o l'ava paterna, rimaste in istato vedovile, le figlie, o le nepoti saranno collocate presso la madre non passata alle seconde nozze, o presso l'ava in caso diverso, sia che queste convivano coi maschi eredi, sia, che vivano separate, nel qual caso dovranno dai detti eredi somministrarsi gli alimenti in denaro nel modo prescritto all'Articolo 121.

123. In tutti i casi, in cui la legittima è dovuta *ab intestato* per disposizione del diritto comune alle avole, o agli ascendenti del defonto per lato materno, questa si dovrà egualmente sulle eredità testate nella seguente maniera.

Si limiterà al terzo del terzo dell'intera eredità, se gli eredi scritti nel testamento saranno i fratelli, o le sorelle del testatore, o i rispettivi figli delle medesime persone.

Sarà il terzo di tutto l'asse, qualora siano istituite eredi persone diverse.

Nel caso, che l'eredità sia lasciata in parte ai fratelli, e sorelle, ovvero ai loro figli, ed in parte ad altre persone, sarà il terzo del terzo rispetto alle porzioni delle persone nominate in pri-

Quando, e come si debbano gli alimenti fuori della casa alle femmine non maritate.

Ove debbano esser collocate le figlie o nepoti, trovandosi superstiti la madre, e l'ava paterna in istato vedovile.

Regole per misurare la legittima.

mo luogo ; ed il terzo dell'intiero rispetto alle altre.

Nel testamento 124. Per la validità dei testamenti , ed altri si osservino le so- atti di ultima volontà , dovranno osservarsi le so- lennità del *ius ci- vile* , salvo in lennità prescritte dal diritto civile. *qualche caso il* I testamenti ordinati secondo la forma del Ca- capitolo *cum es- ses* , saranno validi attora soltan- *capitolo rela- tum.*

persone ammalate , e defonte in una campagna , o villaggio lontano più di tre miglia dai luoghi , ove risiedono Notari pubblici. Non s'intende derogato alle disposizioni del Capitolo *Rela- tum* in quanto concerne il favore delle Cause pie.

Quali testamen- ti fatti sotto le cessate leggi sono da eseguirsi. 125. I Testamenti fatti nelle forme prescritte dalla cessata Legislazione avranno la loro esecuzione , se sia seguita la morte del testatore durante l'estinto Governo. Se la morte sia seguita in appresso , i testamenti così detti *olografi* , e mancanti di ogni solennità estrinseca , ch'erano ammessi da quella Legislazione , avranno effetto soltanto , quando resti provata la incapacità del testatore di rinnovarli nelle forme solenni prima della morte. Gli altri testamenti fatti con le solennità prescritte , e vigenti in tal epoca , avranno la loro esecuzione , se non si trovino revocati dal testatore sopravvissuto con altre disposizioni fatte nelle forme indicate nel precedente articolo.

Nelle donazioni di là dai scudi 300. è necessario l'istromento, e la insinuazione. 126. Le donazioni irrevocabili tra vivi , o universali , o particolari , che eccedono il valore di scudi 500. romani , non saranno valide , se non saranno fatte per istromento pubblico , ed insinuate nelle solite forme.

127. Nè il giuramento , nè il favore del matrimonio , nè altro titolo qualunque potrà convalidarle , qualora siano fatte per atto privato .

• manchino della insinuazione. Il giuramento si presumerà estorto per forza, e per timore.

128. Niun contratto dei minori, e delle donne, ancorchè maggiori, sarà valido senza l'intervento, ed il consenso dei più prossimi parenti, o del curatore da deputarsi in mancanza, o in assenza dei medesimi, e senza che intervenga il decreto del Giudice da interporsi, secondo la forma prescritta dalla Costituzione della sanc. mem. di Benedetto XIV.

Sono eccettuati i soli contratti dei minori, e delle donne, che esercitano attualmente la mercatura, qualora riguardino gli oggetti del loro commercio.

Nè il giuramento, che si presumerà estorto, nè qualunque causa expressa, renderà validi i contratti stipolati dai minori, e dalle donne, senza l'intervento delle solennità di sopra prescritte.

129. La età minore è fissata fino all'anno ventunesimo compito.

130. L'abolizione dei vincoli di fidecommisso, primogenitura, e di altre simili sostituzioni, già confermata definitivamente, e generalmente, attesa la maggiore diuturnità del tempo, ed altre circostanze, nelle Provincie dello Stato comprese nell'Editto dei 5. Luglio 1815., e lasciata in sospeso nell'Editto emanato in Roma dal Delegato Pontificio in data dei 13. Maggio 1814. relativamente alle altre Provincie precedentemente tornate all'attuale dominio della S. Sede, e mantenuta anche in queste Provincie con le dichiarazioni però, e modificazioni espresse nel seguente articolo.

131. Rimangono sciolti nelle suddette Province precedentemente recuperate da ogni vincolo di fidecommissio, e di sostituzione i beni di qua-

Debbono osservarsi le solennità nei contratti dei minori, e delle donne.

L'età minore dura a tutto l'anno 21.

Restano aboliti generalmente i fidecommisso, eccettuate le infra- scritte modificazioni.

Rimangono liberi i beni in qualunque modo alienati, o passati a altri.

inunque specie *alienati* (preso il nome di alienazione nel suo *largo significato* comprensivo anche delle ipoteche), e trasferiti nei terzi possessori per qualsivoglia titolo oneroso, o lucrativo, o misto dopo l'abolizione dei fidecommisси: come pure rimangono liberi, e prosciolti da ogni vincolo i beni, che da quell'epoca sino al presente sonosi deferiti a qualunque persona per la morte dei gravati accaduta durante la medesima epoca a titolo di successione o testata, o intestata,

Rimangono i vincoli fidecommissari sopra i fondi, che dopo le leggi abolitive sofferto dopo le leggi abolitive del passato Governo veruna nelle mutazioni enunciate nell'articolo precedente.

I vecchi fidecommisси si conservano, e vengono soggetti alle Leggi dei nuovi.

132. Rimarrà in vigore nelle provincie individuate nel precedente articolo il vincolo di fidecommisси sopra i fondi, che dopo le leggi abolitive sofferto dopo le leggi abolitive del passato Governo veruna nelle mutazioni enunciate nell'articolo precedente.

133. La durazione de' fidecommisси conservati nel precedente articolo non avrà luogo, che negli im nobili complessivamente ascendenti ad un valore al di sopra di scudi *quindicimila*, e con altre limitazioni, e prescrizioni, che verranno in appresso ordinate per la creazione dei fidecommisси nuovi. Riguardo alla enumerazione dei grandi comincerà questa dall'attuale erede gravato inclusivamente.

Ai chiamati attualmente esistenti si prefigge il termine di iscrivere i beni s-decomisserj.

134. I chiamati attualmente esistenti dovranno sotto le medesime pene, e adesivamente agli stessi regolamenti del sistema ipotecario, fare eseguire le iscrizioni dei beni, che rimarranno sottoposti ai suddetti fidecommisси, nel termine di due mesi, computabili dal giorno della pubblicazione di questa Legge, se si trovano nello Stato, e nel termine di quattro mesi, se sono assenti. Niun motivo di pupillare, o di minore età, o altro qualsivoglia, potrà servire di scusa, riservata soltanto l'azione per conseguire l'emenda

dei danni dai tutori, curatori, o altri amministratori, che avranno negligentato la iscrizione.

135. Sarà permessa in avvenire in tutto lo Stato la creazione di nuovi fidecommissi; *con osservare però le regole prescritte nei seguenti articoli.* Si permette la istituzione de nuovi fidecommissi.

136. Non potrà istituirsi verun *fidecommisso dividuo*, o *individuo* di qualunque natura, e forse esso sia, nè ordinarsi veruna sostituzione fidecommissaria, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà, se non che sopra immobili della qualità di quelli, su i quali possano aver luogo le iscrizioni secondo il sistema ipotecario.

137. Sono eccettuate le raccolte di statue, di pitture, e di altri oggetti di arti, come ancora le raccolte di monumenti, ed altri oggetti di antichità, e quelli d'istoria naturale, d'istromenti, e machine di fisica, d'astronomia, di notomia, le biblioteche, ed altri simili collezioni di arti liberali, e di scienze, le quali potranno in aggiunta ai fidecommissi da istituirsi sopra i stabili assoggettarsi all'obbligo della conservazione, e restituzione, qualora vi acceda l'approvazione del Cardinal Camerlengo *pro tempore*, il quale potrà accordarla, semprechè, (previo l'esame da commettersi a persone intendenti), consti del pregio, e della rarità di sì fatte collezioni, e con quelle cautele, e prescrizioni anche penali, che crederà opportuno di ordinare per assicurarne la identità, e la inalienabilità, durante il vincolo fidecommissario, a cui saranno assoggettate.

138. Le disposizioni, con cui saranno istituiti i fidecommissi, ed ordinate le sostituzioni, dovranno contenere una sufficiente specifica designazione dei fondi stabili, su i quali sono imposti, e del loro valore.

Nella istituzione dei fidecommissi particolari dovranno specificarsi i fondi.

Se però il fideicomisso sarà universale, ed in conseguenza comprensivo di tutti gl' immobili, nell'atto della creazione non sarà necessaria questa specifica designazione, la quale dovrà supplirsi dall'erede coll'iscrizione ordinata nell'Articolo 143.

Non avrà effetto il fideicomisso, se il valore netto de' fondi non giunge a sc. 1500.

139. Il fideicomisso non avrà effetto se il valore degl' immobili, su i quali sarà istituito, e che dovrà essere libero, ed immune da ogni debito, peso, e detrazione, non giungerà alla somma di scudi *quindicimila*, deducendone questo valore dalle stime Catastrali accresciute di un terzo rispetto ai fondi rustici, e riguardo agli urbani da quelle del censimento, se vi sarà, ed in mancanza di questo, o dai precedenti strumenti di acquisto, o del reddito delle pigioni calcolate al cinque per cento, o finalmente (in difetto di questi mezzi) dall'apprezzamento dei Periti.

140. I fideicomissi di qualunque specie, che non saranno istituiti nel valore, e nelle forme prescritte nei precedenti articoli, saranno nulli, ed i beni si acquisteranno liberamente dal primo, o dai primi chiamati.

La durata dei fideicomissi non potrà oltrepassare quattro gradi.

141. La durata dei fideicomissi da istituirsi, come sopra si è disposto, siano essi primogenitali, o dividui, è limitata dentro *quattro gradi*, o siano passaggi, cominciandone la enumerazione dal primo, o dai primi chiamati, di modo, che nel quarto possessore i beni divengano liberi, sia nella totalità trattandosi di primogeniture, o di maggiorati, sia nella porzione, che abbia subito il prescritto numero di passaggi, trattandosi di fideicomissi dividui. Li quattro gradi di persone, ne' quali potrà far passaggio la successione, si computeranno ogni volta, che si farà luogo all'apertura della mede-

ma , ancorchè sia semplicemente deferita , e non agnita mediante la dimanda , o l'attuale restituzione , ed il consecutivo possesso dei beni fidecomissarj .

A questo numero di passaggj sarà limitata la progressività della successione , ancorchè fossero contemplate più linee , discendenze , e famiglie . Ogni passaggio congiunto , o non congiunto coll' attuale restituzione , sarà considerato nel computo di quattro gradi , quando però segua in forza della vocazione , e non per altra causa estranea ; come sarebbe per esempio , se i beni fidecomissarj fossero posseduti dal padre per ragione di usufrutto legale , o dai creditori , durante la vita del chiamato , o per altri simili titoli passassero nelle mani di altre persone non comprese nel genere dei chiamati , delle quali non si dovrà tener conto nella enumerazione dei passaggj .

142. Le riserve di semplice usufrutto formale , purchè non importino progressività di successione , li patti , e le provvidenze delle investiture enfitetiche , e le riserve de' giuspatronati attivi , o passivi , non si comprendono nelle precedenti disposizioni riguardanti le sostituzioni , ed i fidecomissi .

143. I primi chiamati ai fidecomissi , o primogeniture da istituirsi , avranno l'obbligo dentro il termine di due mesi , se saranno presenti nello Stato , e di quattro , se saranno assenti , (computabili dal giorno della deferita successione) di fare iscrivere nei rispettivi officj dell' intavolazione i fondi vincolati nelle forme , che sono indicate dal Regolamento riguardante il sistema ipotecario , e non adempiendo quest' obbligo nel termine prescritto , incorreranno nelle pene di privazione dei frutti , ed anche della

Sotto la precedente disposizione non si comprende l'usufrutto formale , né l'enfitesi , né il giuspatronato .

Obbligo ai primi chiamati nei nuovi fidecomissi di iscriversi i beni .

intera successione nella maniera, che viene più individualmente dichiarata nel predetto Regolamento.

La sostituzione della Causa Pia può avere luogo anche dopo i quattro gradi.

144. Le sostituzioni a favore dei Luoghi, e delle Cause Pie tanto nei fidecomissi antichi conservati, quanto nei nuovi, avranno il loro effetto non solo se si purifichino nella continenza dei quattro gradi, ma ancorchè vengano a purificarsi dopo il quarto, attesa la mancanza di altre precedenti sostituzioni, nel qual caso, (benchè siano consumati i quattro passaggi nella persona dell'ultimo gravato) avrà luogo il quinto passaggio in beneficio dei detti Luoghi, e Cause Pie, tra le quali si comprenderanno ancora le Prelature.

Si riservano alla compilazione del Codice civile ulteriori regole per la interpretazione de' fidecomissi.

145. A prevenire per quanto sia possibile le questioni, ed i litigi tanto facili ad insorgere nella materia fidecommissaria, verranno nel Codice del diritto civile, (che sarà formato, e pubblicato quanto più sollecitamente si possa) determinate le regole legislative, con le quali si dovrà procedere nella interpretazione, e delazione delle sostituzioni fidecommissarie, che saranno in avvenire ordinate secondo la norma di sopra expressa.

Le ipoteche contrattate nell'obbligo camerale, ed in altre consimili formole, sono nominate in quarantigia, o in altre simili forme, considerate nulliche, e clausole, non saranno riputate di alcuna effetto, e valore in ordine alle iscrizioni

146. Le ipoteche convenzionali generali, o espresse, ed esplicite, o implicite, e contenute nel così detto obbligo camerale, o in quello de-

ipotecarie, al quale oggetto, ed a tutte le conseguenze del regime ipotecario si avranno come nulle, e non apposte.

T I T O L O V.

Organizzazione delle Comunità.

Art. 147. I limiti delle Comunità colle respective aggregazioni dei luoghi, che le compongono, saranno quegli stessi, che sono descritti nella annessa nuova Tabella del riparto territoriale dello Stato Ecclesiastico, con la riserva delle rettificazioni da farsi a tenore del disposto negli Art. 4., e 5. del Titolo I.

148. Non ostante la divisione delle Delegazioni di prima seconda, e terza classe, e dei Governi di primo, e secondo ordine, l'amministrazione delle singole Comunità sarà in tutto uniforme, e regolata nella stessa maniera. Li Governatori non avranno altre attribuzioni a questo riguardo, fuori di quelle espresse nel presente Titolo.

149. Il disposto negli Artic. 4., e 5. del Titolo I. è applicato ai reclami, che potessero promuoversi dalle singole Popolazioni, per la rettificazione delle appodiazioni, e per la rispettiva riunione, o smembramento de' luoghi componenti una stessa Comunità.

Gli attuali Capi delle Province fin da ora, ed in appresso i loro Successori sono autorizzati a trasmettere di officio colla maggior possibile sollecitudine al Card. Segretario di Stato le osservazioni che (sentite anche le loro Congregazioni) crederanno essenziali sul proposito di tali appodiazioni, a fine di averle in considerazione, perchè il detto Card. Segretario di Stato possa ordinare immediatamente le modificazioni occorrenti, in caso, che le creda urgenti, oppure commetterne l'esame alla Congre-

I limiti delle Comunità sono quelli descritti nella Tabella annessa al Titolo I.

L'amministrazione comunitativa sarà uniforme in tutto lo Stato.

Si darà luogo all'esame dei reclami sulle appodiazioni delle Comunità.

gazione destinata a forma dei due sopracitati articoli.

In oggi Com-
unità vi è un Con-
siglio ed una Ma-
gistratura.

In ogni Comunità vi è un Consiglio per deliberare sugli affari d'interesse comune, ed una Magistratura per l'andamento dell'amministrazione comunitativa.

quello delle Comunità esistenti nei luoghi, ove risiedono li Governatori di primo ordine, sarà di *trentasei*; quello delle Comunità esistenti nei luoghi, ove risiedono i Governatori di second' ordine, sarà di *ventiquattro*. In quelle però, che fra queste ultime avranno una popolazione di sole mille anime, o minore, il Consiglio sarà composto di *dieciotto* Individui.

I Consiglieri per la prima volta saranno nominati dai Delegati coll' approvazione del Cardinal Prefetto della Consulta 152. Saranno per questa prima volta soltanto nominati dai rispettivi Delegati gl' Individui componenti ciascun Consiglio, incaricandoli di porre in opera tutta la loro attività, e prudenza, acciò, uniformandosi alle prescrizioni dei seguenti Art. 155. 156. e 157., e prese le informazioni opportune col parere delle Congregazioni governative, le nomine cadono nelle persone più probe, e meglio istruite in tutto ciò, che riguarda l'amministrazione comunitativa.

153. I Delegati trasmetteranno l'elenco di queste prime nomine al Card. Prefetto della Consulta per l'approvazione definitiva delle medesime.

154. Dopo la prima istallazione , di mano in mano che accaderanno le vacanze , l'elezione de' nuovi Consiglieri si farà nei Consiglj medesimi a pluralità di voti , riservata l'approvazione al Delegato , il quale non potrà negarla , se non

adducendo una delle cause d'incapacità dell'eletto, a tenore di quanto si prescrive qui appresso.

155. I Consiglieri dovranno avere il loro domicilio per la maggior parte dell'anno nel territorio della Comunità, compresi anche i luoghi appodati, esserne nativi, o domiciliati da dieci anni, avere l'età di 24 anni terminati, essere di onesti natali, di buoni costumi, e di condotta commendata. Dovranno inoltre scegliersi nella classe dei possidenti, degli uomini di lettere, dei negozianti, e di quei, che esercitano in figura di Capi le professioni, e le arti non vili, e non sordide.

L'esercizio dell'agricoltura sia nei terreni propri, sia in quei presi in affitto, non renderà alcuno incapace dell'aggregazione al Consiglio, esclusi soltanto i semplici mercenari, e giornalieri.

156. Non potranno essere ammessi in Consiglio padre, e figlio, non avo, e nipote *ex filio*, non due fratelli, non suocero, e genero, ancorchè queste persone non vivano in comunione. Per la dispensa non si potrà ricorrere, che al Sovrano per mezzo del Card. Prefetto della Consulta.

157. La qualità di Consigliere non potrà essere ereditaria, nè appartenere stabilmente ad alcun ceto esclusivamente. Saranno però mantenuti in possesso della loro prerogativa d'inchiusione quei ceti, che attualmente vi si ritrovano, purchè non eccedano il numero della metà del Consiglio, al quale si vogliono ammessi anche quelli degli altri ceti.

158. Nei Consigli dovranno aver luogo li Deputati del Clero, secondo il solito. Ogni Ecclesiastico inoltre potrà essere Consigliere, se

Qualità richieste
nei Consiglieri.

Quali siano i
gradi di parente-
la, che non pos-
sono essere am-
messi contempo-
raneamente nel
Consiglio.

L'ufficio di Con-
sigliere non può
essere ereditario,
né privativo di
alcun ceto, sal-
va la prerogativa
attualmente go-
data da qualche
ceto, purchè non
ecceda la metà
de' Consiglieri.

Come gli Eccle-
siastici abbiano
luogo in Consi-
glio.

verrà eletto, e gli Ecclesiastici sederanno in Consiglio al di sopra dei Laici.

Il Magistrato sarà composto di po. che avrà il titolo di Gonfaloniere, e di sei po Gonfaloniere, Individui nelle Comunità, che sono capo-luogo e di più Anziani, secondo i luoghi. Vi sarà un Sindaco nei luoghi appodati.

159. La Magistratura sarà composta di un Capo Gonfaloniere, e di sei Individui nelle Comunità, che sono capo-luogo delle Delegazioni, di quattro per quelle, che hanno un Governatore di primo ordine, e di due per le altre. A quest'Individui, che col Gonfaloniere formeranno la Magistratura, sarà dato il nome di *Anziani*.

Nei luoghi appodati vi sarà un *Sindaco* dipendente dal Gonfaloniere della Comunità principale, col quale questo terrà la corrispondenza per tutti i bisogni, che possono occorrere relativamente all'amministrazione.

Il Consiglio nominerà in triplo gli Anziani, i Sindachi, ed il Gonfaloniere, da scegliersi quelli dal Delegato, e questo dal Cardinal Segretario di Stato.

160. I Consigli comunitativi appena istallati, trasmetteranno al Delegato una nota in triplo delle persone designate, per scegliere tra esse il Gonfaloniere, gli Anziani, ed i Sindachi. Il Delegato sceglierà nella terna trasmessa gli Anziani, ed i Sindachi, ed invierà la terna per Gonfaloniere al Card. Segretario di Stato, a cui ne apparterrà la scelta.

Durata, e rinnovazione del Magistrato di due in due anni, e con quali regolamenti.

161. Il Gonfaloniere ed Anziani rimarranno nella Magistratura per due anni. Terminato il biennio, si dovrà procedere alla elezione del nuovo Gonfaloniere. Gli Anziani saranno rinnovati per la metà, estraendoli a sorte, l'altra metà rimarrà nell'ufficio, anche per il seguente biennio, dopo il quale dovranno sortire dalla Magistratura i componenti questa metà, rimanendovi gli altri, che hanno esercitato l'ufficio per un solo biennio, e così dovrà farsi progressivamente, acciò sempre rimangano nella Magistratura persone istruite. Nella fine di ogni biennio si procederà parimente alla nomina di nuovi Sindachi.

162. Il Gonfaloniere, e gli Anziani sortiti dalla Magistratura a forma dell' articolo precedente, finito il biennio non potranno essere confermati. Dovrà passare un biennio, perchè sieno in istato di essere rieletti. Questa prescrizione non avrà luogo nei Sindaci, i quali potranno essere rieletti immediatamente allo scadere del biennio.

163. Si avrà cura, che ai posti di Gonfaloniere siano chiamati gl' Individui più specchianti delle famiglie più rispettabili per antichità, e per possidenza. In quanto agli Anziani si cercherà, che siano scelti tra le persone di oneste famiglie, e che vivano dei loro redditi.

164. Regolarmente il Gonfaloniere riceverà gli ordini superiori per mezzo del Governatore locale, ed a questo rimetterà le risposte, le informazioni, gli schiarimenti diretti o ai Governatori distrettuali, o al Delegato, o ai Dicasterj superiori di Roma, salvi i casi straordinari, nei quali le Autorità superiori lo interpellassero direttamente.

165. Al Consiglio di ciascuna Comunità apparterrà la nomina di tutti gl' inservienti, e di tutti i salariati impiegati in servizio della Comunità, sia della popolazione. Alla fine di ogni biennio si procederà nel giorno di S. Lucia, secondo l'antico uso, alla nuova nomina, o conferma di tutti quest' Impiegati per voti segreti.

166. Le nomine, e conferme fatte colla maggioranza assoluta dei voti, non potranno essere impugnate, nè poste in discussione, salvo il caso di nullità della risoluzione consigliare per difetto di forme, o per vizio intrinseco.

Gli impiegati esclusi dalla maggioranza devoti dovranno acquietarsi alla risoluzione, come re.

Qualità del Gonfaloniere, e degli Anziani.

Corrispondenza del Gonfaloniere.

La nomina, e rimozione degli Impiegati, ed inservienti delle Comunità spetterà al Consiglio.

Le nomine, o conferme non si potranno annullare, che per difetto di forme o per vizio intrinseco della risoluzione consigliare.

quella, che contiene la espressione della volontà, e della mancanza di fiducia della Rappresentanza del corpo comunitativo, a cui appartenere deve la libera scelta delle persone addette al di lei immediato servizio. Non si ammetterà alcun reclamo, o ricorso contro tali risoluzioni, se non nei casi sopraespressi di nullità, ed in questi casi, annullata la risoluzione, si procederà di nuovo alla convocazione del Consiglio, ed alla regolare ballottazione,

Facoltà del Consiglio d'imporre dazi ed approvare le spese ordinarie, e straordinarie, e del Gonfaloniere di ordinare qualche spesa di urgenza. 167. Spetterà allo stesso Consiglio il diritto di stabilire i dazi per le spese comunitative, e di approvare qualunque spesa straordinaria, ed imprevista, rendendone però preventivamente intesa la Congregazione del Buon Governo per mezzo dei respectivi Delegati.

Sono solo eccettuati i casi di vera, e positiva urgenza, e che non ammettono dilazione, nei quali il Gonfaloniere avrà la facoltà di ordine la spesa *istantaneamente necessaria*, rendendone però in seguito conto al Consiglio nella prossima convocazione del medesimo.

Tabella di preventione, come debba ogni anno formarsi, e trasmettersi alla Congregazione del B. G. 168. Prima dei 15. di Agosto di ciascun anno si presenterà al Consiglio la Tabella detta di preventione per regolare le spese, e l'introito dell'anno seguente. Questa Tabella sarà compilata anticipatamente dal Gonfaloniere sentito il parere degli Anziani, che avranno soltanto voto consultivo, il quale sarà però registrato, e letto nel pubblico Consiglio. L'approvazione, o la modificaione della medesimo dipenderà dalla risoluzione del Consiglio presa colla maggioranza assoluta dei voti.

Tempo, e modo della trasmissione della Tabella da farsi al Delegato. 169. Questa Tabella nella maniera, in cui rimarrà approvata dal Consiglio, sarà trasmessa al Delegato prima dei 15. Settembre, acciò dal

medesimo venga esaminata nella Congregazione governativa

La trasmissione della medesima sarà accompagnata da una relazione delle discussioni, che avranno avuto luogo nella sua formazione.

170. Tutte le Tabelle saranno di mano in mano con la maggiore speditezza possibile inoltrate prima dei 15. di Ottobre alla Congregazione del Buon Governo, unitamente alle osservazioni del Delegato, e della sua Congregazione, quando abbiano avuto luogo, per ottenerne dalla medesima Congregazione del Buon Governo l'approvazione, o la riforma definitiva.

171. Nel principio dell'anno la Tabella di prevenzione fissata dalla Congregazione del Buon Governo dovrà pubblicarsi in ciascuna Comunità per servire di giustificazione alle imposizioni, ed alle spese di tutto l'anno, ed acciò sia conosciuta da tutti i contribuenti.

172. L'amministrazione ordinaria della Comunità si eserciterà dal Gonfaloniere, presso il quale esisterà la primaria rappresentanza comunitativa. Gli Anziani saranno i suoi consiglieri, e gli presteranno tutta la loro assistenza pel disimpegno di questa amministrazione.

173. Ad eccezione delle spese urgenti, ed istantanee contemplate nell'Art. 167. il Gonfaloniere non potrà fare altre spese, fuori che le approvate dal Consiglio, e comprese nella Tabella di prevenzione sanzionata dal Buon Governo. Non potrà spedire mandati, che sopra oggetti contenuti nella detta Tabella, e gli Esattori comunitativi non potranno pagare mandati sotto la loro responsabilità, se non siano sottoscritti dal Gonfaloniere, e da due Anziani, e non venga nei medesimi espresso il titolo del pagamento, e richiamato l'articolo della Tabella anzidetta, a

La suddetta Tabella autorizzata dal B. G. regolerà le spese dell'anno.

L'amministrazione comunitativa esiste presso il Gonfaloniere col consiglio ed assistenza degli anziani.

Fuori d'urgenza non potranno ordinarsi dal Gonfaloniere, né eseguirsi altre spese, se non quelle, che sono comprese nella Tabella ed i mandati dovranno registrarsi.

cui si riferiscono. Sarà tenuto registro dei mandati dal Segretario, o dal Computista comunitativo, ove esisterà.

Metodo del rendimento de' conti, e sindacato del Gonfaloniere, e dell'Esattore. 174. Dentro il mese di Febrajo si dovrà esibire al Consiglio, e da questo, dopo fattone l'esatta dal Gonfaloniere, me, trasmettere al Delegato il rendimento de' conti dell'amministrazione dell'anno decorso esercitata dal Gonfaloniere, e quello della cassa ritenuta dell'Esattore comunitativo. Se l'Esattore avrà pagata qualche spesa non descritta in Tabella, o l'avrà pagata per una somma maggiore della fissata; sarà tenuto del proprio alla rifazione, della spesa intera, o della quantità eccedente la medesima, ed avrà il diritto di ripeterla dal Gonfaloniere, qualora esso ne abbia spedito il mandato.

Per rivedere i singoli conti resi dal Gonfaloniere, e dall'Esattore, dovrà il Consiglio con l'intervento anche dei Deputati Ecclesiastici, i quali per la loro concorrenza ai pesi comunitativi possono averci interesse, destinare fra i suoi membri due Sindacatori, i quali si occupino del sindacato, e nel termine di giorni 15. riferiscano in Consiglio il loro parere sopra le singole partite.

Il Delegato rimetterà i suoi conti resi dal Gonfaloniere, e dall'Esattore alla Congregazione del Buon Governo, dalle cui risoluzioni ne dipenderà la finale approvazione.

In quali tempi, ed occasioni debba radunarsi il Consiglio.

175. Oltre i Consigli ordinari, che dovranno convocarsi per mezzo del Gonfaloniere per la elezione, e conferma degl'Impiegati in fine di ogni biennio, per la formazione della Tabella di prevenzione prima dei 15. di Agosto, e per ricevere il rendimento de' conti nel mese di Febrajo di ciascun anno, si dovrà il Consiglio convocare straordinariamente, quante volte occorra, e quante

volte venga ordinato o dal Delegato ; o dai Dicasterj superiori di Roma .

176. I Consiglj comunitativi non potranno prendere alcuna risoluzione , se non saranno composti almeno di *due terzi* dei Consiglieri attuali ; e se non interverrà il Gonfaloniere unitamente a due Anziani , ed al Governatore , il quale presiederà al Consiglio , acciò venga osservata la disciplina , ed il buon ordine .

Il Gonfaloniere in caso di malattia , di assenza , o di altro legittimo impedimento , potrà delegare in sua vece uno degli Anziani ,

Il Governatore potrà nei medesimi casi costituire una persona proba a sua scelta .

177. Niuñ atto consiliare avrà la sua esecuzione , se non ne sarà riconosciuta , e dichiarata la validità , e la regolarità dal Delegato , e se non sarà approvata la risoluzione o dal Delegato medesimo , o dalla Congregazione del Buon Governo , o dagli altri Dicasterj superiori di Roma , secondo le respective attribuzioni , e li rispettivi casi , rimanendo sempre fermo il disposto negli Articoli 165. , 166. , e 167.

178. Si osserveranno le regole stabilité sopra il regime delle Comunità tanto in forza delle Costituzioni Apostoliche , quanto in vigore dei regolamenti adottati dalla Congregazione del Buon Governo negli affitti dei dazj , ed altri proventi , ed effetti comunitativi , ed in tutti i contratti ed altri atti , che dovranno farsi dalle Comunità colle seguenti modificazioni .

179. Ad imitazione di ciò , che è stato prescritto nel Moto proprio dei 14. Luglio 1803. relativo alla vendita dei beni comunitativi , in tutte le licenziazioni da farsi per conto delle Comunità . si restinge però altro il tempo per l'offerta della vicesima , e della sesta . dovrà procedere all'accensione della candela *trenta giorni* dopo l'affissione delle Notificazioni , non

escluso il mezzo anche delle preventive offerte chiuse, e sigillate, le quali dovranno aprirsi nel pubblico Consiglio per servire di base all'accensione della candela. Dopo la delibera, che dovrà allora farsi, si lascerà trascorrere un termine di dieci giorni per dar luogo all'offerta della *Vigesima*, e dopo questa ne passerà un altro egualmente di dieci giorni per dar luogo all'offerta della *Sesta*. Spirato quest'ultimo termine, si procederà alla stipolazione dell'istromento col maggiore, e migliore oblatore, in seguito della quale non vi sarà luogo ad altra offerta, e l'ultimo deliberatario rimarrà nel pacifico godimento della cosa dedotta in contratto.

La fissazione degli oggetti collettabili dalle Comunità è rimessa al Titolo seguente. 180. Gli oggetti collettabili per li bisogni delle Comunità saranno, per motivo della connessione della materia, espressi all'Art. 213. del Titolo VI.

I Governatori hanno voto in dare il loro voto nei Consiglj: quelli per altro dei Consiglio, eccet- luoghi baronali, quando si proporanno affari to nei Feudi, riguardanti l'interesse dei Baroni, non potran- quando si tratta- rà dell'interesse no dar voto.

Attribuzione dei Governatori re- fativamente all'amministrazione comunitativa. 181. I Governatori, oltre la presenza, ed il diritto di dare il voto, a norma dell'articolo pre-

cedente, non avranno altra ingerenza nell'azienda comunitativa, se non quella di presiedere ai Consiglj per la tranquillità, ed il buon ordine; essere intermediari della corrispondenza tra la Magistratura, e i Superiori, e finalmente invigilare sugli ordini abbassati dai Superiori medesimi.

Si aboliscono tutte le angherie, successioni, esenzioni, privative e regalie, feuda- li. 183. In tutte le Popolazioni, e Comunità dello Stato, ove esistono i Baroni, sono, e s'intendono no fin da ora soppressi, ed aboliti tutti i diritti tendenti ad obbligare i Vassalli alla prestazione di qualunque servizio personale; tutti quelli di suc-

cessione ereditaria riservata ai medesimi Baroni sotto qualunque denominazione : tutte l'esenzioni dal pagamento dei dazj comunitativi dovuti da' medesimi Baroni, e da loro ministri, affittuarj, coloni, ed altri, nei quali sono trasmesse le loro ragioni ; tutte le esazioni de'dazj pretese dai medesimi Baroni ; tutte le privative de' forni, macelli, ed altri simili proventi, ad eccezione del caso, in cui le Comunità si prevalgano della facoltà a loro accordata di rinnovare la privativa per un anno, nel qual caso sarà in facoltà dei Baroni, ai quali apparteneva, il riassumerla per lo stesso tempo ; in fine tutte le semplici regalie, ovunque tali gravezze si trovino stabilite, e qualunque ne sia il titolo, e l'osservanza, senza che si possa dai Baroni pretendere alcun compenso per tali abolizioni.

184. Sono parimente sopprese, ed abolite tutte le riserve di caccia, e di pesca nei fondi non propri ; e lo sono pure nei fondi propri, che non hanno recinti. Sotto la stessa categoria si dichiarano compresi tutti i privilegi, e le privative di cave, e miniere nei terreni altrui senz'allegazione dell'espressa, e speciale concessione Sovrana, non dovendosi avere alcun riguardo all'espressioni generali contenute nell'investitura, ed in altre carte di simil natura, nè alle consuetudini di qualsivoglia tempo.

185. I diritti di pascere, e di far legna, di esigere risposta su i terreni esistenti nel territorio, come pure le privative di mulini, e di somiglianti edifizj, ed in genere tutti diritti reali, il godimento de' quali può esser comune ad altri indipendentemente dalla qualità baronale, saranno come proprietà private, ed allodiali conservate ai Baroni, secondo le disposizioni di ragione.

Restano anche
sopprese rispet-
to ai Baroni tut-
te le riserve di
pesca, di caccia
e di cave, e mi-
niere nei fondi al-
trui senza una
concessione spe-
ciale Sovrana.

Si ecettuano
gli altri diritti in-
dipendenti dalle
qualità baronali,
quando si provi-
no concludente-
mente; salvo in-
tanto il giudizio
possessorio.

In tutte le cose 186. In tutte le cose , nelle quali non sia disposta diversamente dalla presente Legislazione , saranno conservate rispetto al regime , ed amministrazione delle Comunità , le Leggi , ed i Regolamenti della Consulta , e del Buon Governo . non attualmente vigenti , i quali si estenderanno a tutto lo stato a riserva di qualche eccezione fatta .

Si eccettuano 187. Rispetto alla Città di Roma i diritti del Senato , dei Conservatori , e del Popolo Romano sono mantenuti nel loro lustro , e decoro : riguardo alla Città di Bologna si provvede in ordine alle Rappresentanze della medesima con Breve particolare .

Si spedirà per 188. Sarà spedita nelle Provincie delle Marche Legazioni , e che , e nelle tre Legazioni Persona fornita de' luoghi a dare mi occorrenti per sistemare colla sua opera , e un sistema alla con quella de'suoi subalterni i conti , i registri , scrittura , andamento de' conti , la forma delle Tabelle , e tutto il resto concernente l'andamento uniforme de' libri , e delle scritture per l'azienda re necessarie all'Amministrazione . uniforme delle Comunità .

T I T O L O VI.

Organizzazione dei Dazi e di altri oggetti relativi all'Erario Camerale .

Sgravio di sc. Art. 189. Quantunque i gravissimi pesi , ai quattrocento milioni quali in conseguenza delle passate vicende trovata accordato alle Provincie sul pagamento della ditta reale . si impegnato l'Erario Pontificio , e le spese straordinarie , alle quali ha dovuto , e deve supplire

per il primo impianto del ristorato Governo , per le misure sanitarie , per i vistosi straordinarj soccorsi dati alle diverse Popolazioni in un anno di tanta penuria , e per altri oggetti di istantanea urgenza , non lascino il Governo senza timore nel procedere ad ulteriori sgravj delle pubbliche im-

posizioni dopo quelli già fatti cogli antecedenti Editti, e segnatamente con quello dei 5. Luglio 1815.; ciò non ostante nel desiderio di maggiormente alleggerire i sudditi Pontificii nel pagamento de i Dazj, si accorda primieramente un ulteriore ribasso ai proprietarj dei terreni delle Provincie dello Stato, compreso l'Agro Romano, nel pagamento della *dativa reale* sù i fondi rustici, sgravando le medesime complessivamente di annui quattrocentomila scudi romani, il quale sgravio, avendo in vista le già conosciute sproporzioni catastrali, che esistono fra Provincia e Provincia: sarà ripartito nel modo seguente:

La Provincia di Bologna

è sgravata di	52500
Ferrara	46900
Romagna	49800
Marche	125200
Camerino	5200
Urbino	36800
Umbria	23800
Patrimonio	17800
Sabina	2400
Marittima, e Campagna .	3500
Lazio	3400
Agro Romano	32700
	400000

190. Le quote ridotte della *dativa reale* saranno pagate ratatamente di bimestre in bimestre cominciando dal prossimo mese di Settembre, il di cui pagamento scade nel mese di Novembre.

191. Per coordinare poi ogni sistema amministrativo, e particolarmente quello che riguarda le contribuzioni, alla maggiore uniformità possibile, in guisa che alcuno de' Sudditi Ponti-

Tempi, e rate
del pagamento
della *dativa rea-*
le.

Si annuncia la
formazione di un
nuovo Catastro
generale rustico,
e urbano.

ficij non soffra maggior peso dell'altro , e volendo ancora che sia corretto ogni errore di misura , e di stima , onde si tolga ogni motivo di giusto reclamo , viene fin da ora stabilito , che si esegniscia in tutto lo Stato con la maggior celerità compatibile con la natura dell'opera , la compilazione di nuovi Catastri regolati a *misura* ed a *stima* con un modulo comune , che renda equabilmente uniformi gli allibramenti dei fondi rustici , avuto riguardo alla natura del suolo , alia di lui posizione , e prodotti , come anche alle differenti specie di coltivazione , e d'infortunj , ed a tutti gli altri elementi , che possono , e devono aversi in considerazione nello stabilire un Censimento , acciò si renda da per tutto corrispondente alla forza intrinseca , ed al valore reale dei fondi stessi .

A questo effetto si deputa fin da ora una Congregazione particolare col titolo di *Congregazione dei Catastri* , a cui verranno affidate le massime , l'andamento , e la esecuzione di questa importante operazione , la quale non potendosi per natura sua terminare in ristretto spazio di tempo , deve però fin da ora assicurare i possidenti , che nel più breve termine possibile la perequazione dell'estimo universale sarà compita .

Questa Congregazione è inoltre incaricata di rivedere , e correggere , ove esistono , e rispettivamente di formare ove non esistono , nel più breve termine possibile i censimenti dei fondi urbani , conservando le norme prescritte dal Moto proprio daziale dei 19. Marzo del 1801. , e dai successivi Regolamenti .

Tassa sulle case , come verrà imposta .

192. La tassa sopra i fondi urbani , che forma l'altra parte della così detta *fondiaria* conosciuta sotto il nome di *dativa reale* , si esigerà in ragione di paoli tre per ogni cento scudi di *estimo* for-

mato sulle pigioni attuali, o reperibili all'otto per cento, esentandone però le case, il di cui frattato non superi gli annui scudi trentadue, come anche gli opifizj, gli ospedali, i conventi, e gli edifizj destinate ad opere pie.

193. Essendosi inoltre considerato, che nei paesi di più ristretta popolazione la esazione di questa tassa si potrebbe rendere difficile, ed anche gravosa, la medesima non avrà luogo nei paesi, che contengono la popolazione di *mille* anime, o al di sotto di questo numero.

194. La tassa personale, che si paga a favore dell'Erario nelle antiche Legazioni, nelle Marche, nel Ducato di Camerino, e nella parte dello Stato di Urbino di più recente ricupera, è del tutto soppressa.

195. Le tasse conosciute nelle suddette Province sotto il nome di tasse sulle *arti*, *commercio*, e *professioni liberali* sono similmente sopprese.

196. E' egualmente soppressa la tassa sopra i cambj in Roma, e in tutti i luoghi dello Stato Ecclesiastico, ove si trova attualmente imposta.

197. Quanto alle tasse indirette, che si pagano dalla Città di Roma, viene espressamente confermata l'esenzione già accordata colla Notificazione della Segreteria di Stato dei 31. Maggio 1814., ad alcuni generi, che vi si introducono.

Il dazio inoltre imposto sulla legna da ardere viene ridotto alla metà.

Come ancora alla metà si riduce quello che si paga attualmente per ogni soma di carbone.

E finalmente è soppressa la tassa di tre quattrini per ogni canna andante sopra i terreni limitrofi alla ripa del Tevere.

Esenzione della
predetta tassa in
favore delle po-
polazioni, che
non eccedono le
mille anime.

Si sopprime nel-
le Legazioni,
Marche, e Ca-
merino la tassa
personale.

Si sopprime nei
predetti luoghi la
tassa di arti, e
commercio.

Si sopprime ge-
neralmente la
tassa dei cambj.

Si sopprimono,
e si riducono al-
cune tasse in Ro-
ma.

Diminuzione della tassa delle lettere a norma della tariffa, che verrà pubblicata.

Si sopprime nel Dazio del Macinato, e cato di Camerino, e nella porzione dello Stato di Urbino di più recente ricupera, il dazio, che si consuma a favore dell'Erario sotto il titolo di dazio di consumo del pubblico uso, è soppresso.

Si estende ai luoghi del Macinato, ed attualmente in vigore in tutti i luoghi dello Stato di più antica ricupera nella misura di sei quattrini a decina, corrispondente a baj. 76. e quat. 4. per Rubbio, è sostituito nel

le Province sudette al di sopra soppresso dazio di consumo a favor dell'Erario.

Come si continua il dazio di consumo nelle Province di Bologna, Ferrara, e Romagna, quello di consumo nei generi, nelle quote, e secondo i metodi, e le provvidenze attualmente vigenti,

Il dazio del Bollo si estenda a tutto lo Stato con un particolare Regolamento.

Il dazio del Bollo della carta moderato in guisa, che nell'insieme divenga minore di quello, che si esigeva sotto i cessati Governi, è stabilito con un sistema uniforme in tutto lo Stato.

Il contemporaneo speciale *Regolamento*, che per nostro ordine viene pubblicato da Monsignor Tesoriere Generale, determina la filagrana, ed i bollì della carta, le diverse misure della medesima, i prezzi corrispondenti, la maniera di supplire al bollo delle apoche, ed altre carte private scritte prima della pubblicazione di questa legge nei luoghi, ove non esiste attualmente questo dazio, il modo di bollare straordinariamente quelle scritture, che anche in avvenire saranno scritte in carta semplice; ed in genere tutto ciò, che riguarda l'organizzazione, l'amministrazione, e

la direzione del medesimo ridotto alla forma più semplice, e più regolare.

202. F' parimente esteso a tutto lo Stato il dazio già denominato del *Registro*, il quale in quanto agli atti soggetti al diritto *fisso* attesa la tenuta del medesimo, sarà per ogni dove quello stesso, che pagavasi prima della loro ricupera nelle Province recentemente riacquistate, ed in quanto al diritto così detto *proporzionale* viene parimente per ogni dove diminuito in paragone di quello, che si pagava nelle Province suddette, oltre l'esimersi da questo peso molti atti, nei quali si è ravvisato più oneroso, a tenore di quanto viene espresso nel *Regolamento* sanzionato nel seguente articolo.

203. Acciò il soggetto, su cui cade questo dazio, contenga veracemente una misura di comune utilità, dovrà la registrazione degli atti, o perpetui, o di lunga durata, specificati nel di sopra accennato regolamento, eseguirsi non già con una semplice designazione dei medesimi, ma bensi con rilasciare nei respectivi Officj, o siano Archivj, che si destineranno per l'amministrazione, e percezione di questo dazio, le copie semplici degl' instrumenti pubblici, o delle scritture private destinate alla registrazione; ad effetto, che il sistema della *Registrazione* riunisca in se tutti i provvidi effetti di quello dell'*Archiviazione* già stabilito sin dalla S. M. di Urbano VIII. negli Stati Pontificj, onde combinati insieme, e sotto la medesima direzione questi due sistemi, somministrino anche i mezzi di garantire la buona fede, e la legittimà de' contratti, e di altri atti concernenti gl' interessi privati, di assicurarne la conservazione, e di provvedere ai casi di smarrimenti, di sottrazioni, e di occultazioni.

Così anche il dazio del registro.

La Registratio-
ne si combinerà
coll' Archivio-

Regole generali
riguardanti la Re-
gistrazione e l'
Archiviazione.

204. Affine poi, che questo sistema di registrazione conciliato coll' archiviazione, sia ben consolidato, e conseguisca il suo pieno effetto, si dichiara, che niuna scrittura o pubblica, o privata, potrà prodursi, ed aver valore o in giudizio, o fuori di giudizio, se non sarà precedentemente registrata, e munita della prova del seguito registro, e del contestuale pagamento del diritto da apporsi, e notarsi nella scrittura medesima, secondo le forme che sono prescritte.

Ad eccezione dei casi espressi nel Regolamento niuna scrittura, o pubblica, o privata acquisterà *data certa*, se non che dal giorno della seguita registrazione, o sia archiviazione.

Non potrà farsi veruna *trascrizione*, né veruna *iscrizione* negli Officj dell'intavolazione, se non che sulle scritture muniti, come sopra, della prova della seguita registrazione.

Regolamento
particolare sulla
Registrazione.

205. Il contemporaneo particolare regolamento di già indicato, che viene parimente pubblicato per Nostro ordine da Monsig. Tesoriere Generale, dichiara gli atti soggetti alla *Registrazione* e rispettiva *Archiviazione*, circoscrive i casi, nei quali, senza questa previa formalità i detti atti non potranno a tenore dell'articolo precedente acquistare *data certa*, stabilisce le tasse dei diritti da pagarsi secondo la natura, qualità, e valore degli atti medesimi, provvede alla fissazione de' luoghi, ove saranno collocati gli Officj, e gli Archivj, ed alle persone destinate alla custodia degli atti anzidetti, ed alla percezione dei diritti, unitamente ai metodi, ed alle forme, con cui si dovranno conservare, e rendere reperibili, e comunicabili a pubblica comodità; ed in genere regola in tutte le sue parti la esecuzione di questo sistema, depurandolo da tutte quelle misure vessatorie, e di rigore, che senza recare

ai particolari un vantaggio proporzionato al peso , per la custodia delle loro contrattazioni , rendevano gravoso il sistema della Registrazione .

206. Gli atti giudiziarij saranno anche essi sottoposti al registro , e pagheranno i diritti fissati nel Regolamento suddetto , limitando l'obbligo del registro , ed il pagamento del diritto ai soli atti primordiali , con i quali s'introduce , e si contesta il giudizio ; ai decreti , e sentenze definitive , con le quali si termina , ed alle citazioni speciali , e commissioni in Segnatura .

Al dazio del registro saranno soggetti gli atti giudiziarij di sopra espressi tanto nei Tribunali secolari , che negli Ecclesiastici .

207. Sotto l'amministrazione del sistema di *Archiviazione* rimane anche compresa la tassa di *Successione* già imposta col Moto proprio daziale dei 19. Marzo 1801. , la quale tassa si esigerà secondo le norme prescritte nel presente Regolamento .

Il vestiario , le suppellettili , le masserizie , il mobilio di casa , le grascie destinate all'uso proprio , e della famiglia saranno esenti da questa tassa .

208. Il sistema della *conservazione delle Ipoteche* già conosciuto , ed introdotto nello Stato Ecclesiastico sotto il nome d'*Intavolazione* , e provvisoriamente continuato anche dopo la estinzione del cessato Governo , è mantenuto in tutta la estensione dello Stato Ecclesiastico .

209. Il separato *Regolamento* determina in tutta la sua estensione il sistema dei privilegi , e delle ipoteche , tanto rispetto alla maniera di convenirle , quanto rispetto a quella di conservarle , e di esercitarle , come anche fissa la percezione dei diritti , gli uffici destinati alla conservazione , gli emolumenti dei Conservatori , e

Quali atti giudiziarij siano soggetti alla Registrazione .

Sotto l'Archiviazione si com prende la tassa di Successione .

Intavolazione .

Regolamento particolare sull'Intavolazione .

e tutto ciò, che può riguardare la esatta, e regolare amministrazione di questa istituzione.

Le Dogane ai 210. I dazj, che si pagano per l'introduzione ai confini saranno eguali in tutto lo Stato secondo le dogane ai Confini, saranno eguali in tutto lo Stato tariffe, o regolamenti da pubblicarsi, Ecclesiastico per ora a tenore della Tariffa più pubblicata da Monsignore Tesoriere Generale, e di altre, che potessero per la sopravvenienza delle circostanze pubblicarsi.

Sara ancora provveduto con Regolamenti da formarsi dallo stesso Tesoriere sulle basi già stabilite nella istituzione di queste Dogane, alla più esatta, e regolare sistemazione delle medesime per tutta la linea di confinazione, e relativamente a tutte le misure di cautela, e di percezione, che abbiano bisogno di maggiore schiarimento, e precisione.

Il prezzo del sale sarà eguale in tutto lo Stato. 211. Il prezzo del sale in tutto lo Stato Ecclesiastico sarà dal 1.^o Settembre prossimo avvenire di dodici quattrini ne' magazzini di scalo, e tredici negl' interni.

Sarà uniforme in tutto lo Stato la regalia de' tabacchi. 212. Rispetto all'amministrazione del diritto di regalia de' tabacchi, il prezzo ne sarà uniforme in tutto lo Stato.

Formazione della Tabella preventiva camera. 213. Essendo le più incessanti cure del Governo rivolte a conservare constantemente un esatto livello tra i redditi, e le spese indispensabili del pubblico Erario, dovrà Monsignore Tesoriere presentare non più tardi del primo di Novembre di ogni anno, e cominciando dal corrente, una *Tabella di prevenzione*, la quale se per qualche tempo obbligherà o a mantenere nella quantità designata precedentemente i pubblici dazj, o anche a procedere ad un qualche indispensabile, e discreto aumento per far fronte alla deficienza, che potesse risultare dalla ripartizione del grave debito del Monte, che sta

eseguendosi a Milano, o di altri debiti, che si verificassero a carico del Governo, somministri in appresso gli opportuni lumi, onde prescrivere successivamente quelle diminuzioni, ed anche soppressioni di gravezze, che la cessazione dei pesi, e le rinvigorite forze dell'Erario permetteranno di adottare, come si desidera.

214. Saranno nominati due Soggetti col titolo di Commissarj speciali della Camera Apostolica, uno dei quali risiederà in Ferrara, e l'altro in Ancona; l'uno, e l'altro sotto la dipendenza di Monsignor Tesoriere Generale invigileranno sopra tutti gl'interessi, che riguardano l'Erario; il primo nelle tre Delegazioni, di Ferrara, Bologna, e Ravenna, ed il secondo nelle Delegazioni di Forlì, Urbino, e Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli, e Camerino.

215. Gli oggetti, su i quali poseranno le collette, o siano i dazj per i bisogni delle Comunità, dovranno essere al possibile distinti, e separati dai Camerali. Perciò in tutte quelle Province, nelle quali i dazj di consumazione non sono a favore dell' Erario camerale, ai bisogni comunitativi si supplirà *primeramente* con i redditi, e proveuti appartenenti alle medesime Comunità, per ragione di quei beni *rustici*, *ed urbanii*, che restano riservati a loro favore, così *opificj*, *affitti delle piazze*, *e mercati*, *stazzi contigui alle mura*. *pesche*, *cacie*, *passi di barche*, *concessioni di acque*, *cave*, *foglie di mori gelsi*, *diritti su i pesi e misure*, *danni dati*, *guardianie*, *depositorie de' pogni*, *cancellerie*, *e tutt' altro*, che non sia inconciliabile con la vigente, e futura Legislazione.

In secondo luogo con i dazj di consumazione escluso quello del Macinato.

Deputazione di
due Commissarj
della Camera nel-
le di contro Pro-
vincie.

Oggetti, su i
quali si potranno
imporre le col-
lette cemunita-
tive.

In terzo luogo con un focatico quanto difficile ad organizzarsi in tutta la vastità dello Stato, altrettanto più facile a combinarsi per i propri bisogni nella maggior ristrettezza delle popolazioni comunitative; ed anche con una colletta sul bestiame, ove se ne rinvenga non difficile la esigenza.

Nelle tre Province di Bologna, Ferrara, e Romagna, alle quali non si estende il dazio del Macinato, e si conservano ora a favore dell'Erario gli altri dazi di consumazione, potranno le singole Comunità aggiungere per i loro bisogni un sopraccarico d'imposizione sopra questi dazi, e qualora per soddisfare ai bisogni suddetti non siano sufficienti gli altri mezzi espressi nel precedente articolo, e che sono egualmente preservati in favore di queste Comunità, si potrà allora imporre in supplemento la più tenue frazione possibile sulla possidenza catastrale, sempre che la Congregazione del buou Governo; dopo il più maturo esame, creda necessario, ed indispensabile di approvarla.

Amministrazio-
ni camerali per
tutto lo Stato.

216. Si conferma, e si estende rispettivamente a tutte le Province dello Stato Ecclesiastico il sistema degli Amministratori camerali per la esigenza della tassa *diretta*, o sia *fondiaria*, e di ogni altro dazio, che si crederà opportuno di affidare alla loro amministrazione.

Viene tolta al-
lo Comunità la
responsabilità
per il pagamento
della dattiya rea-
le.

217. Esclusa per l'avvenire ogni responsabilità delle Comunità, sarà in facoltà dell'Amministratore camerale il deputare gli Esattori della *dativa reale* con quel premio ed a quelle condizioni, in cui tra loro converranno, e col beneficio delle solite multe, conformemente alle disposizioni del Moto proprio dei 2. Agosto 1814.

Potrà inoltre ciascun Amministratore comprendere sotto la medesima esattoria quel numero di

Comunità, che gli piacerà di stabilire. Dovrà peraltro presentare la scelta dell'Esattore al Delegato per avere l'approvazione.

218. Si pubblicheranno in appresso le disposizioni opportune per provvedere in una particolar maniera alla manutenzione, riparazione, e custodia delle pubbliche strade. Si provvederà alle tasse, e regolamenti delle strade.

Si conosceranno allora le ulteriori determinazioni riguardo al contributo per le spese delle strade corriere, alle quali dovrà provvedersi dal pubblico Erario, come anche le prescrizioni, con le quali dovrà essere regolata la giurisdizione, e l'amministrazione, tanto in ciò, che concerne queste strade quanto in ciò, che appartiene alle altre strade pubbliche, siano Provinciali, siano territoriali, o comunitative, avendosi in considerazione di stabilire sopra questa materia, che è una delle più interessanti, le norme più precise, e più conducenti al pubblico comodo, ed alla maggiore facilità, e sicurezza delle comunicazioni interne, ed esterne. Fino alla pubblicazione di queste determinazioni si provvederà alla manutenzione delle strade nella stessa maniera, che presentemente è in uso.

219. Un particolare *Regolamento* contemporaneamente pubblicato stabilisce la maniera, ed il metodo da tenersi in appresso dal Tribunale della piena Camera per la revisione de' conti di tutti gli appaltatori, affittuari, amministratori semplici, o interessati, o altre persone, o corpi che abbiano interessi, o conti da rendere all'Erario. Si provvede al metodo della revisione de' conti da farsi dal Tribunale della Camera.

220. Affine di troncare le dispute in parte insorte, e che potrebbero insorgere, per determinare la ritenzione dovuta per la rata del comodo ai contribuenti della dativa reale, ossia tassa fondiaria sopra i frutti dei censi consegnavivi, e riservativi, e sopra i canoni, ayuti in vi-

Provvedimenti per la ritenzione della rata di comodo.

sta il tenue reddito, che generalmente percepiscono i creditori di tali censi, ed i padroni diretti in confronto dei loro capitali originarj, ed attesa anche la difficoltà di stabilire, e di applicare norme proporzionali, che siano variabili: tutto preso in considerazione, si prescrive, che si proceda con il seguente metodo.

Rata di comodo sù i fondi rustici qual debba esse-re. 221. La ritenzione per la dativa de'fondi rustici sarà fino alla compilazione dei nuovi Catastri della *decima* parte dell'annuo reddito dei censi, dei frutti compensativi, e dei canoni ensiteutici, qualora rispetto a questi ultimi negli estimi catastrali non si trovi allibrato il valore del dominio diretto separatamente da quello del dominio utile, nel qual caso di separato allibramento dei due domini, la dativa reale proseguirà ad essere a carico del padrone diretto, e del padrone utile se-

Rata di comodo sù i fondi urbani qual debba esse-re. 222. Nei fondi urbani la ritenzione, in vece della *trigesima* stabilita in passato, sarà della *vigesima* parte dei suddetti censi, frutti compensativi, e canoni.

Si confermano le Notificazioni del 1803, e 1806, 223. Sono confermate, e dove faccia di bisogno, rinnovate tutte le disposizioni relative ai patti di assunzione dei pesi, ed altri oggetti contenuti nella Notificazione emanata a nome della Congregazione Economica nel giorno 13. Maggio 1803. dalla ch. mem. del Cardinal Borgia, nel di 21. Giugno 1806. dalla ch. mem. del Cardinal Doria Pansilj, e nel di 14. Ottobre dello stesso anno dal medesimo Cardinal Doria, ad eccezione, rispetto a quest'ultima, della quota di ritenzione per i fondi urbani commutata, come

Norma per segolare la rata di comodo nelle diverse Provincie. sopra, dalla *trigesima* alla *vigesima*, 224. Nelle Provincie di più antica ricupera le disposizioni dei precedenti articoli riguardanti la ritenzione per la rata del comodo sono applicabili

dal momento della ricupera suddetta. Nelle altre Province, nelle quali ha avuto luogo finora il Governo provvisorio, saranno applicabili dal momento della cessazione di questo Governo, fino al qual termine le questioni si dovranno decidere a norma del sistema provvisoriamente conservato con l'Editto della Segreteria di Stato dei 5. Luglio 1815.

225. Le vendite dei beni così detti Demaniali contro rescrizioni in estinzione del debito pubblico fatte dal cessato Governo a termini delle leggi nella porzione di Stato precedentemente ricuperato, sono conservate per i medesimi riflessi di tranquillità e di utilità pubblica, ed altre considerazioni già espresse nel precitato Editto della Segreteria di Stato dei 5. Luglio 1815, emanato per le provincie di più recente ricupera.

226. Alle Corporazioni Religiose, ed altri Luoghi Pii ripristinati, i quali restano privati dei beni espressi di sopra, ed ai quali si sono finora provvisoriamente accordati compensi, sarà definitivamente provveduto in quella maniera, e con quella misura, che verrà indicata più sotto.

227. Sono eccettuate nelle suddette Province di prima ricupera dalla disposizione contenuta nell'Articolo 225. le vendite dei locali destinati per residenza dei Vescovi, di Religiosi, e Religiose di diversi Ordini, e per altre cause, per cui detti locali, qualora non avessero cangiato natura, ed aspetto, furono richiamati alla prima loro destinazione con la Notificazione della Congregazione de' Vescovi, e Regolari dei 15. Agosto 1814.

228. Analogamente alle Sovrane intenzioni manifestate in quella Notificazione sarà provveduto alla opportuna indennizzazione degli acqui-

Restano convalescenti le alienazioni dei beni detti Demaniali contro le rescrizioni per debito pubblico.

Si provvederà all'indennità delle Corporazioni Religiose, e Luoghi Pii.

Locali che sono eccettuati dalla suddetta disposizione.

Provvedimenti per le opportune indennizzazioni per mezzo di una

Gongregazione, a cui si danno le renti di tali locali per i mezzi, e con le misure particolari iscritte nell' articolo seguente.

trazioni.

Una Congregazione particolare *ad referendum* composta del Tesoriere Generale, del Segretario della Congregazione de' Vescovi e Regolari, di due Uditori di Rota, e di un Chierico di Camera sarà incaricata di quanto siegue;

1. Pubblicherà una Notificazione, nella quale fisserà un breve termine, dentro cui si debbano ricevere le rimostranze siano generali, siano individuali, degli acquirenti di sopra menzionati, spirato il quale non sarà più ricevibile alcun ricorso.

2. Affinchè gli acquirenti dei locali tornati in virtù della Notificazione de' 15. Agosto 1814, in possesso degli antichi proprietarj possano sollecitamente avere il compenso loro promesso, la Congregazione deputata procederà colla maggior speditezza alla specifica dichiarazione dell'indennizzazione dovuta a ciascheduno, avendo in vista la restituzione del valore impiegato negli acquisti, i miglioramenti o necessarj, o utili fatti dai medesimi acquirenti, contraponendo però le deteriorazioni cagionate al materiale de' medesimi locali, Nella fissazione del valore impiegato nell' acquisto stabilirà una media, il *minimo* della quale sia il prezzo medio delle cosiddette rescrizioni corrente in tempo dell' acquisto stesso, ed il *massimo* il prezzo nominale dell' acquisto stesso. Nella liquidazione dei miglioramenti procederà con la regola legale, valutandoli alla giusta stima de' Periti se sarà eguale, o maggiore della spesa, ed al quantitativo della spesa, quando sia minore della stima.

3. Sarà incaricata inoltre di fare le rispettive indagini, e di dare il suo parere rapporto alle rescrizioni spedite in seguito della liquidazione.

zione de' LL. di MM. e di altri antichi debiti dello Stato, ma che nei termini prescritti dai Regolamenti non furono impiegati nell'acquisto de' benj così detti nazionali; sia che esistano ancora presso i loro possessori, sia che fossero bruciate a tenore de' regolamenti stessi; come ancora se, ed in qual quantità si debba l'indennizzo a quegli acquirenti, che hanno pagato una porzione, o un acconto de' beni comprati, de' quali non sono stati messi in possesso per non aver depositato in tempo il prezzo residuale.

4. Dovrà dare il suo parere intorno a quei crediti provenienti da LL. di MM. o da qualsivoglia altra causa, de' quali i possessori presentarono i loro titoli al così detto Consiglio di liquidazione, dopo che erano già decorsi i termini prescritti all'esibizione, e vennero perciò rigettate le loro istanze.

5. Le relazioni delle deliberazioni prese dalla Congregazione saranno presentate al Cardinal Segretario di Stato per sottoporle alla Sovrana approvazione.

229. I suddetti crediti così liquidati formeranno anch'essi una parte del capitale del debito pubblico dello Stato, di cui si prosiegue a parlare negli articoli seguenti.

230. Rimarranno accollati, e posti a carico del pubblico Erario, e sono perciò considerati come debito pubblico i censi, ed i canoni imposti su i fondi venduti liberi dal cessato Governo in dimissione de' LL. de' MM., Vacabili, ed altri debiti dell' Erario, per la continenza però de' medesimi fondi, e secondo la verificazione, e liquidazione, che ne farà Monsignor Tesoriere, e tenore di ciò che si prescrive nel fine dell' articolo seguente.

Le suddette indennizzazioni faranno parte del debito pubblico.

Così anche proporzionalmente i censi e canoni su i fondi venduti liberi dal cessato Governo.

Liquidazione da farsi da Monsignor Tesoriere dei rimanenti LL. di MM.

231. Dallo stesso Monsignor Tesoriere si procederà alla liquidazione de' residuali LL. di MM. non estinti, ed appartenenti tanto ai particolari, i quali non presentarono i loro titoli al così detto Consiglio di liquidazione sotto il cessato Governo, o vennero esclusi perchè stranieri, quanto alle Mense Vescovili, Badie, Capitoli, Prelature, Cappellanie Laicali, o di Patronato, Beneficj Ecclesiastici non vacanti, Luoghi Pii sotto qualunque denominazione, Conventi, e Monasteri di Religiosi dell' uno, e l'altro sesso, Ordini Militari, e Moltiplici per le Cause di Beatificazione, e Canonizzazioni.

Valutazione del capitale de' LL. di MM.

232. Per mantenere la uniforme proporzione fra tutti i capitali di debito pubblico, ed il loro interesse, ogni Luogo di Monte sarà nella liquidazione valutato in capitale per la somma di scudi venticinque, rendendosi una tal diminuzione nominale indifferente per la quasi totalità de' possessori, che sono Luoghi Pii a' quali è vietata l'alienazione, e risulterà anzi dalla fissazione del frutto corrispondente, la quale viene indicata in appresso, che non ostante quest'apparente riduzione di capitale, i creditori de' Luoghi di Monte verranno in questa guisa a percepire nell' annuo frutto qualche cosa più dei due quinti, che si percepivano prima dell' ultima invasione, e molto più di quello, che avrebbero conseguito, se li avessero convertiti in rescrizioni.

Valutazione del capitale de' censi, e canoni relativamente al debito pubblico.

233. Per l'enunciate ragioni Monsig. Tesoriere nella liquidazione da farsi ne' censi, e canoni, de' quali si è parlato all' Art. 230, non valuterà il capitale di questi secondo il quantitativo nominale, che presentano le loro respective creazioni, ma in ragione del frutto, che

i creditori de' medesimi percepiranno per l'avvenire a tenore di ciò, che si dispone sotto l'Art. 235.

234. Saranno similmente liquidati, ed entreranno a far parte del capitale del debito pubblico.

1. I frutti de' LL. di MM. decorsi, e non pagati dopo il ripristinamento del Governo, e che decorreranno a tutto Decembre 1816, in ragione del fruttato di due quinti.

2. I frutti de' censi, e canoni non pagati, de' quali nell' Art. 230., e decorsi similmente dopo la ripristinazione del Governo, e da decorrere a tutto Decembre 1816.

3. I frutti compensativi del capitale d'indennizzazione liquidato come all' Art. 228. a favore degli acquirenti de' locali, de' quali sono stati privati, dal giorno in cui hanno dovuto restituirli.

235. Formeranno finalmente parte del capitale del debito pubblico i capitali degli anni compensi sussidiarij, che sono stati accordati, e che si andranno accordando da Monsignor Tesoriere colla Sovrana approvazione alle Corporazioni, Luoghi Pii, ed altri Stabilimenti Religiosi, ed Ecclesiastici ripristinati, per la prizazione sofferta de' fondi alienati in dimissione de' LL. di MM., Vacabili, e crediti di gioje, ed argenti. Tali capitali saranno ragguagliati al cinque per cento su i predetti compensi sussidiarij.

236. Consolidato per tal modo l'ammontare di tutti i capitali del debito pubblico dello Stato, e liquidati i singoli creditori, saranno i loro rispettivi crediti descritti in un Registro generale, colla espressione de' vincoli, che possono rispettivamente gravarli, e si rilascerà a

Simile valutazione de' capitali, che si formeranno de' frutti decorsi de' LL. de MM., de' censi, e canoni, e delle indennizzazioni dovute dal Governo.

Ragguaglio de' compensi accordati, o che si accordaranno ai Stabilimenti Pii, Ecclesiastici, e Religiosi.

Registro generale del debito pubblico.

ciascuno di essi una corrispondente cartella, o sia certificato sottoscritto da Monsignor Tesoriere generale, e registrato dal Direttore del debito pubblico. In conseguenza le antiche patenti de' LL. di MM., ed altri documenti di credito non potranno più in seguito servire di titolo; ed a questo effetto si considereranno come di nien valore. Le cartelle avranno la iscrizione - *Certificato di Capitale fruttifero a carico della cassa del debito pubblico* -, e porteranno espresse in corpo le indicate designazioni.

Siccome poi per servire alla speditezza della operazione (contenendo ciascheduna di esse in origine complessivamente la massa dei diversi crediti di ciascun creditore) non saranno probabilmente per essere nella generalità di un tenue ammontare, potranno quindi in appresso suddividersi in più cartelle di minor somma a beneplacito de' creditori medesimi, giovando ciò mirabilmente alla commerciabilità di simili effetti, ed alla facilità delle contrattazioni.

Le medesime cartelle saranno ricevute dalla Camera, e dall' Erario per assicurazione, e garanzia de' contratti, ad imitazione di ciò che si

Il frutto del capitale del debito pubblico è fissato al cinque per cento. 237. Il frutto di tutti i suddetti capitali commutati colle cartelle è fissato uniformemente al *cinque per cento, ed anno*, cominciando a decorrere dal 1.^o Gennajo 1817., quale verrà esattamente pagato ogni trimestre posticipatamente.

Disposizioni particolari per i dazi di Benevento. 238. Attese le particolari circostanze in Benevento e sua Delegazione, vengono conservati gli attuali dazi, tali quali sono al presente sino a nuove disposizioni. In tutto il resto Benevento con i luoghi della sua giurisdizione dovrà pienamente uniformarsi a tutte le dispo-

sizioni, che sono contenute nell' attuale Legisla^{zione}.

DISPOSIZIONI GENERALI

239. Il Governo provvisorio terminerà nel giorno 31. del prossimo Agosto, onde nel successivo giorno 1.^o di Settembre si darà esecuzione al nuovo sistema, come sopra prescritto, in tutto lo Stato.

240. In tutte le cose, intorno alle quali non è stato disposto particolarmente, rimangono in vigore, anche dopo l'esecuzione del nuovo Sistema, le leggi, consuetudini, regolamenti, istituzioni, e rispettivamente le facoltà, i diritti, le attribuzioni, che per qualunque legittimo titolo sono attualmente in osservanza nello Stato Ecclesiastico, e che lo erano rispettivamente nel tempo, in cui avvennero le occupazioni.

241. Benché in seguito degli esami premesi, e delle discussioni fatte nella Congregazione Economica, e delle ulteriori considerazioni si voglia sperare, che le presenti disposizioni non abbiano bisogno di molte, e rilevanti modificazioni, o cangiamenti; ciò nonostante, siccome nella molteplicità degli oggetti, potrebbe essere sfuggita qualche cosa, che meritasse qualche particolare aggiunta, dichiarazione, o correzione, perciò si prescriveranno all' opportunità quelle ulteriori misure, che saranno riconosciute colla esperienza, e coi lumi che sopravveranno, più utili, e più conducenti al bene universale, ed al miglioramento dell' opera. non ritardata però intanto la esecuzione, e la osservanza di ciò, che si è ora ordinato.

242. Tutto ciò che riguarda la maggior sicurezza pubblica, e la più esatta disciplina de' lamenti sulla polizia.

In tutte le cose, delle quali non si è qui disposto, restano in osservanza le leggi dello stato.

Col presente
Moto proprio
non è preclusa la
strada a qualche
modificazione, o
cambiamento.

Si promettono
particolari Rego-
lamenti sulla po-
lizia.

costumi, formerà l'oggetto di particolari regolamenti, ed istruzioni di polizia.

Sulla forza esecutrice.

243. Oltre la organizzazione della truppa di linea, e della provinciale, che si sta attualmente compiendo, saranno tanto nella Capitale, che nelle Province prese le opportune disposizioni per regolare nella maniera la più conveniente il sistema generale della forza esecutrice in quanto è anche destinata agli oggetti, che risguardano l'amministrazione della giustizia nel civile, e criminale.

Su i Notari, Sensali, Procuratori, e Difensori.

244. Si promulgheranno altresì i Regolamenti per i Notari, e sensali, ed altri incaricati nei loro respectivi ministerj del prezioso deposito della pubblica fede, come per li Procuratori, o Difensori, acciocchè si contengano nei limiti del loro onorevole officio, e si astengano di abusarne con atti frustratori, e di tergiversazione.

Sulle acque delle tre Province di Bologna, Ferrara, e Roma.

245. Sarà pubblicato un Regolamento sulle Acque delle tre Province di Bologna, Ferrara, e Romagna, tanto rapporto alla giurisdizione, che vi possa essere necessaria, quanto rapporto alla direzione delle imprese de' lavori, e de' respectivi interessi, avendosi in considerazione il bene generale delle suddette Province.

Cassa di ammortizzazioni.

246. Sarà formata una Cassa di ammortizzazione, alla quale saranno applicati i fondi speciali destinati ad estinguere gradatamente i capitali del debito pubblico. La designazione dei detti fondi, le regole colle quali si dovrà procedere alla grata estinzione, e le leggi alle quali dovrà essere sottoposta l'amministrazione particolare e distinta di detta cassa, saranno promulgate a suo tempo.

247. Mentre si provvede al sistema delle diverse amministrazioni, si rivolgeranno le pubbliche cure alla istruzione, ed alla educazione della Gioventù, primario oggetto di ogni provvidio Governo. Si formeranno perciò quanto prima leggi, e regolamenti in tutto lo Stato pel sistema di Università di studj, e di luoghi di pubblica educazione, per l'oggetto non meno della Religione, e della Morale, che delle lettere, e delle scienze.

248. Nello stesso tempo si aggiungeranno nuove provvidenze per favorire, e promuovere sempre più le arti liberali specialmente in Roma, ove sembrano avere la loro propria sede, ed altresì per animare la industria nazionale in tutti i rami di agricoltura, di manifatture, e di commercio, per i quali la opulenza, e la prosperità pubblica possono ottenere il loro maggiore incremento.

Volendo, e decretando, che il presente *Nostro Moto proprio*, e quanto in esso, e negli aggiunti Regolamenti viene ordinato e prescritto, debba sempre, ed in tutte le parti del Nostro Stato inviolabilmente osservarsi; che non possa a tutte, e singole cose contenute nel medesimo mai darsi, nè opporsi eccezione di orrezzione, e sorrezzione, nè di alcun altro vizio, o difetto della Nostra volontà; che mai sotto tali, o altri pretesti, colori, e titoli di qualsivoglia validità, ed efficacia essi siano, ancorchè di *jus quaesito*, o di pregiudizio del terzo, non possa mai quanto si è da Noi con questa Nostra legge ordinato, e prescritto, essere impugnato, moderato, rivocato, ridotto *ad viam*

Sulle Università degli studj, o luoghi di pubblica educazione.

E sulle arti liberali, agricoltura, manifatture, e commercio.

juris, neppure per *aperitionem oris*, che così, e non altrimenti debba in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualunque siasi Tribunale, Congregazione, ancorchè di Reverendissimi Cardinali, Rota, Camera, e qualunque altra Autorità, benchè degna d'individua, speciale, e specialissima menzione; togliendo a tutti indistintamente ogni facoltà e giurisdizione di definire, ed interpretare in contrario, e dichiarando fin d'adesso nullo, irrito, ed inválido tutto ciò, che da ciascuno di qualunque autorità munito scientemente, o ignorantemente fosse giudicato, e prescritto, o si tentasse di giudicare, e prescrivere contro la forma, e disposizione del presente *Nostro Moto proprio*, il quale vogliamo, che vaglia, e sortisca il suo pieno effetto, ed esecuzione con la semplice Nostra sottoscrizione, benchè non siano state chiamate, e sentite qualsiasi persone privilegiate, e privilegiatissime, Ecclesiastiche, e Luoghi Pii, che avessero, o pretendessero avervi interesse, e che per comprenderle vi fosse bisogno di individualmente, ed espressamente nominarle, non ostante la Bolla di Pio VI. *de registrandis*, la regola della Nostra Cancelleria *de jure quaesito non tollendo*, e non ostante ancora tutte e qualsiasi Costituzioni Apostoliche Nostre, e dei Nostri Predecessori, Ordinazioni, Brevi, Decreti, Chirografi, Bandi, Editti, Leggi, Statuti, Riforme, stili, e consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali cose tutte, e singole avendole qui il tenore per espresso, e riferito di parola in parola, in quanto possano opporsi alla piena, e totale esecuzione di quanto si contiene nel presente Moto proprio, ampiamente, ed in ogni più valida ma-

niera deroghiamo , ancorchè tali Costituzioni Apostoliche , ed altre ordinazioni fossero rive- stite di clausole derogatorie , e derogatorie delle derogatorie .

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo di 6. Luglio 1816.

PIUS PP. VII.

Die decima septima Julii 1816, , supradicta Cedula Motus Proprii affixa et pubblicata fuit ad valvas Curiae Innocentianae , et in acie Campi Flora, ac in aliis locis solitis et consuetis Urbis per me Stephanum Benaglia Apost. Curs.

Felix Castellacci Mag. Curs.

REGOLAMENTO

SULLA REGISTRAZIONE OSSIA AR CHIVIAZIONE

Prescritto all' Art. 203. del Titolo VI.

Persuasa LA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, che per distribuire le imposte con equabilità sulle convenienti basi, convenga aggiungere al dazio *diretto* sulle proprietà fondiarie, ed all' *indiretto* su i loro prodotti destinati alla consumazione, anche quello *indiretto* che ha per oggetto il *movimento* delle proprietà, o siano gli atti, per mezzo de' quali si trasferiscono, e si trasportano i diritti, che si esercitano sulle medesime; e desiderosa nello stesso tempo di rendere questo ramo di finanza, già conosciuto sotto il nome di *tassa del Registro* e conservato attualmente in una parte dello Stato, uniforme, mite, ed utile ai suoi Sudditi sotto altri rapporti, ha adottati a tale oggetto diversi *regolamenti* dalla medesima Santità sua specificamente confermati: onde è che avendoci dato ordine di pubblicarli *a suo nome*, in vigore delle facoltà conferiteci dalla stessa *Santità Sua* con *Oracolo di viva voce*, ed in pieno adempimento della sua *suprema volontà* ordiniamo, e prescriviamo quanto siegue.

C A P I T O L O I.

*Della riunione delle tasse di Archivio, di Registro,
e di Successioni sotto un medesimo dazio,
e sotto una stessa Amministrazione.*

1. Cominciando dal primo di Settembre prossimo futuro nelle Provincie di Bologna, Ferrara, Romagna, nelle Marche, e nel Ducato di Benevento cesserà di esigersi la tassa detta *del Registro* nella forma, in cui si esige presentemente, e nelle altre Provincie non avrà più luogo quella denominata *dell'Archivio*. In luogo di queste tasse è surrogata una tassa uniforme estesa a tutto lo Stato per tutti gli atti civili e giudiziali, e per le successioni, la quale da ora in avanti si chiamerà promiscuamente tassa di *Archiviazione*, o di *Registrazione*.

2. Acciò in questo sistema di tasse riunite si ottengano i vantaggi contemplati nella istituzione dell'Archivio a norma delle Costituzioni della S. M. di Urbano VIII., dovranno dai Notari essere presentate, e rilasciate negli officj, che saranno destinati in appresso per eseguire le formalità dell'Archiviazione, o sia *Registrazione*, le copie per intero degl'istromenti pubblici da loro stipolati, a fine, che siano conservate nella stessa maniera, come trovasi ordinato dalla sullodata Costituzione rispetto alle copie così dette *di Archivio*.

Sarà poi in libertà dei contraenti di rilasciare in detti officj le scritture private, sia in originale, sia in copia legalizzata.

Si conserveranno nelle località, che verranno destinate a cura dell'Amministrazione del dazio di Archiviazione, o sia *Registrazione*, le suddette copie dei Notari, o gli originali, ovvero copie

Le nuova tassa
dell' archiviazio-
ne o registrazio-
ne è surrogata al-
le vecchie tasse,
che si aboliscono.

Obbligo ai No-
tari di dare le co-
pie degli stro-
menti pubblici agli
Officj di Archi-
viazione, e fa-
coltà ai privati di
depositare le
scritture negli of-
ficj di archivia-
zione che saran-
no destinati a
conservarle.

autentiche delle scritture private sopra accennate. Saranno queste poste in regola, e verranno formati i Repertorj convenienti all'oggetto di renderle reperibili.

Niun'altra emolumento dovrà l'esibizione di tali copie semplici, e rispettare pagarsi se non vi originali, o copie autentiche, oltre quello solito per la copia di Archivio, che si deve pagare per l'atto a tenore dei vio ai Notari, e presenti regolamenti.

Le copie di archiviazione potranno esser fatte
le tasse della re-
gistrazione stabi-
lite nel presente dai Notari in carta libera.
regolamento.

I detti Notari non potranno esigere per la scrittura, se non ciò, che si esige presentemente per le copie di Archivio. S'invieranno, ove occorrerà, ed a chi occorrerà, da Monsignor Tesoriere le opportune istruzioni per far conoscere le prescrizioni relative alle dette copie di Archivio analoghe a quelle stabilite nella succennata Costituzione di Urbano VII., ed altri successivi stabilimenti.

Si conserva la giurisdizione di Monsignor Prefetto degli Archivj.

4. A tutte le disposizioni attualmente vigenti in Roma, e nello Stato tanto rapporto alla archiviazione, quanto riguardo agli Archivj, e la custodia, vigilanza, e giurisdizione sopra i medesimi, sono surrogati i presenti Regolamenti, con i quali per il tratto avvenire tutto ciò, che concerne l'Archiviazione, e gli Archivj suddetti, è riconcentrato sotto una medesima Amministrazione, che comprende tanto il bollo, quanto la registrazione sotto la dipendenza di Monsignor Tesoriere Generale.

Rimane però conservata al Chierico di Camera Prefetto degli Archivj la vigilanza sopra quelli attuali Archivj, nei quali si custodiscono gli atti fatti in passato estensivamente a quelli, che avranno luogo fino all'epoca del primo di Settembre.

bre venturo, in cui comincia ad avere esecuzione la presente Legislazione.

Il detto Prefetto degli Archivj si porrà di concerto con Monsignor Tesoriere Generale per regolare tutto quello, che sarà necessario per provvedere colla maggiore economia alla conservazione degli antichi Archivj, ed al ristretto numero degl' impiegati, che occorreranno per i medesimi.

Il medesimo Monsignor Prefetto, a cui resta preservata la giurisdizione su i Notari, e sull' esercizio delle loro funzioni, ed è rispettivamente conferita quella sopra i Conservatori delle Ipoteche, come si esprime nei contemporanei Regolamenti su quest'oggetto, avrà anche la facoltà cumulativamente con Monsignor Tesoriere di vegliare alla esecuzione di tutto ciò, che appartiene all'archiviazione, ed alla buona tenuta degli Archivj riuniti sotto la nuova Amministrazione nel tratto successivo a norma dei presenti regolamenti.

5. La tassa sulle Successioni testate, ed intestate creata con Moto proprio della S. M. di Pio VI. dei 6. Agosto 1797. farà anche essa parte di quella della registrazione, e sarà riunita sotto la stessa Amministrazione, rimanendo soppressa ogni altra Amministrazione speciale.

6. Non sono compresi sotto la legge attuale di Archiviazione gli atti già registrati sotto i cessati Governi Francese, ed Italico, i quali potranno prodursi in giudizio, ed avere la loro esecuzione senza altra formalità.

7. Potranno pure essere prodotti, ed avere il loro effetto, senza obbligo di registrazione gli atti, che abbiano acquistata data certa anteriore alla presente Legislazione, e che sieno stati cele-

La tassa delle successioni è unita alla presente Amministrazione.

Gli atti registrati sotto il Governo Francese e l' Italico non sono soggetti alla presente Legge.

Gli atti, che abbiano data certa anteriore alla presente legge nei luoghi ove non esisteva il registro, avranno effetto.

brati nel luoghi, in cui non esisteva localmente l'obbligo della registrazione.

Si dimostra, 8. A questo solo effetto concernente gli atti quali altri abbiano la data certa per precedenti, saranno considerati come di data certa. L'effetto suddetto, e perciò esenti dalla attuale registrazione.

1.º I pubblici istromenti.

2.º Gli atti privati, i quali avanti questa epoca o siano stati individualmente, ed espressamente nominati in un atto pubblico, o siano stati fin d'allora depositati negli Archivj, o sia morto alcuno dei contraenti, ovvero dei testimonj sottoscritti, purchè non si possa dubitare della identità dei caratteri.

3.º I detti atti e contratti privati muniti o della ricognizione di carattere apposta fin d'allora da un pubblico Notaro, o della sottoscrizione di tre testimonj. Questi però potranno essere esaminati per contestare, che abbiano firmato nel tempo espresso nell'atto.

Tali atti pero
qualora si produ-
cano, dovranno
registrarsi gra-
tis.

9. In ordine agli atti di privata segnatura, che nei sopraespressi termini goderanno della certezza della data, e della esenzione dal pagamento, dovranno essi prima di esser prodotti esibirsi agli rispettivi Preposti della Amministrazione, i quali dovranno registrarli gratis.

Il prescritto ne-
gli articoli 6. e 7.
non milita per gli
atti posteriori.

10. A più precisa intelligenza si dichiara, che il prescritto negli Articoli 6. e 7. rispetto alla data certa degli atti, o pubblici, o privati di epoca precedente, non sarà applicabile agli atti posteriori, i quali non possono acquistare data certa, che dalla registrazione.

Cautele per gli
atti e contratti
precedenti sog-
getti all' Archi-
viazione esistenti
presso i Notari ed
officiali pubblici.

11. Gli antichi repertorj dei Notari, Cancelieri, ed altri pubblici officiali, presso i quali si trovano gli atti, e contratti soggetti alla archiviazione saranno all'epoca del 1.º di Settembre prossimo chiusi, e vidimati da un Preposto dell'Amministrazione, e da un Notaro.

12. Dal giorno anzidetto del 1.^o di Settembre prossimo futuro i Notari, Cancellieri, ed altri ufficiali di sopra indicati incominceranno a servirsi di repertorj formati nella maniera, che sarà individuata a suo luogo.

C A P I T O L O . II.

Delle diverse specie della tassa, e della maniera di applicarle.

13. La tassa di Archiviazione è di due specie, cioè *fissa*, e *proporzionale*. L'una, e l'altra è regolata secondo la natura degli atti.

14. La tassa *fissa* comprende gli atti civili, e giudiziali, che non contengono né traslazione di proprietà, di usufrutto, e di possesso di beni stabili, o mobili, né obbligazione, o liberazione, o quietanza, ovvero condanna, e liquidazione di somme, e valori.

15. La tassa *proporzionale* comprende tutti gli atti, ne' quali si verificano traslazioni, obbligazioni, liberazioni, condanne, e liquidazioni espresse di sopra.

16. La tassa *proporzionale* non sarà mai minore della tassa *fissa*.

17. Qualora dall'atto non risulti la liquidazione della somma precisa, e non vi siano basi certe per dedurla, si richiederà la *dichiarazione* della Parte, che comparisce per la registrazione, salve le verificazioni da farsi a diligenza dell'Amministrazione.

18. Se un atto medesimo può essere suscettibile di tasse diverse, e che non possa liquidarsi l'importo di ciascuna separatamente, si percepirà la tassa maggiore, a cui l'atto dà luogo.

19. Nella vendita, o in altro contratto portan-

Essi dovranno in avvenire aver nuovi repertorj.

La tassa d'archiviazione altra è fissa, altra è proporzionale.

Quale sia la fissa.

Quale la proporzionale.

La proporzionale non è mai minore della fissa.

Quando la proporzionale non apparisce precisamente si sta alla dichiarazione di chi chiede il registro, salve altre verificazioni.

Nel dubbio di più tasse si percepisce la maggiore.

Negli atti non testuali non si

paga la tassa per te passaggio di beni, la obbligazione di pagare il prezzo, o la quietanza del medesimo prezzo pagato contestualmente non da luogo ad una diversa tassa di registro e lo stesso dovrà osservarsi in tutti li altri atti contestuali, i quali non portano, che la esecuzione del contratto principale.

Per gli atti indipendenti si devono più tasse.

20. Allorchè in un medesimo atto, o contratto si contengono più disposizioni indipendenti, e non derivanti necessariamente le une dalle altre, si deve per ciascuna di esse, e secondo la loro specie una tassa particolare.

Regole per li Notari circa le inserzioni e copie.

21. Gli atti civili, e stragiudiziali, dei quali si conservano gli originali presso i Notari, ed altri officiali pubblici, dovranno essere registrati negli stessi originali a diligenza dei detti Notari, od altri officiali pubblici.

Le copie pubbliche estratte da queste originali dovranno far menzione dell'archiviazione seguita, e del pagamento della tassa, secondo il registro risultante dall'originale.

I Notari, ed altri officiali non potranno dare fedi soccinte, e neppur copie semplici di tali atti, se non dopo eseguita la formalità dell'archiviazione degli originali sudetti.

Se le copie autentiche si vorranno registrare senza far costare dell'archiviazione seguita sugli originali, saranno soggette ad una nuova tassa, come se fossero originali, salve le azioni dell'Amministrazione contro i Notari, ed altri officiali, che non avessero nei prescritti termini adempite le loro obligazioni.

Come si registrano gli atti Privati.

22. Negli atti privati la formalità dell'archiviazione, e del seguito pagamento della tassa, dovrà essere apposta nell'originale.

Come si registrano gli atti giudiziali.

23. Gli atti giudiziarj si registreranno parte sugli originali, e parte sulle spedizioni, come viene qui appresso stabilito.

24. Saranno registrati sugli originali presso gli Attnarj tutti quegli atti , che s'interpongono nei loro Officj senza darsene spedizione , come sono le sentenze , le accettazioni , le rinuncie , ed altri di simile natura .

25. Saranno registrati sulle spedizioni tutti quegli atti , dei quali si danno le spedizioni , come sono i mandati , gl'istromenti di decreti , ed altri simili .

26. Gli atti dei Cursori , Balivj , ed altri pubblici Messi , o Nuncj saranno registrati negli Originali , ai quali si deve apporre il loro attestato della seguita presentazione .

27. Gli atti criminali , allorchè vi è l'accusatore , o l'aderente al Fisco , non sono sottoposti all'archiviazione , che sulle spedizioni , e per quelle sole spedizioni , che vengono richieste dalla Parte .

28. Le spedizioni degli atti registrati sull'originale non sono più sottoposte ad alcuna tassa .

C A P I T O L O III.

Dei modi di fissare il valore , sul quale è dovuto il diritto proporzionale .

29. Il valore della proprietà dei beni stabili , e mobili , delle obbligazioni pecuniarie , delle rendite perpetue , e vitalizie , degli affitti , e dell'usufrutto viene determinato per la liquidazione , e pagamento della tassa proporzionale , come siegue ;

1.º Nei contratti di vendita , di permute , ed altri , che importino traslazioni di dominio di beni stabili , o mobili a titolo oneroso , si misura dal prezzo espresso , e del capitale dei pesi , che costituiscono parte del prezzo mede-

Quali atti si registrano sull'originale .

Quali nelle spedizioni .

Atti de' Cursori .

Quando gli atti criminali non siano da registrarsi .

La spedizione degli atti registrati sull'originale non soggiace ad altra tassa .

Regola della tassa proporzionale .

Nelle traslazioni di dominio .

simo e ovvero dalla valuta, che si darà dalle Parti agli oggetti caduti in contrattazione.

Nella ricompra fatta in virtù del patto di redimere apposto in un contratto di vendita, o altro simile, per cui sia stato già pagato il diritto di registrazione, non avrà luogo alcuna nuova tassa proporzionale.

Nei crediti a termine. 2.^o Per la creazione de' crediti a termine, e loro cessioni, e trasporti si misura dal capitale espresso nell' atto costitutivo del credito.

Nei censi, e rendite perpetue. 3.^o Per le creazioni di censi, ed altre rendite perpetue, o vitalizie, e per le pensioni a titolo oneroso, come pure per le cessioni, e passaggi di dette rendite, e pensioni si misura dal capitale costituito per la creazione, qualunque sia il prezzo stipolato per la cessione, e trasporto.

Gli atti portanti estinzione, e ricompra di dette rendite o perpetue, o vitalizie, non soggiaceranno a tassa proporzionale.

Come nelli sudetti casi si ragguagli il capitale. 4.^o Per le rendite, risposte, annue prestazioni, compresi anche i canoni non portanti espressione di capitale, come pure per le loro cessioni, e passaggi, il capitale verrà formato di venti volte la rendita perpetua, e di dieci volte la rendita vitalizia, qualunque sia d'altronde il prezzo stipolato nelle cessioni, e traslazioni.

Quanto alle rendite, e pensioni vitalizie non si farà distinzione tra quelle create sopra una testa e quelle create sopra più teste.

Negli affitti a tempo. 5.^o Per gli affitti temporanei si desume dalla metà del valore risultante dal cumulo delle annue risposte per tutti gli anni della durata della locazione, aggiungendo i pesi imposti al conduttore.

6.^o Per l'enfiteusi , e locazioni perpetue , Nelle enfiteusi.
il Capitale sarà valutato per venti volte il va-
lore dell' annua risposta , e dei pesi , che ne
fanno parte .

Con la stessa valutazione si procederà
nelle vendite , cessioni , e trasporti dei diritti
suddetti ,

Si avrà come perpetua la enfiteusi , o
locazione progressiva a più linee , o a più gradi.

7.^o In quanto ai canoni , e risposte con-
venute in generi per contratti tanto perpetui ,
che temporanei , se ne formerà la valuta me-
diante il prezzo del genere corrente nel luo-
go , e tempo , in cui se ne fa la registrazione ,
ed incontrandosi in ciò difficoltà , le Parti do-
ranno farné una dichiarazione estimativa .

8.^o L'usufrutto trasmesso a titolo oneroso si Nell'usufrutto .
valuterà sul prezzo , per cui ne è fatta la tra-
missione : quello trasmesso a titolo gratuito
durante la vita dell' usufruttuario si valuterà la
metà del valore intiero , o sia dieci volte il
fruttato annuale dei beni stabili , su i quali ne
cade la riserva .

Nella cessazione dell' usufrutto , o sia nel-
la riunione del medesimo con la proprietà , non
si pagherà tassa proporzionale .

9.^o Per le quietanze , ed ogni altro atto di Nelle quietanze.
liberazione il valore sarà formato dal totale del-
le somme , o capitali , de' quali il debitore si
trova liberato , purchè per altro la quietanza ,
o la liberazione non sia conseguenza , ed adem-
pimento del di lui contratto ordinario debita-
mente registrato , nel quale caso non ha luogo
la tassa proporzionale ,

10.^o Per gli atti , e giudicati , che impor-
tano condanna , liquidazione , o trasmissione di
effetti , o di somme , il valore si desumerà dal Negli atti , che
importano liqui-
dazione .

prezzo degli effetti , e dall' importare delle somme , uniti gl' interessi , e le spese liquidate .

In quelle parti , nelle quali mancherà la liquidazione , questa si dovrà fare col solito mezzo della dichiarazione estimativa .

L' Amministrazione può verificare per mezzo de' Periti .

30. L' amministrazione del registro , qualora riconosca , che le dichiarazioni fatte dalle Parti possano essere fraudolenti , o che i valori espres- si siano minori del vero , potrà far stimare l'im- porto degli effetti dichiarati per mezzo di Pe- riti , il quale dritto durerà per il corso di un anno contando dal giorno della registrazione del contratto , dopo il qual termine rimarrà inalte- rabilmente prescritto .

A questo effetto l' Amministrazione nominerà il suo Perito , e la Parte appresso la intima- zione , che la sarà fatta , potrà dentro otto giorni dalla presentazione della intimazione nominare anche essa il suo . Non nominandolo , dovrà star- si alla relazione del Perito destinato dall' Am- ministrazione . In caso di discrepanza tra i due Periti si dovrà ricorrere al Giudice per la no- mina di un terzo Perito . I Periti dovranno ri- ferire dentro un mese dalla data della loro no- mina , ovvero nel secondo mese in caso , che abbia avuto luogo il terzo Perito .

A chi incomba la spesa della ve- rificazione .

31. Le spese di perizia andranno a carico della Parte , che ha richiesta l' archiviazione ; allorchè la stima eccederà di una metà il prez- zo espresso nel contratto , o di una quarta par- te quello aggiunto nella dichiarazione estimati- va , e sul quale si è calcolata la tassa . In caso diverso la spesa resterà a carico della Ammini- strazione .

In tutti i casi però il contraente sarà tenu- to pagare la tassa di supplemento , se vi è ac-

erescimento di valore risultante dalla stima de' Periti.

C A P I T O L O IV.

Del pagamento delle tasse, e a chi spetti.

32. Le tasse si pagheranno nell' atto, in cui La tassa si paga nell' atto della registrazione. viene eseguita la formalità.

33. Non se ne potrà diminuire, o differire Non si differisce per alcun pretesto. il pagamento sotto alcun pretesto, salvo il diritto di richiederne in seguito la restituzione, se ha luogo.

34. Le tasse di registrazione saranno pagate Elenco delle persone, che debbono pagarla. Dai Notari per gli atti rogati avanti di essi.

Dai Cursori, ed altri simili officiali per quelli del loro ministero.

Dagli Attuarj, e Cancellieri per gli atti, decreti, e sentenze, che debbono essere registrate sull' originale, e per gli estratti, copie, e spedizioni, che rilasciano, degli decreti, ed altri atti non registrati sull' originale.

Qualora per gli atti sottoposti al registro sull' originale le Parti non abbiano passato all' Attuario, o Cancelliere l' importo della tassa; in tal caso, trascorso il termine di rigore per il registro dei medesimi, l' Attuario, o il Cancelliere deve subito formarne uno stato, e consegnarlo al Ricevitore, che attesa la mancanza ne dovrà fare l' esigenza dalle Parti stesse per il doppio della tassa se è fissa, e per una metà di più se è proporzionale.

Dai Segretarj delle Comunità in tutto come sopra,

Dalle Parti per le Sritture private, e per le decisioni degli Arbitri, se questi non le hanno fatte registrare,

E dagli eredi, legatarj etc. per i testamenti, ed altri atti di liberalità in caso di morte.

Gli officiali pubblici hanno il diritto fiscale per ripetere le tasse da loro anticipate, per registrare, goderanno per la ricupera di questi pagamenti i medesimi privilegi dell' Amministrazione.

Negli atti civili, e giudiziali a chi incomba il peso della tassa.

56. Le tasse degli atti civili, e giudiziali, che contengono obligazione, liberazione, o transazione di proprietà, o di usufrutto di beni mobili, o immobili saranno a carico dei nuovi possessori; quelle poi di tutti gli altri atti saranno pagate dalla Parte, alla quale questi atti sono di profitto.

Nei contratti misti ognuna delle Parti pagherà in proporzione della proprietà a lei trasferita, o della convenzione, che è a di lei profitto.

Queste regole hanno luogo in mancanza di disposizioni diverse delle Parti, espresse negli atti medesimi, le quali dovranno eseguirsi.

C A P I T O L O V.

Fissazione delle Tasse.

Determinazione delle tasse. 37. Le tasse di Archiviazione sono fissate nel seguente modo:

Atti soggetti alla tassa di baj. 20. 38. Sono soggetti alla tassa fissa di bajoechi venti,

1.º I libelli, monitorj, citazioui, contenenti la prima dimanda, o istoria, con cui si comincia, e s'introduce il giudizio.

Non sono soggetti a formalità di registrazione gli atti posteriori di citazioni, di comparsa, ed altri, che si fanno nel proseguimento della causa già introdotta, anche per nuovi incidenti della medesima, purchè tali inci-

denti non riguardino nuove dimande , o accrescimento delle prime , ovvero non siano diretti a chiamare in giudizio altre persone non comprese nella prima istanza , nei quali casi soltanto avrà luogo la presente tassa fissa anche dopo la prima introduzione del giudizio .

Sono però esenti dalla tassa tutti gli atti di prima , o di ulteriore citazione . ne' quali la cosa dedotta in giudizio non ecceda il valore di scudi cinquanta .

2.^o Le cognizioni , prestazioni di consenso , dichiarazioni . ed altri atti di simil natura , comunque emessi , e che per loro stessi non importano obbligazione , liberazione , condanna , o liquidazione di somme , trasmissione di proprietà , di usufrutto , e di possesso di beni mobili , e stabili .

La tassa si esige per ogni persona , a di cui nome fatto si eseguisce , bene inteso , che più persone rappresentate sotto un nome collettivo , e non espresse individualmente s'intendono formare una sola persona .

Se sono più , e separati gli oggetti compresi in questi atti la tassa sarà pagata per ogni oggetto .

3.^o Le copie , o duplicati degli atti privati già registrati .

4.^o Le dichiarazioni di nomina di persona , allorchè la facoltà di nominare è stata riservata nell'atto di aggiudicazione , o nel contratto di vendita . e che la dichiarazione è fatta per atto pubblico nel termine di tre giorni dalla data del contratto , ovvero per atto privato presentato però alla Registrazione dentro il detto termine .

5.^o Gli atti fatti dai Notari dello Stato , o per scrittura privata , e che trasmettono la pro-

prietà , o l'usufrutto dei stabili situati nei paesi stranieri .

6.º I contratti fatti in forma autentica nei paesi stranieri , che contengono obbligazioni , vendite , e passaggi di oggetti mobili , o di valori , la effettuazioni de' quali è convenuta , e consumata fuori dello stato Pontificio , quando occorra qui farne uso .

7.º Tutti gli atti amministrativi del Governo (non compresi quelli , che vengono in appresso sottoposti alla tassa proporzionale) che vorranno dai particolari prodursi in giudizio , o inserirsi in un istromento pubblico , saranno registrati colla di sopra stabilita tassa fissa , sebbene per loro natura fossero soggetti ad una tassa proporzionale : come per esempio ; i rescritti , mandati , ed ordini di pagamento sulle casse dello Stato , e le loro girate , e quietanze di contribuzioni , diritti , crediti , e rendite pagate al Governo ; i saldi de' conti , rescritti di riduzioni , condonazioni , o diminuzioni d'imposizione , ed altri di simil natura .

Atti soggetti alla tassa di baj. 30. 39. Sono soggetti alla Tassa fissa di bajocchi trenta ,

1.º Gli inventarj , per i quali la detta tassa si paga per ogni sessione ,

2.º Gli atti di apposizione , e remozione di biffe ,

3.º Le nomine dei tutori , e curatori fatte , ed omologate in giudizio ,

4.º Le spedizioni di decreti interlocutorj , o siano istromenti di decreto de' Tribunali di prima istanza , che non hanno adito a diritto proporzionale .

Atti soggetti alla tassa di baj. 50. 40. Sono sottoposte alla tassa fissa di baj. cinquanta ,

1.º Le sentenze , o decreti definitivi dei

Tribunali di prima istanza, che non contengono disposizioni, che diano adito alla tassa proporzionale,

2.^o I contratti di matrimonio in quanto contengono la costituzione di dote, che fa la sposa a se stessa, o che le è fatta dagli ascendenti dell' uno, e dell' altro lato, ovvero dai collaterali aventi l' obbligo di dotarle, qualora la detta dote non oltrepassi il valore di scudi mille.

Le doti costituite dalle persone di sopra espresse sono soggette alla tassa proporzionale, secondo le prescrizioni, che verranno indicate a suo luogo.

Le sopraddoti promesse dai futuri mari-
ti, come anche le doti, o aumenti di dote pro-
messa dai collaterali non obbligati a dotare, o
da estranei, e le donazioni fatte o all' uno, o
all' altro dei coniugi ad intuito, e contempla-
zione del matrimonio, benchè contenute nei
contratti matrimoniali, rimangono tutte sottopo-
ste alla tassa proporzionale, che sarà in appres-
so stabilita.

La quietanza dello sposo per il ricevi-
mento della dote, o contemporanea, o succe-
siva, non soggiace mai ad altra tassa.

Non si paga mai tassa per le rinunzie ai
diritti futuri, ed eventuali, interposte nel con-
tratto di matrimonio a favore degli ascendenti,
e dotanti, o a favore dei collaterali obbligati
alla costituzione della dote,

3.^o La divisione dei beni mobili, e stabi-
li fra' comproprietarj.

Se vi è sopra più in una porzione, si
esigerà sull' eccedente la tassa proporzionale sta-
bilità per le vendite.

4.^o Gli atti di società, e scioglimenti di so-

cietà , che non portano ne obbligazione , nè quietanze , nè trasmissione di beni fra gli associati , o altre persone .

5.º Le convocazioni dei concorsi dei creditori .

Se per altro esse portano obbligazione di somme determinate dai cointeressati verso uno , o più fra loro , o verso altre persone incaricate di agire per il corpo de' creditori , si riscuoterà anche la tassa proporzionale corrispondente alla obbligazione .

6.º Gli atti di ricompra in vigore di precedente patto di redimere .

7. Gli atti importanti riunione dell' usufrutto alla proprietà , e consolidazione dell' utile dominio con il diretto per spirazione dell' enfeusis , o di altro contratto di simil natura .

8. Gli atti di compromesso .

Atti soggetti alla
tassa di uno scudo .

41. Sono soggetti alla tassa fissa di scudo uno :

1.º Gli atti d' interposizione d' appello dalle sentenze dei Tribunali di prima istanza ai Tribunali collegiali di appellaione .

2.º Le sentenze , o decreti definitivi di quelli Tribunali , che non danno luogo alla tassa proporzionale .

3.º Le spedizioni dei decreti interlocutorj dei detti Tribunali , sia che contengano , sia che non contengano somma , o valore ,

4.º I rescritti del Tribunale della Segnatura .

5.º I mandati spediti da qualunque Tribunale in esecuzione di sentenze , o decreti definitivi , purchè la condanna superi la somma di scudi trecento , sotto la quale si pagherà la tassa fissa di baj. 20.

6.º Le cessioni de' beni fatti senza ignominia .

7. Gli atti di emancipazione , o di adozione per ogni emancipato , o addottato , o che

siano fatti separatamente , o che siano compresi in altri atti .

42. Sono soggette alla tassa proporzionale di un quarto per cento ossia di bajocchi venticinque per ogni cento scudi .

Attisoggettialla
tassa proporzio-
nale di un quar-
to per cento .

1.º Le doti costituite a se stesse dalle donne , che si maritano , e quelle costituite alle medesime dalle persone obbligate a dotarle , qualora superino la somma di Scudi mille , e non eccedano quella di Scudi cinquemila .

2.º Gli affitti di erbe , o fida de' bestiami .

La tassa si riscuoterà sulla metà del prezzo cumulato dagli anni dell'affitto .

3. Gli affitti di bestiame , o soccite .

La tassa si riscuoterà sulla corrisposta ; o in mancanza , sulla valuta , che si farà del bestiame .

4.º Gli atti , e contratti di assicurazione .

La tassa si deve sul valore del premio .

5. Le transazioni fra debitori in istato di fallimento e creditori .

La tassa si esige sulle somme , che il debitore si obbliga pagare .

6. Tutti i contratti mercantili non soggetti alla tassa del bollo proporzionale .

7.º I decreti , e sentenze definitive , e le spedizioni dei decreti interlocutorj di qualunque Tribunale , che portano condanna , o liquidazione di somme , e valori mobiliari , interessi , danni , e spese fra particolari .

In niun caso , e per niuno di questi giudicati la tassa proporzionale potrà essere minore della tassa fissa dovuta per i giudicati de'diversi Tribunali .

Allorchè la tassa proporzionale sarà stata pagata su di un giudicato reso in contumacia , l'esazione sul giudicato contradittorio , che potrà

intervenire, non avrà luogo, che per supplemento in caso di maggior condanna; sarà lo stesso dei giudicati pronunciati in appello, e degli atti esecutorj, o mandati.

Se non vi è supplemento di condanna, la spedizione sarà registrata per la tassa fissa.

Allorchè una condanna sarà pronunciata su di una domanda non stabilita per titolo registrato, qualora la mancanza del registro non porti contravvenzione, e che d'altronde il titolo di natura sua sia suscettibile di essere registrato, la tassa, alla quale la domanda avrà dato luogo, sarà percetta indipendentemente dalla tassa dovuta pel giudicato, che avrà pronunciato la condanna.

8.º Le rinuncie alle liti, e le accettazioni dei giudicati, con cui si terminano i giudizj. La formalità della registrazione, ed il pagamento si eseguirà su gli originali a diligenza degli Attuarj, qualora tali rinuncie, ed accettazioni siano fatte negli atti, e sarà a carico delle persone interessate qualora vengano emesse in altra forma.

9.º I cambj marittimi,

10.º Le quietanze, e rimborsi d'ogni specie, ed ogni altro atto, e scrittura, che porti liberazione di somme, e valori, purchè la liberazione non cada sopra un titolo già soggetto alla formalità.

43. Sono soggette alla tassa proporzionale di un mezzo per cento, ossia di bajocchi cinquanta per ogni cento scudi.

1.º Le doti, o aumenti di doti costituite da altri, fuori che dalle stesse donne maritate, dai loro ascendenti, o dai loro collaterali obbligati a dotarle, come anche le sopraddoti promesse dal marito.

Atti soggetti alla
tassa proporzio-
nale di un mez-
zo per cento.

2.^o Quelle costituite a se stesse dalle donne, che si maritano, o dalle persone aventi l'obbligo di dotarle, qualora eccedano la somma di scudi cinquemila, e solo per la somma eccedente, rimanendo fino a quella somma la tassa stabilita di sopra di bajocchi venticinque per ogni cento scudi.

3.^o Le transazioni, e concordie sopra oggetti litigiosi in ragione delle somme determinate, ovvero dei valori delle cose date, e rimesse da una parte, e dall'altra; gli obblighi di somme, e promesse di pagamento: le approvazioni di conti; gli ordini, o siano mandati, i trasporti, cessioni, e delegazioni di crediti a termine; le delegazioni del prezzo stipolato in un contratto per pagare crediti a termine a favore di un terzo, senza enunciativa di titolo registrato, salva per questo la restituzione se venisse giustificato esservi un titolo precedentemente registrato; le confessioni di debito; quelle de' depositi di somme, ed ogni altro atto, o scritto, che contenga obbligazioni di somme, e valori senza liberalità, senza stipolazione, o promessa d'interessi, e senza che l'obbligazione sia il prezzo di una trasmissione de' mobili o stabili con registrazione.

4.^o Le aggiudicazioni, ed i contratti per esigenze di tasse da farsi per conto del Governo, ovvero per costruzioni, riparazioni, mantenimenti, approvvigionamenti, e forniture, il cui prezzo vien pagato dal Governo.

La tassa si deve sulla totalità del premio convenuto per l'esigenza, ovvero della somma pattuita per le costruzioni, assenti, e forniture.

5.^o Le Aggiudicazioni, ed i contratti, come al numero precedente fatti tra particolari, che non conterranno né vendita, né promessa di

rilasciare mercanzie , derrate , o altri oggetti mobili .

6.^o Gli affitti , o locazioni di Beni mobili , e stabili .

La tassa sarà percetta sulla metà del prezzo cumulato degli anni di affitto convenuti . Se il tempo non è limitato si considererà per dieci anni .

Li subaffitti , cessioni , e retrocessioni pagheranno la medesima tassa dell'affitto primitivo .

Atti soggetti alla tassa proporzionale dell'uno per cento .

44. Alla tassa dell' uno per cento saranno sottoposte :

1.^o Le creazioni di cambj , e costituzioni di crediti fruttiferi , o qualunque altra obbligazione legittima di somme , e valori portanti interesse .

2.^o Le aggiudicazioni , vendite , e rivendite , cessioni , retrocessioni , ed ogni altro atto sia civile , sia giudiziale traslativo di proprietà a titolo oneroso di mobili , e stabili , frutti pendenti , tagli di alberi cedui , e di alto fusto , ed altri oggetti qualsisiano .

3.^o I canoni , e costituzioni di rendite siano perpetue , siano vitalizie , e di pensione a titolo oneroso , le cessioni , trasporti , e delegazioni , che sono fatte di simili rendite , e pensioni egualmente per titolo oneroso , ed i contratti eufiteutici .

4.^o Le permute de' beni stabili .

La tassa sarà riscossa sul valore della parte maggiore , se non sono eguali .

5.^o Le dichiarazioni di buona fede , che si fanno a favore di un terzo dai venditori , o acquirenti de' beni mobili , o stabili , qualora queste dichiarazioni non si oppongano a ciò ,

che è prescritto nell' Art. 84. , e manchino nelle cautele indicate nell' Art. 38. N. 4°.

6.º Il pegno de' beni stabili , ovvero le cessioni de' frutti di detti beni per la soddisfazione di un debito , o siano i contratti di Salviano convenzionale .

45. Gli atti di liberalità siano tra vivi , siano per causa di morte , siano per donazione irrevocabile , siano a titolo di legato , siano universali , siano particolari , siano derivanti da disposizioni libere , ossiano da disposizioni fidecommissive , sono tutti ^{ottoposti} ad una tassa proporzionale , ed uniforme di Archiviazione , come pure alla stessa tassa uniforme sono assoggettate tutte le successioni o intestate o testamentarie , purc' è l' emolumento derivante da tali atti di liberalità sia conferito a persone , che non siano congiunte tra loro di sangue nella linea diretta o ascendente , o discendente , rispetto alle quali persone questa tassa proporzionale non avrà mai luogo .

Quali atti di liberalità siano soggetti alla tassa proporzionale .

46. La tassa relativa agli atti di liberalità sarà :

Gradazione della tassa relativa agli atti di liberalità .

Del *due* per cento nel primo grado di consanguinità collaterale .

Del *tre* nel secondo grado ;

Del *quattro* fra consanguinei di terzo grado , fra coniugi , e fra affini del primo grado di affinità diretta .

Del *cinque* in quarto grado di consanguinità .

Del *sei* in quinto grado .

Del *sette* in sesto grado .

Dell' *otto* per i parenti più remoti , per gli affini di affinità trasversale , e per gli estranei .

47. Questa tassa comprende le università , Comunità , Luoghi Pii , e qualunque Corpo , e Cen-

Alla medesima sono soggettate anche li corpi mortali : si enuncia-

to Ecclesiastico , e Laico , che a forma dell' ar-

no alcune persone ed oggetti esenti. ticolo precedente saranno considerati nella categoria degli estranei.

Sono però eccettuati i legati, ed altre disposizioni per celebrazioni di Messe, di Anniversarj, di Ufficij, come pure le prestazioni di elemosine, di sussidj dotali per li poveri, le giubilazioni ai famigliari, ed altre lascite, e disposizioni fatte a favore di persone miserabili.

Sono anche eccettuati i legati compensatorj dei debiti, purehè siano strettamente tali, quei di dote costituite da persone, che ne hanno l'obbligo, come anche quelli ordinati per le restituzioni delle dette doti, e dei lucri dotali, rispetto ai quali legati, e disposizioni, benchè fatte per atto di ultima volontà, o comprese in un atto di donazione, si dovrà solo la tassa imposta per le obbligazioni, o per le liberazioni della suddetta natura.

Sono pure eccettuati i legati di usufrutto, o di alimenti lasciati dai mariti alle vedove sotto condizione di mantenere lo stato vedovile, e quando inoltre siano superstiti i propri figli.

La gradazione si regola secondo il diritto civile. 48. Nella computazione dei gradi dovranno sempre osservarsi le regole della ragione civile.

Quali figli e discendenti siano esenti da questa tassa. 49. Tra i figli, i nipoti, e discendenti non compresi in questa tassa s'intendono solo i legittimi, e naturali, o i legittimati per susseguito Matrimonio, e non mai gl'illegittimi, o legittimi per Rescritto di Principe, o per altro privilegio, i quali anzi si dovranno considerare come estranei, e come tali assoggettare alla tassa in tutte le successioni o paterne, o derivanti da lato paterno.

Solo nel succedere alla Madre i naturali si considerano per figli, ad effetto di evitare il pagamento della tassa.

Gli adottivi, e gli arrogati, e molto più i

semplicemente *affigliati* non saranno considerati per figli, ma rimarranno soggetti alla tassa secondo il grado della loro congiunzione naturale, senza attendere la civile.

Tutto ciò, che è stato dichiarato relativamente a queste persone, quando esse succedano, s'intende egualmente stabilito nel caso inverso, cioè, che si tratti di succedere a loro.

50. Nei fidecommissi di qualunque specie o rimasti in vigore, o da istituirsi in appresso, qualora siano fondati da un' *ascendente*, non si pagherà la tassa nel caso, in cui la successione attuale passi direttamente dal possessore nel di lui figlio, o in mancanza di questo nel di lui nepote, o in difetto di ambidue nel pro-nepote. Nel caso poi, che la successione attuale in mancanza di prole del possessore si devolga a collaterali del medesimo, o ad estranei, si dovrà sempre pagare il dazio, computando nel regolarlo i gradi di congiunzione, relativamente alla persona dell' erede gravato, o sia del possessore, e non mai relativamente a quella del gravante, o sia del testatore: e ciò sebbene per altri effetti legali la computazione si dovesse fare diversamente.

51. Nelle disposizioni fatte in favore di più *coeredi*, o di più *collegatarj*, o *condonatarj*, che siano realmente, e verbalmente congiunti, o disgiunti, sempre la tassa dovrà regalarsi nella porzione di ciascuno, secondo il grado, in cui egli troverassi congiunto o al testatore, o a quello, a cui dovrassi succedere, e per morte di uno facendosi luogo all'altro nella porzione del defunto, dovrà del pari pagarsi la corrispondente tassa, senza attendere i diritti di *accrescere*, o di *non decrescere*.

52. Nelle prestazioni vitalizie sopra una, o

Come si paghi
nelle successioni
fidecommissarie.

Come si paghi
tra coeredi, o lega-
tarj, o condo-
natarj.

Come si regola
nei vitalizi.

sopra più teste stabilite con atto di liberalità, o tra vivi, o per causa di morte, la valutazione del capitale sarà formata nella stessa maniera, che si è di sopra prescritta per gli atti di questa natura.

Norma per le prestazioni perpetue lucrative. 53. Lo stesso avrà luogo nei legati, o altre prestazioni perpetue a titolo lucrativo, il di cui capitale sarà egualmente valutato nelle maniere di già prescritte.

Nelle disposizioni universali, ove è diverse l'usufruttuario dal proprietario, la tassa si paga sull'intero patrimonio. 54. Nelle disposizioni universali o tra vivi, o per causa di morte, alle quali sia chiamato uno nella proprietà, ed un altro nell'usufrutto; per evitare la molteplicità delle operazioni, la tassa si percepirà immediatamente sull'intero patrimonio, su cui cade la disposizione, regolandola secondo il grado di congiunzione dell'erede proprietario; giacchè in questa guisa si rende comune anche all'usufruttuario durante la sua vita.

Se per altro il donante si riserva l'usufrutto a vita, la tassa sull'asse patrimoniale si pagherà per una sola metà dal donatario.

Regola per l'usufrutto particolare. 55. Nelle lascite, o altre disposizioni riguardanti l'usufrutto particolare, la valutazione del capitale, per esigerne la tassa prescritta nel presente capitolo, si farà con gli stessi metodi, che sono stati stabiliti di sopra.

Per l'uso, abitazione, o simili comodità. 56. Nelle disposizioni di liberalità, in virtù delle quali si deferisce l'uso l'abitazione, o altra simile comodità, non si dovrà pagare cosa alcuna da quello, a cui favore è fatta tale disposizione; bensì l'erede dovrà pagare l'intiera tassa ereditaria, anche per i capitali soggetti a questa servitù, senza fare alcuna detrazione.

Per le disposizioni gratuite di valore incerto. 57. Si procederà del pari con i metodi stabiliti per valutare gli effetti, o mobili, o immobili non contenenti espressioni di valore, de' quali sarà di-

sposto a titolo gratuito per mezzo della valutazione estimatoria, e colla riserva della perizia.

58. I legati lasciati sotto *condizione*, o pagabili dopo un *certo tempo*, dovranno essere immediatamente soggetti alla tassa, senza aspettare la purificazione della condizione, o l'arrivo del tempo, e questa tassa si pagherà dall'erede, il quale nel momento della consegna del legato la riterrà al legatario.

Parimente nei legati *litigiosi* la tassa per l'intero si pagherà dall'erede, il quale la riterrà al legatario nel caso, che questi ottenga la vittoria; e vicendevolmente se la vittoria si conseguirà dall'erede, potrà questi in tal caso ripetere quella porzione di tassa, che per ragione del legato avesse pagata di più di quello, che importasse la sua tassa ereditaria.

Si osserverà lo stesso nelle lascite, che saranno a carico dell'*erede anomalo*, o sia del donatario universale.

59. Le rinuncie, che si faranno dalle persone dell'uno, e dell'altro sesso per ingresso nella Religione si dovranno considerare come altrettanti modi di deferire la successione, e perciò saranno soggette a questa tassa, ed alle stesse regole, e metodi di percezione.

60. Nel caso, che il Regolare non faccia rinunzia prima della professione, cosicchè al medesimo succeda la Religione, sarà obbligo dei Superiori Regolari di denunziare a suo tempo la seguita morte del Religioso, e dare le esatte assegne degli effetti, nei quali per la persona del medesimo sarà succeduta la Religione, con pagarne la tassa alla ragione dell'*otto per cento*.

61. Se poi nel progresso qualunque donatario, o rinunciatario universale, e qualunque Corpo regolare, per i diritti trasfusi rispettivamente in

Per i legati condizionali, o dopo un tempo.

Per le rinunce nell'ingresso agli ordini Religiosi.

La tassa è dovuta quando muore il Regolare, che non ha rinunciato.

Nel caso che sopravvenga qualche altro lascito, si deve denunciare, e pagare la tassa.

Iai dal donante , rinunciante , o Regolare professò , ed in rappresentanza della di lui persona acquisterà qualsivoglia eredità , legato , o altra successione , dovrà darne la denuncia , e pagarne la tassa qualunque sia la causa , dalla quale derivi il diritto di succedere .

Regole per gli atti qualificati col titolo di donazione .

62. Tutti gli atti qualificati col titolo di *donazione* sono soggetti alla presente tassa , sebbene importino reciprocità , assunzione di qualche peso , o espressione di rimunerazione ; come pure alla presente tassa sono soggetti gli atti , che sebbene non qualificati espressamente col titolo di donazione , in realtà però contengono un atto di liberalità o nella totalità , o nella parte , che superi la metà di quella , in cui l'atto contiene una vera corrispettività ,

Nen si potranno pagare i legati stamentarj non potranno procedere alla tradizione , o al pagamento dei legati soggetti alla tassa , se non verrà giustificato di essere stata eseguita la formalità , e pagato il diritto della Archiviazione .

Termino e modo di assegnare l'eredità . 64. Dentro il termine di *quattro Mesi* dal giorno della morte del Testatore , l'erede testato , o intestato dovrà dare l'assegna di tutti gli effetti ereditarj conosciuti , eccettuati quelli , che sono stati esentati nell'Articolo 207. del Moto proprio ,

Questa assegna sarà data , o mediante la esibizione dell' inventario legale , il quale riceverà la formalità dell'archiviazione col pagamento del diritto fisso , e servirà poi di base al regolamento della tassa , qualora la eredità venga adita col beneficio della legge ; o mediante una nota distinta dei capitali , ed effetti ereditarj soggetti alla tassa , e dei debiti detraibili dall'assereditario .

Tanto all' inventario , quanto alla notula giurata dovrà aggiungersi il valore dei singoli oggetti dedotti dal prezzo di stima , quando questa esista , oppure dalla dichiarazione estimativa dell' erede , riservata sempre all' Amministrazione la facoltà di procedere alla verifica- zione dei valori stimati , o dichiarati per mezzo di Periti da sciegliersi nelle forme di sopra indicate .

65. Gli eredi , ed altri , che scientemente , e con dolo avranno occultato effetti ereditarj soggetti alla tassa , oltre il pagamento della tassa tripla su tali oggetti , potranno anche essere , a diligenza degl' Impiegati nell' Amministrazione , ai quali incombe l' adempimento della formalità dell' archiviazione e la esigenza della tassa , tradotti in giudizio criminale per essere puniti come fraudatori dei diritti fiscali .

66. Venendosi a scuoprire effetti ereditarj tassabili , i quali fossero rimasti occulti senza dolo , e senza frode , si dovrà su di essi corrispondere la tassa supplementare .

67. Si detrarranno dall' asse patrimoniale i debiti , che lo gravano , purchè per altro siano *certi , puri , e liquidi* , o da potersi liquidare . I debiti eventuali , incerti , e non liquidabili non potranno aversi a calcolo per diminuire il pagamento della tassa . Potrà solo l' erede nell' atto di tal pagamento riservarsene la ripetizione per il caso , in cui il debito venisse a verificarsi , e rispettivamente a purificarsi , e liquidarsi , onde egli ne venisse giuridicamente astretto al pagamento .

68. Nelle disposizioni fiduciarie dovrà l' erede , a cui è commessa la fiducia , esibire l' inventario , o la notula dell' asse nelle forme di sopra prescritte , e pagare la tassa dell' otto per

Pene ai trasgres-
sori .

Scoprendosi al-
tri beni , non oc-
cultati con frode ,
si deve la sola tas-
sa .

Pesi da detrarsi
dall' eredità .

Regole e tasse
per le disposizio-
zioni fiduciarie .

cento, qualora o sia stato esentato dall' obbligo di palesare la fiducia, o il tempo, in cui è obbligato a palesarla, passati i quattro Mesi computabili dalla morte del testatore. In quelle parti per altro, nelle quali avrà palesato la fiducia dentro questo termine la tassa sarà dovuta secondo le proporzioni fissate nell' Art. 46. in ragione della congiunzione.

I Notari dicono 69. Dovranno dai Notari darsi le copie dei testamenti, codicilli, ed altri atti di ultima volontà per depositarli negli Archivj dell' Amministrazione nella stessa guisa, che è prescritta per tutti gli atti, nei quali ha luogo questa misura tutelare.

Regola per le 70. Nelle eredità, che rimarranno *giacenti*, eredità giacenti. sarà a carico del curatore, che dovrà deputarsi per le medesime, la esecuzione di tutte le formalità prescritte all' erede.

Non si potranno fare divisioni, né assegno di fondi, o effetti ereditari, o progetti ereditari cedersi ad alcun altro atto, se non saranno previste le formali e pagamento di tassa. 71. Non potranno farsi divisioni fra coeredi, né assegno di fondi, o effetti ereditari, o progetti ereditari cedersi ad alcun altro atto, se non saranno previste le formali e pagamento di tassa. ma adempite dentro il termine prefisso le formalità di sopra descritte: Niun Notaro potrà rogarci di tali atti, e saranno nulli quelli, che fossero fatti privatamente.

Non si potrà agire in giudizio in forza di qualunque disposizione testamentaria, se non che facendo costare dell' adempimento delle formalità, e del pagamento della tassa con il conveniente certificato del Preposto dell' Amministrazione.

I Parochi sono incaricati di dare le notizie opportune. 73. Per facilitare all' Amministrazione l' adempimento delle sue incombenze, i Parochi di tutti i luoghi dello Stato Ecclesiastico dovranno alla fine di ciascun Mese dare una Nota di tutte le persone *sui juris* dell' uno, e dell' altro sesso, morte nella loro Parrocchia, specificando il

nome , la condizione , l' abitazione , e la professione del defonto .

La Santità Sua incarica specialmente gli Ordinarj d' invigilare su i Parochi di città , e di campagna , acciò adempiano esattamente questo incarico .

74. I Notari dovranno tenere un registro a parte , in cui sieno per ordine cronologico notati i testamenti , codicilli , ed altri atti di ultima volontà tanto riguardo alla consegna , quanto riguardo all' apertura , per esibirli alla fine di ciascun mese ai preposti dell' Amministrazione dei rispettivi Distretti .

I Notari debbono tenere un registro a parte degli atti di ultima volontà .

75. I Preposti useranno tutte le diligenze per procurare appresso queste nozioni , ed altre , che potranno acquistare , che i diritti , ed interessi dell' Amministrazione siano posti in salvo , incaricandosi di promuovere tutti gli atti conservatorj , ed esecutorj conducenti a quest' oggetto .

I Preposti dell' Amministrazione debbono usare tutte le diligenze .

C A P I T O L O VI.

Dei tempi , e dei luoghi destinati ad eseguire la formalità dell' Archiviazione , ed il pagamento della tassa .

76. I termini di rigore per fare registrare gli atti pubblici sono

Di cinque giorni per gli atti di Cursori , Bauli , ed altri Messi , o Nunzi pubblici .

Di dieci giorni per gli atti dei Notari , che risiedono nella Città , in cui esiste l' Officio della Registrazione ,

Di quindici giorni per quei Notari , che sono di residenza in un luogo , ove non esiste un tale Officio .

Termini di rigore per registrare gli atti pubblici .

Di venti giorni per gli atti giudiziarj sottoposti al registro sul' originale, e per quelli, de' quali non rimane l'originale in mano dell' Attuario, o Cancelliere,

Di venti giorni per gli atti delle Comunità soggetti alla registrazione.

Per i testamenti, ed altri atti di ultima volontà si osserveranno le regole prescritte nel capitolo precedente.

Quando debbano registrarsi gli atti privati. 77. Tutti gli atti privati, o altri di sopra non nominati non saranno soggetti al registro da farsi dentro il termine di rigore. Non potrà però farsene uso alcuno né presso i Notari, né in giudizio, né avanti qualsivoglia Autorità, se prima non siano stati registrati.

Potranno solo gli atti privati essere richiamati in un inventario, senza, che siano stati registrati.

L'ultimo giorno se è festivo, non sopra accordato, è computato nel termine. 78. Se l'ultimo giorno del termine, come sopra accordato, cade in giorno festivo, non sarà contato.

I Notari, ed Attnarj debbono far registrare nel Distretto. 79. I Notari, ed Attnarj non potranno fare registrare i loro atti, se non agli Officj, nel Distretto dei quali essi risiedono.

Regole per i Cursori. 80. Li Cursori, e chiunque altro ha facoltà di fare atti di citazione, faranno registrare nell' Officio di loro residenza, o in quello del luogo, ove li avranno fatti.

Per i Cancellieri, e Segretarj. 81. I Cancellieri, e Segretarj delle Comunità faranno registrare gli atti sottoposti al registro all' Officio, nel di cui distretto esercitano le loro funzioni.

Gli atti privati, ed esteri possono registrarsi ovunque. 82. Gli atti per scrittura privata, e quelli stipolati in Paese estero, che debbono essere considerati sempre per atti privati, potranno essere registrati in qualunque Officio indistintamente.

CAPITOLO VII.

Delle multe per le contravvenzioni.

83. I Notari, gli Attuarj, i Cancellieri, Cursori, ed altri Officiali pubblici, che non avranno fatto registrare i loro atti nelle forme, e nei termini loro prescritti, pagheranno personalmente; oltre la tassa una multa per ciascuna contravvenzione di scudi cinque per tutti gli atti portanti diritto fisso, e per quelli della classe proporzionale, la tassa de' quali non eccederà la detta somma: per gli altri poi, che portassero una tassa maggiore, pagheranno à titolo di multa una metà di più della tassa. Il medesimo sarà per i Segretarj delle Comunità. I Notari, che non avranno esibite le copie, alle quali sono obbligati per l'Archiviazione, soggiaceranno alla stessa multa di scudi cinque per ogni contravvenzione.

Pene agli officiali pubblici in caso di trasgressione.

84. Ogni dichiarazione di buona fede fatta con firma privata, che avesse per iscopo una collusione, o sia un aumento del prezzo stipolato in un atto publico, o in un atto per scrittura privata precedentemente registrato, sarà di pieno diritto nulla, e di nien valore, e neppure potrà in avvenire essere munita della formalità della registrazione, o archiviazione.

Non avranno effetto gli atti collusivi.

Si eccettua solo il caso, in cui fosse stata munita di questa formalità contemporaneamente all'atto, o scrittura principale.

85. Nien Notaro, Cancelliere, Cursore, o altro officiale potrà legalizzare, e fare transunto, nè rilasciare copia, o spedizione di verun documento sottoposto al diritto di archiviazione, nè fare alcun atto in conseguenza di esso prima che sia stato registrato, abbenchè il ter-

Pene agli officiali pubblici, che dassero copia di atti tuttora da registrarsi.

mine per il registro non fosse spirato, sotto pena di *scudi dieci* di multa, oltre il pagamento della tassa.

Continuazione del medesimo oggetto. 86. E' egualmente proibito ai Notari, e Cancellieri sotto pena di *scudi dieci* di rilasciare alle Parti, o ad altri interessati anche per semplice nota, o estratto, i decreti, o atti soggetti al diritto di archiviazione sulle spedizioni, senza averle fatte registrare.

Pene agli ufficiali, che ricevessero o dassero copia di atti esteri non registrati nello stato.

Pene ai Cancellieri, che ricevessero atti non registrati.

Si deve far sempre menzione dell'eseguito registro.

Come i Cancellieri debbano regolarsi nelle ulteriori spedizioni.

86. E' egualmente proibito ai Notari, e Cancellieri sotto pena di *scudi dieci* di rilasciare alle Parti, o ad altri interessati anche per semplice nota, o estratto, i decreti, o atti soggetti al diritto di archiviazione sulle spedizioni, senza averle fatte registrare.

87. Nium Notaro, Cursore, o altro ufficiale pubblico potrà fare, o stendere un atto in virtù di una scrittura privata, o stipolata in paese estero, riceverla in deposito, o rilasciarne estratto, copia, o spedizione, se non è stata prima registrata, sotto pena di *scudi dieci*, e direndersi responsabile personalmente della tassa.

88. Sotto la medesima pena è proibito a qualsivoglia Notaro, Cancelliere etc. di ricevere in deposito verun documento senza rogar l'atto del deposito stesso.

89. In conseguenza delle sopra espresse proibizioni sarà fatta menzione in tutte le spedizioni degli atti pubblici, civili, o giudiziari, che debbono essere registrati sull'originale, del pagamento della tassa, mediante la trascrizione letterale, ed intiera quietanza della tassa medesima. Egualmente negli atti originali, che si faranno in virtù di scritture private, dovrà riportarsi la menzione del registro, che esiste sulla medesima scrittura privata.

90. I Cancellieri, ed Attuari ancora sulle seconde, e susseguenti spedizioni, che rilasceranno degli atti, e sentenze sottoposte al diritto proporzionale, ma che non sono state nel caso di essere registrate sull'originale, faranno menzione della quietanza della tassa pagata sulla prima spedizione, come anche dovranno egual-

mente notare sull' atto originale ciascuna spedizione rilasciata , la data del registro , e la tassa pagata .

91. Ogni mancanza a queste disposizioni sarà Pene per ogni mancanza .

92. I Giudici , ed Arbitri , non potranno pronunziare sentenze sopra atti non registrati .

93. I Notari , Attuari , Cancellieri , Cursori , e Segretarj comunitativi terranno i registri in forma di repertorj a colonna , sù i quali scriveranno giorno per giorno , senza alcuno spazio , né interlinee per ordine di numeri , cioè ;

I Notari in un repertorio gli atti , e contratti , che rogheranno , compresi ancora quelli , de' quali non resta l'originale nell'Officio ;

Gli Attuarj , e Cancellieri dei Tribunali in un repertorio simile le sentenze , i decreti definitivi , che saranno stati pronunziati , le ripudie , ed accettazioni , che saranno state interposte , i mandati , gl'istrumenti di decreto , ed altri atti simili , che saranno stati emessi , e spediti .

I Cursori , Balivi , ed altri simili officiali dovranno tenere un repertorio di tutti gli atti di loro pertinenza soggetti all'archiviazione ;

I Segretarj comunitativi un repertorio di tutti gli atti , che debbono essere registrati sull' originale .

In caso di contravvenzione , e per ogni omissione li Notari , Attuarj , Cancellieri etc. , pagheranno *Scudi due* , li Cursori *Scudo uno* .

94. Ogni Articolo del repertorio conterrà 1.º il numero d'ordine , 2.º la data dell'atto , 3.º la sua natura , 4.º i nomi , e cognomi delle Parti , ed il loro domicilio , 5.º la relazione del registro .

95. Simili repertorj saranno vidimati in ogni carta da un Impiegato dell'Amministrazione .

Pene per ogni mancanza .

I Giudici non prononzieranno sopra atti non registrati .

Repertorj da tenersi dai Notari , Cancellieri , Cursori , e Segretarj comunitativi .

Gli Attuarj , e Cancellieri dei Tribunali in un repertorio simile le sentenze , i decreti definitivi , che saranno stati pronunziati , le ripudie , ed accettazioni , che saranno state interposte , i mandati , gl'istrumenti di decreto , ed altri atti simili , che saranno stati emessi , e spediti .

I Notari in un repertorio gli atti , e contratti , che rogheranno , compresi ancora quelli , de' quali non resta l'originale nell'Officio ;

I Cursori , Balivi , ed altri simili officiali dovranno tenere un repertorio di tutti gli atti di loro pertinenza soggetti all'archiviazione ;

I Segretarj comunitativi un repertorio di tutti gli atti , che debbono essere registrati sull' originale .

In caso di contravvenzione , e per ogni omissione li Notari , Attuarj , Cancellieri etc. , pagheranno *Scudi due* , li Cursori *Scudo uno* .

94. Ogni Articolo del repertorio conterrà 1.º il numero d'ordine , 2.º la data dell'atto , 3.º la sua natura , 4.º i nomi , e cognomi delle Parti , ed il loro domicilio , 5.º la relazione del registro .

95. Simili repertorj saranno vidimati in ogni carta da un Impiegato dell'Amministrazione .

Dovranno presentarsi ogni trimestre da Notari, e Cancellieri.

96. Ogni trimestre dovranno dai Notari, Cancellieri, e Segretarj presentarsi all'Impiegato destinato all'Amministrazione del loro Distretto gl' indicati repertorj, acciò questo li esamini, li verifichi con gli atti registrati, e ne faccia in fine la relazione ai Superiori, ove occorra.

In ogni mese dai Cursori.

97. I Cursori, ed altri simili officiali dovranno presentare il loro repertorio ogni mese,

La multa per il ritardo delle presentazioni, delle quali si parla in questo, e nell'articolo precedente, sarà di *scudo uno* per ogni Settimana in quanto ai Notari, e di *paoli cinque* in quanto ai Cursori, ed altri simili officiali.

Gli Impiegati dell'Amministrazione potranno ancora in ogni tempo richiedere, e farsi mostrare li repertorj dai Notari, Cancellieri, e Cursori, come ancora gli atti da essi rogati, meno i testamenti.

98. Gli Impiegati dell'Amministrazione potranno ancora in ogni tempo richiedere, e farsi mostrare li repertorj dai Notari, Cancellieri, e Cursori, come ancora gli atti da essi rogati, meno i testamenti.

Essi non potranno ritardare la registrazione degli atti, la registrazione de' quali vien pagata la tassa a seconda delle quote degli atti pagati.

99. Li detti Impiegati non potranno sotto alcun pretesto ritardare la registrazione degli atti, de' quali vien pagata la tassa a seconda delle quote stabilite.

Potranno però in caso, che l'atto, che viene a registrarsi, loro dia delle indicazioni utili, farsene copia certificata, o ritenerlo per 24 ore.

Come debba farsi la quietanza della tassa.

100. La quietanza della tassa sarà posta sull'atto registrato con la relazione in tutte lettere della data, del valore, del foglio, del numero, sotto cui si è registrato, e della somma percetta. Se l'atto ha dato luogo a diverse percezioni, dovrà sominariamente indicarsi nella quietanza l'ammontare della tassa di ciascuna di esse. Ogni omissione di tal fatta sarà punita con l'emenda di *scudi due*.

Gli Impiegati non da anno estratto de' registri senza ordine superiore.

101. Gli Impiegati nella Registrazione non potranno dare estratto dei loro registri, se non che

a richiesta delle Parti interessate , ovvero con ordine di un Giudice , o di Monsignor Tesoriere.

102. Nella Autorità pubblica , nè gli Amministratori della Registrazione potranno condonare , o accordare moderazione alcuna sulle tasse stabilite , quale facoltà resta unicamente riservata a Monsignor Tesoriere Generale .

Il solo Monsignor Tesoriere potrà condonare o diminuire la tassa ,

C A P I T O L O VIII.

Delle procedure dei giudizj , e delle prescrizioni.

103. La soluzione delle difficoltà , che potranno insorgere relativamente alla riscossione delle tasse , prima che ne venga promossa istruttoria giudiziale , appartiene a Monsignor Tesoriere Generale .

104. Nel caso , che le Parti non si acquietino al sentimento , o decisione di Monsignor Tesoriere , potranno intentare il giudizio avanti al tribunale della Camera , da cui si procederà sommariamente , ed economicamente , e la questione resterà definitivamente decisa con la prima risoluzione senza appello .

105. Per la riscossione delle tasse di registro liquidate , e sulle quali non può esservi questione , si procederà come per l'esigenza degli altri provventi fiscali , premesso dal Preposto un intimo alle Parti debitrici con un termine di otto giorni al pagamento della tassa , e della multa , se ha luogo , senza che la esecuzione possa essere ritardata con veruna inibizione .

106. Ogni tassa regolarmente percetta a forma della presente non dovrà , nè potrà essere restituita , sieno qualunque gli eventi ulteriori , fuori dei casi contemplati nei presenti regolamenti .

La tassa regolarmente percettuta non si restituisce , se non in casi eccezionali .

Quando abbia ^{lungo la prescrizione circa le tasse.} 107. La prescrizione per la domanda delle tasse non pagate sarà di un anno, contando dal giorno

del registro, se si tratta di una tassa non riscossa sopra qualche disposizione particolare di un atto, ovvero se si tratta di un supplemento di tassa dovuto a causa di minor valuta espressa in qualche dichiarazione, e verificata maggiore per mezzo di perizia.

Il medesimo termine è accordato alle Parti per le domande di restituzione di tassa.

Come s'interrompa la prescrizione.

108. Le prescrizioni indicate saranno sospese, se vi è interpellazione giudiziale fatta prima dello spirare del termine, ma se gli atti giudiziali restano interrotti per il corso di un anno, sarà la prescrizione irrevocabilmente acquistata.

C A P I T O L O I X.

Disposizioni preambole per l'Amministrazione.

La tassa andrà in Amministrazione sotto gli ordini di Monsig. Tesoriere. 109. La tassa dell'Archiviazione andrà in Amministrazione. L'Amministrazione sarà sotto la sorveglianza, ed ordini immediati di Monsignor Tesoriere, salvo il disposto nell'Art. 3. riguardo a Monsignor Prefetto degli Archivj.

Viseranno Amministratori, ed Ispettori. 110. Vi saranno tre Amministratori, ovvero un Amministratore con due Ispettori generali, che risiederanno in Roma, a quali resterà confidata l'Amministrazione generale.

Sarà fissato da Monsignor Tesoriere un numero d'Impiegati. 111. Sarà fissato da Monsignor Tesoriere il numero d'Impiegati necessario al disimpegno dell'azienda, quali saranno direttamente pagati dal Governo.

L'Amministrazione rivederà i conti subalterni. 112. L'amministrazione rivederà, e liquiderà tutti i conti degl'Impiegati subalterni.

Conti da darsi in Computisteria camerali. 113. In ogni mese darà in Computisteria camerali il conto degl'introiti del mese precedente di-

stinto per ciascun officio. Dopo ogni trimestre darà anche il conto del trimestre meglio verificato, e due mesi dopo il termine di ciascun anno esibirà alla Comptisteria camerale il suo rendimento di conti generale, esatto, e pienamente dettagliato di tutti gl' introiti, e spese dell'anno, munito delle corrispondenti giustificazioni.

114. Ogni assoluzione, restituzione, o diminuzione di tassa dovrà essere accordata da Monsignor Tesoriere Generale sul rapporto dell'Amministratore.

115. Vi saranno due, o tre altri Officj generali nelle Province, che avranno per capo un Direttore, il quale corrisponderà con i subalterni Impiegati, darà ai medesimi le istruzioni convenienti, e comunicherà loro gli ordini, che riceverà dall' Amministrazione generale, veglierà sulla loro condotta, e ritirerà dai medesimi i conti mensuali, e trimestrali.

116. Uno degli Ispettori Generali farà in Roma per un determinato distretto le funzioni di Direttore particolare.

117. Questi Direttori daranno ogni Mese all' Amministrazione generale lo Stato degli introiti e spese degli Officj posti sotto la loro sorveglianza, ed ogni tre mesi un simile stato appurato, e verificato degli Impiegati qui appresso destinati, accompagnandolo coi corrispondenti documenti.

118. L'Amministratore, o Amministratori generali, ed ogni Direttore parimente generale avrà alcuni Ispettori, e sotto-Ispettori, che dovranno essere continuamente in giro per visitare ciascun Officio di Registrazione, o Archivazione, riconoscere sulla faccia del luogo lo stato dei medesimi Officj, istruire gl'Impiegati locali, verificare ed esaminare la loro gestione.

Le assoluzioni, restituzioni, o diminuzioni delle tasse dovranno essere accordate da Monsignor Tesoriere sul rapporto dell' Amministratore.

Vi saranno altri Officj generali nelle Province.

In Roma uno degli Ispettori generali farà le funzioni di Direttore particolare.

I Direttori debbono dare lo stato degli introiti all' Amministrazione generale.

Vi saranno 122 Ispettori per istruire e verificare.

Rendiconto trimestrale di ogni Officio.

119. Alla fine di ogni trimestre poi formeranno l'esatto rendiconto di ogni Officio, che sorveglieranno, e l'invieranno al Direttore.

Offici e Preposti per ogni Distretto.

120. Per ogni Distretto da determinarsi vi sarà un Officio del registro diretto da un Impiegato col nome di Preposto dell' Amministrazione, quale riceverà, ed eseguirà tutte le formalità della registrazione per gli atti giudiziali e civili. In Roma, in Bologna, ed in qualche altro luogo, ove fosse necessario, vi saranno più Offici, o Preposti, fra quali con precisa distinzione saranno distribuiti gli atti da registrarsi, secondo la la loro diversa qualità.

I Preposti possono prendere altri, che operino a loro conto.

Provvisione dei Preposti.

121. I Preposti sudetti sono in libertà di prendere dei Cooperatori a loro piacimento, e per loro conto, e dovranno pagargli del proprio.

Regole per le spese.

122. La provvisione di questi Preposti resta fissata sugli incassi in ragione del quattro per cento, ma non potrà essere in niun caso minore di scudi 240. all'anno.

Registri, che debbono tenere i Preposti.

123. Le stampe, e i registri necessarj per la registrazione degli atti verranno somministrati dall' Amministrazione generale, Le spese di porti di lettere, o trasporti saranno abbonate. Tutte le altre spese saranno a carico dei Preposti.

Termine, in cui debbono trasmettere le somme incassate.

124. Dovranno questi Preposti tenere i registri per le sospensioni scoperte di tasse non pagate, istanze giudiziali, stime, perizie, corrispondenza con gl' Impiegati superiori, e per trascrivere le istruzioni, che loro verranno trasmesse.

125. Dovranno fare il deposito, o la trasmissione delle somme incassate ogni quindici giorni, e prima, qualora ayessero scudi 500. in cassa.

126. Si dovrà prestare dai detti Preposti, Cauzione da darsi dai Preposti, ed Ispettori una cauzione proporzionale agl'introiti, ed all'estensione dell'officio, e delle incombenze, che sono loro affidate, onde resta garantita ogni loro mancanza, dolo, e malfidazione di somme.

127. Tutte le ulteriori necessarie disposizioni dell'interna Amministrazione si daranno da Monsignore Tesoriere Generale per mezzo dell'Amministrazione generale. Le ulteriori disposizioni dell'interna Amministrazione si daranno da Monsig. Tesoriere.

C A P I T O L O X.

Disposizioni generali.

128. Nascendo dubbio sulla natura di qualche atto per conoscere, in quale delle classi enumerate nei presenti regolamenti sia compreso, dovrà riferirsi a quella, di cui più prossimamente si avvicina, e quando anche su di ciò nasca questione, apparterrà a Monsignore Tesoriere Generale il dare la sua definizione, a norma della quale si procederà nell'eseguire la formalità, ed esigere la tassa, riservato solo alla Parte, che si credesse gravata, il ricorso al Tribunale, qualora l'oggetto della questione superi la somma di scudi cinquanta. Come sia da regolarsi nel dubbio delle classificazioni degli atti.

129. Le disposizioni legislative espresse nel Moto proprio in tutto ciò, che riguarda la Registrazione, non vengono punto alterate coi presenti regolamenti. Le disposizioni legislative del Moto proprio non vengono alterate dal presente Regolamento.

130. Le multe prescritte non escludono le inquisizioni criminali, quando abbiano luogo per altre circostanze, e contro qualunque persona, compresi gl'Impiegati nell'Amministrazione, da cui si commettessero falsificazioni. Le Multe prescritte non escludono le inquisizioni Criminali secondo i casi.

alterazioni, appropriazioni di danaro, estorsioni, o altro qualunque delitto meritevole di speciale punizione.

Monsig: Tesoriere pubblicherà nota degli Offici destinati alla registrazione.
la nota degli Of- Dato dalla Nostra solita Residenza di Monte
fici destinati alla Citorio li 6. Luglio 1816.
• registrazione.

LUIGI ERCOLANI Tesoriere Generale.

REGOLAMENTO

SUL BOLLO DELLA CARTA

Prescritto all' Art. 201. del Titolo VI.

Essendosi la Santità di Nostro Signore PAPA PIO SETTIMO degnata di esaminare, e di approvare specificamente i *Regolamenti* formati a tenore dell' Art.º 201. del suo Moto proprio emanato in questo stesso giorno, relativamente al Dazio *del Bollo della carta* esteso a tutto lo Stato, ed avendoci coll' ORACOLO DELLA SUA VIVA VOCE comandato di pubblicare questi medesimi Regolamenti, quali vuole, che siano considerati, come parti integrali del medesimo Moto proprio, e come se in esso fossero letteralmente contenuti, ed espresi, confermandoli tutti: e singoli con la pieenezza della sua potestà: in adempimento pertanto di questa Sovrana disposizione ordiniamo, e comandiamo quanto siegue.

CAPITOLO I.

Del bollo della carta in genere, e delle differenti specie del medesimo.

1. Il dazio del bollo comprende tutte le carte, e scritture atte a somministrar titolo, o eccezione, ad avere esecuzione, o a far prova, ed avere uso in giudizio, e fuori di giudizio.

2. Vi è un bollo *ordinario*, di cui si trovano munite tutte le carte, che si somministrano dall' Amministrazione, ed uno *straordinario*,

Regola generale con cui si stabilisce, per quali scritture sia necessario il bollo.

Qual sia il bollo ordinario, e lo straordinario.

che si appone dagli officiali a ciò destinati sulle carte non bollate precedentemente.

Ambidue i bolli si uniformano in quanto alla percezione del diritto; ed il bollo straordinario fa le veci del bollo ordinario in quelle carte, in cui la legge permette di usarlo.

Quale sia il fisso, e quale il condono le dimensioni, e proporzionale secondo proporzionale. 3. L'uno, e l'altro è di due specie; *fisso* se-
so, e *quale* il condono le *dimensioni*, e *proporzionale* secondo
proporzionale. le *somme*. Al bollo della prima specie sono generalmente soggette le carte destinate agli usi civili, a quello della seconda gli effetti di commercio.

Bollo fisso di dimensione. 4. Il bollo fisso di dimensione si applica ai sei seguenti formati di carte:

Foglio di gran Registro

Foglio grande

Foglio mezzano

Foglio piccolo

Mezzo foglio

Quarto del foglio piccolo.

Le misure dei sei formati della carta, di dimensione a passetto romano saranno le seguenti, cioè:

	Altezza Palmi On.	Larghezza del foglio spiegato Palmi On.
Foglio di gran registro	2 —	2 10
Gran foglio . . .	1 8	2 5
Foglio mezzano . . .	1 5	2 —
Piccolo foglio intiero .	1 2	1 8
Mezzo foglio . . .	1 2	— 10
Quarto di foglio piccolo	— 10	— 7

5. Il detto bollo comprende con diverse misure di diritti diverse specie, ed usi di carte, Specie diverse
a cui si applica.

Vi sono perciò bolli distinti, che si apppongono ai diversi formati di carta, e che corrispondono ai rispettivi diritti, che vengono espressi negli stessi bolli.

6. Nel bollo proporzionale non vi è distinzione di dimensioni. Si appone ad un mezzo foglio diviso in due parti longitudinalmente. Nel bollo proporzionale non vi è distinzione di dimensioni.

Vi sono però bolli distinti secondo le diverse somme, e i diversi diritti proporzionali.

7. Le carte in cui si appone il bollo ordinario, fuori che quelle in istampa, sono fabbricate con stemma, o sia filagrana particolare del Governo; l'una per tutte le carte di dimensione, e l'altra per le carte commerciali. Stemmi per le carte di dimensione, e per le commerciali.

8. Oltre le due sopra espresse specie di carta soggette al bollo in ragione di dimensione, o per le carte di minore importanza. Altro stemma
di somma, ve ne è una terza sottoposta ad un diritto assai più mite. Le carte di questa specie sono quelle, che servono per i giornali, ed altri fogli periodici non letterari, e per avvisi, affissi, ed altre stampe circolanti. Queste carte saranno bollate straordinariamente. Si dividono esse in sei classi, ognuna delle quali corrisponde nell'altezza alle sei dimensioni di sopra enumerate.

Vi sono bolli particolari per le carte di questa specie esprimenti il diritto, a cui sono soggette, secondo le classi suddivise.

9. Il bollo ordinario si appone superiormente nella parte sinistra del foglio, mezzo foglio, o quarto di foglio a nero tanto per le carte non commerciali, che per le commerciali. A queste ultime sarà apposto, oltre il bollo a nero, uno a secco al medesimo lato indicante l'uso, a cui sono destinate. Luogo, ove si appone il bollo ordinario alle carte.

Luogo, ove si 10. Il bollo *straordinario* nelle carte libere *appone il bollo* dell' una , e dell' altra specie è lo stesso , che *straordinario* . il bollo ordinario , ma si appone nella parte destra superiore , e nella parte sinistra s' imprime un altro bollo portante la iscrizione BOLLO STRAORDINARIO .

La carta in tutti i casi , in cui ha luogo il bollo straordinario , si fornisce da quelli , ai quali occorre farne uso .

C A P I T O L O II,

Del prezzo delle diverse specie delle carte bollate o sia de' diversi diritti di bollo .

Prezzi delle carte bollate di diverse dimensioni. 11. I prezzi delle carte di dimensione , che si spaccano dall' Amministrazione per l'uso comune , sono come segue :

Foglio di gran Registro	baj. 18
Foglio grande	baj. 12
Foglio mezzano	baj. 9
Foglio piccolo	baj. 6
Mezzo foglio	baj. 3
Quarto di foglio	baj. 1½

Prezzi delle commerciali sia a seudi 4000. 12. Il diritto proporzionale , che compensa ancora la registrazione , da cui sono immuni gli effetti commerciali , su i quali è imposto , e per il quale l' Amministrazione è anche più costosa , viene regolato con la seguente Tabella .

Per gli effetti commerciali

Da ₣ 200. , e al di sotto	baj. 10
Da ₣ 200 a 4000	baj. 20
Da ₣ 400. a 600	baj. 30
Da ₣ 600 a 800	baj. 40
Da ₣ 800 a 1000	baj. 50
Da ₣ 1000 a 1500	baj. 75
Da ₣ 1500 a 2000	₦ 1 baj. —

Da	ન્ય	2000	a	2500	;	.	.	ન્ય	1	baj,	25
Da	ન્ય	2500	a	3000	;	.	.	ન્ય	1	baj.	50
Da	ન્ય	3000	a	3500	;	.	.	ન્ય	1	baj.	75
Da	ન્ય	3500	a	4000	;	.	.	ન્ય	2		

13. Gli effetti commerciali, che superano la somma di scudi 4000., dovranno esser muniti di un *vista per bollo* da apporsi da un impiegato dell' Amministrazione, a ciò destinato, pagando il diritto nella proporzione corrispondente a quella stabilita di sopra.

14. Il diritto di bollo per affissi, avvisi, stampa-
pe legali, giornali è come segue:

Di quattrino uno per il quarto di foglio.

Di quattrini 2. per il mezzo foglio.

Di quattrini 3. per il piccolo foglio.

Di quattrini 4. per il foglio mezzano .

Di quattrini 5. per il foglio grande.

Di quattrini 6. per il foglio di gran

15. Le carte, che si bolleranno col bollo stra-

Dritto del bello per gli effetti commerciali di valer maggiore.

Prezzo delle
carte bollate per
gli oggetti di af-
fissi, ed altri di
minor momento.

15. Le carte, che si bolleranno col bollo straordinario di dimensione, pagheranno quel medesimo diritto corrispondente alla loro altezza, che pagasi per le carte della stessa specie spacciate dall' Amministrazione, avvertendo, che quando la detta altezza supererà sensibilmente quella del foglio, o mezzo foglio di minor dimensione, pagherà la tassa del bollo della dimensione prosimamente maggiore; superando poi quella della massima dimensione, la tassa non potrà avere accrescimento.

Le carte soggette al bollo proporzionale, bollandosi allo straordinario, pagheranno lo stesso diritto a proporzioni delle somme, che contengono.

C A P I T O L O III.

Delle carte soggette al bollo.

16. Saranno soggette al bollo di dimensione :

Al bollo di di-
mensione sono ti-
soggette le carte
di contratti, ed
altre simili.

1, Tutte le carte, che contengono contratti, ed obbligazioni unilaterali, o bilaterali, e scritture si pubbliche, che private, le quali debbano, o possano formar titolo, obbligo, discarico, quietanza, giustificazione, e prova in giudizio, o presso le Autorità Amministrative a domanda, o a difesa, e tutte le spedizioni, copie, ed estratti di detti atti, e scritture, come pure le polize di vittura, di carico, di assicurazioni, e contratti di noleggio.

Gli atti de' No-
tari, Cancellie-
ri, delle Comu-
nità, e giudizia-
li.

Gli atti presso
le autorità Eccle-
siastiche.

2. Tutti gli atti degli Attuarj, Notari, Cancelleri, Segretarj Comunitativi, le sentenze, i decreti, ed altri atti de' Giudici, come pure gli estratti, copie, spedizioni di simili atti.

3. Tutti gli atti, dei quafi si fa uso da particolari presso le Autorità Ecclesiastiche di Roma, e fuori di Roma, comprese le Curie Ecclesiastiche, in giudizio, o fuori di giudizio per oggetto di grazia, o di giustizia, fuori di quelli nominatamente compresi nelle eccezioni da riferirsi qui appresso, come anche tutte le carte, che escono a richiesta de' particolari da Tribunali, Congregazioni, Autorità Ecclesiastiche di qualunque ordine grado, o preminenza, sunti, transulti, copie autentiche, estratti, ed altre simili scritture, che possono servire di titolo, o di prova, o di documento, ed avere a favore di detti particolari una esecuzione in giudizio, ed altresi tutti i monitorj, citazioni, commissioni, decreti, sentenze, e tutte le copie autentiche, e spedizioni, che hanno luogo ne' detti Tribunali Ecclesiastici, e Congregazioni.

ni ad istanza de' respectivi litiganti , sia che si producano , o si esibiscano da loro avanti detti Tribunali , Congregazioni , e Curie Ecclesiastiche.

4. Le fedi di nascita , di morte , di matrimonio , di domicilio , o sia di stato d'anime , ed altre simili rilasciate da Parochi , ed altre Autorità Ecclesiastiche a particolari , allora però soltanto , che si producano in giudizio , o avanti una Autorità amministrativa da persone non munite di attestato d'indigenza .

5. Gli originali delle citazioni , intimazioni , monitorj , inibizioni , citazioni camerale , ed altri atti di Cursori , Balivi , e simili officiali pubblici , che occorrono in giudizio , e che si conservano negli officj , o si riproducono negli atti con la fede della seguita prestazione . Questi atti potranno essere scritti nella carta bollata a quarto di foglio , purchè non si usino abbreviature , e siano chiaramente intelligibili . Tali atti giudiziali , quando esigeranno una maggior dimensione potranno essere scritti nella stessa maniera in carta di mezzo foglio , e successivamente di maggior dimensione , senza prescrizione di linee , e di sillabe , purchè non si usino abbreviature , e si rendano sempre intelligibili .

6. Le allegazioni , scritture , memoriali , ristretti , ed altri simili scritti , che si esibiscono ai Giudici dalle Parti in loro difesa con la seguente regola : quando saranno presentati in manoscritto ad un solo Giudice , la copia esibita dovrà essere in carta bollata di dimensione ; quando si distribuiranno ayanti i Tribunali collegiali , una sola copia esibita al primo dei Giudici , che devono giudicare nella causa , sarà in carta bollata , le altre in carta libera . Quando tali scritti si vorranno presentare in stampa , lo stampatore dovrà ritenere , e registrare in un suo libro un esempla-

Le fedi de' Parochi.

Le carte de' cursori , e Balivi.

Le scritture da darsi ai Giudici.

re stampato in carta, che potrà far bollare per bollo straordinario precedentemente alla stampa, pagandone il diritto, di cui si rivalerà sul committente. Potranno anche bollare col bollo straordinario le scritture in manoscritto sia prima di scrivere le carte, sia anche dopo scritte. Non vi è prescrizione di linee rispetto ai scritti, de' quali si ha ragione.

*Le suppliche, e
memoriali, se si
producono in
giudizio.*

7. Le semplici suppliche, e memoriali a' quali sia apposto il rescritto, da qualunque Autorità esso emanì, quando tali carte siano prodotte in giudizio, o fuori per avere esecuzione, o per far prova.

*Le carte, che
vengono da altro
Stato debbono
bollarsi, per pro-
dursi avanti le
pubbliche Autori-
tà*

8. Qualunque atto, o scrittura procedente dall'estero sarà sottoposta al bollo, prima di far bollarsi, per ne uso innanzi un'Autorità giudiziaria, o amministrativa dello Stato.

9. Tutti i giornali, e fogli periodici, ad eccezione di quelli riguardanti oggetti di sola letteratura, tutti gli affissi, avvisi, ed altre stampe circolanti dovranno portare il bollo, secondo i rispettivi diritti, a quali soggiaciono.

Gli Stampatori, che daranno fuori le stampe soggette a questo bollo in carta non bollata, egualmente che quelli, che ne faranno uso, o che le spaccieranno in questa guisa, saranno solidamente tenuti alla multa di scudi dieci, oltre il pagamento del diritto, e la perdita delle stampe, che verranno lacerate, salvo il ricorso dell'uno contro l'altro per la indennità, o per il contributo.

*Le cambiali ed
altre carte di
commercio.*

10. Sono soggette al bollo proporzionale le cambiali tratte da Piazza a Piazza, i biglietti, mandati, ed ordini, che possono esser messi in commercio in forza della clausola *all'ordine S. P., i Boni all'Esibitore*, come altresì le secon-

de, le terze, e i duplicati di dette cambiali, ed effetti negoziabili,

11. Le carte di effetti commerciali provenienti dall'estero non potranno servire per la Carte commerciali estere da elevazione de' protesti, nè esser prodotte in giudizio, se precedentemente non siano state sottoposte al diritto del bollo.

12. Saranno soggetti ad essere bollati tutti i protocolli, ed altri libri di Notari istruimenti, a quali inoltre è proibito di apporre riconoscione di carattere, di ricevere in deposito alcuna carta, o di farne veruna inserzione, se non sia debitamente bollata.

13. I registri, e i libri de' Cursori, Cancelieri, segretari Comunitativi, ed altri esercenti un'officio pubblico.

14. I registri de' Banchieri, Negozianti, Agenti di Cambj, Sensali patentati, come anche quelli degli Albergatori, e Locandieri, su i quali debbono iscrivere i nomi delle persone, che alloggiano.

15. I libri, e registri di Appaltatori di pubblici proventi.

16. E generalmente tutti i libri, e registri, che possono essere prodotti in giudizio, o che possono avere esecuzione, e far prova avanti i Giudici, e Tribunali, o avanti qualunque Autorità amministrativa, come pure quei registri di stabilimenti pubblici, che hanno rapporto all'esterna amministrazione de' medesimi, e che possono riguardare gl'interessi privati.

CAPITOLO IV.

Delle carte esenti dal bollo.

17. Saranno tassativamente esenti dal bollo

Sono esenti dal bollo le carte di disposizioni delle Autorità superiori, e che contengono disposizioni generali.

ri.

Del governo, e polizia.

Gli originali, e ni, decisioni, deliberazioni dell'Amministrazione degli atfi dell'Amministrazione pubblica, come anche gli estratti, copie, e spedizioni, che si fanno, o rilasciano da un'Am-

ministrazione, o funzionario publico ad altra Amministrazione, o funzionario publico.

Le carte, che si presentano alla Penitenzieria, ed altri sagri Tribunali per affari spirituali.

4. Tutte le carte, che si presentano alla Penitenzieria, alla S. Inquisizione (fuori che nel giudiziale), alla Segretaria delle Indulgenze, e quella de Brevi per lo stesso oggetto delle Indulgenze, e tutte quelle, che ne emanano, ed in genere tutto ciò, che riguarda le Autorità Ecclesiastiche in oggetti spirituali, e di coscienza.

Gli attestati de' Parrochi, ed Autorità Ecclesiastiche, finchè non occorra farne uso in che, purchè non giudizio, o avanti un'Autorità amministrativa, o siano da prodursi in giudizio o siano di persone povere.

5. Gli attestati de' Parrochi, ed altre Autorità Ecclesiastiche, finchè non occorra farne uso in che, purchè non giudizio, o avanti un'Autorità amministrativa, o pure se ne faccia uso da persone aventi la fede di povertà del proprio Parroco.

Così pure le ti, finchè non se ne faccia uso in giudizio, o Suppliche al Principe, e ai Magistrati, avanti una Autorità amministrativa.

I rescritti di carità a favore, de' poveri, benchè di persone munite con l'attestato di povertà del giudizio, si producano in proprio Paroco, ancorchè si producano, o se ne faccia uso in giudizio.

7. I rescritti per sovvenzioni caritative, elemosine, e per qualunque altra causa fatti a favore di persone munite con l'attestato di povertà del giudizio.

8. Gli atti fiscali riguardanii le procedure criminali , qualora non siano prodotti da particolari , che figurano come accusatori , o come parte civile nei giudizj .

9. Le quietanze fra particolari , che non oltrepassino la somma di scudi quattro , quando per altro non si tratti di un a conto , o di un saldo di quattro . Le quietanze di debito non maggiore di Scudi quattro .

10. I conti dei publici Negozianti .

11. Le ricevute , e quietanze per i pagamenti dovuti dal Governo a' suoi stipendiati , quelle degli Esattori , Cassieri , ed altri , che maneggiano il denaro del publico Erario . I conti de' pubblici Negozianti . Le ricevute de' pagamenti dovuti dal Governo ai stipendiati , e di quei delle casse pubbliche .

12. I duplicati , o copie di citazioni , intimazioni , o di altri atti , che si fanno da' Cursori , Balivi , ed altri autorizzati ad eseguire atti giudiziari , che si presentano alla persona , o al domicilio : Le copie delle citazioni , ed atti , che si presentano dai Cursori .

13. Le scritture stampate , che si distribuiscono a' Giudici de' Tribunali Collegiali , quelle manoscritte , che si distribuiscono agli stessi Giudici , e tutti i sommarj annessi alle scritture , e allegazioni stampate , o manoscritte oltre la copia prescritta al N.^o 6.^o dell'Art. 16: Le scritture da presentarsi ai Giudici .

14. Le carte contenenti arruolamenti , congedi , passaporti , destinazione di tappe , di alloggi , di sussistenze , ed altri documenti concernenti i Militari , e le persone addette alla milizia tanto per servizio di Terra , che per quello di Mare . Le carte contenenti oggetti di milizia .

15. I registri di ogni pubblica amministrazione , de' Percettori delle contribuzioni pubbliche , e di altri inservienti alle pubbliche Amministrazioni . Li registri delle pubbliche Amministrazioni .

16. I manuali , broliardi , ed altri libri , e registri , che si ritengono dagli Attuarj , per l'uso de' giudizj . I libri degli attuarj de' Tribunali .

18. Tutto ciò , che non è come sopra eccettuato , s'intenderà essere soggetto al diritto del Bollo . Tutto ciò che non è di sopra eccettuato , è soggetto al Bollo .

*De' casi, in cui si può far uso
del bollo straordinario.*

Obbligo de pubblici officiali di far uso del bollo di dimensione.

19. Gli Attuarj, Notari, Cancellieri, Curospicci, ed altri pubblici Officiali non potranno negli atti, che spediranno, fare uso di altra carta, che della carta bollata di dimensione somministrata dalla Amministrazione. In caso di contravvenzione, sia per aver fatto uso di carta non bollata, sia per aver messa in opera carta bollata straordinariamente, incorreranno per ogni contravvenzione la multa di scudi dieci, ed in caso di abuso moltiplicato, o di recidiva potranno essere puniti ancora con la inabilitazione, o temporanea, o perpetua.

È loro permesso di far bollare *allo straordinario* le pergamene, quando occorra ai medesimi di farne uso, nel qual caso le dette pergamene saranno sempre bollate col bollo del foglio mezzano, se non superano questa dimensione, con quello del foglio grande se la superano, e con bollo del foglio di gran registro, se superano ancor questa.

Quali libri di pubblici officiali, e di altri possano bollarsi allo straordinario.

20. I libri, che si conservano dai detti officiali, come anche quelli di tutte le persone, e stabilimenti, i registri dei quali possono essere prodotti, e far fede in giudizio, e che non sono dichiarati esenti dalla formalità del bollo, potranno essere scritti in carta bollata *allo straordinario* purchè il bollo sia apposto nella carta bianca. Potranno anche per non soggiacere ad una spesa grave al momento far bollare in questa guisa quel numero di fogli componenti i libri, e registri suddetti, che loro piacerà, riservando il bollo degli altri all'ulteriore bisogno.

21. Sarà in facoltà delle persone private di far bollare allo straordinario le carte bianche di qualunque filagrana, e dimensione per prevalersene nelle loro private scritture. Se per altro faranno atti soggetti alle formalità del bollo in carta non bollata, né nell'una, né nell'altra maniera potranno farla bollare *allo straordinario*, ma dovranno allora pagare la multa di scudi due per ogni foglio, o mezzo foglio di cui faranno uso, oltre il diritto del bollo.

22. Tutte le scritture, che sonosi fin qui fatte scrivere, e che possono in avvenire essere scritte in carta libera, come anche tutte quelle provenienti dall'estero, quando occorrà di produrle, non potranno avere alcun effetto, né essere di alcun uso, se non premesso il bollo straordinario.

23. Le carte bollate sotto i cessati Governi dovranno essere anche esse munite del bollo straordinario, qualora però occorra produrle in giudizio. Questo bollo dovrà apporsi *gratis*, e senza esigere un nuovo diritto.

C A P I T O L O VI.

Delle regole da oeservarsi nello scrivere in carta bollata.

24. Niuun atto, o copia autentica sarà emessa dagli officiali pubblici in carta minore del foglio mezzano; la scrittura non potrà passare il numero di linee venticinque per pagina nei fogli di carta mezzana, di linee trenta per pagina nei fogli di carta grande, e di linee trentacinque per pagina nei fogli di carta di gran registro. In caso di contravvenzione, che non ecceda le tre linee oltre il numero prescritto, pa-

Come le persone private possono far bollare le carte bianche, e per quale uso.

Le scritture fatte in carta libera, e l'estero non si possono produrre in giudizio che col bollo straordinario.

Carte bollate sotto i cessati Governi da sottoporsi al bollo straordinario gratis.

gheranno in ragione di multa quattro volte tanto, quanto è il valore del foglio bollato. Se l'eccesso sarà maggiore, la pena sarà di scudi cinque. Qualora siano più di uno i fogli, dovrà considerarsi l'eccesso nella totalità, e potrà quello delle pagine sopraccaricate di scrittura essere compensato dal difetto di quelle, in cui si trovi il numero delle linee minore del prescritto.

Nei giornali, ^o prescritto il numero delle linee, e sillabe. ⁶ 25. Nei giornali, affissi, avvisi, ed altre simili fogli non è prescritto il numero delle linee, e sillabe, mili carte stampate a bollo particolare di dimensione non è prescritto il numero delle linee, e sillabe.

Neppure è prescritto negli atti privati. ²⁶ 26. Negli atti dei privati non vi è prefissione di numero di linee, e sillabe.

Neppure nelle carte, che vengono dall'estero, e bollate allo straordinario. ²⁷ 27. Non vi è del pari per le carte provenienti dall'estero, o altre scritture, che possono, o devono essere bollate con bollo straordinario:

Né per i registri, e libri, né per i registri, e libri, nè per gli atti di citazione. ²⁸ 28. Similmente non vi è prescrizione di linee per gli atti di citazione.

Il bollo non de- porvi la scrittura, eccettuate le sole carte so-
vra ingombrarsi gette alla formalità del bollo straordinario dopo
con lo scritto, essere scritte. Le contravvenzioni a questa legge
ordinario nelle officiali publici saranno repprese con una
carta già scritte. multa di scudi cinque per ciascuna contravven-
zione, nei particolari con una multa che non ec-
ceda il doppio del diritto della carta di cui hanno-
fatto uso.

Una carta bolla-
ta non può adop-
prarsi per più at-
ti, eccetto quel-
li, che non pos-
sono compirsi in
un medesimo
tempo. ³⁰ 30. La carta bollata, che sarà stata adoprata per un atto qualunque, non potrà servire per un altro atto, quantunque non fosse stata riempita tutta. Non potranno farsi, nè spedirsi due atti uno dopo l'altro sul medesimo foglio di carta bollata.

Sono eccettuate le rattifiche degli atti fatti in assenza delle Parti, le quietanze, gl'inventarj, descrizioni, ed altri atti simili, che non possono

essere consumati in un medesimo tratto di tempo, e in un medesimo giorno.

31. Le trasgressioni su di ciò, che è prescritto nell' antecedente articolo, saranno soggette per gli officiali publici ad una multa di scudi cinque, e per li particolari al quadruplo dell' importo del diritto.

32. E proibito a tutti gli Attuarj, Cancellieri, Notari, ed altri Depositarij di scritture pubbliche, e private di qualunque specie, Ricevitori del Registro, e Conservatori d' Ipoteche di riceverle, quando non siano debitamente bollate, sotto pena di scudi cinque per ogni carta, che ricevessero nei loro Officj, non munita del bollo, o bollata indebitamente; ai Giudici, Tribunali, e Dicasterj publici, di dare alcuna esecuzione, o di prendere in alcuna benchè minima considerazione simili carte a qualunque siasi effetto.

C A P I T O L O VII.

Dei delitti in materia di bollo

33. I delitti di falsificazione, e di contrafazione degl' istromenti per bollare le carte saranno irremissibilmente puniti con le stesse pene, con cui sono puniti quei di falsificazione, e contrafazione dei bolli delle Dogane a seconda dei Bandi generali, e particolari in questa materia.

34. Il giudizio su tali delitti apparterrà privatamente alla Congregazione Criminale di Monsignor Tesoriere.

35. Si procederà tanto nell' inquirere, che nel giudicare con le norme, che si osservano rispetto ai delitti menzionati di sopra.

36. La contrafazione commessa a mano, senza falsificazione degli istromenti destinati a formare

Pene ai trasgressori del precedente articolo.

Si proibisce agli Officiali publici, ed ai Tribunali di ammettere carte non bollate.

Le falsificazione del bollo dell' carta saranno punite, come quella del bollo di Dogana.

Il giudizio apparterrà alla Congregazione criminale di Monsignor Tesoriere.

Si procederà a norma de' Bandi, come per i delitti di sopra indicati.

Pene per le contrafazioni a mano.

l'impressione , sarà punita col carcere di un mese se sarà di un solo foglio , di tre mesi se sarà di più fogli fino a dieci , di sei se sarà più di dieci , e di un anno se eccederà questa quantità fino a qualunque numero ,

Niuno, che non sia autorizzato, potrà vendere la carta bollata. 37. Niuno potrà vendere , o distribuire carta bollata , se non sarà destinato , ed autorizzato con una patente da spedirsi dal Tesoriere Generale sotto pena di una multa di scudi venti per la prima contravvenzione , e di scudi quaranta in caso di recidiva .

La carta ritrovata presso quelli , che si faranno lecito spacciarla , senza essere autorizzati , sarà confiscata a vantaggio dell' Amministrazione .

Gli officiali dell' Amministrazione, dovranno ritenere le carte, che loro si presentassero scritte in contravvenzione, se i contravventori non consentano a pagare subito la multa, e il bollo. 38. Nei casi , nei quali hanno luogo le multe , potranno gl' impiegati dell' Amministrazione , ai quali caderanno nelle mani le carte scritte in contravvenzione , ritenerle per unirle alle relazioni , che dovranno presentare al Tribunale , a meno che i contravventori non consentano a firmare la detta relazione , e pagare al momento la multa incorsa , ed il diritto del bollo .

Come debba procedersi in caso di renuencia de' trassessori. 39. In caso di renuencia per parte dei trasgressori gl' impiegati suddetti faranno loro intimare nel termine di tre giorni le loro relazioni con citazione innanzi al Giudice , o Tribunale criminale del Tesoriere , il quale procederà economicamente , e senza appellaione , (purchè la multa non ecceda la somma di scudi cinque per gli officiali pubblici , e di scudi due per i particolari) .

CAPITOLO VIII.

*Proscrizione dei bolli antichi, e regole
da osservarsi riguardo ai medesimi,
ed alla formazione dei nuovi.*

40. Dal primo giorno del prossimo Settembre nessuno potrà ne' paesi, ove attualmente è conservato il dazio, far uso di carta coi bolli semplici dei prezzi antichi. Nei paesi, nei quali il detto dazio attualmente non esiste, nessuno in alcun tempo potrà far uso delle carte impresse coi bolli soppressi.

Quei, che contravverranno a questa legge senza però apporre antidate, se saranno officiali, o impiegati publici, oppure persone, alle quali le carte di antico bollo sieno rimaste in mano per ragione di officio, incorreranno la pena di scudimenti per ciascuna contravvenzione; se saranno semplici particolari pagheranno la multa di scudi cinque. Se poi all'uso della carta di bollo abolito si riunirà l'antidata, allora dovranno i trasgressori essere tradotti innanzi il Tribunale criminale del Tesorierato, e giudicati come rei di falsità.

41. I registri bollati con bolli attuali nelle Province, ove esiste tuttora il dazio, non saranno sottoposti ai nuovi bolli, né per i fogli già scritti, né per i fogli non scritti.

42. Nelle Province suddette tutti quelli, che si troveranno avere carta coi bolli attuali, sono abilitati a portarla all'Amministrazione nei luoghi, che saranno destinati per concambiarla con altrettanta carta avente il nuovo bollo, e ciò sino all'ultimo del mese di Agosto prossimo, passato il qual termine le carte suddette non saranno più ammesse al concambio come non lo saranno mai quelle bollate col bollo straordinario.

Epeca da cui non si potrà fare uso della carta bollata de prezzi antichi, ove tuttora esiste il dazio. In altri luoghi non si potrà far uso de' bolli soppressi.

Pene ai trasgressori.

I registri bollati, ove esiste questo dazio, non sono sottoposti ai nuovi bolli.

Termine, entro il quale si cambieranno le carte del vecchio bollo con quelle del nuovo.

Monsig. Teso-
riero potra met-
tere in commer-
cio con nuovo
bollo le carte già
bollate.

43. Sarà in facoltà di Monsig. Tesoriere di mettere in commercio la carta bollata coi bolli antichi, che rimarrà nei publici depositi, facendovi però apporre una impronta di annullazione, che cuopra l'antico, e sotto questa il bollo corrispondente alla dimensione della carta, o al nuovo bollo proporzionale per gli effetti commerciali.

44. Lo stesso Monsignor Tesoriere è autorizzato a fare incidere nella forma, che stimerà di prescigliere, tutti i punzoni, e le matrici necessarie per i nuovi bolli, come anche per le filigrane.

C A P I T O L O IX.

Deposizione generali.

L'Amministra-
zione del Bollo
unita a quella del
Registro è sotto-
posta a Monsignor
Tesoriere.

L'azienda di questo ramo di sporto, custodia, spaccio della carta bollata, e finanze sarà regolata colle particolari ordinanze del medesimo Monsig. Tesoriere.

Egli destinerà le cartiere, i spacci, e gli offici del bollo, e ne darà notizie al pubblico.

45. L'Amministrazione del Bollo sarà riunita a quella del Registro, o sia Archiviazione sotto la immediata dipendenza del Tesoriere generale.

46. Tutto ciò, che riguarda l'amministrazione, e la disciplina interna per la fabbricazione, tra per le misure di sicurezza, e di rincontro, gli obblighi degl'impiegati speciali, e tutt'altro relativo all'andamento di questo ramo di finanza, sarà determinato da Monsig. Tesoriere con speciali regolamenti, istruzioni, ed ordinanze amministrative.

47. Lo stesso Monsignor Tesoriere destinerà la cartiera, o cartiere per la fabbricazione di detta carta, i luoghi de'principali depositi della medesima, e quelli degli spacci particolari distribuiti in maniera, che la provvista rimanga comoda a tutti i paesi. Farà conoscere con una sua Notificazione particolare queste località destinate allo spaccio, come anche gli spacciatori, che verranno da lui scelti, e muniti di una patente. Nella

stessa Notificazione farà anche conoscere gli officj, e le persone destinate ad apporre il *bollo straordinario*, aggiungendo quelle cantele, e combinazioni di confronto, che crederà più opportune, e sicure per impedire ogni arbitrio, ed ogni abuso.

Dato dalla Nostra solita Residenza di Monte Citorio li 6. Luglio 1816.

LUIGI ERCOLANI Tesoriere Generale.

REGOLAMENTO

SUL SISTEMA IPOTECARIO

Prescritto all' Art. 209. del Titolo VI.

LA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE aveva ben ravvisato , che in varie prescrizioni de' Suoi gloriosi Predecessori , e segnatamente in quella della S. M di Urbano VIII. relativa alla istituzione di un Archivio speciale per i beni dei Baroni , onde fossero noti al pubblico i vincoli , dai quali si trovavano affetti , erano state indicate le tracce , e quasi gettate le prime basi di un sistema tutelare , che somministrasse i mezzi per assicurare le fortune dei privati dai pericoli delle occulte affezioni dei fondi . Non ha lasciato di ravvisare similmente , quanto un tale stabilimento esteso a tutte le proprietà fonciarie riuscirebbe opportuno ad agevolare la circolazione delle proprietà medesime , ad avvivare la facilità delle stipolazioni , a dare alimento al commercio , e all' industria , a reprimere le perniciose speculazioni dell' agiotaggio , e delle usure crescenti sempre in proporzione dei pericoli , e delle incertezze dei rimborsi , ed a chiudere in fine la sorgente dei contratti fittizj , illeciti , e sofocatorij , opposti egualmente ai principj della cristiana Morale , e agli interessi sociali . Sollecita pertanto SUA BEATITUDINE di procurare per tutti i mezzi possibili il bene de' suoi Popoli , e di troncare la radice dei mali anzidetti , è venuta nella determinazione di fissare in tutto il suo Stato su i fondamenti più solidi , ed uniformi , il sistema della pubblicità delle Ipoteche già preordi-

nato col Suo Moto-Proprio dei 4. Novembre 1804. relativo alla intavolazione , e conservato poscia nei Dominj Pontificj anche dopo cessata la occupazione , tanto più , che questa utile istituzione , per gli effetti delle passate vicende , è diventata quasi necessaria . ed indispensabile a cautela delle obbligazioni private . A quest'oggetto avendo coordinate le massime generali espresse nel contemporaneo Moto-Proprio , e volendo a compimento delle medesime procedere alle particolari disposizioni necessarie per regolarne in tutte le parti la pronta e facile applicazione , si è degnata , previo il più maturo esame , di sanzionare specificatamente le analoghe prescrizioni tendenti a questo scopo , riformando , ampliando , e rettificando i precedenti regolamenti , e sostituendone altri , che la esperienza , i lumi acquistati in progresso , e le cangiate circostanze hanno dimostrato più utili , e consacenti alla possibile perfezione dell' opera . Avendoci quindi comandato di render pubbliche queste Sue Sovrane disposizioni , in adempimento delle medesime significateci coll' oracolo della sua viva voce , ordiniamo , e prescriviamo quanto siegue .

C A P I T O L O I.

Delle proprietà , sulle quali si può costituire la ipoteca , e degli effetti della medesima .

1. La ipoteca non può imporsi , che sugli stabili , considerandosi per tali le proprietà nelle quali cade il dominio fondiario , cioè i predj urbani , ed i rustici , sul suolo dei quali sono stabilite queste proprietà . Tutti gli altri oggetti , sebbene fossero considerati dall' attuale Legislazione

Alla ipoteca possono sottoporsi i soli beni stabili .

nella classe degl' immobili , non sono suscettibili d'ipoteca .

Le gregge , i fondachi , e simili oggetti , se bene considerati per modi di universalità , non possono ricevere ipoteca . 2. Perciò non sono tali gli animali , benchè fondachi , e le botteghe , gli stabilimenti di commercio , d'industria , e di manifattura , ed ogni altra cosa di simil natura , sebbene venga dalle Leggi considerata per modo di università , e compresa per tal ragione nella categoria degl' immobili .

Quali molini , ed edifici possano riceverla . 3. I molini fissi , e struttili sono compresi tra le proprietà fondiarie , che possono essere soggette ad ipoteca , ad esclusione dei molini fluviali , ed asportabili . La stessa distinzione ha luogo rapporto ad altri opificj di simil genere .

I mobili , ed i semoventi inerenti agli edifici urbani , e le dotti di fondi rustici , sono compresi nella ipoteca da imporsi sopra i fondi , finchè rimangono nella loro destinazione .

La ipoteca non li siegue quando siano distratti . Non puo imporsi ipoteca sopra di essi separatamente dalla ipoteca stabilita sul fondo .

Vi si può soggettare il dominio utile , ed il diretto . 5. Può assoggettarsi all' ipoteca il dominio utile dall' insitenta , ed il diretto dal direttario , e separatamente da ciascuno di essi .

Anche l' usufrutto . 6. Anche l' usufruttuario di uno , o più fondi può ipotecarli , limitatamente però al suo diritto di usufrutto , ed alla durata , ed obbligazioni del medesimo .

Non può i crediti , ed azioni , né i censi , né i mobili , cie di crediti , e di azioni , benchè ipotecarie , compresi anche i censi consegnativi , e riservativi nella stessa guisa , come non può imporsi sopra alcuna specie di mobili , non compresi nelle classi , e nelle prescrizioni indicate precedentemente .

8. La ipoteca di cui sono affetti uno, o più fondi per l'adempimento di una obbligazione, è di sua natura individua. Sussiste intieramente sopra tutti, e sopra ciascuna parte degl' immobili, su i quali è imposta, e rimane in tutto il suo vigore, non ostante il loro passaggio nelle mani de' terzi possessori. Non produce però alcun effetto, se non che mediante, ed in seguito della *iscrizione* fatta con le regole, e nelle forme prescritte dalla Legge, e nei modi, che verranno specificati in appresso.

9. Non desume il suo grado, e la sua anteriorità, se non che dalla epoca della sua *iscrizione*. Desume l'anteriorità dall'epoca della *iscrizione*.

10. Deve essere espressa, e non può nè indursi nè estendersi per illazioni, e per argomenti. Deve essere espressa.

11. La distinzione tra le ipoteche convenzionali, legali, e giudiziarie, ha luogo solo rispetto ai modi di eseguirne la *iscrizione*, e non rispetto alla necessità di farla, ed agli effetti, che ne derivano: e perciò tutte indistintamente le ipoteche sono operative secondo la epoca della loro *iscrizione*.

12. La ipoteca legittimamente acquistata si estende a tutti gl'incrementi naturali, ed a tutti i miglioramenti sopravvenuti all' immobile ipotecato, finchè esiste nelle mani del debitore. Niuna detrazione di tali incrementi, e miglioramenti può opporsi al creditore ipotecario.

C A P I T O L O II.

Dei titoli in virtù dei quali può contrarsi la ipoteca.

13. La ipoteca convenzionale non può contrarsi, che in vigore di un Contratto stipolato per istromento pubblico.

La ipoteca convenzionale non si può contrarre che per pubblico istromento.

I contratti stipolati fuori dello Stato, non danno qualsiasi titolo per l'ipoteca.

Non può sottopersi all'ipoteca coavvenzionale se non il fondo precisamente designato, appartiene al debitore.

Possono soggettarvisi anche più fondi colle stesse condizioni.

Non si ammettono ipoteche generali convenzionali.

Come in caso d'insufficienza dei fondi presenti si possano sottoporre alla ipoteca i beni futuri.

In caso, che periscano o divengano insufficienti i fondi ipotecati, il debitore deve supplirvi.

Per iscriversi la ipoteca convenzionale si ri-

14. I contratti stipolati in Paesi stranieri non somministrano titolo per imporre ipoteca sui beni esistenti nello Stato.

15. Niuna ipoteca convenzionale sarà valida, se nell'istromento, in cui è creata la obbligazione, o in un altro istromento posteriore, non sia individuato colla designazione della contrattata, e dei confini l'immobile attualmente appartenente al debitore, tenente al debitore, sul quale si costituisce.

16. Possono per il medesimo titolo assoggettersi più fondi alla ipoteca, purchè siano tutti di presente appartenenti al debitore, e che vengano specificatamente designati nella maniera di sopra espressa.

17. Non si ammettano le ipoteche generali in virtù di qualsivoglia clausola inserita nella convenzione.

18. Potrà il solo debitore nel caso d'insufficienza dei beni presenti ed esprimendo il caso di tale insufficienza, convenire, che ciascuno dei fondi, che acquisterà in avvenire fino ad un certo valore, sia assoggettato ad ipoteca, a misura degli acquisti, ed in questo caso solamente il creditore potrà, dopo verificato l'acquisto, ottenere la iserzione, osservando le regole prescritte per la medesima.

19. In caso, che l'immobile, o gl'immobili presenti assoggettati all'ipoteca fossero periti o in tutto o in parte, o avessero sofferto delle degradazioni, o in guisa che si fossero resi insufficienti per la sicurezza del creditore, potrà questo avanti i Tribunali chiedere, ed ottenere, che o gli venga dato un supplemento d'ipoteca, o pure che sia rimborsato del suo credito, benché non ancora esigibile.

20. La ipoteca convenzionale non è valida, né dà diritto alla iscrizione, se la somma, per cui

si contrae, non è certa, e determinata dalla convenzione. Se però il credito risultante dalla obbligazione è condizionale in quanto alla sua esistenza, o indeterminato in quanto al suo valore, potrà il creditore previa la dichiarazione di un valore estimativo, ch' egli dovrà precisare espressamente, conseguire dentro la continenza di tal valore la iscrizione ipotecaria, salva al debitore la facoltà di chiederne ed ottenere in giudizio la riduzione, se avrà luogo.

21. Le ipoteche convenzionali non possono essere contratte, che da quelli, che hanno capacità di alienare gli immobili, che assoggettano alle medesime.

22. Quindi i pupilli, i minori, gl'interdetti, le donne, i Corpi morali non possono ipotecare i loro beni, che o per le cause, e nelle forme stabilite dalla Legge, o in virtù di decreti di Giudici in stato eseguibile.

23. Quelli, che hanno sull' immobile da ipotecarsi un diritto di dominio sospeso da una condizione, o risolubile in certi casi, ovvero soggetto a nullità, non possono consentire, che ad una ipoteca sottoposta alla stessa condizione, o alla stessa nullità.

L'azione rescissoria, o di nullità per causa di lesione non impedisce la validità dell' ipoteca, a meno che quello, a cui con tale azione può competere, non abbia precedentemente posta in mala fede il creditore.

24. Le sentenze contradditorie, o contumaciali, definitive, o provvisorie, che portano condanna a somma certa, o incerta, forniscono il titolo per stabilire la ipoteca giudiziaria, e danno diritto a prendere la iscrizione su i fondi del soccombente tanto presenti, che future, salve le riduzioni, di cui si parlerà in appresso.

Come si acquisti
la ipoteca giudi-
ziaria.

so, e salva sempre la regola, che tale iscrizione non pregiudichi a quelle prese precedentemente.

Come tale ipoteca possa acquisitarsi in seguela di giudicati di paesi esteri. 25. Il disposto dell' articolo precedente non ha luogo nei giudicati dei Paesi esteri, se non quando per i medesimi si sia debitamente ottenuto l'*exequatur* dal Tribunale dell' A. C.

Le ipoteche tacite, e legali non vagliono in concorso delle iscritte. 26. Le ipoteche tacite, e legali di qualunque specie esse siano, comprese anche quelle delle donne per le costituzioni, o le restituzioni delle loro doti, dei minori, o dei pupilli sopra i beni dei tutori, e curatori, degli stabilimenti pubblici, e de' Luoghi Pii, non sono valevoli, ne produttive di alcun effetto in concorso dei creditori ipotecarj iscritti e contro i terzi possessori.

La maniera di eseguire le iscrizioni per i titoli, e cause di sopra espresse, e i beni, su i quali dovessero essere eseguite, sono prescritti in seguito.

A chi incomba fare iscrivere le ipoteche tacite, e legali. 27. Gli ascendenti, o i collaterali obbligati a costituire le doti alle femine in premio della loro esclusione, i mariti nel ricevere le doti delle loro spose, i tutori, e curatori nell' assumere la tutela, e l' amministrazione, dovranno da loro stessi senza ritardo fare apporre la iscrizione ipotecaria su i loro immobili tanto presenti che futuri. Mancandosi all' adempimento di questa obbligazione si procederà contro i trasgressori nella maniera seguente.

Le persone summentovate obbligate alla dotazione, saranno condannate a dare una dote doppia di quella, a cui sarebbero altrimenti tenute.

I mariti potranno in qualunque tempo essere astretti, anche costante il matrimonio, al pagamento della dote ad effetto di rinvestirla in stabi-

li, il dominio dei quali si trasferirà nella moglie, con la sola riserva della percezione dei frutti a favore del marito durante il matrimonio.

I tutori, ed i curatori saranno rimossi dalla tutela, e cura, ed in caso, che dal rendimento de' conti della loro gestione risultino debitori verso i pupilli, o verso i minori, saranno condannati al duplice pagamento del loro debito senza pregiudizio della esecuzione personale, a cui, ad esclusione dei soli tutori, e curatori legittimi, rimarranno sottoposti.

28. I Notari, che si saranno rogati dei contratti di assegna, e costituzione di dote, sia avanti la stipolazione del contratto matrimoniale, sia nell'atto di tale stipolazione, ed i Giudici, che interporranno i loro decreti in tali contratti, saranno tenuti a fare esprimere la costituzione della ipoteca, ed a farne in seguito seguire la iscrizione, e mancando, saranno essi solidariamente responsabili di tutti i danni, che ne potessero derivare alla donna, o ai suoi eredi.

Come incomba anche ai Notari, ed ai Giudici.

Questa disposizione si applica agli atti di assunzione di tutela, o cura, nei quali interverga o la stipolazione del Notaro, o il decreto del Giudice.

29. Oltre ciò tutti i parenti o del marito, o della moglie, come anche quelli del minore, ed in mancanza di questi, qualunque altra persona potrà richiedere le suddette iscrizioni, come anche potranno essere richieste dalle stesse donne, e dagli stessi minori.

Altre persone che possano richiederle.

30. Gli Amministratori degli stabilimenti pubblici, e dei Luoghi Pii, che avranno trascurate le iscrizioni ipotecarie, saranno rimossi, e rimarranno ciò nonostante responsabili di tutti i danni, che potessero provenire dalla loro omissione.

Pene agli Amministratori negligenti.

Niun privilegio 31. Niun privilegio speciale derivante da qua-
 avrà forza in cen- lunque siasi legge, comprensivamente a qualun-
 corso de credito- ri ipotecari is que ipoteca indotta dalle leggi medesime, avrà
 critti e contro i mai alcun effetto sugl' immobili contemplati sul
 terzi possessori. sistema ipotecario in concorso di creditori ipote-
 carj iscritti, e contro i terzi possessori, a ri-
 serva di ciò, che è ordinato in appresso rapporto
 alle trascrizioni.

Restano però 32. Rimarranno però fermi i diritti derivanti da
 fermi i privilegi, tali privilegi, ed ipoteche tacite, e legali in con-
 ed ipoteche tacite, e legali con- corso di creditori non ipotecari.
 tro gli altri cre-
 ditori.

C A P I T O L O III.

Delle iscrizioni, e trascrizioni, e del modo di eseguirle.

Nelle ipoteche 33. Nelle ipoteche convenzionali non si può
 convenzionali prendere iscrizione, che sul fondo, o fondi in-
 non si può pren- dividuati nell' istromento in cui sono convenute.
 dere isertzione, che sui fondi de-
 signati.

Regolamento, Officj d'ipoteche, la iscrizione deve esser fatta in
 quando i fondi esi- cadauno Officio, nel di cui circondario esistono i
 stono in circon- fondi diversi.

Il diritto però si paga nel primo Officio, in cui
 si fa la iscrizione, e con la esibita del Certifi-
 cato della prima iscrizione fatta, gli altri Con-
 servatori devono eseguire, ciascuno per i beni
 del loro circondario, l'iscrizione senza altro pa-
 gamento di diritti, salva però la percezione dei
 loro emolumenti, a norma dell' Articolo 127.

Regolamento per 35. Le iscrizioni delle ipoteche legali su i be-
 le ipoteche da is- ni dei mariti per i diritti dotali delle mogli, quel-
 versi su i beni de' mariti, tutto le sopra i beni dei tutori, e curatori in favore
 ri, ed ammini- dei pupilli, e dei minori, e quelle su i beni
 stratori etc. degli amministratori in favore dello Stato, del-
 le Comunità, e dei stabilimenti pubblici potran-

no prendersi sopra tutti, o sopra parte dei fondi attuali del debitore a scelta di quello, a di cui favore si fa la iscrizione, senza che si richieda la designazione dei fondi speciali prescritta nelle ipoteche convenzionali.

Ciò però s'intende stabilito per il caso, in cui nei titoli, dai quali derivano queste ipoteche legali, non vengano indicati specificatamente i fondi da ipotecarsi, nel qual caso la ipoteca, non potrà iscriversi, che su questi fondi designati, ed il Conservatore, a cui dovrà essere esibito il titolo, ricuserà d'iscriverla sopra altri beni.

36. Per le ipoteche espresse nel precedente articolo, e contratte prima della pubblicazione della presente Legge, si assegna il termine di mesi sei ad iscriverle. Le iscrizioni eseguite dentro questo termine desumeranno la loro anteriorità dall' epoca del titolo da cui derivano. Dopo questo termine non la potranno desumere che dall' epoca della seguente iscrizione.

Le iscrizioni di queste ipoteche dovranno farsi a cura di quelle stesse persone, che sono incaricate di eseguirle in conformità di ciò, che è stato prescritto di sopra in proposito di tali ipoteche, che si contrarranno in avvenire, e potranno rispettivamente farsi da tutte quelle, alle quali compete questa facoltà a tenore delle stesse precedenti prescrizioni.

37. Siccome nel sistema ipotecario introdotto, e conservato nelle diverse parti dello Stato Pontificio sono scorsi i termini accordati per iscrivere le ipoteche generali convenute anteriormente alla introduzione di questo sistema, ed in appresso le convenzioni delle ipoteche generali non hanno potuto avere alcun effetto per la iscrizione ipotecaria, perciò si dichiara,

Provvedimenti
relativi alle Pro-
vincie, ove tutt'
ora si è continua-
to il sistema delle
iscrizioni.

che in virtù di tali ipoteche generali comuni, que, ed in virtù di qualunque clausola convenuta nei contratti stipolati antecedentemente, o susseguentemente alla presente Legislazione nulla iscrizione potrà aver luogo.

Regole per le iscrizioni delle ipoteche giudiziarie. 38. Le iscrizioni delle ipoteche giudiziarie potranno eseguirsi anche in virtù di decreti, e di sentenze pronunciate in passato. Prenderanno però il loro rango dal giorno della iscrizione.

Continuazione del medesimo oggetto. 39. Si potranno iscrivere sopra tutti i beni del debitore presenti, ed anche futuri, salvo sempre il diritto al debitore di farle ridurre, se vi è luogo.

Le sentenze degli Arbitri non danno diritto alla iscrizione finchè non sono autorizzate dai Tribunali. 40. I lodi, e sentenze dei Giudici compromisari, Arbitri, o Arbitratori, non danno apertura alla iscrizione, se non dopo il decreto esecutoriale dei Giudici, e dei Tribunali competenti.

Le iscrizioni fatte in un medesimo giorno concorrono egualmente. 41. Non prendendo le ipoteche la data della loro anteriorità, se non che dal giorno della seguita loro iscrizione, quelle prese sotto la data dello stesso giorno concorreranno egualmente tra loro, esclusa ogni distinzione di ordine di scrittura, ed ogni dichiarazione del Conservatore.

Per ottenere la iscrizione è necessaria la esibizione del documento legale. 42. Per ottenere la iscrizione il creditore o per se medesimo, o per mezzo di altra persona, ancorchè non munita di mandato di procura, deve presentare al Conservatore l'originale, o la copia autentica dell'atto, o del giudicato, che somministra il titolo dell'ipoteca.

Si debbono esibire le note con le oportune indicazioni. 43. Deve contemporaneamente esibire due note chiare, succinte, e firmate dallo stesso iscritto, le quali contendono 1.º il nome, e cognome, il padre, e la patria si del creditore, che del debitore; 2.º la data, e la natura del titolo, 3.º la indicazione della contrada, e dei confini del fondo, se l'ipoteca è convenzionale; 4.º l'ammontare del capitale dei crediti espressi nel tito-

4.º solo , o valutati dall'iscrivente nei casi , nei quali è ordinata questa valutazione estimativa ; 5.º l'epoca della esigibilità ; 6.º l'elezione del domicilio fatta dal creditore nel circondario dell'Officio di conservazione .

La designazione specifica del fondo non è necessaria nelle ipoteche giudiziarie , e neppure lo è nelle ipoteche legali , quando non si trova convenuta .

La iscrizione semplice in questi casi comprende tutti i beni immobili del Circondario appartenente all'Officio , in cui si fa la iscrizione .

Le iscrizioni su i beni di una persona defonta potranno essere proposte con la semplice designazione della medesima , che ne indichi bastante-mente la identità .

Potrà , durante la iscrizione , il creditore cambiare il domicilio eletto adottandone un altro nello stesso circondario , mediante la dichiarazione , che ne farà nell'Officio . Il Conservatore farà nota di tutto nel registro competente .

44. Il Conservatore , ricevuto che avrà il titolo , e la doppia nota sopraccennata , dovrà indila-tamente registrarla nel libro di consegna , o sia deposito a ciò destinato , e darne ricevuta all'iscrivente per quindi eseguire immediatamente , o al più presto possibile la dovuta registrazione nei li-bri di formalità .

Rimetterà poscia al requirente tanto il titolo , e la copia autentica del titolo , quanto una delle no-te , a piè della quale aggiungerà il Certificato del-la fatta iscrizione .

45. Il creditore iscritto per un capitale fruttife-ro ha diritto di fare aggiungere nella iscrizione gl'interessi arretrati di due anni , oltre quelli dell'anno corrente , i quali acquisteranno la stessa an-teriorità d'ipoteca col capitale .

Il Conservatore
dovrà subito re-
gistrare , e darne
copia .

Come si posso-
no aggiungere al-
la iscrizione gl'in-
teressi arretrati .

Per gli arretrati più antichi potrà prendere iscrizioni separate.

*Qual mancanza d'indicazioni pro-
duca nullità.* 46. La mancanza o la erroneità di alcune delle indicazioni espresse nell' Art. 43. non porterà nullità della iscrizione, che nel solo caso, in cui renda sostanzialmente incerte le persone, il fondo, e le somme, rispetto alle quali ha luogo l'iscrizione.

*Quanto dura l'
effetto della is-
crizione.* 47. L'effetto della iscrizione dura per dieci anni a contare dalla data, continua per un altro decennio s'è stata rinnovata prima che sia spirato il primo decennio, e così successivamente. Cessa se prima dello spirare del decennio sia omessa la rinnovazione:

*A chi incomba-
no le spese della
scrizione.* 48. Se non vi è stipolazione in contrario, le spese della iscrizione sono a carico del Debitore. Devono però anticiparsi dal creditore nell' atto della iscrizione medesima, salvo il diritto di rivalsa contro il debitore. Quelle di trascrizione sono a carico dell' acqnirente.

*Qual sia il Tri-
bunale compe-
tente, e il modo
nelle questioni
occorrenti sulle
iscrizioni.* 49. Le azioni, alle quali possano dar causa le iscrizioni contro i creditori, saranno promosse nelle questioni avanti il Tribunale competente del luogo ove esiste l'Officio, e per via di citazione al domicilio eletto dall'iscrivente, non ostante la seguita morte di questo, mancando la quale elezione, l'iscrivente, e gli aventi causa dal medesimo, citati nel loro domicilio, dovranno comparire ad eleggere il loro domicilio nella giurisdizione del sopraccennato Tribunale: non comparendo, o rincusando di fare tale elezione, il Tribunale del loro domicilio lo rimanderà a quello, nel di cui circondario esiste il fondo ipotecato, e da questo Tribunale si procederà *ex officio* alla elezione del domicilio locale; il tutto sommariamente, e senza ricorso o appellazione.

50. Chiunque acquista un immobile, può far trascrivere il titolo del suo acquisto derivante da Chi acquista uno stabile può farlo trascrivere a se. istromento pubblico, o anche da scrittura privata capace secondo le Leggi a somministrare un tale titolo.

51. La trascrizione non altera le ipoteche precedentemente iscritte sull' immobile. Impedisce Ia traserizione non altera le iscrizioni precedenti, che non se ne possano iscrivere delle nuove danti. però, che non se ne possano iscrivere delle nuove danti per parte, e sul nome dell'alienante.

52. Il Conservatore, che fa la trascrizione, è Il Conservatore deve iscrivere la ipoteca a favore dell'alienante per il prezzo non pagato. in obbligo d'iscrivere per officio la ipoteca a favore dell'alienante per il totale, o per il residuo del prezzo non pagato, o per gli obblighi, e pesi assunti dal compratore in luogo di prezzo, ed a favore di chiunque avesse sborsato denaro in pagamento del prezzo dovuto dal compratore.

53. Le trascrizioni saranno registrate dai Conservatori in un libro separato. Le trascrizioni debbono farsi in un libro separato.

54. In questo libro sarà trascritto per intero l'atto autentico traslativo della proprietà, il quale dovrà essere precedentemente esibito nell'originale, o in copia autentica del requirente, a cui dovrà quindi restituirsi con la relazione della eseguita trascrizione.

55. In mancanza della trascrizione l'acquirente non potrà impugnare l'effetto delle ipoteche, che venissero posteriormente iscritte sul fondo, senza farne la trascrizione, non può sottrarsi dalle ipoteche, che intanto sopravvenissero dai creditori dell' alienante.

Della iscrizione dei vincoli di Fidecommissio.

La iscrizione su i beni fidecommissari deve eseguirsi a norma delle regole a ciò prescritte nel contemporaneo Moto proprio.

56. La iscrizione non può prendersi, che sui fondi, i quali secondo le regole prescritte nel Moto proprio possono esser soggetti ai fidecommissi.

Conserva il vincolo sopra questi beni soltanto. Non ha alcun effetto sopra i beni propri dell'erede gravato per causa di deteriorazioni, alienazioni, o altra qualsivoglia.

Si deve rinnovare ad ogni cambiamento di persona sostituita, che entri al godimento del fidecommissio, o di porzione di esso, e perciò il nuovo successore sarà obbligato a darne notizia all'Ufficio per la nuova iscrizione.

Come debba eseguirsi tale iscrizione.

57. La prima iscrizione si eseguisce mediante la presentazione della copia autentica del titolo costitutivo del fidecommissio, e della doppia nota contenente la designazione specifica delle persone, dell'istitutore, del primo chiamato, dei fondi fidecommissari debitamente identificati e stimati, e della sostanza delle disposizioni, e sostituzioni ordinate nell'atto d'istituzione del fidecommissio.

Obbligo del Conservatore per tale oggetto.

58. Il Conservatore in sequela di tale presentazione deve restituire il titolo, ed effettuare la iscrizione nei suoi libri con queste indicazioni.

Nei seguenti cambiamenti il successore sarà solo obbligato a presentare la fede di decesso del precedente chiamato unita all'atto del possesso dei beni fidecommissari da lui preso. L'uno, e l'altro atto gli sarà restituito dal Conservatore dopo fatta la nuova iscrizione col certificato della medesima.

59. Nei fidecommissi convenzionali , oppure istituiti per atto di donazione tra vivi si osserveranno circa le persone obbligate ad iscrivere , ed i termini prescritti per fare la iscrizione , le stesse regole , che sono stabilite per le altre iscrizioni ipotecarie .

Tali fidecommissi non possono istituirsi , che per pubblico istromento .

60. Nei fidecommissi , che saranno in avvenire creati per atto di ultima volontà , il primo , o i primi chiamati dovranno fare iscrivere i fondi fidecommissari dentro sessanta giorni dall' apertura dell' atto testamentario , se sono presenti nello Stato , e dentro sei mesi , se sono assenti .

61. Nei fidecommissi universali , che s'istituiranno in appresso , si potrà prendere la iscrizione generale sopra tutti li beni del defonto esistenti nel circondario di ciascun Officio di conservazione d'ipoteche .

62. Nei fidecommissi antichi e conservati dall' attuale Legislazione , il termine ad eseguire le iscrizioni per il possessore attuale è della metà di quello assegnato nell'Art. 60.

Se per qualche ragione non fosse al detto possessore possibile l'identificare i fondi fidecommissari , dovrà , per ottenere una discreta proroga , ricorrere al Tribunale di prima istanza , il quale non l'accorderà , che a causa cognita , con l'esame de' documenti giustificanti pienamente il motivo dedotto per ottenerla , e per un tempo , che non superi i sei mesi .

63. La iscrizione dentro i termini accordati all' instituito potrà anche prendersi dalli sostituiti di ulteriore grado , o dai loro tutori , curatori , ed amministratori , nel qual caso cesserà l'obbligo del primo , o primi chiamati .

Regole per i fidecommissi convenzionali .

Per i fidecommissi da crearsi in avvenire .

Per i fidecommissi universali si potrà prendere la iscrizione generale .

Tale iscrizione potrà anche prendersi dagli ulteriori sostituti , e dai tutori , ed amministratori .

Le iscrizioni de' fideicommissi non pregiudicano alle ipoteche iscritte, o da iscriversi posteriormente per obbligazione dell'istitutore, che o da iscriversi abbiano dato, o siano per dare luogo a tali iscrizioni sopra di lui. Queste iscrizioni produrranno il loro effetto senza avere riguardo alla iscrizione per titolo di fideicommissio.

L'erede gravato perde i frutti, finchè non farà effettuare la iscrizione e quelli di un anno appresso.

64. Le iscrizioni fideicommissarie non pregiudicano alle ipoteche già iscritte, o da iscriversi posteriormente per obbligazione dell'istitutore, che o da iscriversi abbiano dato, o siano per dare luogo a tali iscrizioni sopra di lui. Queste iscrizioni produrranno il loro effetto senza avere riguardo alla iscrizione per titolo di fideicommissio.

Questi frutti si applicheranno al sostituito diligente.

65. L'erede gravato, che avrà omesso di far seguire le iscrizioni dentro i termini stabiliti di sopra, perderà i frutti di tutto il tempo trascorso dalla spirazione dei detti termini fino all'epoca della seguita iscrizione, e di un anno posteriore.

Quando cadane a beneficio dell'Erario.

66. Lo stesso avrà luogo rispetto ai nuovi possessori, che abbiano omesso di rinuovare le iscrizioni in loro nome. Dovrà restituire, e rispettivamente rilasciare questi frutti al sostituito, a diligenza del quale sarà presa l'iscrizione.

Gli esecutori testamentari, i Notari, che istituiti i fideicommissi, gl'impiegati nell'Amministrazione della registrazione, ai quali ne saranno procurate tale iscrizione.

67. Se la iscrizione posteriormente al Jasso dei termini sarà presa dallo stesso primo erede gravato, la restituzione, e il rispettivo rilascio dei frutti cederà al beneficio dell'Erario.

Come, e quale partecipazione de frutti sia a questi dovuta.

68. Gli esecutori testamentari, i Notari, che istituiti i fideicommissi, gl'impiegati nell'Amministrazione della registrazione, ai quali ne saranno pervenuta la notizia, potranno far seguire la iscrizione a loro diligenza anche dentro i termini prescritti al primo erede gravato.

69. Se da questi saranno procurate le iscrizioni de frutti sia a dopo passati i detti termini, il beneficio de' frutti da restituirsì, o rilasciarsi dal primo erede gravato cederà per due terzi a profitto dell'Erario, e per un terzo a beneficio personale di quello, o di quelli, che avranno sollecitato la iscrizione.

In mancanza d'iscrizione i fondi saria i fondi saranno passati in mano di terzi

possessori, o saranno stati debitamente ipotecati, ed iscritti come liberi a favore dei creditori, ne' quali non si provi la scienza del fidecomisso istituto su i medesimi, non potranno i detti creditori, o terzi possessori ricevere molestie dai futuri chiamati, ai quali però resta preservato il diritto di essere indennizzati dal primo gravato, o dai suoi eredi, senza pregiudizio dell'azione criminale, che possa loro competere per ragione di stellionato.

71. Le iscrizioni dei vincoli di fidecomisso conservano questi vincoli, quando legittimamente esistano, ma non li convalidano, qualora siano soggetti a qualunque eccezione.

72. Sotto il nome di fidecomissi sono comprese tutte le sostituzioni fidecommissarie dividue, o individue, di più o di un solo grado.

Quale effetto abbiano le iscrizioni de' vincoli fidecommissari.

Sotto nome di fidecomisso si contiene ogni sostituzione fidecommissaria.

C A P I T O L O V.

Della estinzione, cancellamento, e riduzione delle ipoteche, e delle iscrizioni ipotecarie.

73. Le ipoteche si estinguono, 1º con la estinzione della obbligazione principale, 2º con la rinuncia del creditore all'ipoteca, 3º con la regiudicata in stato eseguibile, che dichiara estinta, o la obligazione, ovvero la ipoteca, che ne è affetta, 4º con il compimento delle formalità prescritte ai terzi possessori per purgare i beni da loro acquistati.

In quali modi si estinguono le ipoteche.

74. Non potendo esistere l'ipoteca senza l'iscrizione, nè la iscrizione senza che sia rinnovata ad ogni decennio, la prescrizione, durante la iscrizione, non ha mai luogo, e rispetto al diritto d'iscriverla in seguito della convenzione non ha luogo, se non che nei termini, nei quali è

Quando abbia luogo la prescrizione.

ammessa secondo le vigenti disposizioni del diritto comune, e della giudiziaria osservanza.

Come si eseguisca il cancellamento della iscrizione ipotecaria.

75. Il cancellamento della iscrizione ipotecaria non può effettuarsi dal Conservatore, se non mediante il deposito fatto nel suo Officio dell'atto autentico, o spedizione formale del medesimo, contenente il consenso delle persone *sui juris*, a favore delle quali la ipoteca trovasi iscritta; ovvero mediante il consimile deposito del mandato, spedito in seguito di un giudicato non più soggetto a revisione, con cui sia dichiarata la estinzione della ipoteca, e prescritto il cancellamento.

Come debba ottenersi il mandato del Giudice per questo effetto.

76. Per ottenere tale mandato di elezione dell'ipoteca, in mancanza del consenso delle Parti interessate come sopra a conservarla, si ricorre al Tribunale del circondario in cui è fatta la iscrizione, ad eccezione del caso, in cui questa iscrizione sia stata presa per sicurezza di una condanna eventuale, o indeterminata, sulla esecuzione, o liquidazione della quale sia promossa istanza tra il preteso Creditore, ed il Debitore; ed eccettuato pur' anche l'altro caso, in cui questi siano già convenuti tra loro di deferire nella contingenza di controversia la questione ad altro Tribunale da loro eletto.

In questi due casi, dovrà giudicare, e spedire il mandato di elezione il Tribunale, avanti cui trovasi introdotta l'istanza, ovvero quello, in cui si è già acconsentito. Questo mandato dovrà essere omologato dal Tribunale del circondario, il quale però non potrà assumere altro esame, che quello di verificarne la esistenza, e la autenticità.

Come possa ordinarsi dai Tribunali.

77. La delezione deve essere ordinata dai Tribunali, o per mancanza delle formalità richieste nella iscrizione medesima, la quale mancanza

porti nullità, o per deficienza, illegittimità, o estinzione del titolo, sul quale è appoggiata la iscrizione medesima, ovvero per altre vie legali, che operino la cessazione dell'ipoteca.

Se nasce dubbio sulla capacità delle persone consenzienti alla delezione, si dovrà aspettare il giudicato in forma eseguibile del Tribunale, che la definisca.

Se vi siano più persone aventi diritto alla conservazione delle iscrizioni, alcuna, o alcune delle quali validamente consentano, apparterrà parimente al Tribunale il definire, per quali di esse la delezione debba aver luogo, e per quali debba rimanere la iscrizione.

78. I vincoli di fidecomisso non potranno essere cancellati, che per mezzo della spedizione, o sia mandato di un giudicato pronunciato da un Tribunale competente non più soggetto ad appellazione, e rimasto in istato eseguibile.

79. Potrà, e dovrà tale delezione ordinarsi, o per deficienza dei requisiti ricercati dalla Legge per la validità della creazione del fidecomisso, o per la spirazione del medesimo avvenuta, sia per deficienza di ulteriori chiamati negli gradi prescritti, sia per essersi compiti i detti gradi di passaggi, sia per qualunque altro titolo legittimo, il quale produca la libertà dei beni nel possessore.

In caso, che vi possono essere ulteriori chiamati non ancor nati, si procederà in tali giudizj di delezione di vincolo alla deputazione del curatore, che ne difenda le ragioni a norma della pratica già vigente negli Stati Pontificj in casi simili.

80. La riduzione delle ipoteche iscritte non ha mai luogo nelle ipoteche convenute per una La riduzione delle ipoteche non ha luogo per

Cautele per il
cancellamento
dei vincoli fide-
commissari.

Continuazione
del medesimo og-
getto.

*quelle convenute
per una somma
certa.* somma determinata nel contratto , finchè non sopravvenga o una nuova convenzione delle Parti interessate , per cui si acconsenta ad una riduzione , o pure non venga estinta una porzione del credito .

Quando abbia luogo. 81. Ha però luogo anche nelle ipoteche convenzionali , quando la somma sia stata iscritta d'appresso il valore estimativo stabilito dal creditore per la natura della stessa ipoteca o condizionale , ed eventuale , o indeterminata . Ha generalmente luogo nelle ipoteche legali , o giudiziarie iscritte , o sopra tutti i beni presenti del debitore , o sopra i beni presenti nei casi in cui tali iscrizioni sono ammesse .

Quando possa chiedersi. 82. La riduzione può chiedersi a tenore del precedente articolo , allorchè le iscrizioni , che cadono sopra più fondi sono eccessive , e tali si reputano quando il valore di un solo , o di alcuno di tali fondi eccede per più di un terzo il valore dei crediti in capitale , ed accessori legali soggetti alla stessa ipoteca .

Ciò però s'intenda qualora tali fondi siano liberi , ovvero eccedano il suddetto valore , considerate anche tutte le altre ipoteche , dalle quali sono affetti .

Come si ridu-
cano le ipoteche
convenzionali
eccessive. 83. Riguardo alle ipoteche convenzionali , nelle quali la riduzione è permessa a cagione dell'eccesso della valutazione estimativa fatta dal creditore nella iscrizione , i Giudici determineranno se , e fino a qual limite si verifichi un tale eccesso prendendo con un prudente arbitrio , regolato dalla ragione , in considerazione le probabilità degli avvenimenti secondo le circostanza , e le presunzioni in modo , che l'interesse del creditore a conservare le ipoteche sia bastantemente , e ragionevolmente cautelato .

Se l'evento posteriore avrà , per casi imprev-

veduti, portati i crediti indeterminati a una somma più forte di quella, a cui è stata ridotta la ipoteca, il creditore potrà prendere per questa somma nuove iscrizioni su i fondi liberati per mezzo della riduzione, le quali iscrizioni per altro prenderanno il loro rango dal giorno della data.

84. Niuna riduzione avrà luogo sopra un medesimo fondo per restringere la ipoteca ad una parte.

La ipoteca non può ridursi ad una parte del fondo.

85. La competenza dei Tribunali per ordinare le riduzioni, ed il metodo di procedere, è quello stesso, che è stato prescritto per i cancellamenti.

Per la riduzione procedono i Tribunali come per il cancellamento.

86. L'apprezzamento dei fondi per eseguire la riduzione sarà fatto dai Giudici, o con le stime dei medesimi legalmente operate in tempo prossimo, quando esistano, o con dedurlo dalle rendite legalmente giustificate, o dagli affitti non sospetti calcolando il capitale alla ragione del cinque per cento, o con ordinarne le stime per opera de' Periti, quando manchino tali mezzi supplementarj, o siano conosciuti insufficienti.

Come si faccia l'apprezzamento dei fondi.

87. La spedizione del giudicato, o sia il mandato di riduzione non più soggetto ad appello, o revisione, sarà il solo titolo, con cui si potrà procedere dal Conservatore alla delezione dell'ipoteca nei fondi, che verranno ad esser liberati in virtù della decretata riduzione, senza pregiudizio di quelle riduzioni, nelle quali gl'interessati alla conservazione delle ipoteche potessero convenire per atto autentico da presentarsi al detto Conservatore.

Come dal Conservatore debba eseguirsi il mandato di riduzione.

*Dell'effetto delle ipoteche contro i terzi possessori
e della maniera di purgarne i fondi.*

I fondi passano 88. I fondi passano nelle mani dei terzi acquirenti per qualunque titolo legittimo con tutte, o affezioni iscritte, con le sole affezioni iscritte su i medesimi.

I creditori vi 89 I creditori esercitano le loro azioni ipotecarie contro i terzi possessori con le stesse regole prescritte dal diritto comune, e colle stesse forme stabilite dalle teta giudiziaria, che sono presentemente in vigore, e che lo saranno fino alla pubblicazione de' nuovi Codici ad esclusione della immissione in Salviano, la quale nell'attuale sistema delle iscrizioni delle ipoteche non avrà luogo.

**Provvedimento
nel caso, che re-
stino tuttora altri
stabilii ipotecati
presso il princi-
pale debitore.** 90. Se vi sono altri immobili ipotecati per lo stesso debito rimasti in possesso del principale, o dei principali obbligati, compete al terzo possessore di un immobile, sul quale parimente sia stata presa la stessa iscrizione, la eccezione della escusione di quelli rimasti in potere del debitore.

Il creditore è obbligato a premettere questa escusione opposta dal terzo possessore: questa eccezione non può essere esclusa, se non nel caso, in cui i detti beni ipotecati e rimasti in mani del debitore, siano intricati da altre ipoteche anteriori. Non rimanendo il creditore soddisfatto sul prezzo di tali beni ipotecati, e tuttora esistenti presso il debitore, gli rimarrà aperta la strada per il residuo all'azione ipotecaria contro il terzo possessore.

**Il terzo posses-
sore non è tenu-
to per le deterio-
razioni: e come
possa dedurre i
miglioramenti.** 91. Il terzo possessore non sarà tenuto, che per le deteriorazioni del fondo seguite per dolo, o per colpa lata commessa dal medesimo, e vi-

cendevolmente non potrà pretendere di detrarre i miglioramenti, se non per quello, che è il meno del loro importo, ayuta ragione dello **speso**, e del migliorato.

Se il miglioramento è solamente naturale, o anche industriale, ma seguito senza spesa dal terzo possessore, non ha diritto a veruna indennizzazione.

92. Il terzo possessore spogliato dal fondo ipotecario dal creditore, ritorna a tutti i diritti reali, ed a tutte le servitù attive, che godeva sul fondo precedentemente all'acquisto, nè può essergli opposta la estinzione di tali diritti, e servitù per ragione della confusione.

93. I frutti dell' immobile ipotecato non possono ripetersi dal terzo possessore, che dall'epoca, in cui è stato posto in mala fede per mezzo della giudiziale citazione.

94. Chiunque farà acquisto di un fondo soggetto alle ipoteche, potrà, premessa nelle forme già stabilite, la trascrizione del titolo, purgarlo dalle medesime nella seguente maniera.

95. Farà intimare i creditorj ipotecarj iscritti sul fondo acquistato nel domicilio da loro rispettivamente eletto nelle iscrizioni, ed innanzi il Tribunale del circondario, in cui esiste l'Ufficio di conservazione, acciò compariscano dentro il termine di un mese per ricevere il pagamento dei loro crediti, render libero il fondo dalle ipoteche. Non comparendo i creditori nel termine prefisso, e non prorogabile, ovvero comparendo, e ricusando di ricevere il pagamento, e prestare il loro consenso alla delezione delle ipoteche, il Tribunale ordinerà il deposito della somma corrispondente all'ammontare dei crediti sudetti, il quale eseguito nelle casse pubbliche destinate a ricevere i depositi, opererà immediatamente la **estinzione** del fondo ipotecato.

tamente l'effetto , che il prezzo depositato sia in luogo della cosa ipotecata , e colla fede di tale deposito giudiziale , unita alla sentenza presentata in forma autentica al Conservatore , il medesimo procederà al cancellamento delle ipoteche esistenti sul fondo precedentemente all'acquisto fattone da un terzo .

Regolamento per le ipoteche eventuali. 96. Qualora vi siano ipoteche eventuali , o indeterminate , il deposito della somma corrispondente al valore estimativo delle medesime rimarrà affetto da tali ipoteche , fino a che sia purificato il caso , che dia luogo all'adempimento della obbligazione principale . Sarà però frattanto in facoltà del debitore di surrogare un altro fondo capace di sostenere la stessa ipoteca a giudizio del Tribunale competente , e ciò fatto potrà levare il deposito : come ancora sarà in facoltà tanto del debitore , quanto del creditore separatamente il chiedere , e conseguire , che il danaro depositato venga collocato nell'acquisto di un altro stabile in testa del debitore con la ipoteca da iscriversi nelle debite forme a favore del creditore .

Continuazione del medesimo oggetto . 97. Se per il suddetto credito eventuale , o indeterminato vi è l'ipoteca sopra altri fondi , il di cui valore non affetto da altri vincoli precedenti ecceda quello della valutazione estimativa del credito coll'agginnta di un terzo al di sopra , il Tribunale potrà ordinare , che la ipoteca sia ristretta a questi fondi , e che il deposito venga liberamente consegnato al debitore alienante .

Come il fondo possa liberarsi col deposito delle ipoteche anteriori . 98. Quante volte il prezzo da pagarsi dall'acquirente sia minore delle somme collettive , per le quali il fondo è soggetto alle iscrizioni ipotecarie , potrà l'acquirente medesimo eseguire , d'appresso gli ordini del Tribunale , il deposito per il pagamento dei crediti anteriori fino alla

continenza del prezzo sudetto, bene inteso però, che non sia in sua facoltà il fare pagamenti parziali. Mediante questo deposito legalmente eseguito, il fondo rimarrà liberato dalle suddette anteriori ipoteche, e subentrerà nei diritti delle medesime l'acquirente, per semplice ministro della legge, senza alcuna cessione, e senza convenzione di subingresso.

99. Nel caso del precedente articolo ciascuno dei creditori ipotecari insoluti potrà chiedere, che il fondo sia venduto sotto l'asta pubblica, a condizione per altro, che egli offra *un sesto* al di sopra del valore, per cui è seguito l'acquisto, e dando idonea cauzione per l'adempimento dell'offerta in caso, che non sopravvengano migliori oblatori. Seguita l'aggiudicazione il prezzo ritrattone sarà destinato primieramente al pagamento del prezzo sborsato dall'acquirente, e delle spese fatte dal medesimo per l'acquisto, e per le successive formalità. Il residuo, se vi sarà, verrà distribuito tra i creditori ipotecari insoluti, secondo la graduazione delle loro iscrizioni.

100. Tutto il fin qui disposto non pregiudica alle azioni, ed eccezioni personali, che possono per qualunque legittimo titolo competere ai creditori, ed ai debitori indipendentemente dai diritti reali su i fondi ipotecati.

101. Le eccezioni competenti al debitore alienante contro i creditori ipotecari passano nel successore singolare, che fa l'acquisto del fondo.

Come i creditori ipotecari possano chiedere la vendita del fondo all'asta pubblica.

Colle presenti disposizioni non si pregiudica agli altri diritti degli creditori, e dei debitori.

L'eccezioni competenti al debitore alienante passano anche al successore singolare, che acquista il fondo.

Delle formalità da osservarsi negli Offici delle conservazioni delle ipoteche in ordine all'esecuzioni reali, o siano subaste, e delibere degl immobili.

Castello per evitare le frodi negli atti di esecuzione su i fondi ipotecati.

102. Per evitare le frodi, che si possono commettere durante gli atti di esecuzione reale sui fondi, ed acciò possa da ciascuno conoscersi, se sono posti sotto tali esecuzioni, come anche ad oggetto di evitare la molteplicità degli atti tra i concreditori iscritti sù i medesimi, si ordina quanto siegue.

Si deve trascrivere nell'Officio del circondario la istanza, e il decreto di subasta del fondo esistenti nel circondario del decreto di subasta.

103. Primieramente dovrà trascriversi nell'Officio delle ipoteche l'istanza, ed il decreto di subasta del fondo esistenti nel circondario del detto Officio con l'indicazione precisa del giorno, ed anche dell' ora, in cui si è depositata la copia autentica di detta citazione, e decreto.

Si deve notificare al proprietario, e agli altri creditori iscritti.

104. In secondo luogo dovrà notificarsi il registro, e trascrizione di questi atti non solo al proprietario debitore, ma anche ai creditori iscritti, se vi sono, e tali notifiche dovranno essere anche esse registrate all' Officio delle ipoteche.

Sopravvenendo altro oppignoramento, il Conservatore dovrà notar.

105. Se dopo registrato il primo atto di sì fatto oppignoramento pretorio, se ne presenterà un secondo sullo stesso fondo, il Conservatore dovrà in margine del registro precedente notare il rifiuto di trascriverlo, indicandone la causa.

Dopo registrato, e notificato l'atto sudetto di subasta, o sia di pegno pretorio, il consenso del creditore, che ha agito in giudizio, non è più sufficiente per cancellarlo, ma si richiede a tale effetto quello di tutti i creditori iscritti, ad istanza di ognuno dei quali potranno i consenso degli altri.

106. Dopo registrato, e notificato l'atto sudetto di subasta, o sia di pegno pretorio, il consenso del creditore, che ha agito in giudizio, non è più sufficiente per cancellarlo, ma si richiede a tale effetto quello di tutti i creditori iscritti, ad istanza di ognuno dei quali potranno i consenso degli altri.

proseguirsi gli atti di subasta , e delibera , per l'effetto , che il prezzo pagato dat' aggiudicatario sia posto in deposito per dividerlo trà i creditori iscritti , secondo l'ordine della loro anteriorità .

107. Seguita che sarà la delibera , si dovrà registrare nell' Officio l' atto della medesima a diligenza del deliberatario , notificando alle Parti , della quale notificazione si dovrà parimente fare registro nel medesimo Officio .

108. Sarà tenuto dal Conservatore un registro a parte per tutto ciò , che riguarda quest' oggetto .

Seguita la delibera si dovrà registrare l' atto nell' Officio delle ipoteche .

Il Conservatore deve tenere un registro separato per quest' oggetto .

C A P I T O L O VIII,

Degli obblighi , e della responsabilità dei Conservatori , della pubblicità dei loro registri , e della forma con cui devono esser tenuti .

109. I Conservatori delle ipoteche sono obbligati ad ogni richiesta di dar copia degli atti trascritti su i loro registri , e delle iscrizioni esistenti su i medesimi , ovvero il certificato , che non esiste alcuna , il tutto munito della loro settoscrizione .

110. In niun caso li Conservatori potranno ricusare , o ritardare la trascrizione degli atti di traslazione di proprietà , nè la iscrizione dei diritti ipotecarj , quando le richieste siano state fatte nelle debite forme , come pure non potranno ricusare , o ritardare i certificati a loro richiesti , ed in caso di ricusazione , o di ritardo saranno soggetti al risarcimento dei danni , ed interessi , che ne possono derivare alle parti , oltre la multa , di cui si parlerà in appresso .

111. Eglino sono del pari responsabili di ogni pregiudizio risultante sia dall' avere omesso nei

Essi sono anche responsabili per le omissioni , e negligenza .

loro Registri le trascrizioni, e le iscrizioni debitamente richieste nei loro Officj, sia dall'avere trascurato alcuna delle specificazioni contenute nella nota, sia dall'aver tralasciato nei loro certificati di far menzione di una, o di più delle iscrizioni esistenti, a meno che la omissione non derivi da inesattezza, insufficienza, o equivoco delle note esibite tanto rapporto alle persone, che ai beni.

Come i fondi colla scorta de' certificati del Conservatore passino liberi al nuovo acquirente.

112. Salva sempre la responsabilità sopra espressa del Conservatore, l'immobile, rispetto al quale omette nei suoi certificati di far menzione di qualcuno dei pesi, e vincoli scritti, passa libero di tali vincoli nelle mani del nuovo acquirente, purchè abbia richiesto il certificato dopo la trascrizione del suo titolo, senza pregiudizio per altro del diritto dei creditori di farsi graduare secondo l'ordine, che loro appartiene, finchè il prezzo non è stato pagato dall'acquirente, o finchè non sia emanata, ed eseguita la sentenza graduatoria tra gli altri creditori, i quali dovranno sempre nel ricevere il pagamento essere astretti dalla stessa sentenza ad emettere l'obbligo di restituire ai creditori ipotecari anteriori iscritti sul fondo, e dei quali nel certificato del Conservatore siasi omessa la doyuta menzione.

I Conservatori dovranno anche tenere un registro giornaliero degli atti di traslazione depositati.

113. I Conservatori, oltre gli altri registri, ne dovranno tenere uno, in cui scriveranno giorno per giorno con ordine di numeri le consegne di atti di traslazione depositati nei loro Officj per eseguire le trascrizioni, e quelle delle note presentate per le iscrizioni.

Daranno immediatamente all'esibitore una fede da loro sottoscritta in carta bollata indicante il numero del registro, sul quale sono iscritte le consegne summentovate.

Non potranno trascrivere gli atti di traslazione, nè iscrivere le ipoteche negli altri registri a ciò destinati, che nella data, e secondo l'ordine delle consegne.

114. Tutti i registri de' Conservatori, ad eccezione dei repertorj da tenersi per loro comodo, debbono essere in carta bollata, e vidimati. I registri dei Conservatori debbono essere in carta bollata, e vidimati.

come si dirà in appresso, dovranno esser tenuti in carta bollata, e dovranno a ciascuna pagina essere precedentemente *vidimati* da un Giudice del Tribunale del circondario, quando l'ufficio esista nello stesso luogo, ove siede il Tribunale, ovvero dal Governatore locale, quando esista in altro luogo.

115. Tutti i registri di formalità devono essere scritti di seguito senza lacune, nè interlineazioni. Essi devono essere chiusi di giorno in giorno dal Conservatore. Debbono essere scritti seguitamente e senza bianco.

116. Contravvenendo i Conservatori alle disposizioni contenute negli Articoli 109. e 110. incorreranno la multa non minore di Scudi quaranta, e non maggiore di Scudi duecento per la prima contravvenzione, e la pena della destituzione per la seconda, oltre l'ammenda, senza pregiudizio dei danni, ed interessi dovuti alle Parti, i quali saranno pagati prima della multa. Multe per contravvenzioni.

117. Sei saranno i registri di formalità, che in ogni Ufficio dovranno ritenersi, Formalità dei registri da tener si.

Nel primo diviso in tante caselle si nota il deposito degli atti esibiti per le trascrizioni, o iscrizioni, e si nota altresì la tassa percepita per il Governo.

Nel secondo si registrano le iscrizioni ipotecarie corrispondenti alle note esibite.

Nel terzo si trascrivono per intero gli atti di traslazione.

Nel quarto s'inscrivono i vincoli dei fidecom-

missi , a tenore parimente delle note esibite a tale oggetto .

Il quinto è destinato alla trascrizione dell'esecuzioni immobiliarj .

Il sesto conterrà le semplici denunzie delle subaste , e delle vendite giudiziarie d'immobili intimate al debitore , ed ai creditori iscritti ,

Come debbano essere firmati dai cinque ultimi indicati registri , deve essere firmato dal Conservatore , dopo averlo diligentemente collazionato .

118. Ciascun atto trascritto , o riportato nei cinque ultimi indicati registri , deve essere firmato dal Conservatore , dopo averlo diligentemente collazionato .

Quindi si riporta sull' atto esibito dal requirente la relazione del registro fattone indicante il giorno , la pagina , il numero , e l'artieolo , sotto il quale è registrato ; vi si nota la somma percetta tanto per la tassa del Governo , che per gli emolumenti del Conservatore , e si restituisce l'atto alla Parte , ritirando dalla medesima la ricevuta del precedente deposito .

Si ritiene , e si conserva nell'Officio una delle due note , che si devono esibire per ottenere la iscrizione .

Come debba esser formato il secondo registro i

119. Nel secondo registro destinato alle iscrizioni ipotecarie vi è un margine in bianco da ambidue i lati di ciascuna pagina : quello a mano sinistra serve per notare i cambiamenti di domicilio , che possono farsi dai Creditori iscritti : l'altro a mano destra , per notare le cancellazioni , e le riduzioni d'ipoteca .

Queste annotazioni debbono essere egualmente sottoscritte dal Conservatore , ed il documento , che ha servito di base alle medesime , si annette alla nota esibita per la iscrizione , la quale rimane nell'Officio .

Repertorj da tenersi dai conservatori .

120. Oltre questi registri di formalità , il Conservatore deve tenere i repertorj , i quali potranno essere scritti in carta non bollata , e senza

essere precedentemente *vidimati*, siccome quelli, che sono di semplice uso, e comodità del Conservatore, sebbene necessarj al disimpegno del suo Officio.

In uno si descrive, alla testa di ciascun foglio, il nome, e cognome di ogni possidente gravato d'ipoteche, e si indicano tutte le iscrizioni fatte a di lui carico.

L'altro contiene una Tavola alfabetica, in cui si notano i nomi di tutti i possessori gravati d'ipoteche, dei quali si è fatta nota nel repertorio, affine di facilitarne la ricerca.

121. Per la uniformità, e per il buon ordine dell' Amministrazione tutti questi registri, e repertorj sono forniti ai Conservatori dal Dicastero destinato al regolamento degli Officj di conservazione.

Si potrà però seguitare a fare uso dei registri, che presentemente esistono nei rispettivi Officj.

122. Per evitare l'affollamento dei perquirenti, le inopportune indagini di curiosità, ed i pericoli di alterazioni, o laceramenti, i registri delle ipoteche non sono visibili da alcuno, ma si rendono solo pubblici per mezzo dei certificati, che il Conservatore è obbligato dare a ciascuno, che gliene faccia la richiesta.

123. Rimarranno fino a nuovo ordine gli Officj di conservazione nei luoghi, ove esistono presentemente.

124. Interessando al Pubblico, che sia garantita la responsabilità, che si assume dai Conservatori, dovranno essi dare prima dell'assunzione del loro officio, o della continuazione nel medesimo, in quanto presentemente avrà luogo, una idonea sicurtà da approvarsi da Monsig.

I registri, o repertorj saranno forniti ai Conservatori dal Dicastero.

I registri delle ipoteche non sono ostensibili.

Si conservano per ora gli offici, ove esistono.

Cauzione da dar si dai Conservatori.

Prefetto degli Archivj , e da regalarsi nella seguente maniera , cioè ,

Di *quattromila* scudi romani per ogni officio , che abbia nel suo circondario una Popolazione non maggiore di cinquantamil'anime .

Di *Seimila* scudi per ogni Popolazione , che non sorpassi le centomila .

Di *ottomila* scudi per ogni Popolazione non maggiore di cento cinquanta mila Individui .

Di *Diecimila* scudi per ogni Popolazione di un qualunque numero di Abitanti superiore ai cento cinquantamila .

Giurisdizione di Monsig. Prefetto degli Archivj nelle questioni coi Conservatori, ed appellazione alla Camera. 125. Le contestazioni , che potranno in avvenire aver luogo contro i Conservatori , saranno di privativa giurisdizione , e cognizione di Monsig. Prefetto degli Archivj colla riserva dell'appellazione al Tribunale della piena Camera , quando

i suoi giudicati eccedano , o in condanna , o in assoluzione i scudi duecento , dentro la qual somma saranno inappellabili .

Si procederà sommariamente. 126. Per evitare le vessazioni , e le distrazioni dei Conservatori , si procederà contro essi in tali contestazioni nella stessa forma sommaria , con cui si è proceduto in passato , o si procederà in avvenire contro gli Amministratori della Registrazione ,

C A P I T O L O IX.

Della tassa dovuta al Governo .

Tasse per le iscrizioni ipotecarie. 127. Le tenui tasse da pagarsi al Governo in rinfresco delle spese , che deve assumere per questo tutelare stabilimento , sono le seguenti .

Dell'uno per mille , cioè di un paolo per ogni cento scudi nelle iscrizioni ipotecarie , e per quelle dei vincoli fidecommissarj .

Del cinque per mille , cioè di *paoli* cinque per ogni scudi cento nelle trascrizioni .

Del mezzo per mille , ossia di *bajocchi* cinque per ogni cento scudi per le iscrizioni , che avranno luogo , in ordine a' titoli anteriori allo stabilimento del sistema ipotecario , sia per ragione delle iscrizioni da prendersi su i beni già enfeutici , sia per quelle da prendersi su i beni di antichi fidecomissi , ovvero per le antiche ipoteche legali .

128. Se vi è luogo ad iscrizione dello stesso credito in diversi Officj , la tassa si pagherà per intero nel primo Officio . Non si pagherà per ciascuna delle altre iscrizioni oltre la carta bollata , che lo stipendio del Conservatore sulla presentazione della quietanza comprovante il pagamento intiero del diritto al primo Officio .

In conseguenza il Conservatore del primo Officio sarà tenuto di rilasciare a quello , che pagherà il diritto , oltre la quietanza a piedi della nota di seguita iscrizione , tante copie della detta quietanza , quante glie ne saranno domandate .

129. Se lo stesso atto dà luogo a trascrizioni in varj Officj , la tassa sarà pagata nella stessa forma , che è prescritta nell'articolo precedente per le iscrizioni .

Come si paghi la tassa , quando la iscrizione si faccia in diversi officj per il medesimo credito .

Continuazione dell' istesso oggetto .

C A P I T O L O X.

Degli emolumenti dei Conservatori .

130. Tutte le spese per i locali dell'Officio per li commessi , ed inservienti , ed altre di simil genere sono a carico di ciascun Conservatore , il quale è in libertà di sciegliere , e di dimettere le persone de' suddetti Commessi , ed inservienti a

Emolumenti dovuti ai conservatori .

suo piacere. Egli per sua indennità non ha altro diritto, che di percepire gli emolumenti regolati nella maniera che siegue.

Potranno i Conservatori ritenere l'otto per cento sull'importare della tassa, la quale dovrà esigersi da loro per darne successivamente conto al Governo, e percepiranno inoltre li seguenti emolumenti;

1.^o Per la registrazione, e cognizione dei depositi di atti per essere trascritti, o di note per essere iscritte *baj. cinque*.

2.^o Per la iscrizione di ciascun diritto d'ipoteca, e sopra ciascun debitore, qualunque sia il numero dei Creditori, se la formalità viene richiesta nella stessa nota *baj. venti*.

3.^o Per ciascuna iscrizione fatta di Officio dal Conservatore in virtù di un atto trascritto *baj. venti*.

4.^o Per ciascuna dichiarazione di cambiamento di domicilio *baj. venti*.

5.^o Per ciascuna cassazione d'iscrizione *bajocchi venti*.

6.^o Per ciascun certificato negativo comprovante, che non esiste alcuna iscrizione *bajocchi venti*.

7.^o Per i certificati affermativi comprovanti le iscrizioni esistenti, per ciascuna iscrizione *baj. venti*.

8.^o Per ogni iscrizione di vincoli fidecommissarj *baj. quaranta*.

9.^o Per ogni certificato di cessazione, e delezione di detti vincoli *baj. quaranta*.

10. Per la trascrizione di ciascun atto traslativo di dominio, per ogni pagina a due facciate di venticinque linee per ogni facciata, e dieciotto sillabe per ogni linea *baj. quindici*.

11.^o Per ciascun certificato di non trascrizione *baj. venti*.

12.^o Per le copie collazionate degli atti depositi, e trascritti negli Officj delle ipoteche, quando siano richieste a ragione di ogni pagina a due facciate di linee venticinque per ogni facciata, e sillabe dieciotto per ogni linea *bajocchi venti*.

13.^o Per ciascuna copia di quietanze menzionate nell'Art. 127. *baj. cinque*.

14.^o Per la trascrizione di ogni atto di subasta ad ogni pagina regolata come sopra *bajocchi venti*.

15.^o Per la registrazione della denuncia di subasta per ciascun creditore iscritto *baj. venti*.

16.^o Per la cancellazione del registro di subasta parimente per ogni creditore iscritto *bajocchi venti*.

17.^o Per la rinuncia di ogni seguita delibera, e per ogni creditore iscritto *baj. venti*.

131. Separatamente da questi emolumenti, dovrà il Conservatore essere indennizzato del valore della carta bollata, che impiega del proprio per le iscrizioni, trascrizioni, certificati, copie di quietanza, ed altro che gli venga richiesto.

132. Qualora il Conservatore prescelga di pagare nella Cassa pubblica l'intero importo delle tasse senza deduzione dell' otto per cento, gli si dovrà dal Governo lo stipendio di annui scudi trecento.

Il conservatore deve essere indennizzato della carta bollata.

Stipendio fisso da assegnarsi al Conservatore, quando voglia depositare tutto l'importo delle tasse.

*Della giurisdizione, e vigilanza sugli Offici
di conservazione, e sulle persone
dei Conservatori,*

Sorveglianza di Monsig. Prefetto degli Archivj sugli Offici delle conservazioni delle ipoteche, e sugli Offici delle i Conservatori, acciò siano esattamente eseguite tutte le prescrizioni contenute in questi Regolamenti, apparterrà d'ora in avanti al Chierico di Camera conosciuto sotto il nome di Prefetto degli Archivj:

Vi saranno presso il medesimo gli Assessori deputati dal Sovrano. 133. La giurisdizione, e la sorveglianza sugli Offici delle conservazioni delle ipoteche, e sugli Offici delle i Conservatori, acciò siano esattamente eseguite tutte le prescrizioni contenute in questi Regolamenti, apparterrà d'ora in avanti al Chierico di Camera conosciuto sotto il nome di Prefetto degli Archivj:

134. Presso il medesimo vi saranno tre Assessori da nominarsi da Sua Santità, dei quali si prevalerà per il disimpegno delle sue incombenze relative al sistema ipotecario.

Ispettori da deputarsi da Monsig. Prefetto degli archivj. 135. Vi saranno inoltre in alcune delle principali Città dello Stato da destinarsi dagl' Ispettori sotto la dipendenza del detto Monsig. Prefetto degli Archivj, i quali dovranno invigilare sulla esatta osservanza di tutto ciò, che riguarda lo scrupoloso adempimento delle formalità ordinate nel sistema ipotecario.

Visite da farsi agli Offici delle ipoteche. 136: Il detto Prefetto commetterà in ogni anno, ed anche più spesso straordinariamente, se lo giudica opportuno, la visita degli Offici di conservazione ad uno dei detti Assessori per i luoghi più vicini alla Capitale, e ad uno o due degl' Ispettori per i luoghi più lontani, in guisa che in ogni biennio sia seguita la detta visita in tutti gli Offici dello Stato.

Rapporto da dar si dai Visitatori. 137. I Visitatori terminato il giro a loro destinato dovranno rimettere, e rispettivamente trasmettere con ogni accuratezza la relazione di qualunque mancanza rinvenuta negli Offici suddetti, e di qualunque disordine, che possano aver ri-

levato nelf' esercizio delle funzioni incombenti ai Conservatori, acciò il medesimo Prefetto, in seguito di tali rilievi, prenda all' istante le risoluzioni convenienti per correggere qualunque difetto, e reprimere qualunque abuso con infligere anche ai detti Conservatori le pene comminate nei presenti regolamenti.

138. Sarà cura dello stesso Monsig. Prefetto degli Archivj di fare, che vengano formati i registri, ed i repertorj, che si devono tenere in ciascun Of- ficio nella maniera, e con le module più esatte, si. ed uniformi, e di farne eseguire la trasmissione, e la consegna ai respectivi Conservatori.

139. Proponendosi dai Conservatori qualche dubbio, o richiedendosi qualche schiarimento si diriggeranno al detto Monsig. Prefetto degli Ar- chivj, il quale conserverà con essi la corrispon- denza, e darà loro, chiamando a consiglio i suoi Assessori, tutte quelle istsuzioni, che saranno necessarie.

140. A questo effetto, oltre i tre Assessori, vi sarà presso lo stesso Prefetto un Segretario, ed un sotto-Segretario incaricati della corrispondenza tanto con gl' Ispettori, che con i Conservatori, della custodia delle carte, e di ogni altro oggetto relativo all'Amministrazione di questo sta- bilimento.

141. Monsig. Prefetto degl' Archivj si porrà di concerto con Monsig. Tesoriere Generale per re- golare il numero, gli stipendj degl'Impiegati nell' Amministrazione, i pagamenti delle diete in occasione delle visite, le spese per la formazione dei libri, e tutt' altro relativo a questa azienda.

142. I Conservatori dovranno alla fine di ogni mese depositare nelle Casse Camerali, che saranno loro destinate, l' ammontare delle tasse da loro percipite a conto del Governo con la riten-

Cura di Monsig.
Prefetto per la
buona forma de'
registri, e re-
pertorj da tener-
si.

Corrispondenza
dei Conservatori
con Monsig Pre-
fetto, il quale
dovrà chiamare a
consiglio gli As-
sessori.

Vi sarà anche
un Segretario, e
un sotto-Segre-
tario presso Mon-
sig. Prefetto.

Monsig. Prefet-
to, andrà di con-
certo con Mon-
sig. Tesoriere in-
torno al numero,
ed ai stipendi de-
gli impiegati.

Deposito delle
tasse da farsi dai
Conservatori.

zione dell' otto per cento , ovvero della determinata provvisione , trasmettendo parimente ad ogni fine di mese il conto di Cassa tanto a Monsig. Tesoriere , che a Monsig. Prefetto degli Archivj .

Non potranno i Conservatori far credito agli iscriventi per le tasse , e facendolo , saranno tenuti del proprio , come se le avessero esatte .

Monsig. Tesoriere potrà mandare a visitare i registri per la verificazione delle tasse ,

Ogni anno i Conservatori dovranno trasmettere per mezzo di Monsig. Prefetto il rendiconto a Monsig. Tesoriere . Le multe saranno versate nella Cassa camerale .

Eccetto la ispezione di Monsig. Tesoriere nei casi espressi il resto appartiene a Monsig. Prefetto degli Archivj .

143. Sarà in facoltà dello stesso Monsig. Tesoriere il mandare persone a visitare i registri per il solo oggetto di verificare i conti delle tasse .

144. Ad ogni fine d'anno ciascun Conservatore dovrà dare in doppio , ed in carta libera il suo rendiconto generale , rimettendone direttamente un esemplare a Monsig. Tesoriere , e l'altro a Monsig. Prefetto degli Archivj .

Le multe saranno parimenti versate nelle Casse Camerali destinate da Monsig. Tesoriere .

145. Ad eccezione delle ispezioni riguardanti il pagamento delle tasse , il Tesoriere Generale , ed i suoi Ministri , non potranno prendere alcuna parte sù tutto il resto , che riguarda in qualunque modo la conservazione delle ipoteche , e l'adempimento degli obblighi incombenti ai Conservatori , essendo di tutto affidata la cura , e la giurisdizione al Prefetto degli Archivj , il quale ne darà conto a Sua Santità per mezzo del Card. Segretario di Stato ,

DISPOSIZIONI GENERALI

I presenti Regolamenti sono sostituiti in tutto lo Stato a tutte le leggi , ordinanze , e prescrizioni riguardanti l'intavolazione o il sistema ipotecario .

Il vincoli , ai quali erano soggetti i Luoghi di Monte dei vincoli , ai quali si trovavano soggetti i LL.

146. I presenti Regolamenti sono sostituiti in tutto lo Stato a tutte le leggi , ordinanze , e prescrizioni riguardanti l'intavolazione o il sistema ipotecario .

147. Analogamente a ciò che si è prescritto nel contemporaneo Moto proprio , le prescrizioni

di MM. estinti, potranno nel termine di sei Me- estinti, potranno essere iscritti su i fondi acquistati con li Cer- essere iscritti so-
si essere iscritti su i fondi acquistati con li Cer- tificati, ossiano Cartelle della Liquidazione, os- pra i fondi acqui-
servando le stesse regole, che sono prescritte per stati coll'importo
de' medesimi.
La iscrizione delle ipoteche su i fondi enfiteutici,
e su quelli sottoposti agli antichi fidecommissi
conservati.

148. Essi non esercitano alcuna forza retroat- Questi Regola-
tiva rispetto alle iscrizioni già esistenti, o che menti non avran-
potranno esser prese prima del prossimo mese di no forza retroat-
Settembre, al principio del quale si dovranno tiva, né per le
mettere in esecuzione le prescrizioni ordinate nel iscrizioni esisten-
contemporaneo Moto Proprio. ti, né per quel-
le da farsi prima
del termine asse-
gnato nel Moto
proprio.

Dato dalle Stanze del Quirinale questo di
6. Luglio 1816,

E. CARD. CONSALVI Segretario di State.

REGOLAMENTO

PER LI RENDIMENTI DE' CONTI, CHE DEVONO
PRESENTARSI AL TRIBUNALE DELLA CAMERA
PER ESSERE SINDACATI

Prescritto all'Articolo 219. del Titolo VI.

Tutte le Congregazioni, Tribunali, e pubblici Dicasterj, che ricevono un assegna-
mento dalla R. C. o mensualmente, o annual-
mente, di dar conto in mente, o in qualunque siasi scadenza, o che
hanno qualunque amministrazione economica di
somme loro assegnate, tasse ed imposizioni pubbliche, sono obbligati
segnate della R. C. di esibire al Tribunale della Camera, e per
C. A.

esso a trasmettere a Monsignor Presidente della medesima non più tardi del primo di Aprile di ogni anno il conto delle tasse , che introitano , dell'erogazione degli assegnamenti , che ricevono dalla Cassa camerale , e della loro amministrazione ; quali conti Monsignor Presidente a misura , che li verrà ricevendo , li rimetterà a nome del Tribunale a Monsignor Tesoriere .

2. Nel caso, in cui per il primo di Aprile non siano stati esibiti i predetti conti, ne resteranno responsabili i Capi delle rispettive Compagnie, o gli Agenti delle Amministrazioni; e Monsignor Presidente della Camera nella prima sessione camerale nè farà la relazione al pieno

Tribunale , e prendendo da questo le opportune facoltà , multerà gl'inobbedienti colla sospensione de'loro onorarj fino a tanto che non avranno adempito al loro dovere .

3. Tutti gli Amministratori o semplici , o interessati , gli Affittuarj , gli Enfiteuti , gli Appaltatori , e chiunque altro abbia interesse colla Camera , dovrà prima del cominciamento del mese di Aprile d'ogni anno avere esibito a Monsignor Tesoriere il rendimento de'conti accompagnato dalle respective giustificazioni .

Si procurerà al possibile da Monsig. Tesoriere , che tutti gli appalti , amministrazioni , aziende di qualunque genere , compiscano il loro anno amministrativo alla fine del Decembre di ciascun anno ; ma nel caso che alcuna ve ne sia , alla quale convenga chiuder l'anno in altro mese , i rispettivi Amministratori , Appaltatori , ed Agenti dovranno esibire i loro conti non più tardi di tre mesi dopo terminata l'annualità dell'amministrazione , o appalto .

Sotto pena delle gravatorie stesse , delle quali si parla nell' articolo susseguinte , saranno obbligati tutti gli Amministratori semplici , o interessati , gli Appaltatori , ed Affittuarj di esibire alla fine di ogni bimestre il conto di cassa alla Computisteria camerale , ed anche ad ogni istante tutte le volte , che lo richieda Monsignor Tesoriere , il quale potrà farlo verificare a suo piacimento .

4. Nel giorno posteriore al termine prefisso si spediranno da Monsignor Tesoriere le gravatorie proporzionate all' importanza dell' azienda contro quei , che non avranno adempito l'obbligo ingiunto nell' articolo superiore .

5. Il Tesorierato s'applicherà immediatamente all'esame de'conti esibiti , e dentro lo spazio di

Obbligo degli Amministratori , ed Appaltatori camerale di render conto al Tesoriere .

Gravatorie agli Amministratori ed Appaltatori in caso d'inadempimento del sddetto obbligo .

Il Tesorierato entro due Mesi farà l'esame del

conti e lo spoglio due mesi farà lo spoglio de' debitori , coartandoli
dei debitori . al pagamento senza pregiudizio della somma , che
sarà per risultare presso la verificazione da farsi
in seguito dal Tribunal della Camera , come si di-
rà in appresso .

Per il primo di Giugno il Tesoriere presenterà al Tribunal della Camera , e per es-
sere dovrà ri- so trasmetterà a Monsignor Presidente il con-
mettere i conti verificati al Tri- to generale giustificativo dell' introito , e dell'
bunal della Camera- esito dell'anno antecedente . Questo conto sarà
ra .

accompagnato dai conti subalterni degli Ammi-
nistratori semplici , o interessati , Affittuarj ,
Appaltatori , ed Enfiteuti colle analoghe anno-
tazioni ; sarà munito del bilancio generale di
cassa verificato per mezzo dello stato de' de-
bitori , e creditori ; resterà confrontato cogl'introiti , ed esiti portati nella Tabella di preven-
zione , e rilevato nelle ragioni delle differenze
ed aberrazioni , che possono passare fra le sin-
gole partite della Tabella di prevenzione e del
conto , che si presenta .

I conti saranno
dal Presidente ri-
messi ai Chierici detto , ne darà parte al pieno Tribunale nella
di Camera per la prima sessione , e sottoporrà alla revisione , e
revisione .
7. Appena Monsignor Presidente avrà ricevu-
to da Monsignor Tesoriere il conto generale sud-
detto , ne darà parte al pieno Tribunale nella
prima sessione , e sottoporrà alla revisione , e
sindacato de' Chierici di Camera revisori i re-
spettivi conti nel modo , che si stabilisce in ap-
presso .

Il Tribunale del-
la Camera si divi-
derà in quattro sezioni per esa-
minare i conti .
8. Il Tribunale della camera , all' effetto di
cui si tratta , sarà diviso in quattro sezioni , cia-
cuna delle quali sarà composta di tre Chierici
di Camera . La prima sezione sarà formata dei
tre primi Chierici di Camera ; la seconda del
quarto , quinto , e sesto ; e così le altre due se-
condo l' ordine delle respective anzianità . Alla
relazione , che gliene farà Monsignor Presiden-
te , i rami di tutta l'azienda sia attiva , sia pas-

siva , saranno dall' Eminentissimo Sig. Cardinal Camerlengo ripartiti uelle suddette quattro sezioni ; e questo riparto sarà variabile in ciascun anno , affinchè tutti i Chierici di Camera indistintamente prendano cognizione dei diversi rami dell' azienda camerale . Si avverta peraltro che non si dia a rivedere e sindacare alcun conto ad alcuna sezione , nella quale siede il Chierico di Camera incaricato o in tutto , o in parte dell' amministrazione o attiva , o passiva di quell' azienda , che forma il soggetto del conto medesimo .

Ogni conto avrà il suo Ponente nella sezione medesima , dovendo essere ripartite egualmente le ponenze fra i tre Chierici di Camera della sezione a forma della nota , che ne emetterà in ciascun anno Monsignor Presidente della Camera , dopo che l'Eminentissimo Signor Cardinal Camerlengo avrà attribuiti i conti relativi alle rispettive sezioni , come si è detto di sopra .

Per evitare l' inconveniente , che il sindacato de' conti dipenda in gran parte dall' opinione , relazione , e rilievi di una sola persona , ognuno dei singoli Chierici di Camera destinati all'esame dei medesimi potrà volendo assumere per istruzione dell' animo suo un qualche perito Ra-ziocinatore di sua particolare fiducia .

Il Ponente del conto lo esaminerà ; lo passerà da poi ai due Chierici di Camera della sua sezione , affinchè lo esaminino anche essi ; e quindi se ne farà la discussione , e se ne pronuncerà il giudizio dalla sezione suddetta innanzi al pieno Tribunale della Camera , sebbene gli altri Chierici non debbano interloquirsi , a similitudine appunto di ciò che si pratica del Tribunale della Sagra Rota nelle Cause giudiziali .

Sentenza sindacatoria dei conti da farsi dalla sezione, e da consentire a fermarsi dal Tribunale.

9. Terminata per tal modo la revisione del conto, sarà incarico del Ponente stendere la sentenza sindacatoria del medesimo a norma delle risoluzioni della sezione, e nell'adunanza immediatamente seguente la porterà in Tribunale per essere sottoscritta anche dagli altri due suoi corresponsali, e consegnata nell'atto stesso a Monsignor Presidente per farne l'uso, di cui si parlerà nell'Art. 13.

Qualora occorra, il Tribunal della Camera potrà interpellare le persone interessate, Monsignor Tesoriere, e i pubblici Dicasterj.

10. Le diverse sezioni nell'occasione della revisione de' conti potranno chiamare a se tutti coloro, che hanno interesse ne' conti medesimi, e sentirli, come ancora dimandare tutti gli schiarimenti, che crederanno necessarj, tanto a Monsignor Tesoriere, quanto agli altri Tribunali, Congregazione, Dicasterj ec. Il carteggio relativo a tali schiarimenti, si eseguirà per mezzo di Monsig. Presidente della Camera.

Ricorso degli interessati contro la sentenza del Tribunale in devolutivo.

11. Qualora la parte interessata non si acquieti al giudizio della sezione, che l'ha sentenziata, potrà in tal caso vedersi le sue ragioni giudizialmente, incominciando il suo giudizio in regola nel Tribunale camerale di prima istanza, e proseguendo come di ragione, sempre però in devolutivo, e senza ritardare il pagamento dovuto a forma del sindacato già fatto, o della sentenza amministrativa già firmata dalla sezione Camerale.

Il conto generale del Tesoriere sarà esaminato dalla piena Camera e riferito al Sovrano.

12. Il conto generale del Tesoriere sarà poi esaminato dal pieno Tribunale della Camera, e verrà quindi presentato al Sovrano per la sanzione, corredandolo anche degli opportuni rilievi sopra gl'inconvenienti, che potessero esser occorsi nei diversi rami dell'Amministrazione.

Non più tardi del primo di Settembre di ciascun anno il Tribunale della Camera rimetterà a Monsignor Tesoriere per mezzo di Mon-

13. Non più tardi del primo di Settembre di ciascun anno il Tribunale della Camera rimetterà a Monsignor Tesoriere per mezzo di Mon-

signor Presidente il conto generale d' introito Camera rimet-
e d'esito con tutti i conti annessi sindacati co- tere al Tesoriere
me sopra, ed unitamente tutte le sue delibe- tutti i conti sin-
razioni. dacati,

14. Siccome fra i conti componenti il conto generale d' introito, e d'esito non possono non ve eseguire per esser compresi anche i conti delle rispettive Congregazioni, Tribunali, e pubblici Dicasterj sindacati come sopra; e siccome è necessario, che Lo stesso si de-
Monsignor Tesoriere conosca la sindacazioe di questi, anche per darsi carico nella Tabella preventiva dell' anno prossimo avvenire degli avanzi, o disavanzi possibili de' medesimi, quindi si avvertirà, che nel rimettersi dal Tribunale il conto generale, come all' articolo antecedente, non si manchi di annettervi anche i conti sindacati delle Congregazioni, Tribunali, e Dicasterj suddetti, incaricandosi Monsignor Tesoriere dopo averne fatto l'uso opportuno di rimetterli Esso medesimo nel termine di otto giorni ai Capi delle rispettive aziende unitamente alla sentenza, che la Camera avrà portata sopra i medesimi.

15. Dentro il bimestre di Settembre e Ottobre il Tesorierato si occuperà di fare al conto generale, che avrà già esibito, un' Appendice rilevata, e pienamente conforme ai sindacati, e deliberazioni prese dal Tribunale della Camera, quale Appendice verrà ad essere scritturata nel successivo anno nei libri della Computisteria camerale, e si occuperà della Tabella preventiva dell' anno futuro.

A tal effetto ciascun Dicasterio, che in tutto, o in parte fa fronte ai suoi impegni coi redditi dell' Erario, e che oltre gli assegnamenti fissi, ed onorarj, che sono invariabili, soggiace ad altre spese variate, ed incerte, sia-

Dentro il bime-
stre di Settembre,
e Ottobre si for-
merà dal Teso-
riero un Appe-
ndice secondo le
sindacazioi fatte
dal Tribunale,
e la Tabella pre-
ventiva dell' anno
futuro.

no queste alle volte di primo impianto, siano di qualunque altro genere, trasmetterà a Monsignor Tesoriere dentro il Mese di Settembre la sua particolare Tabella preventiva del futuro anno, affinchè lo stesso Monsignor Tesoriere possa darsene carico nella Tabella generale.

Non sarà vietato a Monsignor Tesoriere il rappresentare ai rispettivi Dicasterj l'eccessività di qualche spesa, che alle volte si proponga, ed invocarne la riforma, o la dilazione a misura delle prevedute circostanze dell' Erario.

Ne' primi di Novembre Monsig. Tesoriere presenterà a Sua Santità il Bilancio consuntivo, e la Tabella preventiva.

16. Ai primi del mese di Novembre il bilancio generale già sindacato dal Tribunale della Camera con la rispettiva Appendice ridotta in buona forma, e sottoscritta dall'Eminentissimo Sig. Cardinal Camerlengo, da Monsignor Tesoriere, da Monsignor Decano della Camera, e da Monsignor Presidente della medesima, sarà da Monsignor Tesoriere presentato a Sua Santità unitamente alla Tabella preventiva dell' anno futuro.

La Tabella preventiva sarà approvata da S. Santità con le opportune modificazioni, e riforme, che la stessa approva.

17. Presso l'approvazione di Sua Santità, e con quelle modificazioni, e riforme, che la stessa approva, sarà la Tabella posta in attività nell' anno successivo.

Facoltà del Tribunale della Camera di fare ispezionare tutti i libri, e scritture di tutti quelli che hanno interesse col la Camera.

18. Il Tribunale della Camera avrà facoltà di fare ispezionare tutte le volte, che lo giudicherà opportuno, le scritture, i libri, e repertori dei Dicasterj camerali, o che godano di un assegnamento fisso dalla Camera, o che suppongano alle loro spese con le prestazioni, che loro provengono dall' Erario pubblico, come pure di tutti gli Agenti, ed Amministratori semplici o interessati, Appaltatori, ed Affittuarj tanto in Roma, che nelle Province, onde co-

noscere, ed assicurarsi, se le dette scritture siano tenute con regolarità, e lealtà, e se i conti siano in giornata, come saranno tutti obbligati di tenere.

Per tale effetto il Tribunale della Camera sarà in diritto di prevalersi di chiunque degl' impiegati nella Computisteria generale, e negli altri diversi Dicasterj camerale; la commissione, e le istruzioni si daranno dal pieno Tribunale per organo di Monsignor Presidente, a cui la persona commissionata farà la sua relazione, che dal Presidente verrà in seguito comunicata al Tribunale. Adempita che abbia un tal' impiegato la commissione ricercata, cessa ogni sua ingerenza di tal natura, ed il Tribunale della Camera dovrà sempre venire a nuova destinazione o di quello, o di altro qual sivoglia impiegato camerale per le ulteriori ispezioni, e verificazioni, che gli piacesse di commettere.

19. Affine di conseguire pienamente lo scopo del presente Regolamento, in tutte le Computisterie delle Congregazioni, Tribunali, e pubblici Dicasterj, che debbon render conto al Tribunale della Camera, si cercherà di tenere al possibile un metodo uniforme di scritture, di libri, e registri, conformemente alle istruzioni, che per mezzo di Monsignor Presidente della Camera si emaneranno dal predetto Tribunale.

20. Vengono richiamati alla osservanza gli articoli 8. 18. 22. 24. 25. 26. e 27. della Costituzione *Post diuturnas Tit. De Pub. Oeconomiae Administratione, et administratoribus.* Conferma degli Articoli 8. 18. 22. 24. 25. 26. e 27. della Costituzione Post Diuturnas.

21. Il presente regolamento avrà luogo per tutti i conti posteriori all' epoca dei 12. Maggio 1814., giorno del ripristinamento del Go-

Disposizione per li conti anteriori e posteriori dell' 12. Maggio 1814.

verno Pontificio, li quali non fossero stati sindacati, e definitivamente sanzionati da Monsignor Tesoriere con Sovrana autorizzazione, bene inteso, che anche simili conti dovranno annettersi al bilancio generale da esibirsi al Tribunale della Camera per lume, e regola del medesimo. Con apposita Circolare di Monsignor Tesoriere Generale per altro si faranno conoscere i modi, e i termini, nei quali devono essere presentati, e sindacati i conti non sanzionati dei due anni trascorsi fino al di d'oggi, ai quali non si possono per natura della cosa adattare i dettagli fin qui prescritti, e come si debba procedere rapporto ai conti anteriori a quest' epoca.

Dato questo di 6. Luglio 1816.

E.CARD. CNNSALVI Segretario di Stato.

REGOLAMENTO

DE' RICORSI ALLA CONGREGAZIONE DEPUTATA

SULLA NUOVA DIVISIONE TERRITORIALE

Prescritta all' Art. 4. del Titolo I.

Affinchè si proceda colla possibile regolarità ed espeditezza tanto nell' esibita de' ricorsi sulla divisione territoriale , quanto sull' esame , e decisione ds' medesimi , vengono prescritti i seguenti articoli :

1. Si accorda un termine di tre mesi dalla presente data a promuovere i ricorsi relativi alla divisione territoriale , spirato il qual termine non saranno ammissibili .
2. I ricorsi delle singole Comunità dovranno essere sottoscritti dalle respective Magistrature , o dal loro Sindaco .
3. Questi ricorsi per mezzo del Governatore locale , dovranno essere indirizzati al Capo della Provincia , il quale li trasmetterà alla Segreteria di Stato , unendovi il suo parere ,
4. Quando si tratti di rettificazione di confini tra Delegazione e Delegazione , i ricorsi si trasmetteranno dal Capo della Provincia alla Segreteria di Stato , dalla quale verranno rimessi alla Congregazione .
5. Abbisognando ulteriormente alla Congregazione particolari notizie , e schiarimenti , questa si dirigerà in iscritto per mezzo del suo Segretario o alla Segreteria di Stato , o al Capo della Provincia , o ai conyenienti Dicasterj .

6. La Congregazione nel termine di tre mesi dal giorno, che avrà ricevuto il ricorso, dovrà pronunciare il suo parere.

7. La Congregazione riferirà in iscritto pel solito mezzo del suo Segretario, alla Segreteria di Stato il suo parere.

8. Il Cardinal Segretario di Stato, sentito l'oracolo di Sua Santità, abbasserà gli ordini opportuni al Capo della Provincia per la esecuzione della Sovrana Decisione.

9. Dopo tale definizione non si riceveranno ulteriori ricorsi.

Dato dalle stanze del Quirinale questo di 6. Luglio 1816.

ERCOLE CARD. CONSALVI Segr. di Stato.

TABELLA
DEI
RIPARTO TERRITORIALE
DELLE
DELEGAZIONI
DELLO
STATO ECCLESIASTICO
PRESCRITTA
All' Articolo 3.^o
Del Titolo I.

АДДИС АББ

Э. А.

БИБЛІОГРАФІЯ ОТРАДІЯ

І. А. А.

І. А. А. А. А.

І. А. А.

І. А. А. А. А. А.

І. А. А. А. А.

І. А. А. А. А.

І. А. А. А. А.

CLASSIFICAZIONE DELLE DELEGAZIONI
CON LI RESPETTIVI GOVERNI DISTRETTUALI

Provincie	Delegazioni	Classe delle Delegazioni.	Governi Distrettuali
MARITTIMA E CAMPAGNA	FROSINONE	II	Frosinone Terracina Anagni Ponte Coryo
SABINA	RIETI	III	Rieti Pogg. Mirteto
PATRIMON.	VITERBO	II	Viterbo Orvieto
	CIVITAVECC.	III	...
	PERUGIA	II	Perugia Cit. di Castello Foligno Todi
UMBRIA	SPOLETO	II	Spoleto Norcia Terni
CAMERINO	CAMERINO	III	...
	MACERATA	II	Macerata S. Severino Fabriano Loreto
MARCA	FERMO	II	...
	ASCOLI	III	Ascoli Montalto
	ANCONA	II	Ancona Jesi Osimo

Provincie	Delegazioni	Classe delle Delegazioni	Governi Distrettuali
URBINO	URBINO E PESARO	I	Urbino Pesaro Fano Senigaglia Gubbio
ROMAGNA	RAVENNA	I	Ravenna Imola Faenza
	FORLÌ	I	Forli Cesena Rimino
BOLOGNA	BOLOGNA	I	...
FERRARA	FERRARA	I	...
BENEVENTO	BENEVENTO	III	...

Nota. Il distretto di Roma è composto de' Luoghi suburbani, e de' Governi di Tivoli, e Subiaco.

AVVERTIMENTI

1. Tutte le Comunità appodiate dipendono da quelle , che rimangono notate al di sopra nella prima Colonna .
2. L'estensione de' Territorj delle Comunità è quella stessa , che a ciascheduna fu assegnata nella formazione de' respectivi Catastri .
3. Nelle Comunità Baronali non ha avuto luogo per ora alcuna appodiazione .
4. Le popolazioni de' singoli Luoghi sono desunte dagli ultimi Stati legali , che si conservavano ne' pubblici Dicasterj .

DISTRETTO DI ROMA

<i>Comunità di Residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
ROMA CO' LUOGHI SUBURBANI		
ROMA coll'Agro Ro. mano . . .	<i>Isola Farnese</i> . .	132087
Albano . . .	· · · ·	4185
Cast.nuovo di Porto	· , · ·	867
Frascati . . .	· · · ·	4203
Nettuno . . .	· · · ·	1186
Rocca Priora . .	· · · ·	1216
L U O G H I B A R O N A L I		
Anguillara . . .	· · · ·	658
Ardia . . .	· · · ·	176
Ariccia . . .	· · · ·	1234
Bracciano . . .	· · · ·	1476
Calcata . . .	· · · ,	374
Campagnano . .	· · · ·	1153
Ceri . . .	· · · ·	197
Cerveteri . . ,	· · · ·	117
Cesano . . .	· · · ·	324
Civita Lavinia .	· · · ·	799
Civitella S. Paolo	· · · ,	582
Colonna . . .	· · · ·	304
Fiano . . .	· , · ·	494
Filacciano . .	· · · ·	445
Formello . . .	· · · ·	510
Galera . . .	· · · ·	90
Genzano . . .	· · · ·	3102

DISTRETTO DI ROMA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
Leprignano		754
Maglian Pecorarec- cio		255
Manziana		986
Marino		3584
Mazzano		307
Monte Compatri		1638
Monte Porzio		966
Monterosi		405
Morlupo		930
Nazzano		530
Nemi		735
Oriolo		963
Ponzano		710
Riano		346
Rignano		634
Rocca di Papa		1855
S. Oreste		1051
Scrofano		538
Stabbia		669
Torrita		312
Trevignano		586
GOVERNO DEL PREFETTO DE' PALAZZI APOSTOLICI		
Castel Gandolfo		697

DISTRETTO DI ROMA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popol- zione</i>
GOVERNO DISTRETTUALE DI TIVOLI		
Tivoli	· · · · ·	5484
Saracinesco	· · · · ·	526
L U O G H I B A R O N A L I		
Anticoli Corrado	· · · · ·	1183
Arsoli	· · · · ·	1207
Cantalupo Bardella	· · · · ·	691
Capranica	· · · · ·	940
Casape	· · · · ·	532
Castel Madama	· · · · ·	1784
Castel S. Pietro	· · · · ·	505
Cave	· · · · ·	1988
Ciciliao	· · · · ·	1000
Civitella	· · · · ·	427
Gallicano	· · · · ·	941
Genazzano	· · · · ·	2336
Guadagnolo	· · · · ·	223
Licenza	· · · · ·	673
Monticelli	· · · · ·	1371
Olevano	· · · · ·	2380
Palestrina	· · · · ·	3530
Paliano	· · · · ·	3042
Percile	· · · · ·	861
Pisciano	· · · · ·	1116
Poli	· · · · ·	1185
Riofreddo	· · · · ·	933

DISTRETTO DI ROMA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
Rocca di Cave	.	521
Rocca Giovane	.	280
Roviano	.	629
Sambuci	.	410
S. Angelo	.	362
S. Gregorio	.	950
S. Polo	.	1270
S. Vito	.	1687
Scarpa	.	845
Serrone	.	1523
Vallinfreda	.	803
Vicovaro	.	1129
Vivaro	.	820
Zagarolo	.	2921

GOVERNO DISTRETTUALE DI SUBIACO

Subiaco	.	.	4784
Affile	.	.	1382
Canterano	.	Ponza	994
Cervara	.	.	671
Civitella	.	Rocca S. Stefano	811
Gerano	.	Camerata	1221
	.	Rojate	781
	.	Cerreto	1263
	.		776
	.		1073
	.		695

DISTRETTO DI ROMA

<i>Comunità di residenza Dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
Marano	Agosta	1065
Rocca Cantarano.	Rocca di mezzo	898
Trevi	Jenne	1540
		1590
		1065
		<hr/>
	Total N.	245459

PROVINCIA DI MARITTIMA E CAMPAGNA **DELEGAZIONE DI FROSINONE**

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
GOVERNO DISTRETTUALE DI FROSINONE		
FROSINONE	6014
Alatri	8688
Báuco	3554
Ceprano	2539
Ferentino	6779
Fumone	1153
Guarcino	2345
Monte S. Giovaníi	<i>Colli</i>	4362
	<i>Strangolagalli</i>	931
Torrice	2016
Veroli	8087

LUOGHI BARONALI

Arnara	1213
Castro	2005
Ceccano	4656
Collepardo	724
Falvaterra	1028
Giuliano	1654
Patrica	2128
Pisterzo	409
Pofi	2118
Prossedi	1012
Ripi . . .	,	2982
S. Lorenzo . . .	,	2196

PROVINCIA DI MARITTIMA
E CAMPAGNA **DELEGAZIONE
DI FROSINONE**

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
GOVERNO DISTRETTUALE DI ANAGNI		
Anagni . . .	· · ·	5450
Filettino . . .	· · ·	2458
LUOGHI BARONALI		
Acuto . . .	· · ·	1569
Anticoli . . .	· · ·	1577
Carpinetto . . .	· · ·	2874
Gavignano . . .	· · ·	1143
Gorga . . .	· · ·	908
Lugnano . . .	· · ·	965
Monte Fortino . . .	· · ·	2472
Montelanico . . .	· · ·	1378
Merolo . . .	· · ·	1574
Piglio . . .	· · ·	2367
Segni . . .	· · ·	3455
Sgurgola . . .	· · ·	1666
Vallepietra . . .	· · ·	592
Valmontone . . .	· · ·	2314

PROVINCIA DI MARITTIMA **DELEGAZIONE**
E CAMPAGNA **DI FROSINONE**

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
GOVERNO DISTRETTUALE DI PONTECORVO		
Ponte Corvo . . .	<i>S. Oliva</i> . . .	6030
<i>In questa Delegazione si è omessa la Città di VELLETRI per essere di giurisdizione, e Governo del REVERENDISSIMO CARD. DECANO</i>		9744
	Totale N.º	159769

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
GOVERNO DISTRETTUALE DI RIETI		
Contado di Rieti		
RIETI	<i>Moggio</i>	927 ¹
	<i>Castel franco</i>	498
	<i>Cerchiara</i>	343
	<i>Collebbaccaro</i>	355
	<i>Magliano</i>	142
	<i>Poggio Fidone</i>	450
	<i>Poggio Perugino</i>	300
	<i>S. Benedetto</i>	238
	<i>S. Elia</i>	690
	<i>S. Filippo</i>	334
	<i>S. Giovanni</i>	368
		1282
Contigliano ed ann.		1200
Poggio Bustone .	<i>Gregge</i>	1172
		752
Labro	<i>Morro</i>	1055
Longone	<i>Rivodutri e Apuleggia</i>	814
		385
		92
	<i>Cenciara</i>	236
	<i>Concerviano</i>	145
	<i>Magnalardo</i>	142
	<i>Offejo</i>	150
	<i>Poggio Vittiano</i>	272
	<i>Porcigliano</i>	141
	<i>Pratojanni</i>	344
	<i>Rocca Raniera</i>	

PROVINCIA
DI SABINADELEGAZIONE
DI RIETI

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	<i>Rocca Vitiana</i> . .	127
	<i>S. Martino</i> . .	226
	<i>S. Silvestro</i> . .	280
	<i>Vaccareccia</i> . .	228
	<i>Vallecupola</i> . .	396
	<i>Varco</i> . .	362
Monte Leone .	· · . .	681
Monte S. Giovanni.	· · . .	911
	<i>Ornaro</i> . .	252

LUOGHI BARONALI

Antuni . . .	· . . .	130
Astrea . . .	· . . .	460
Belmonte . . .	· . . .	819
Castel Vecchio .	· . . .	893
Collalto . . .	· . . .	424
Colleggirove . .	· . . .	335
Collepiccio . .	· . . .	414
Maracetelli . .	· . . .	410
Nespolo . . .	· . . .	619
Oliveto . . .	· . . .	307
Paganico . . .	· . . .	713
Pietraforte . .	· . . .	252
Posticciola . .	· . . .	258
Ricatti . . .	· . . .	302
Ricetto . . .	· . . .	307
Rocca Sinibalda .	· . . .	779

PROVINCIA
DI SABINADELEGAZIONE
DI RIETI

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
S. Loreuzzo . . .	· · ·	186
Stipes . . .	· · ·	218
Torricella . . .	s · ·	390

GOVERNO DISTRETTUALE
DI POGGIO MIRTETO

Poggio Mirteto . . .	· · ·	1569
	<i>Bocchignago</i> . .	321
	<i>Montopoli</i> . .	546
Aspra . . .	· · ·	892
	<i>Roccantica</i> . .	574
Castelnovo . . .	· · ·	635
	<i>Monte S. Maria</i> . .	420
Collevecchio . . .	· · ·	475
	<i>Cicignano</i> . .	95
Fara . . .	· · ·	1197
	<i>Toffia</i> . .	515
Montasola . . .	· · ·	431
	<i>Castiglione</i> . .	152
Monte Buono . . .	· · ·	500
	<i>Fianello</i> . .	146
Poggio S. Lorenzo . . .	· · ·	450
	<i>Collelungo</i> . .	293
Salisano . . .	· · ·	460
	<i>Rocca Baldesca</i> . .	250
Scandriglia . . .	· · ·	1075
Tarano . . .	· · ·	301

PROVINCIA
DI SABINADELEGAZIONE
DI RIETI

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
	<i>Rocchette</i>	242
Torri	<i>S. Polo</i>	235
	952
	<i>Selci</i>	702
	<i>Stimigliano</i>	363

LUOGHI BARONALI

Canemorto	1255
Cantalupo	559
Castel Chiodato	160
Castel S. Pietro	210
Catino	225
Corese	110
Cottanello	509
Cretone	121
Foglia	109
Forano	568
Frasso	311
Gavignano	137
Ginestra	402
Magliano	1214
Mentana	508
Mompeo	504
Monte Flavio	921
Monte Libretti	202
Monte Nero	415
Monte Rotondo	2445

PROVINCIA
DI SABINADELEGAZIONE
DI RIETI

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
Montorio in Valle	.	262
Montorio Romano	.	592
Moricone	594
Nerola	367
Palombara	2070
Petescia , . .	.	956
Poggio Catino .	.	368
Poggio Mojano .	.	825
Poggio Nativo .	.	695
Poggio Somavilla	.	83
Penticelli	302
Pozzaglia	643
Rocchettacce . .	.	7
Stazzano	160
Vacone	283
Totale N. ^o		65734

PROVINCIA
DEL PATRIMONIODELEGAZIONE
DI VITERBO

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione

GOVERNO DISTRETTUALE DI VITERBO

Ducato di Castro	VITERBO	12588
	Capranica di Sutri	1795
	Celleno	976
	Civita Castellana	1825
	Latera	1029
	Lugnano di Ame- lia	1065
	Montefiascone	5288
	Nepi	1461
	Orte	2253
	Bagnolo	605
	Bassano in Teverina	1499
	Sutri	3872
	Vetralla	1798
	Valentano	1161
	Canino	325
	Arlena	471
	Tessennano	1034
	Pianiano	1402
	Grotte S. Lorenzo	2078
	Ischia	1671
	Marta	910
	Bisenzo, e Capo di Monte	802
	Pianzano	1225

PROVINCIA
DEL PATRIMONIODELEGAZIONE
DI VITERBO

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
<i>Stato di Ronciglione</i>		
Ronciglione	3357
Caprarola	2923
Canepina	2137
Castel S. Elia	627
Corchiano	695
	<i>Borghetto</i>	
Fabbrica	42
Vallerano	1311
		1488

LUOGHI BARONALI

Bagnaja	1388
Barbarano	942
Bassan di Sutri	1442
Bassanello	767
Bomarzo	1084
Carbognano	1107
Castel Cellese	308
Chia	353
Gallese	704
Graffignano	465
Grotte S. Stefano <i>ed annessi</i>	972
Mugnano	231
Rocca del Vecce	504
S. Martino	947
S. Micchele	435

PROVINCIA
DEL PATRIMONIODELEGAZIONE
DI VITERBO

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
Sipicciano	222
Soriano	3075
Viano	506
Vignanello	2051
Vitorchiano	1419

GOVERNO DISTRETTUALE DI ORVIETO

Orvieto e Ville	788½
	Allerona e Sant' Ab- bondio . . .	777
	Ficulle . . .	2026
	Lubriano . . .	490
	Porano . . .	352
	Rote Castello . . .	160
	Sermugnano . . .	216
	Sugano . . .	461
	Torre Alfina . . .	300
Acquapendente	2397
Bagnorea	2733
Bolseno	1547
Onano	1700
Proceno	1003
S. Lorenzo nuovo	. . .	608

PROVINCIA
DEL PATRIMONIODELEGAZIONE
DI VITERBO

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
LUOGHI BARONALI		
Benano . . .	· · ·	148
Carnajola . . .	· · ·	478
Castel di Fiore .	· · ·	280
Castel di Ripa .	· · ·	66
Castel Giorgio .	· · ·	996
Castel Rubello .	· · ·	297
Castel Viscardo .	· · ·	465
Civitella Conti .	· · ·	174
Civitella d'Agliano	· · ·	1135
Colle Iongo . . .	· · ·	318
Corbara . . .	· · ·	459
Fabro . . .	<i>S. Pietro Aquaeortus</i>	619
Monte Gabbione .	· · ·	530
Monte Giove . .	· · ·	490
Monte Leone . .	· · ·	1268
Monte Rubbiaglio .	· · ·	283
Palazzo Bovarino.	· · ·	372
Parrano . . .	· · ·	754
Pornello . . .	· · ·	192
Prado . . .	· · ·	278
Ripalvella . . .	· · ·	899
Sala . . .	· · ·	177
Salci . . .	· · ·	504
S. Venanzo . . .	· · ·	486
S. Vito . . .	· · ·	281
Titignano . . .	· · ·	185

PROVINCIA
DEL PATRIMONIODELEGAZIONE
DI VITERBO

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
Torre SS. Severo e Martirio	442
Trivinano . . t	Castelluzzo . .	358
Viceno	157
Totale N. ^o		114488

PROVINCIA
DEL PATRIMONIODELEGAZIONE
DI CIVITAVECCHIA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
CIVITATECCHIA .	· · · ·	7111
Bieda	· · · ·	1033
Corneto	S. Giovanni · · ·	448
Montalto	· · · ·	3314
Tolfa	· · · ·	473
Toscanella . . .	Rota · · ·	2807
		3066

LUOGHI BARONALI

Civitella Cesi .	· · · ·	145
Monte Romano .	· · · ·	871
Totale N. ^o		19268

PROVINCIA
DELL' UMBRIADELEGAZIONE
DI PERUGIA

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
GOVERNO DISTRETTUALE DI PERUGIA		
Perugia e Ville .	.	68511
	<i>Fossato</i> .	1493
	<i>Fratta</i> .	1172
	<i>Sigillo</i> .	946
Castiglion del Lago	.	5876
Città della Pieve .	.	4908
Marsciano .	.	1356
Monte Castello .	.	1218
GOVERNO DISTRETTUALE DI CITTA' DI CASTELLO		
Città di Castello e Ville	24832
	<i>Citerna</i> .	1941
Montone	1395
GOVERNO DISTRETTUALE DI FOLIGNO		
Foligno e Ville .	.	15002
Assisi	10918
	<i>Bastia</i> .	1249
Bettona	1835
	<i>Collazzone</i> .	500
	<i>Colle Maggio</i> .	295
Cannara	1161

PROVINCIA
DELL' UMBRIADELEGAZIONE
DI PERUGIA

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
	<i>Casiel Buono</i> . . .	130
	<i>Limigiano</i> . . .	140
Gualdo di Nocera	.	4290
Nocera . . . ,	.	3362
	<i>Valtupina</i> . . .	662
Spello	4209
LUOGHI BARONALI		
Gualdo Cattaneo . }	.	529
GOVERNO DISTRETTUALE DI TODI		
Todi e Contado .	.	22093
Massa	1519
	Totale N. ^o	181542

PROVINCIA
DELL' UMBRIADELEGAZIONE
DI SPOLETO

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
GOVERNO DISTRETTUALE DI SPOLETO		
SPOLETO e Ville.		
	Arezzo e palazzo	14422
	Campello	55
	Caso	643
	Castel S. Felice	158
	Cerqueto	109
	Ceselli	24
	Civitella	214
	Gavelli	146
	Geppa	97
	Grotti	37
	Meggiano e Paterno	77
	Messenano	236
	Monte S. Vito	53
	Pissignano	66
	Poggio Lavarino	90
	Postignano	82
	S. Anutoglia e Agelli	132
	Scheggino	207
	Terzo S. Severo	210
	Vallo	139
	Villa Paganica	197
Castel Ritaldi		242
Monte Franco		524
	Colle del Marchese	208
	Morcicchia e Moriano	114
		929

PROVINCIA
DELL' UMBRIADELEGAZIONE
DI SPOLETO

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
<i>Ducato di Spoleto</i>		
Sellano . . .	<i>Acqua Palombo</i>	83
	<i>Appecano</i>	85
	<i>Arrone</i>	830
	<i>Bonacquisto</i>	264
	<i>Castel di Lago</i>	277
		560
	<i>Acera</i>	54
	<i>Agliano</i>	90
	<i>Apagni</i>	134
	<i>Cammore</i>	220
	<i>Orzano</i>	146
	<i>Ponte</i>	175
	<i>Rocchette e Notorsce.</i>	327
	<i>Spina</i>	127
Bevagna . . .		3401
Monte Falco . .		2971
Trevi . . .		4684

L U O G H I B A R O N A L I

Castel S. Giovanni	310
Giano	813
Montecchio	227
Monte Santo <i>ed an.</i>	585
Terzo Mattarella, Terzo Borsino, e Terzo Sagra- ti	1963

PROVINCIA
DELL' UMBRIADELEGAZIONE
DI SPOLETO

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
GOVERNO DISTRETTUALE DI NORCIA		
Norcia, e Contado	Cerreto	10516
Arquata	•	742
Cascia	•	3142
Monte Leone	•	4962
Visso	•	1541
	•	3731
GOVERNO DISTRETTUALE DI TERNI		
Terni, e Contado	•	8496
Amelia	Papigno	447
Calvi	•	5143
Cesi	Porchiano	467
	•	1191
	Poggio Azzuano	972
Collescipoli	Cisterna, e Fioren- zuola	97
Narni, e Suburbj	Macerino, e Colle- campo	228
	Porzano, e Ville	142
	Scoppio	51
	•	1371
	Aguzzo	3359
	Borgaria	148
	Capitone	192
	•	551

PROVINCIA
DELL' UMBRIADELEGAZIONE
DI SPOLETO

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
	<i>Finocchieto</i>	282
	<i>Guadamello</i>	569
	<i>Guardo</i> , e <i>S. Urbano</i>	505
	<i>Itieli</i>	524
	<i>Poggio</i>	282
	<i>Scifanoja</i>	346
	<i>Stifone ed annessi</i>	370
	<i>Toizzano</i>	240
	<i>Vasciano</i>	227
<i>Otricoli</i>	· · · · ·	704
<i>Piedilugo</i>	· · · · ·	613
<i>Stroncone</i>	· · · · ·	1907
	<i>Lugnola</i>	210
	<i>Configni</i>	341

L U O G H I B A R O N A L I

<i>Acquasparta</i>	· · · · ·	932
<i>Alviano</i>	· · · · ·	497
<i>Attigliano</i>	· · · · ·	344
<i>Baschi</i>	· · · · ·	572
<i>Castigliano</i>	· · · · ·	369
<i>Castagnuola</i>	· · · · ·	163
<i>Collestatte</i>	· · · · ·	469
<i>Coppe</i>	· · · · ·	209
<i>Giove</i>	· · · · ·	827
<i>Guardèa</i>	· · · · ·	636
<i>Montoro</i>	· · · · ·	325

PROVINCIA
DELL' UMBRIADELEGAZIONE
DI SPOLETO

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
Penna	• . . .	487
Pescia	• . . .	251
Poggio di Guardèa	• . . .	138
Polino	• . . .	324
Porteria	• . . .	444
S. Gemine	• . . .	1332
S. Liberato	• . . .	86
S. Vito	• . . .	161
Sismano	• . . .	331
Sterpeto	• . . .	202
Torre Orsina	• . . .	598
Totale N. ^o		102053

DUCATO
DI CAMERINODELEGAZIONE
DI CAMERINO

Comunità di residenza dei Governatori.	Comunità appodiate	Popola- zione
CAMERINO	Contea di Montecchielo, Altino, Arcofiatto, Beregnano, e S. Luca, Camorsciano, Pian di Palente, e Rovegliano, Cignano, Fiungo, Gagliano, Mernano S. Angelo, Mernano S. Severo, Merglano San Pietro, Meccano, Paganico, Perito, Rocca d'Ajello ed Agnano, S. Erasmo, Nibbiano e Palente S. Marcello, Tuseggia, Colseverino, Gorgiano e Lancianello, Vallicchio, e Valvegenana .	7043
	Arnano . . .	53
	Calcina . . .	38
	Capo la piaggia . . .	136
	Costa fiore . . .	88
	Costa S. Severo . . .	63
	Mistrano . . .	79
	Morro e Casale . . .	241
	Muccia e Coda di Muccia . . .	560

DUCATO
DI CAMERINODELEGAZIONE
DI CAMERINO

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	<i>Ormagnano</i> . . .	51
	<i>Raggiano</i> . . .	42
	<i>Sabbieta</i> . . .	129
	<i>Selvazzano</i> . . .	68
	<i>Seppio</i> . . .	234
	<i>Tegge</i> . . .	168
	<i>Terrone</i> . . .	119
	<i>Val S. Martino</i> . .	107
	<i>Varano</i> . . .	125
	· · · .	763
	<i>Cessa Palombo</i> . .	502
	<i>Vestignano</i> . . .	119
	· · · .	762
	<i>Castel S. Maria</i> . .	764
	<i>Crispiero</i> . . .	461
	· · · .	877
	<i>Acquacanina</i> . . .	558
	<i>Bolognola</i> . . .	443
	<i>Collemese</i> . . .	94
	<i>Colpolina</i> . . .	260
	<i>Fiegni</i> . . .	438
	· · · .	965
	· · · .	463
	<i>Corvenale</i> . . .	173
	<i>Fior di Monte</i> . .	605
	<i>Frontillo</i> . . .	127
	<i>Isola</i> . . .	161
	<i>Monastero</i> . . .	112
*	15	

DUCATO
DI CAMERINODELEGAZIONE
DI CAMERINO

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	<i>Polverina</i> . .	73
	<i>Rocca Maja</i> . .	94
	<i>Rocca Mattea</i> . .	27
	<i>Sentino e Colle di Sentino</i> . .	508
	<i>S. Maroto</i> . .	266
		442
<i>Pieve Torina</i> . .		260
	<i>Antico</i> . .	397
	<i>Appennino</i> . .	234
	<i>Capriglia</i> . .	50
	<i>Casavecchia</i> . .	146
	<i>Giove</i> . .	522
	<i>Monte S. Polo</i> . .	134
	<i>Seggiola e Lucciano</i> . .	378
	<i>Terricchio</i> . .	48
	<i>Valcaldara</i> . .	607
<i>Pioraco</i> . .		218
	<i>Agolla</i> . .	1021
	<i>Fiuminata</i> . .	393
	<i>Poggio Sorrisa</i> . .	514
	<i>Sefro</i> . .	177
	<i>Sorti</i> . .	1679
<i>S. Anatoglia</i> . .		770
<i>Serra Petrona</i> . .		401
	<i>Borgiano</i> . .	382
<i>Serravalle</i> . .	<i>Castel S. Venanzo</i> . .	438
	<i>Belcanestro</i> . .	330

DUCATO
DI CAMERINODELEGAZIONE
DI CAMERINO

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
	<i>Copogna</i> . . .	112
	<i>Dignano</i> . . .	224
	<i>Gelagna</i> . . .	221
	<i>Massa di Prefoglio</i> .	148
	<i>Prefoglio</i> . . .	8
	<i>Rocchetta</i> . . .	332
	<i>Val S. Angelo</i> .	368
Valcimarra . . .	· · ·	249
	<i>Campolarzo</i> . . .	75
	<i>Col di pietra</i> . . .	11
	<i>Croce</i> . . .	204
	<i>Montalto</i> . . .	230
	<i>Pieve Favera</i> . .	192
	<i>Statte e Pozzuelo</i> .	154
	<i>Valdiea</i> . . .	58
Totale N. ^o		31136

Comunità di residenza Dei Governatori	Comunità appoditate	Popola- zione
GOVERNO DISTRETTUALE DI MACERATA		
MACERATA	15087
Apilo	2649
Appignano	2149
Cingoli	12115
Civita Nuova	6581
Monte Cassiano	3469
Monte Cosaro	2484
Monte dell'Olmo	6274
Monte Granaro	4007
Monte Milone	3960
Monte S. Pietrangeli	2029
Morrovalle	4586
S. Elpidio a mare	7928
S. Giusto	2570
Treja	6969
GOVERNO DISTRETTUALE DI LORETO		
Loreto	7693
Monte Lupone	3225
Monte Santo	5063
Revanati e Porto	14220
GOVERNO DISTRETTUALE DI S. SEVERINO		
S. Severino	11731

PROVINCIA
DELLA MARCA

DELEGAZIONE
DI MACERATA

231

Comunità di Residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
	<i>Ficano</i>	672
Amandola . . .	· · ·	4358
Belforte . . .	· · ·	1510
Caldarola . . .	· · ·	1374
Monte Giorgio . .	· · ·	3921
Monte S. Martino . .	· · ·	1331
Penna S. Giovanni . .	· · ·	3036
Sarnano . . .	· · ·	3434
S. Ginnasio . . .	· · ·	4782
	<i>Morico</i>	376
	<i>Ripe S. Ginnasio</i>	984
Tolentino . . .	· · ·	8283
	<i>Colmurano</i>	889
Urbisaglia . . .	· · ·	1626

GOVERNO DISTRETTUALE DI FABRIANO

Fabriano ed ann.	· · ·	17355
	<i>Duomo</i>	396
Matelica . . .	· · ·	6986
Sassoferrato . . .	· · ·	6493
Serra S. Quirico . .	· · ·	1154
	<i>Genga</i>	3103
	<i>Mergo e Sasso</i>	446
	<i>Rotorscio</i>	
	Totale N°	197313

PROVINCIA
DELLA MARCADELEGAZIONE
DI FERMO

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
GOVERNO DISTRETTUALE DI FERMO		
FERMO	<i>Porto S. Giorgio, Monte Verde e Rocca di Monte Varmine</i>	19678
	<i>Ponzano</i>	738
	<i>Terchiaro</i>	415
	<i>Torre di Palme</i>	991
Acquaviva	<i> </i>	1714
Altidona	<i> </i>	1199
Campo Filone.	<i>Moresco</i>	704
	<i>Pedaso</i>	1210
Carassai	<i> </i>	406
Castel Clementino	<i> </i>	990
	<i>Belmonte</i>	1756
	<i> </i>	881
Fallerone	<i> </i>	2710
Francavilla	<i>Alteta</i>	920
	<i>Cerreto</i>	441
Grotte a mare	<i> </i>	346
	<i>Marano</i>	2485
	<i>S. Andrea</i>	1640
Lapedona	<i> </i>	329
Loro	<i> </i>	1311
Massignano	<i> </i>	3006
Mogliano	<i> </i>	1275
Monte Appone	<i> </i>	3504
	<i>Massa</i>	1040
		826

PROVINCIA
DELLA MARCADELEGAZIONE
DI FERMO

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	<i>Monte Vidon corrado.</i>	878
Monte Falcone . .	· · · ·	981
Monte Giberto . .	<i>Smerillo</i> . . .	733
Monte Leone . .	· · · ·	1194
	<i>Moregnano</i> . .	388
	· · · ·	839
	<i>Monte S. Pietro Mo- rico</i> . .	635
	<i>S. Elpidio Morico</i> .	370
Monte Ottone . .	· · · ·	1464
	<i>Grot' Azzolina</i> . .	1082
Monte Ranaldo . .	· · · ·	886
	<i>Ortezzano</i> . .	675
Monturano . .	· · · ·	1529
Petriolo . . .	· · · ·	1936
Petritali . . .	· · · ·	2315
	<i>Collina</i> . . .	399
	<i>Monte Vidon Combatte</i>	389
Papagnano . . .	· · · ·	1425
	<i>Magliano</i> . .	887
	<i>Torre S. Patrizio</i> .	835
S. Angelo . . .	· · · ·	2222
	<i>Gualdo e Castel Gi- smondo</i> . .	1393
S. Benedetto . .	<i>Monte Aquilino</i> .	3130
	Total N.^o	77089

PROVINCIA
DELLA MARCADELEGAZIONE
DI ASCOLI

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
GOVERNO DISTRETTUALE DI ASCOLI		
Ascoli e Ville . . .	Castel Trosino . . .	12351
	Monte Adamo, Ca- salena, Morigna- no, Venagrande e Venapiccola . . .	210
Acqua Santa . . .	Arli, Arola, Cagna- no, Falciano, Foreella, Lugo, Paggese, Rocehet- ta, S. Pietro d'Ar- li, Tellaceano, Torre, Piè di Ca- ve, Valle d'acqua, Vena Martello, e Villa S. Maria . . .	848
	Monte Acuto . . .	1840
	Monte Calvo, ossia Farno Fleno, S. Gregorio, Petral- ta, Rocca di Mon- te Calvo, S. Gio- vanni, e S. Mar- tino . . .	621
	Quinto decimo, Ca- po di Rivo, Fava-	1130

PROVINCIA
DELLA MARCADELEGAZIONE
DI ASCOLI

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	<i>lanciata, Matera, Morrice, Noele, Peracchio, e S. Vito</i>	
Ancarano . . .	· · ·	859
	<i>Maltignano</i>	950
Appignano . . .	· · ·	588
	<i>Castiglione</i>	1153
	<i>Ripa Berarda</i>	211
Capradosso . . .	· · ·	368
	<i>Castel di Croce</i>	414
	<i>Monte Moro</i>	272
	<i>Poggio Canoso</i>	175
	<i>Polesio</i>	291
	<i>Porchiano</i>	191
Castorano . . .	· · ·	304
	<i>Peseiglia</i>	832
	<i>Colli</i>	784
	<i>Lama</i>	1012
Comunanza . . .	<i>Gesso: Castel Fio- rito, Elice, Ge- rosa, e Quinzano</i>	1883
	<i>Castel S. Pietro e Tavernelle</i>	400
	<i>Palmiano</i>	203
	<i>Pizzorullo e Cerqueto</i>	202
	<i>Vindola</i>	327
Folignano . . .	<i>Castel Fotignano</i>	1377
	<i>Lisciano</i>	1053

PROVINCIA
DELLA MARCADELEGAZIONE
DI ASCOLI

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
Monte Prandone . . .	· · · ·	1631
Monte S. Polo . . .	· · · ·	1739
Mozzano . . . ,	Funti, Colle, Giusti- mana, e Collina, Pantorano, Taver- na, e Pedana . .	772
	Osoli, Agelli, Pesa- turo, Bovecchia, Pe- scolla, Gaico, Me- schia e Roneiglioni.	496
	Rocca Casaregnana, Marzia, ed anness.	505
	Rocca Regonile, Sca- lelle, e Pastino . .	416
Spinetoli . . .	· · · ·	926
	Pagliare . . .	467
Venarotta . . .	Capo di Piano, Casa- cagnano, Gimigliano, Olibra, Poggio Ansù, e Valcenante	1320
	Cerreto e Portella .	325
	Monte S. Pietro . .	183
	Vallorano e Cipparano	276
GOVERNO DISTRETTUALE DI MONTALTO		
Montalto . . .	· · · ·	1274
	Monte di Nove . .	798

PROVINCIA
DELLA MARCADELEGAZIONE
DI ASCOLI

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
	<i>Patrignone</i>	458
	<i>Porchia</i>	710
Castignano		1830
Cossignano		1011
Force		1661
Monte Fiore		2009
Monte Fortino		1921
	<i>Monte Monaco</i>	1285
Monte Gallo		1662
Mont' Elpare		1498
Monte Rubbiano		2352
Offida		3296
Ripatransone		4766
Rotella		821
S. Vittoria		1791
	Totale N.^o	69058

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
GOVERNO DISTRETTUALE DI ANCONA		
Contado di Ancona	<i>ANCONA e Suburbj</i>	29792
	<i>Monte Sicuro</i>	1179
	<i>Paterno</i>	903
	<i>Agugliano</i>	1354
	<i>Camerano</i>	3271
	<i>Falconara</i>	2121
	<i>Monte S. Vito</i>	517
	<i>Camerata</i>	3289
	<i>Offagna</i>	2152
	<i>Gallignano</i>	1912
	<i>Polverigi</i>	939
	<i>Sirolo</i>	1917
	<i>Umana</i>	1865
	<i>Monte Marciano.</i>	1050
		3167

<i>Contado di Jesi</i>	<i>GOVERNO DISTRETTUALE DI JESI</i>	
Contado di Jesi	<i>Jesi</i>	15479
	<i>S. Maria Nuova</i>	1513
	<i>Mosciano</i>	2116
	<i>Belvedere</i>	1707
	<i>Castel Planio</i>	1144
	<i>Majolati</i>	1033
	<i>Poggio S. Marcello.</i>	1508
	<i>Rosora</i>	384
	<i>Poggio Cupo</i>	

PROVINCIA
DELLA MARCADELEGAZIONE
DI ANCONA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
<i>Contado di Jesi</i>	<i>Scisciano</i>	178
		3525
	<i>Monte Carotto</i>	2435
	<i>Monte Roberto</i>	1242
	<i>Castel Bellino</i>	694
	<i>S. Paolo.</i>	774
	<i>Morro</i>	2094
	<i>S. Marcello</i>	1631
	<i>Barbara</i>	1219
	<i>Corinaldo</i>	5323
	<i>Monte Alboddo</i>	5591
	<i>Monte Nuovo</i>	3014
	<i>Rocca Contrada</i>	8680
	<i>Serra de' Conti</i>	1862
 GOVERNO DISTRETTUALE DI OSIMO		
<i>Osimo</i>		11728
<i>Castel Fidardo</i>		4691
<i>Filottrano</i>		7143
<i>Monte Fano</i>		3059
<i>Staffolo</i>		2250
	<i>Totale N.^o</i>	147355

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
GOVERNO DISTRETTUALE DI URBINO		
URBINO ed annes.		
Contado di Urbino		
Aqualagna		
Colbordolo		
Barchi		
		11582
	<i>Casa Rotonda</i>	214
	<i>Coldazzo</i>	132
	<i>Fermignano</i>	1403
	<i>Fonte Corniale</i>	390
	<i>Gaifa</i>	559
	<i>Monte Calvo</i>	573
	<i>Monte Guiduccio</i>	597
	<i>Pagino</i>	245
	<i>Petriano</i>	468
	<i>Primicilio</i>	312
	<i>Ricece</i>	138
	<i>Ripe</i>	190
	<i>S. Donato in Tagliione</i>	358
	<i>Schièti</i>	209
	<i>Serra di Genga</i>	275
		594
	<i>Frontino di Nari</i>	146
	<i>Monte Cordino</i>	116
	<i>Orsajola</i>	181
	<i>Petalata</i>	382
	<i>Monte Fabri</i>	502
	<i>Talacchio</i>	406
		319
		1224

PROVINCIA
DI URBINODELEGAZIONE
DI URBINO E PESARO

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
	<i>Reforzate</i> . . .	256
	<i>Rupoli</i> . . .	155
	<i>Villa del Monte</i> . .	184
Castel d'Elci . . .	· . .	508
	<i>Sonatello</i> . . .	82
Castel Leone <i>ed an.</i>	· . .	1747
Fossombrone . . .	· . .	5277
	<i>Bellaguardia</i> . . .	266
	<i>Cartocetto</i> . . .	245
	<i>Caspessa</i> . . .	128
	<i>Castel Gagliardo</i> . .	73
	<i>Montalto</i> . . .	396
	<i>Monte felcino</i> . .	560
	<i>Monte Montanaro</i> . .	264
	<i>S. Biagio</i> . . .	73
	<i>S. Gervasio</i> . . .	324
	<i>S. Ippolito</i> . . .	957
	<i>Torricella</i> . . .	132
Fratte	· . . .	1110
	<i>Monte Vecchio</i> . . .	680
	<i>S. Andrea</i> . . .	616
	<i>Torre</i>	641
Frontino	· . . .	423
	<i>Belforte</i>	241
	<i>Torriola</i>	62
	<i>Viano</i>	184
Isola del Piano . . .	· . . .	789
Lamoli	· . . .	191

PROVINCIA
DI URBINODELEGAZIONE
DI URBINO E PESARO

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
	<i>Borgopace</i> . .	301
	<i>Castel de' Fabri</i> . .	48
	<i>Giuンza</i> . .	97
	<i>Monte d'Ale</i> . .	74
	<i>Parchiulle</i> . .	227
	<i>Sompiano</i> . .	93
Macerata Feltria .		1283
	<i>Certaldo</i> . .	197
	<i>Monte Altavelio</i> . .	199
Mercatello . .		1036
	<i>Castel della Piave</i> . .	85
	<i>Dese</i> . .	59
	<i>Figgiano</i> . .	38
	<i>Palazzo de' Mucci</i> . .	79
	<i>S. Martino</i> . .	53
	<i>Val Buona</i> . .	141
Monte Cerignone		618
	<i>Monte Boaggine</i> . .	229
	<i>Monte Coppiolo</i> . .	553
Monte Gellio .		434
	<i>Riopetra</i> . .	320
	<i>Massa</i> , ed annessi .	189
	<i>Monte Petra</i> . .	387
	<i>Rontagnano</i> . .	188
Monte Grimano .		745
	<i>Savignan di Rigo</i> . .	407
	<i>Monte Tassi</i> . .	91
	<i>Ripalta</i> . .	327
	<i>Valle S. Anastasio</i> .	

PROVINCIA
DI URBINODELEGAZIONE
DI URBINO E PESARO

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
Monte Secco . . .	Monterolo . . .	480
	S. Vito . . .	446
Peglio	Lunano . . .	606
		510
Penna	Macciano . . .	303
		1284
Pietracuta . . .	Monte Fattogno . . .	338
	Monte Maggio . . .	312
	Secciano . . .	148
	Tausano . . .	458
	Uffogliano . . .	273
Pietro Rubbia. . .		144
		217
	Cavoleto . . .	431
	Monte S. Maria . . .	147
Poggio de' Berni ed annessi . . .		54
		749
S. Agata . . .		720
	Cajoleto . . .	78
	Bragheto . . .	107
	Libbiano . . .	180
	Majano . . .	134
	Monte Benedetto . . .	101
	Palazzo . . .	51
	Pereto . . .	63
	Rivolpara . . .	60
	Rocca Pratiffa . . .	160

PROVINCIA
DI URBINODELEGAZIONE
DI URBINO E PESARO

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
	<i>Rusciano e Poggio</i>	72
	<i>S. Donato</i>	232
	<i>Sarsiano</i>	227
	<i>Scavolo</i>	45
	<i>Torricella</i>	295
	<i>Vacaldola</i>	20
	<i>Villa di Fragheto</i>	20
	<i>Ugrigno</i>	131
		2536
<i>S. Angelo in Vado</i>	<i>Baciuccaro</i>	54
	<i>Metola</i>	276
	<i>Monte Majo</i>	129
	<i>Sorbetolo</i>	59
<i>S. Leo</i>		1108
	<i>Majolo</i>	505
	<i>Massamanente</i>	108
	<i>Soanne</i>	266
		1125
<i>S. Lorenzo in Campo</i>	<i>Monte Alfoglio</i>	583
<i>Sascorbaro</i>		840
<i>Sasso feretrano</i>	<i>Val di Teva</i>	221
		563
	<i>Gesso</i>	214
	<i>Monte Licciano</i>	226
<i>Tayoletto</i>		387
	<i>Auditore</i>	410
	<i>Castel nuovo</i>	335
	<i>Pian di Castello</i>	290

PROVINCIA
DI URBINODELEGAZIONE
DI URBINO E PESARO

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
	<i>Ripa Massana.</i> . .	172
	<i>S. Giovanni</i> . .	278
	<i>Torricella</i> . .	84
	<i>Valle Ayellana</i> . .	248
Urbania . . .	· · ·	3301

GOVERNO DISTRETTUALE DI PESARO

Contado di Pesaro	PESARO e Castel- li in parte . . .	· · ·	15586
	<i>Candelara</i> . .	· ·	1471
	<i>Castel di Mezzo</i> . .	· ·	386
	<i>Fiorenzuola</i> . .	· ·	576
	<i>Granaruola</i> . .	· ·	261
	<i>Novillara</i> . .	· ·	1136
	<i>Farneto</i> . .	· ·	392
	<i>Monte Ciccardo</i> . .	· ·	704
	<i>Monte Gaudio</i> . .	· ·	236
	<i>Monte le Vecchie</i> . .	· ·	500
	<i>Monte S. Maria</i> . .	· ·	382
Tomba	<i>Tomba</i> . . .	· · ·	873
	<i>Monte Luro</i> . .	· ·	388
	<i>Pozzo</i> . .	· ·	506
Gradara	<i>Gradara</i> . . .	· · ·	1235
	<i>Gabicce</i> . .	· ·	398
	<i>Montecchio</i> . .	· ·	1119
S. Angelo	<i>Monte l'Abbate</i> . .	· ·	665

PROVINCIA
DI URBINODELEGAZIONE
DI URBINO E PESARO

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
GOVERNO DISTRETTUALE DI FANO		
<i>Contado di Fano</i>		
<i>Fano e Suburbj</i>	.	14673
<i>Cartocceto</i>	<i>Monte Giano</i>	497
	<i>Ripalta</i>	407
	.	1771
<i>Isola</i>	<i>Bargni</i>	236
	<i>Pozzuolo.</i>	374
	<i>Saltara</i>	1340
	<i>Serrongarino</i>	981
	.	584
	<i>Sorbolongo</i>	487
<i>Monte Baroccio</i>	.	1826
<i>S. Costanzo</i>	.	2303
	<i>Stacciola</i>	320

GOVERNO DISTRETTUALE DI SINIGAGLIA

<i>Sinigaglia e Contado</i>	.	18890
<i>Mondavio</i>	.	2205
	<i>Cerasa</i>	180
	<i>Monte Maggiore</i>	980
	<i>Piagge</i>	585
	<i>Poggio</i>	332
	<i>S. Giorgio</i>	601
<i>Mendolfo</i>	.	3071
	<i>Castel vecchio</i>	784
	<i>Monte Perzio</i>	748

PROVINCIA
DI URBINODELEGAZIONE
DI URBINO E PESARO

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
Orciano . . .	· · ·	1524
	Monte bello . .	434
Tomba . . .	· · ·	1234
	Monte rado . .	921
	Ripe . .	1635
Vaccarile . . .	· · ·	328
	Porcozzone . .	117

GOVERNO DISTRETTUALE DI GUBBIO

Gubbio ed annessi	· · ·	15391
	Baccaresca . .	114
	Biscina . .	108
	Carpini . .	356
	Castiglione Aldovrandi	148
	Civitella Ranieri .	210
	Coccarano . .	227
	Col Palombo . .	405
	Febbino e Colcelli .	214
	Petroja e Scritto .	177
	Poggio Manente .	157
	S. Cristina e Torri- cella . .	207
	Valcodale . .	81
	Valsfabrica . .	543
Apecchio . . .	· · ·	891
	Carda . .	658
	Carlano . .	74

PROVINCIA
DI URBINODELEGAZIONE
DI URBINO E PESARO

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	<i>Colle Rosso . . .</i>	24
	<i>Col stregone e Col- lelonso . . .</i>	30
	<i>Migliara . . .</i>	59
	<i>Montefiore . . .</i>	68
	<i>Monte vicino e Fa- gnille . . .</i>	149
<i>Cagli e Ville . . .</i>	<i>Pietragialla ed ann. . . .</i>	99
		7155
	<i>Castiglione . . .</i>	49
	<i>Fenigli , . .</i>	554
	<i>Frontone. . .</i>	859
	<i>Monte Grino . . .</i>	48
	<i>Offredi . . .</i>	127
	<i>Pecorari . . .</i>	149
	<i>Piobbico . . .</i>	492
	<i>Rocca Leonella . . .</i>	203
<i>Cantiano e Ville . . .</i>		2290
<i>Costacciaro . . .</i>		1316
<i>Pergola e sua Vi- caria . . .</i>		5424
<i>Scheggia . . .</i>		1198
	<i>Pascelupo . . .</i>	262
<i>Serra S. Abbon- dio e Ville . . .</i>		1004
	<i>Isola fossara . . .</i>	273
	<i>Total N.º</i>	<i>198145</i>

PROVINCIA
DI ROMAGNADELEGAZIONE
DI FORLI'

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
GOVERNO DISTRETTUALE DI FORLI'		
FORLI ed ann. . .	· · ·	24803
Bertinora . . .	· · ·	4188
Civitella . . .	· · ·	1552
	Civorio . . .	154
	Montevecchio . .	208
	Mustiolo . . .	305
Cusercoli ed ann.	S. Giovanni in Scor- zarello . . .	146
Forlimpopoli . . .	Val d'Oppio . . .	347
Meldola . . .	· · .	368
	Giaggiolo ed annessi.	381
	· · .	2532
	· · .	2940
	Caminate . . .	297
	Casul Buono . .	261
	Dugaria . . .	668
	Petrella . . .	39
	Polenta e Collinella.	599
Predappio . . .	· · .	1574
Teodorano ed ann.	Fiumana . . .	570
	Rocca d'Elmice . .	484
	· · .	975
	Castel Nuovo . .	277
	Monte Vascoyo . .	148

PROVINCIA
DI ROMAGNADELEGAZIONE
DI FORLI

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
GOVERNO DISTRETTUALE DI CESENA		
Cesena ed annessi	· · · ·	28840
	<i>Bora</i> · · ·	183
	<i>Mongiusto</i> · · ·	131
Borghesi	· · · ·	665
	<i>S. Giovanni in Ga- lilea</i> · · ·	533
	<i>S. Martino in Con- verseto</i> · · ·	156
Giola	<i>Cerfoglio, Finocchio, e Muscella</i> · · ·	548
	<i>Apozzo</i> · · ·	114
	<i>Falcino</i> · · ·	108
	<i>Piavola Ferdiani, Fac- cini, e Cima</i> · · ·	124
Gambettola	· · · ·	855
Gatteo	· · · ·	2127
Longiano	· · · ·	2656
	<i>Monte Nuovo</i> · · ·	382
	<i>Montiano</i> · · ·	688
Mercato Saraceno	· · · ·	1333
	<i>Linaro, Baeciolino, e Monte Ghiottone.</i> · · ·	511
Monte Bello	<i>Tornano, e Serra</i> · · ·	257
	· · · ·	304
	<i>Ginestreto</i> · · ·	227
	<i>Massa</i> · · ·	94

PROVINCIA
DI ROMAGNADELEGAZIONE
DI FORLÌ

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	<i>Monte Tissi , ed an- nessi . . .</i>	376
	<i>Pietra dell' Uso . . .</i>	100
Monte Leone . . .	<i>Ardiano . . .</i>	303
	<i>Casaleccio . . .</i>	146
	<i>Casamurata . . .</i>	47
	<i>Dio la guarda . . .</i>	315
	<i>Monte Aguzzo . . .</i>	106
	<i>Monte Bora . . .</i>	79
	<i>Sagliano . . .</i>	81
	<i>Sorrinoli . . .</i>	192
Pondo	<i>Bucchio . . .</i>	297
	<i>Cigno . . .</i>	617
	<i>Seguno . . .</i>	73
	<i>Spinello . . .</i>	107
	<i>Talamello . . .</i>	130
	<i>Val di Noce Doria , Albieini , e Pao- lucci , e Petrella inferiore . . .</i>	520
		240
Roversario . . .		825
	<i>Monte Codruzzo , e Ciola Aralda . . .</i>	450
Sarsina	<i>Fontana Fredda . . .</i>	402
	<i>Perticara . . .</i>	716
		271

PROVINCIA
DI ROMAGNADELEGAZIONE
DI FORLI

Comunità di residenza de' Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione-
	<i>Quarto e Fossacanna.</i>	89
	<i>Ranchio, Campiano, e Monte Castello.</i>	549
	<i>Sapigno.</i>	208
	<i>Torrito.</i>	37
Savignano		3123
Sogliano	<i>S. Mauro</i>	1370
	<i>Fogliano e Strigara.</i>	1203
	<i>Roncosreddo.</i>	1267

GOVERNO DISTRETTUALE DI RIMINO

Contado di Rimino	<i>Rimino e Bar- gellato</i>		21581
	<i>Coriano</i>		915
		<i>S. Andrea in Besa- nigo</i>	151
		<i>S. Andrea in Petri- gnano</i>	206
	<i>Gemmano</i>		860
		<i>Inferno</i>	335
		<i>Marazzano</i>	242
	<i>Monte Colombo</i>		540
		<i>Albereto</i>	321
		<i>Croce</i>	316
		<i>Monte Tauro e Alfero</i>	395
		<i>Passano</i>	260
		<i>S. Savino</i>	531

PROVINCIA
DI ROMAGNADELEGAZIONE
DI FORLI'

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
<i>Contado di Rimino</i>	<i>Mulazzano</i> . . .	487
	<i>Cerasolo</i> . . .	444
	<i>Saludeccio</i> . . .	2295
	<i>Cerreto</i> . . .	304
	<i>Meleto</i> . . .	422
	<i>Monte Gridolfo</i> . . .	791
	<i>S. Clemente</i> . . .	1442
	<i>Agello</i> . . .	156
	<i>Castel Leale</i> . . .	162
	<i>S. Giovanni in Marignano</i> . . .	2383
<i>Contado di Montefiore</i>	<i>Misano</i> . . .	1558
	<i>Mondaino</i> . . .	1258
	<i>Monte Fiore</i> . . .	2206
	<i>Monte Scudolo</i> . . .	1516
	<i>Fian di Meleto</i> . . .	
<i>Contado di Montefeltro</i>	<i>Monastero, Petrel- la, e S. Sisto</i> . . .	765
	<i>Piagnano, Antico, Campo, Lupajolo, Pietracavola, e Pir- to</i> . . .	821
	<i>S. Arcangelo</i> . . .	5137
	<i>Verrucchio</i> . . .	467
	<i>Monte</i> . . .	2096
	Totali N.^o	229
		150933

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
GOVERNO DISTRETTUALE DI RAVENNA		
RAVENNA <i>ed an-</i> <i>nessi</i> . . .	· · ·	36791
Cervia . . .	· · ·	3595
Territorio Leo- nino . . .	· · ·	1488
GOVERNO DISTRETTUALE D'IMOLA		
Imola <i>ed annes-</i> <i>si</i> . . .	· · ·	19028
Bagnara . . .	· · ·	1444
Casola Valsenio .	<i>Torano e Poggio</i> .	295
Castel Bolognese.	· · ·	2655
Castel del Rio .	· · ·	4690
Dozza . . .	· · ·	978
Fontana . . .	· · ·	1686
Mordano . . .	<i>Gaggio e Fornione</i> .	1478
Riolo . . .	· · ·	291
Solarolo . . .	· · ·	236
Tossignano . . .	<i>Bubano</i> .	1768
	· · ·	1996
	· · ·	2252
	· · ·	1994

PROVINCIA
DI ROMAGNADELEGAZIONE
DI RAVENNA

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
GOVERNO DISTRETTUALE DI FAENZA		
Faenza ed annes- si	26777
Brisighella	9845
Russi	4480
	Totale N.º	123767

PROVINCIA
DI BOLOGNADELEGAZIONE
DI BOLOGNA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
BOLOGNA e suo territorio . . .	· · · ·	79414
Anzola . . .	· · · ·	2076
	<i>Martignone</i> . .	328
	<i>S. Maria in Strado</i> .	428
Argelato . . .	<i>Volta di Reno</i> .	1854
	<i>Funo e Casadio</i> .	933
Argile . . .	· · · ·	1295
	<i>Massumatico, e Pog- gio di Massumati- co</i> . . ·	1567
	<i>S. Alberto e S. Be- nedetto</i> . .	844
Bazzano . . .	<i>Venazzano ed Asia</i> .	1237
Belvedere . . .	<i>Monte Budello</i> .	2329
	· · · ·	1557
	<i>Rocca Corneta</i> .	972
Borgo Panigale .	<i>Spirito Santo</i> .	2186
Budrio . . .	<i>Medola e Rigosa</i> .	659
	<i>Boscosa</i> . .	5073
	<i>Bagnarola di sopra, e di sotto</i> . .	2312
	<i>Cazzano</i> . .	487
	<i>Cento di Budrio, Guar- data, e Pronaro</i> .	690
Calderara . . .	<i>Vedrano</i> . .	1382
	<i>S. Vitale</i> . .	1048
	<i>Longara</i> . .	1033

PROVINCIA
DI BOLOGNADELEGAZIONE
DI BOLOGNA

257

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
Camugnano . . .	<i>S. Chierno di Piano</i> alias <i>Sacerno</i> . . .	793 557
Canoyella . . .	<i>Bargi</i> . . .	1097
	<i>S. Damiano</i> . Mo- gne, e <i>Trasserra</i> .	523
	<i>Vigo, Verzuno e Bur-</i> <i>zanella</i> . . .	632
	<i>Casola sopra Sira-</i> <i>no, Ignano</i> . .	712
	<i>Caprara sopra Panico</i>	702
Casalecchio di Reno	<i>Medelana, e Lumi-</i> <i>nasio</i> . . .	469
	<i>Montasico</i> . . .	301
	<i>Panico, Malfolle, e</i> <i>Venola</i> . . .	778
	<i>Cerotolo, Tizzano,</i> <i>e Tujano</i> . . .	1558
	<i>Nugareto</i> . . .	153
	<i>Pontecchio, Moglio,</i> <i>e Monte Chiaro</i> . .	1220
Casal Fiuminese ,	· . . .	488
Casio	<i>Croara di Casale</i> .	356
	<i>Casola, Badi, e Su-</i> <i>viana</i> . . .	1886
Castagnola Mag- giore	<i>Bondanello</i> . . .	1068
	<i>Sabiuno di Piano, e</i> <i>Saliceto</i> . . .	817

PROVINCIA
DI BOLOGNADELEGAZIONE
DI BOLOGNA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popula- zione</i>
	<i>Trebbi e Ronco di Corticella</i>	1009
Castel da Jano	<i>Villa da Jano</i>	1371
	<i>Oasigno e Roffeno</i>	868
	<i>Labante di sopra e di sotto</i>	664
Castel Frauco	<i>Ponzano e Recovato</i>	3130
	<i>Gaggio di Piano</i>	961
	<i>Manzolino, Rastel- lino, e Riolo</i>	2085
	<i>Pimazzo</i>	2396
	· · · · ·	2373
Castel Ghelfo	<i>Poggio</i>	4381
Castel S. Pietro	<i>Bello</i>	301
	<i>Casalecchio di sopra</i>	460
	<i>Casalecchio di sotto</i>	388
	<i>Fiagnano</i>	291
	<i>Frasneda</i>	312
	<i>Liano di sopra</i>	472
	<i>Liano di sotto</i>	352
	<i>Monte Baldiraro</i>	351
	<i>Varignana di sopra</i>	1134
	<i>Varignana di sotto</i>	788
	<i>Vedriano</i>	335
Castenaso	<i>Fiesso</i>	1671
	<i>Marano</i>	969
Castiglione	<i>Villanuova</i>	240
		1060

PROVINCIA
DI BOLOGNADELEGAZIONE
DI BOLOGNA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	<i>Baragazza</i> . . .	1022
	<i>Creda e Lagaro</i> . . .	447
	<i>Sparvo</i> . . .	269
Crespelano . . .	· . .	1610
	<i>Calcara, e S. Al- maso</i> . . .	1286
Crevalcuore . . .	· . .	5797
	<i>Pallata, Galeazza Pepoli, e Pallata Bevilacqua</i> . . .	2062
Gaggio di Monta- gna . . .	<i>Bombiana</i> . . .	1120
	<i>Affrico e Rocca Pi- tigliana</i> . . .	1421
Galliera . . .	· . .	1298
	<i>S. Vincenzo e San Venanzo</i> . . .	1403
Granalio ne . . .	· . .	2534
Lojano . . .	· . .	643
	<i>Barbaruolo</i> . . .	540
	<i>Bibulano</i> . . .	303
	<i>Roncastaldo</i> . . .	431
	<i>Scanello</i> . . .	368
	<i>Seascoli</i> . . .	490
Malalbergo alla destra di Reno.	<i>Pegola</i> . . .	1303
	<i>Altedo</i> . . .	1942
	<i>Barisella</i> . . .	3501

PROVINCIA
DI BOLOGNADELEGAZIONE
DI BOLOGNA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
Medicina . . .	· · · ·	5122
	<i>Gallisano</i> . .	70
	<i>Villa Fontana</i> . .	3195
Minerbio . . .	· · · ·	3134
	<i>Cà de' Fabri</i> . .	909
	<i>S. Giovanni in Tri- ario</i> . . .	640
	<i>S. Martino in Sover- zano</i> . . .	1658
Molinella . . .	<i>S. Croce di Marmor- ta</i> . . .	2079
	<i>Capofiume, e Casoni.</i>	1819
	<i>S. Martino di sopra e di sotto</i> . .	2129
	<i>Selva, e Durazzo</i> .	1064
Monghidoro . . .	· · · ·	1165
	<i>Campeggio</i> . .	586
	<i>Frascineo</i> . .	157
	<i>Gragnano</i> . .	240
	<i>Lognola</i> . .	252
	<i>Stiolo</i> . .	183
	<i>Valgatara</i> . .	155
	<i>Vergiana</i> . .	256
Monterenzio . . .	· · · ·	309
	<i>Bisano</i> . .	315
	<i>Cassano</i> . .	198
	<i>Castelnuovo di Bisa- no</i> . .	160

DUCATO
DI BOLOGNADELEGAZIONE
DI BOLOGNA

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
	<i>Pizzano</i>	316
	<i>Querzeto</i>	365
	<i>Rignano</i>	219
	<i>Sassonegro</i>	260
	<i>Sassuno</i>	154
	<i>Vignale</i>	101
Monte S. Pietro	<i>Mongiorgio e Monte</i> <i>S. Giovanni</i>	1052
	<i>Lomola, S. Loren-</i> <i>zo in Collina, ed</i> <i>Ozzana di Lamo-</i> <i>la</i>	827
	<i>Pradaltino, S Mar-</i> <i>tino in Casola, e</i> <i>Monte Maggiore</i>	762
	<i>S. Chiellaro</i>	215
Monte Veglio	·	913
Monzuno	<i>Olivelo</i>	570
	<i>Trassasso</i>	1047
	<i>Brigola, e Laguja-</i> <i>ra</i>	618
	<i>Vado, Brigadella,</i> <i>e Brento</i>	793
	<i>Valle di Samro, e</i> <i>Gabbiano</i>	524
Musiano	<i>Rastignano, e Se-</i> <i>sto</i>	761
	<i>Ancognano</i>	113

PROVINCIA
DI BOLOGNADELEGAZIONE
DI BOLOGNA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	<i>Badalo, Bartediz- zo, e Mugnano</i> .	664
	<i>Guzzano</i> . .	302
	<i>Monte Calvo</i> . .	154
Ozzano di sopra .	<i>Pieve del Pino, Mon- te lungo, e Viz- zano</i> . . .	494
	759
	<i>Ciagnano</i> . .	149
	<i>Massa delle Rapi</i> .	220
	<i>Ozzano di sotto</i> .	625
	<i>S. Cristofaro</i> . .	624
Piano	<i>Settefonti, e Monte Armato</i> . .	477
	<i>Monte Ferdente</i> .	655
	<i>Cedrecchia</i> . .	130
	<i>Poggio de' Rossi</i> .	148
	<i>Quallo, Castel delle Alpi, e Zaccane- sca</i> . . .	761
	<i>Ripoli, S. Andrea, Val di Sambro, Campiano, e Mon- te gualese</i> . .	
Pianoro	<i>S. Giorgio di Mon- tagna, Gorgogna- no; Riosto, e Ze- na</i>	818
		1814

PROVINCIA
DI BOLOGNADELEGAZIONE
DI BOLOGNA

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
	<i>Casola Canina</i> . .	69
Poggio Renatico . . .	<i>Livergnano</i> . .	284
Porretta . . .	<i>Mirabello</i> , e <i>Gallo</i> .	3052
Praduro . . .	<i>Capugnano</i> . .	2142
	<i>Sasso</i> , <i>Castel del</i> <i>Vescovo</i> , <i>Jano</i> , e <i>Lagune</i> . .	1700
	<i>Scopeto</i> , <i>Montefra-</i> <i>scone</i> , <i>Monte Po-</i> <i>lo</i> , e <i>Rasiglio</i> .	597
	<i>Tignano</i> , e <i>Mongar-</i> <i>dino</i> . . .	477
Sala	· · · .	1083
	<i>Bagno di Piano</i> , e <i>Padulle</i> . .	1260
	<i>Bonconvento</i> . .	475
	· · · .	2704
	· · · .	1681
	<i>S. Agostino di sotto</i> .	1153
	<i>Gherghignano</i> , e <i>Stiatico</i> . .	2687
San Giovanni in Persiceto . . .	· · . .	9604
	<i>Bagnetto</i> . .	326
	<i>Caselle</i> , e <i>Russo</i> .	992
	<i>Castel de' Britti</i> .	375
	<i>Croara</i> , e <i>Farne</i> .	516
	<i>Miserazzana</i> . .	143

PROVINCIA
DI BOLOGNADELEGAZIONE
DI BOLOGNA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appoggiate</i>	<i>Popola- zione</i>
S. Maria in Dono	<i>Pizzo Calvo</i> . . .	872
	· · .	993
	<i>Castagnolo minore</i> .	408
	<i>Saleotto</i> . . .	687
S. Pietro in Casale	<i>S. Marino</i> . . .	870
	<i>Rubbizzano</i> . . .	1436
	<i>Maccaretolo, e Ga- vaveto</i> . . .	1553
Savigno	· · .	1131
	<i>Gavignano, Ronca, e Monte Severo</i> .	573
	<i>Merlano</i> . . .	206
	<i>Rudiano</i> . . .	260
	<i>Samoggia</i> . . .	455
	<i>Vedeghete, e Vigno- la de' Conti</i> . .	604
Seravalle	· · .	791
	<i>Zapolino, Ponzano, e Tiola</i> . . .	1001
Tavernola	<i>Monteguragazza</i> .	813
	<i>Salvaro, e Cervia- no</i> . . .	537
	<i>Veggio, e Grizza- na</i> . . .	755
	<i>Vimignano, e Sa- vignan Bolognese.</i>	532
Vergato	<i>Cereglia, Liserna, e Sanguoneda</i> .	1408

PROVINCIA
DI BOLOGNADELEGAZIONE
DI BOLOGNA

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
	<i>Castel Nuovo, e Li- sano</i>	513
	<i>Tolè, e Prunarolo</i>	1074
<i>Viadagola</i>	<i>Cadriaro</i>	1124
	<i>Granarolo</i>	652
	<i>Lovoletto</i>	692
	<i>Quarto di sotto</i>	434
<i>Zola Predosa</i>	<i>Gesso</i>	1994
		999
	Totale N.º	280701

DUCATO
DI FERRARADELEGAZIONE
DI FERRARA

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
FERRARA e Ville	.	31525
Argenta . . .	Bando a sinistra . .	2294
	Boeca Leone a sinistra . . .	606
Bagnacavallo	3999
	Bonecellino . . .	591
	Manziera . . .	974
	Traversara . . .	845
	Villanuova, e Glos- rie . . .	1157
Baura	1051
	Cerreggio . . .	317
	Corlo . . .	409
Bondeno	2500
Bonacompra . . .	Alberone, e Casu- mero . . .	625
	Cupi . . .	818
Burana	1120
	Pilastri . . .	574
	Scorticchino . . .	1158
Cento	4001
	Corpo di Reno . . .	908
Caccanile . . .	Pinzale . . .	1383
	Ambrogio, e Piuma- na . . .	805
Cò di Fiume	544
	Traghetto . . .	1367
		541

PROVINCIA
DI FERRARADELEGAZIONE
DI FERRARA

Comunità di Residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
Codigoro . . .	<i>Pomposa</i> . . .	3123
Cologna . . .	<i>Berra</i> . . .	1369
	<i>Serravalle</i> . . .	540
Comacchio . . .	<i>Bosco Eliseo</i> . . .	5293
Cona . . .	· . .	446
	<i>Codrèa</i> . . .	300
	<i>Contrapò</i> . . .	371
	<i>Quartesana</i> . . .	812
Conselice . . .	· . .	3505
Copparo . . .	· . .	2214
	<i>Cesta</i> . . .	203
Cosandolo . . .	· . .	1605
Cotignola . . .	<i>Barbiano, Budrio,</i> <i>Casanigo, Felisio,</i> <i>Granarolo, S. Se-</i> <i>vera, Solarolo e</i> <i>Zagonaro</i> . . .	4914
Denore . . .	· . .	545
	<i>Albarea</i> . . .	356
	<i>Viconovo</i> . . .	475
	<i>Villanova di Denore</i> . . .	503
Filo a sinistra . . .	· . .	477
	<i>Longostrino, e Ba-</i> <i>stia</i> . . .	449
	<i>S. Biagio di Filo</i> . . .	695
Formignana . . .	· . .	1430
Francolino . . .	<i>Tresigallo</i> . . .	752
		1625

PROVINCIA
DI FERRARADELEGAZIONE
DI FERRARA

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popula- zione
	<i>Fossa d'Albero</i>	306
	<i>Pescara</i>	590
Fusignano	· · · ·	3649
Gambulaga	· · · ·	940
	<i>Majero</i>	359
	<i>Runco, e Quartiere</i>	300
Guarda Ferrarese	<i>Sandolo</i>	300
Lago Santo	· · · ·	1954
Lugo	· · · ·	1224
	<i>Bizzano, Campani- le, Canal Ruba- to, S. Bernardo in Selva, S. Lo- renzo in Selva, e S. Polito</i>	14054
Marrara	· · · ·	1115
	<i>Gaivana</i>	362
	<i>Gaibanella</i>	453
	<i>Monestirolo</i>	536
Masi del Torello.	· · · ·	683
	<i>Masi di S. Giacomo</i>	440
	<i>Ducentola</i>	201
Massa Fiscaglia	· · · ·	1537
Massa Lombarda.	· · · ·	3675
Massensatica	<i>S. Agata Ferrarese</i>	1226
	<i>Mezzo goro</i>	941
	<i>Ariano, Destro, e Bonificazione</i>	601

PROVINCIA
DI FERRARADELEGAZIONE
DI FERRARA

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
Medelana . . .	Alberlongo . . .	535
	Dogato . . .	218
	Lilolla . . .	400
	Parasacco . . .	237
	Rovereto . . .	265
	S. Vito . . .	474
	Goro vecchio . . .	446
Mesola . . .	Cornacervina . . .	276
Migliaro . . .	Fiscaglia . . .	123
	Migliarina . . .	1502
Ospital di Bondeno	S. Margherita . . .	211
	Sette polesini . . .	293
	Salvatenica . . .	143
	S. Biagio delle Tez- zane . . .	99
Ostellato . . .		572
	Cmpolongo . . .	454
	Sanzagno . . .	559
Pieve . . .	Dosso . . .	252
Porto Maggiore .		209
Ravale . . .	Porto Verrara . . .	3323
	Casaglia . . .	528
	Porporana . . .	1348
Renazzo Capi . . .	Stalili . . .	482
Rero . . .	Finole di Rero . . .	3401
Rò . . .		1135
		526

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	<i>Rovina</i> . . .	2202
	<i>Zocca</i> . . .	269
	. . .	662
<i>Sabioncello di sotto</i>	<i>Sabioncello di sopra</i>	400
	<i>Fossalta</i> . . .	488
	<i>Gradizza</i> . . .	707
<i>Saletta</i>	926
	<i>Tamera</i> . . .	932
<i>S. Bianca</i> . . .	<i>Cantalupo</i> . . .	753
<i>S. Martino</i>	2235
	<i>S. Egidio</i> . . .	467
<i>S. Nicola</i> . . .	<i>Benvegnante</i> . . .	1000
	<i>Ospidal Monacale</i> . . .	680
	<i>Ripa di persico</i> . . .	744
<i>Stellata</i>	1448
<i>Vigarano Mainarda</i>	. . .	2456
	<i>Vigarano Pieve</i> . . .	542
<i>Voghiera</i>	782
	<i>Gualdo</i> . . .	488
	<i>Monte Santo</i> . . .	454
	<i>Voghezza</i> . . .	641
	Totale N.^o	170727

PROVINCIA
DI BENEVENTODELEGAZIONE
DI BENEVENTO

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
BENEVENTO . . .		13829
Bagnara . . .	· · ·	632
Pastene . . .	· · ·	769
	Montorso, Maccaoli, Perillo, e Sciar- ra . . .	383
S. Angelo a Cupolo	Motta, e Panelli . .	1344
	S. Marco a Monti . .	317
S. Leucio . . .	· · ·	2729
	Maccabei . .	181
	Totale N.º	20184

*Breve particolare sulle Rappresentanze della
Città di Bologna richiamato nell'Artico-
lo 187. del Moto Proprio.*

PIUS PAPA VII.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Quantunque nell'ordinare i pubblici affari delle Città, e Province, che dopo infinite vicende, e calamità, per favor del Cielo, furono recentemente restituite a questa Santa Sede, avessimo divisato doversi osservare quella uniformità d'Amministrazione, onde chiaro apparisse esser Noi mossi da una medesima ragione nello stabilire l'ordine generale del Dominio Nostro; non esitammo però a recedere da questo proposito di nostra Volontà ove trattasi di alcune cose risguardanti la nobile, e chiarissima Città di Bologna. Decretammo ben volentieri dover essere specialmente riguardata, ed alle altre anteposta, sia pel decoro della sua antichità, che per l'eccellente ingegno, ed industria de' suoi Cittadini, sia per l'onorevolissimo Principato ch'Essa universalmente ottenne, e vanta nelle scienze, e nelle Belle Arti. Osservammo quindi che, abolito

in essa Città il vecchio Collegio *de' Riformatori* (che tali si richiamavano) che sino dal Secolo XV. presiedeva alle pubbliche cose , venne costituito un Senato composto di quaranta Nobili Cittadini , cui furono attribuite molte facoltà , e privilegi accomodati a quel vegliante Regime , come consta da Brevi di Niccolò V. , e di altri Sommi Pontefici Antecessori Nostri . Ci è noto puranche , che per le notissime vicende de' prossimi passati tempi non solo più non esiste il Senato , ma ben poche rimangono Famiglie d'ordine Senatorio , e che già da lungo tempo è pienamente cangiata la forma della pubblica Amministrazione . Il ripristinarlo adunque nè Ci sembrò consentaneo alla ragione , nè del tutto espeditivo ; non certamente consentaneo alla ragione , giacchè avendo per le passate vicende ridondato sull' Erario della Camera Apostolica tutto il peso del debito , da cui la Città e Provincia di Bologna era oppressa , specialmente per tuttociò che era stato decretato , ed ordinato circa l'Agenzia d'Acque , e Fiumi , nuna ragione pur havvi perchè la Città di Bologna associare si debba col Principato ad una Amministrazione , che per nian diritto più le appartiene . Non altronde espeditivo ; imperocchè l'antica forma di Governo di cui si parla perturberebbe non senza infrazione di un retto ordinato Regime quella segregazione , che deesi mantenere fra le cose della Comunità , e quelle che al pubblico Erario appartengono ; dovendo le prime esser amministrate dai Cittadini , sotto la tutela del Principe , le altre da Ministri eletti dal Governo . Sebbene adunque Noi giudichiamo doversi ritenere questi principj , volendo non ostante per particolare ragione provvedere al maggior

ornamento, splendore, e vantaggio della Città di Bologna, cosicchè, si riconosca avvicinarsi al lustro di quest' alma Città, senza però pregiudizio dei diritti del Principato, che intatto intendiamo trasmettere ai Nostri Successori, in forza dell'Apostolica Nostra Autorità Comandiamo, ed Ordiniamo ciò che segue: Che il Consiglio della Città di Bologna sia formato di quarantotto Individui, che volgarmente *Savj* si chiameranno, di questi ventiquattro saranno Nobili; il restante si prenderà dall' ordine de' cittadini: Dai 24. Nobili sarà prescelto quegli che dovrà presiedere tanto al Consiglio generale, quanto all' Amministrazione Comunitativa. A questo viene attribuito il nome e la veste di cui è decorato il Senatore di quest' alma Città. Similmente dal Consiglio generale verranno eletti sei Individui, tre dei quali dovranno costantemente scegliersi fra i Nobili, e trè fra i Cittadini, che coadiuveranno il Senatore nella gestione della pubblica Comunitativa Amministrazione, nel medesimo modo con cui gli *Anziani* delle altre Città dovranno assistere il *Gonfaloniere*, come viene stabilito nel contemporaneo Nostro Moto-proprio. I sei eletti si chiameranno *Conservatori*, e vestiranno nell' egual forma de' Romani Conservatori; tutti gli altri *Savj*, senza veruna distinzione fra loro, useranno di quelle Vesti, che nelle pubbliche funzioni portano i Nobili Romani, e che volgarmente si chiama *abito da Città*. L' elezione del Senatore, dei Conservatori, e dei quarantotto *Savj* si farà in egual modo colle stesse regole, che decretammo doversi osservare col Nostro Moto Proprio per l' elezione de' Gonfalonieri, degli *Anziani*, e Consiglieri in tutta l' estensione de' Pontificii Dominii, ritenuti però

fra i ventiquattro Nobili quelli, che sono ancor superstiti dell' antico Ordine del Bolognese Senato, dovendosene sostituire soltanto dei nuovi a quelli, che mancano. Quantunque al Nostro Cardinal Legato, ossia Delegato della Nostra Città di Bologna sia stata aggiunta una Congregazione per di lui Consiglio nel Regime della Provincia, e sia alla sua persona aderente, vogliamo, che il Senatore in qualunque genere di pubbliche Cerimonie segua immediatamente il Nostro Delegato, ossia Cardinal Legato, e preceda la predetta Congregazione, la quale sarà però anteposta ai Conservatori, e ai Consiglieri. Dall' intero Consiglio fra i Nobili a pluralità di Voti tre se ne prenderanno che presiederanno ai pubblici Spettacoli, gli altri poi a maggioranza pure di suffragj saranno destinati sia a sopravvivere alle pubbliche Strade, ed Acquedotti, sia ai pubblici Edifizj, sia ai pubblici Ospitali. Questi promiscuamente si potranno prendere tanto dall' ordine de' Nobili, come da quello de' Cittadini. Decretiamo che le presenti siano, e debbano essere ferme, valide, ed efficaci, e che abbiano, e ottengano il loro pieno effetto, e giovino in tutto alla detta Città, e Provincia, e da ognuno, a cui spetta e a cui potrà in seguito spettare inviolabilmente debbano osservarsi, e in tal modo nelle premesse cose si dovrà giudicare, e definire da tutti i Giudici Ordinarii, o Delegati anche Uditori delle Cause del Palazzo Apostolico, e Cardinali della S. R. C., quantunque Legati, a Latere, tolta loro, e a sciascum d'essi qualunque facoltà di giudicare, e definire altrimenti, e rimanendo irrito, e nullo quanto in caso diverso sopra di essa si attenesse da ognuno con qualunque Autorità scientemente, od

ignorantemente. Non ostando in contrario ec. Dato
in Roma presso S. Maria Maggiore sotto l'Anello
del Pescatore il giorno 6. Luglio 1816. l'anno
XVII. del Nostro Pontificato.

*Per l'Eminentissimo Cardinale
Braschi Onesti.*

G. BERNI SOSTITUTO.

F I N E.



8525

Per argento

Sofanova di S. Maria

Gai Banessa

Gaiiana


Monfliolo

S. Nicolo

Bergnante

Confandolo

Bocagliano



Istit. di Dir. Pubblic
dell' Univ. di Padova

87

Dovranno presentarsi ogni trimestre da Notari, Cancellieri, e Segretari presentarsi all'Impiegato destinato all'Amministrazione del loro Distretto gli indicati repertorj, acciò questo li esamini, li verifichi con gli atti registrati, e ne faccia in fine la relazione ai Superiori, ove occorra.

In ogni mese
dai Cursori.

97
pres

La

le qu

dent

quan

Curs

Gli Impiegati dell' 98
Amministrazione no a
ne potranno fare stra-
ricerche straor- Curs
dinarie.

men

Essi non po- 99
tranno ritardare con pre-
la registrazione de' quali
degli atti pagati.

stabilit

Potra

regis

ne co

Come debba far- 100
si la quietanza atto
della tassa.

la da

sotto

Se l'

vrà s

mon

omis

di sc

Gli Impiegati non 101
da anno estratti trans-
d' registri senza
ordine superiore.

102

117
a richiesta delle Parti interessate, ovvero con ordine di un Giudice, o di Monsignor Tesoriere.

Il solo Monsignor Tesoriere, potrà condonare, o accordare moderazione alcuna sulle tasse stabilite, quale facoltà resta unicamente riservata a Monsignor Tesoriere Generale.

